

## C — Elenco degli aiuti di Stato in settori diversi dall'agricoltura, dalla pesca, dai trasporti e dall'industria carboniera

### 1. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni senza avviare la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, o di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA

#### Germania

N 285/97	7.1.98	Sezione "Istruzione e crescita" del regime incentivazioni economiche del Land Renania settentrionale-Vestfalia	GU C 257 del 15.8.98
N 551/97	7.1.98	Orientamenti relativi alla promozione di progetti dimostrativi intesi ad istituire un ciclo chiuso di gestione di rifiuti (Land Brema)	GU C 047 del 12.2.98
N 793/97	7.1.98	Aiuto a PMI particolarmente importanti per la politica economica e occupazionale (Land Amburgo)	GU C 070 del 6.3.98
N 274/97, N 276/97	21.1.98	Regime di aiuti del Land Berlino per la creazione di imprese da parte di disoccupati e per la creazione di posti di lavoro nel campo dell'ambiente (N 274/97), e per la creazione di posti di lavoro in PMI (N 276/97), con contributi del Fondo sociale europeo nel quadro dell'obiettivo 2	GU C 089 del 25.3.98
N 277/97, N 278/97, N 279/97, N 282/97, N 283/97, N 284/97	21.1.98	Regime di aiuti del Land Renania settentrionale-Vestfalia per la creazione di occupazione, con contributi del Fondo sociale europeo nel quadro dell'obiettivo 2	GU C 089 del 25.3.98
N 420/97, NN 106/97	21.1.98	Aumento dello stanziamento del Fondo di consolidamento del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale	GU C 089 del 25.3.98
N 717/97	21.1.98	Garanzia di credito per Alexandra Pusch e Irene Watler (Berlino)	
N 718/97	28.1.98	Promozione di partecipazioni alle fiere organizzate in Germania per le PMI nei nuovi Länder	GU C 188 del 17.6.98
N 280/97	3.2.98	Regime di aiuto di Stato del Land Brema per l'inserimento di disoccupati cofinanziato dal Fondo sociale europeo nel quadro dell'obiettivo 2	GU C 188 del 17.6.98
NN 109/97	4.2.98	Misure finanziarie della BvS in favore dell'impresa Vogtländische Kabelwerk GmbH (VOKA)	GU C 089 del 25.3.98
N 758/97, NN 3/98	4.2.98	Aiuti a favore di FINOW Rohrleitungssystem- und Anlagenbau GmbH	GU C 130 del 28.4.98
N 466/97	17.2.98	Programma di aiuto del Land Turingia in favore di imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo vicine al mercato	GU C 130 del 28.4.98
N 370/97	17.2.98	Integrazione della dotazione del fondo di consolidamento del Land Turingia a favore delle imprese in difficoltà	GU C 130 del 28.4.98
N 709/97	17.2.98	Misure per promuovere progetti innovativi di ricerca, sviluppo e dimostrazione connessi con l'economia in vista della creazione di una comunità dell'informazione a Berlino	GU C 111 del 9.4.98
N 764/97	17.2.98	Misure destinate ad incoraggiare la protezione contro gli effetti dell'inquinamento atmosferico derivanti dalla produzione di energia nel Land Brandeburgo	GU C 111 del 9.4.98

N 320/B/97	18.2.98	Regime di prestiti agevolati della KfW a favore dell'assunzione di partecipazioni in imprese situate nelle regioni colpite dalla crisi del settore carbonifero dei Länder Saar e Renania settentrionale-Vestfalia	GU C 111 del 9.4.98
N 748/97	18.2.98	Privatizzazione e ristrutturazione dell'impresa IAB Ingenieur und Anlagenbau GmbH	GU C 130 del 28.4.98
NN 3/97	18.2.98	Aiuto a favore dell'impresa Stentex GmbH	GU C 156 del 21.5.98
N 803/97	25.2.98	Aiuto alla costruzione navale: ristrutturazione e privatizzazione di Volkswerft GmbH Stralsund [seconda quota di aiuto]	GU C 024 del 29.1.99
N 7/98	25.2.98	Aiuti al salvataggio di Hagenuk Telecom GmbH	GU C 192 del 19.6.98
N 493/97	2.3.98	Modifica e proroga del regime di aiuti alla ricerca e sviluppo del Land Sassonia in favore dell'assunzione di assistenti di ricerca	GU C 281 del 10.9.98
N 485/97	4.3.98	Disciplina sulla promozione della ricerca tecnologica da parte delle imprese del Land Turingia	GU C 188 del 17.6.98
N 591/97	4.3.98	Proroga e modifica del programma regionale del Land Renania settentrionale-Vestfalia	GU C 130 del 28.4.98
N 515/97	10.3.98	Orientamenti relativi alla promozione di investimenti concernenti l'istituzione di un sistema di gestione di rifiuti a ciclo chiuso (Land Brema)	GU C 169 del 4.6.98
NN 19/97	11.3.98	Programma di ricerca marina	GU C 156 del 21.5.98
NN 157/97	11.3.98	Aiuto alla ristrutturazione a favore di Gebrüder Leonhardt GmbH & Co., Sparte Blema Kircheis i. G.v., Aue	GU C 156 del 21.5.98
N 578/97	19.3.98	Modifica del regime di aiuti al miglioramento delle condizioni di commercializzazione dei prodotti forestali (Land Turingia)	GU C159 del 26.5.98
NN 88/96	25.3.98	Misure in favore della cogenerazione di calore - elettricità	GU C 188 del 17.6.98
NN 90/96	25.3.98	Programma energie rinnovabili - Vento	GU C 188 del 17.6.98
N 587/97	25.3.98	Aiuto regionale all'industria automobilistica a favore dello stabilimento Bochum - Adam Opel AG	GU C 213 del 9.7.98
NN 132/97	25.3.98	Misure finanziarie supplementari della BvS in favore dell'impresa Plasta Erkner Kunstharzfabrik GmbH	GU C 236 del 28.7.98
N 367/97	27.3.98	Impiego razionale dell'energia e utilizzazione di fonti d'energia rinnovabili nel Land Renania settentrionale-Vestfalia	GU C 192 del 19.6.98
N 418/97	27.3.98	Orientamenti per la promozione di progetti da parte della fondazione per l'innovazione di Amburgo	GU C159 del 26.5.98
N 484/97	20.5.98	Aiuto a favore di Stahlwerk Thüringen GmbH	GU C 253 del 12.8.98
NN 126/97	20.5.98	Aiuto alla ristrutturazione di SKET Maschinenbau EDV GmbH	
N 79/98	27.5.98	Aumento dello stanziamento e modifica del regime di consolidamento del Land Brandeburgo	GU C 281 del 10.9.98
N 108/98	3.6.98	Aiuto agli investimenti a favore di Rohrwerke Muldenstein GmbH [acciaio non CECA]	GU C 392 del 16.12.98
N 142/98	3.6.98	Privatizzazione dell'impresa Maschinenbau Halberstadt GmbH	GU C 392 del 16.12.98
N 208/98	3.6.98	Proroga per il 1998 dei regimi di aiuti alla costruzione navale	
N 30/98	3.6.98	Lavoro e tecnologia	GU C 257 del 15.8.98
NN 15/98	3.6.98	Aiuti alla ristrutturazione di Autek Schaltanlagenbau GmbH	GU C 392 del 16.12.98
N 113/98	8.6.98	Aiuto alla ricerca e sviluppo del Land Renania-Palatinato	GU C 257 del 15.8.98
N 794/97	10.6.98	Programma di sovvenzioni in conto interessi a favore delle PMI	GU C 257 del 15.8.98
N 34/98	10.6.98	Orientamenti per la promozione da parte dello "Bundesstiftung Umwelt"	GU C 257 del 15.8.98
N 96/98	17.6.98	Programma d'aiuto del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale a favore dell'apprendistato	

N 207/98	30.6.98	Tecnologie innovative e sistemi di generazione di prodotti virtuali (VIP)	GU C 371 del 1.12.98
NN 104/96, NN 140/96	1.7.98	Aiuti a favore di Umformtechnik Erfurt GmbH (UTE)	
NN 30/98	1.7.98	Modifica e proroga del regime di aiuto alla ricerca e lo sviluppo del Land Sassonia: progetti di collaborazione orientati verso le tecnologie innovative	
NN 31/98	1.7.98	Modifica e proroga del regime di aiuto alla ricerca e lo sviluppo del Land Sassonia: aiuto a favore degli istituti di ricerca non universitari orientati verso il mercato	
N 197/98	1.7.98	Aiuto all'ambiente a favore di Thyssen Krupp Stahl AG	GU C 392 del 16.12.98
N 256/98	3.7.98	Programma per la promozione della tecnologia ambientale: Programma di Ricerca e Sviluppo in cooperazione (Land Brema)	GU C 371 del 1.12.98
N 175/98	9.7.98	Programma del Land Sassonia-Anhalt per promuovere la cooperazione tra piccole e medie imprese	
NN 6/98	14.7.98	Misure finanziarie supplementari (Vertragsmanagement) a favore di Fortschritt Landmaschinen GmbH	
N 283/98	15.7.98	Orientamenti per il programma regionale di promozione della formazione per l'economia di Brema	GU C 300 del 29.9.98
N 317/98 N 318/98	15.7.98	Apporto di capitale per le PMI nel settore della R&S: investimenti supplementari per l'inserimento sul mercato	GU C 308 del 8.10.98
N 134/98	22.7.98	Programma del Land Saar per la promozione delle PMI	GU C 308 del 8.10.98
N 733/97	29.7.98	Aiuti alla tutela dell'ambiente a favore di DK Recycling und Roheisen GmbH	GU C 289 del 17.9.98
N 802/97	29.7.98	Ristrutturazione e privatizzazione di MTW-Schiffswerf Wismar [seconda quota di aiuto]	GU C 024 del 29.1.99
N 152/98	29.7.98	Aiuto agli investimenti in favore di Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG)	GU C 409 del 30.12.98
N 228/98	29.7.98	Ristrutturazione e privatizzazione di Island Polymer Industries GmbH	
N 279/98	29.7.98	Aiuto a favore di GGF (Grossenhainer Gesenk- und Freiformschmiede GmbH)	
N 383/98	29.7.98	Aiuto allo sviluppo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale	GU C 409 del 30.12.98
N 255/98	3.9.98	Programma per la promozione di tecnologie ambientali, nella fattispecie: impianti pilota	GU C 300 del 29.9.98
N 329/98	8.9.98	Ricerca per l'ambiente	GU C 363 del 25.11.98
N 289/98	16.9.98	Garanzie pubbliche per promuovere la partecipazione azionaria in piccole e medie imprese industriali (Renania settentrionale-Vestfalia)	GU C 363 del 25.11.98
N 357/98	16.9.98	Competenza innovativa delle PMI	GU C 363 del 25.11.98
NN 23/98	16.9.98	Aiuto al salvataggio e alla privatizzazione di Ingenieur und Maschinenbau GmbH [IMG] (Rostock)	GU C 351 del 18.11.98
NN 32/98	16.9.98	Modifica e proroga di un regime di aiuti alla R&S del Land Sassonia	GU C 314 del 13.10.98
N 299/98	17.9.98	Regime di promozione regionale della Baviera per il settore industriale	GU C 363 del 25.11.98
N 394/98	30.9.98	Aiuti a favore di Rawe GmbH & Co.	GU C 384 del 10.12.98
N 150a/98	5.10.98	Orientamenti del Land Sassonia-Anhalt relativi alla concessione di sovvenzioni destinate a favorire lo sviluppo regionale endogeno delle zone rurali	
N 254/98	8.10.98	Promozione di PMI (Brema)	GU C 384 del 10.12.98
NN 51/98	14.10.98	Misure finanziarie a favore di Niles Werkzeugmaschinen GmbH	

N 269/98	29.10.98	Modifica di un regime di aiuti alla R&S del Land Turingia a favore di istituti di ricerca orientati verso il mercato	GU C 351 del 18.11.98
N 543/98	29.10.98	Promozione della partecipazione delle PMI dei nuovi Länder (compreso Berlino Est) alle fiere ed esposizioni del 1999	
N 567/98	10.11.98	Modifica del programma del Land Sassonia a favore delle classi medie	
NN 76/98	11.11.98	Aiuto a favore di Rackwitz Aluminium GmbH (Sassonia)	
N 853/97	16.11.98	Regime innovativo ERP	
N 32/98	25.11.98	Aiuto a favore di Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH	
N 354/98	9.12.98	Aiuto a favore di Opel Restrukturierungsgesellschaft GmbH (Kaiserslautern)	
N 550/98	9.12.98	Aiuto a favore di Daimler-Benz Ludwigsfelde: progetto NCV1	
N 628/98	9.12.98	Proroga del programma di garanzia del Land Brandeburgo a favore di progetti d'investimento in Polonia	
N 519/98	21.12.98	Sistemi informatici	
N 130/98	22.12.98	Aiuto a favore di SWM Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG.	
N 220/98	22.12.98	Aiuto a favore di SYSMA Antriebstechnik GmbH	
NN 80/98	22.12.98	Aiuto a favore di WATIS BAU GmbH	

### **Austria**

N 824/97	7.1.98	Programma di finanziamento in favore dell'avviamento	GU C 070 del 6.3.98
N 28/98	10.2.98	Aiuto da parte del fondo studi FGG	GU C 257 del 15.8.98
N 520/97	19.2.98	Modello di partecipazione dell'Austria Inferiore - aiuto all'avviamento	GU C 159 del 26.5.98
N 809/97	27.3.98	Programma 2002 di finanziamenti all'avviamento di imprese	GU C 159 del 26.5.98
N 812/97	7.4.98	Aiuto all'occupazione	GU C 192 del 19.6.98
N 51/98	15.4.98	Programma per il miglioramento delle strutture di Vienna	GU C 192 del 19.6.98
N 507/96	22.4.98	Aiuto a favore di Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH & Co KG	GU C 290 del 18.9.98
N 837/96	6.5.98	Aiuti a favore di Fahrzeug- und Motor- Akustik F&E GmbH	GU C 208 del 4.7.98
NN 20/97	6.5.98	Orientamenti per promuovere l'impiego della biomassa a scopi energetici (Land Vorarlberg)	GU C 228 del 21.7.98
N 109/98	27.5.98	Orientamenti per la regionalizzazione	GU C 257 del 15.8.98
N 253/98	14.7.98	Aiuto agli investimenti a favore di Voest-Alpine Stahlrohr Kindberg GmbH & Co KG [acciaio non CECA]	GU C 392 del 16.12.98
N 611/97	29.7.98	Aiuto ad hoc a favore di Siemens SGP Verkehrstechnik GmbH (Città di Graz)	GU C 308 dell'8.10.98
N 292/98	18.9.98	Programma KPLUS - centri di competenza	GU C 363 del 25.11.98
N 482/98	28.10.98	Carta degli aiuti a finalità regionale per il 1999	GU C 396 del 19.12.98
NN 43/98	25.11.98	Aiuto a favore di TIS GmbH	
N 494/98	22.12.98	Aiuto a favore di Österreichische Salinen AG per il progetto " "Saltmine Hallstatt" "	

### **Belgio**

N 550/97	7.1.98	Lievi modifiche al regime ACE (Hainaut)	GU C 065 del 28.2.98
N 554/97	4.2.98	Aiuto di Stato in favore di Opel Belgio a sostegno del suo progetto di formazione ad Anversa	GU C 208 del 4.7.98

N 608/97	17.2.98	PO INTERREG II [1994-99] Regione Vallona - Sostegno allo sviluppo delle imprese	GU C 111 del 9.4.98
N 905/96	19.2.98	Regime d'aiuti all'investimento a favore delle imprese d'economia sociale di mercato [ESM] (Meuse-Vesdre, Regione Vallona)	
N 334/97	19.2.98	Aiuto all'investimento a favore della regione di Ittre e Tubize	
N 84/98	4.3.98	FADDAP: Fondo di avviamento, diversificazione e sviluppo Ardenne-Famenne	GU C 130 del 28.4.98
N 675/97	25.3.98	Aiuto all'ambiente a favore di SIDMAR	GU C 392 del 16.12.98
N 469/97	15.5.98	Autorizzazione d'esercizio e finanziamento di imprese di inserimento (Regione Bruxelles-Capitale)	GU C 300 del 29.9.98
N 227/98	3.6.98	Ristrutturazione del gruppo Herstal	GU C 277 del 5.9.98
NN 177/97	1.7.98	Aiuto a favore del Gruppo Louis de Poortere (LDP)	
N 233/98	3.9.98	Modifiche apportate al decreto sulle pensioni economiche dell'1.7.1993 (Regione Bruxelles-Capitale)	GU C 308 dell'8.10.98
N 131/98	14.9.98	Modifica del regime di aiuti volti alla promozione della R&S nelle grandi società e nelle PMI (Limbourg e Turnhout)	
N 563/97	16.9.98	Aiuti a Techspace Aero e Cockerill Mechanical Industries in materia di formazione, con cofinanziamento dell'FSE nel quadro del programma Konver II 1994-1997	
NN 178/97	16.9.98	Aiuto a favore di Verlipack (Regione Vallona)	
N 777/97	30.9.98	Regime di sovvenzioni ai centri di ricerca collettivi	GU C 371 dell'1.12.98
N 205/98	30.9.98	Aiuto alla ristrutturazione a favore di Sunparks International N.V.	GU C 384 del 10.12.98
N 240/98	30.9.98	Misure a favore delle PMI della Regione Bruxelles-Capitale	GU C 384 del 10.12.98
N 248/98	18.12.98	Progetti Konver Brussels - SABCA	

### Danimarca

N 483/97	21.1.98	Misure in favore delle imprese con dipendenti anziani	GU C 070 del 6.3.98
N 45/98	4.2.98	Aiuto alla costruzione navale: proroga di tre regimi di aiuti per il 1998 (1. Aiuto in conto interessi; 2. Garanzia di Stato; 3. Garanzie per l'ultima nave)	GU C 409 del 30.12.98
N 845/97	31.3.98	Misure in favore della R&S nel campo del risparmio energetico	GU C 192 del 19.6.98
N 111/98	6.5.98	Misure nel settore dei servizi sociali	GU C 270 del 29.9.98
N 61/98	8.6.98	Misure a favore dello sviluppo di prodotti più puliti	GU C 257 del 15.8.98
N 229/98	10.6.98	Modifiche alle misure sull'efficienza energetica	GU C 257 del 15.8.98
N 42/98	30.6.98	Misure a favore delle fonti di energia rinnovabili	GU C 257 del 15.8.98
N 117/98	14.7.98	Misure a favore della rieducazione delle persone che incontrano difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro	GU C 314 del 13.10.98
N 449/A/97 NN 50/98	29.7.98	Misure a favore del settore del gas naturale in Danimarca	GU C 308 dell'8.10.98 ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato CE

### Spagna

N 189/A/97 N 189/B/97	12.1.98	Regime di aiuti all'investimento in favore delle PMI sotto forma di sovvenzioni per contributi e commissioni concernenti le operazioni di garanzia con le mutue di credito (Andalusia)	GU C 058 del 24.2.98
N 266/97	21.1.98	Modifica del regime (N 551/94) di aiuti regionali agli investimenti e alla competitività (Castiglia-La Mancha)	GU C 103 del 4.4.98

N 422/97	4.2.98	Regime di aiuti in favore delle PMI del settore del turismo (Andalusia)	GU C 099 dell'1.4.98
N 153/97	4.2.98	Modifica del regime di aiuti (N 348/95) all'investimento in favore della promozione di settori industriali	GU C 099 dell'1.4.98
N 187/97	4.2.98	Regime di aiuto all'investimento in favore della costituzione di imprese nuove, dell'espansione o della modernizzazione di imprese esistenti nella zona di azione speciale " "Franja pirítica de Huelva" " (Andalusia)	GU C 099 dell'1.4.98
N 72/98	17.2.98	Proroga del regime di aiuti all'investimento (N 102/97) in favore della riconversione delle zone industriali in declino in talune regioni assistite (Andalusia, Asturie, Cantabria, Castiglia-León, Estremadura, Galizia, Murcia, Paesi Baschi)	GU C 130 del 28.4.98
N 388/97	18.2.98	Regime di aiuti in favore delle PMI del settore turistico a Doñana (Andalusia)	GU C 111 del 9.4.98
N 766/97	18.2.98	Regime di aiuti regionali alla ricerca e sviluppo (Castiglia-León)	GU C 111 del 9.4.98
NN 83/97	25.3.98	Regime di aiuti a favore dello sviluppo e della promozione commerciale (Andalusia)	GU C 192 del 19.6.98
N 191/97	7.4.98	Regime di aiuti regionali allo sviluppo delle attività minerarie (Andalusia)	GU C 198 del 24.6.98
N 148/A/98	6.5.98	Regime di aiuti regionali alla protezione dell'ambiente (Cantabria)	GU C 213 del 9.7.98
N 404/97	6.5.98	Aiuti a favore di FASA Renault - Valladolid	GU C 208 del 4.7.98
N 270/97	15.5.98	Regime di aiuti agli investimenti in favore di nuove imprese, dell'ingrandimento o dell'ammodernamento di imprese installate nella zona di azione speciale della provincia di " "Jaén" " (Andalusia)	GU C 213 del 9.7.98
N 398/97	15.5.98	Regime di aiuti agli investimenti in favore di nuove imprese, dell'ingrandimento o dell'ammodernamento di imprese installate nel " "Parco tecnologico dell'Andalusia" " a Malaga	GU C 213 del 9.7.98
N 186/98	2.6.98	Aiuti a favore di progetti tecnologici (Madrid)	GU C 257 del 15.8.98
NN 150/97	29.7.98	Aiuto alla ristrutturazione a favore di Productos Tubulares	
N 370/98	3.9.98	Regime di aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore del commercio (Ceuta y Melilla)	GU C 308 dell'8.10.98
N 371/98	3.9.98	Regime di aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore del turismo (Ceuta y Melilla)	GU C 308 dell'8.10.98
N 345/98	23.9.98	Misure a favore delle imprese nella regione di Aragona	GU C 363 del 25.11.98
N 488/97	30.9.98	Regime di aiuti regionali a favore delle PMI (Estremadura)	GU C 396 del 19.12.98
N 295/98	30.9.98	Proroga del regime di aiuti all'investimento a favore di imprese nuove, dell'ampliamento o della modernizzazione di imprese già esistenti nella zona d'azione speciale della " "Bahía de Cádiz" " e di " "Jerez de la Frontera" " (Andalusia)	GU C 396 del 19.12.98
N 296/98	30.9.98	Proroga del regime di aiuti all'investimento a favore della creazione di nuove imprese, dell'ampliamento o della modernizzazione di imprese già esistenti nella zona speciale del " "Campo de Gibraltar" " (Andalusia)	GU C 396 del 19.12.98
N 347/A/98	14.12.98	Misure a favore della riattivazione di impresa (Comunidad de Madrid)	
N 298/98	22.12.98	Proroga del regime di aiuti (N 529/96) a finalità regionale all'investimento (Paesi Baschi)	
N 399/98	22.12.98	Promozione di occupazione stabile (Aragona)	

**Finlandia**

N 741/97	17.2.98	Aiuto in favore di fonti energetiche rinnovabili	GU C 156 del 21.5.98
N 66/98	3.6.98	Aiuto di Stato a favore di centrali elettriche a legna e di piccole centrali elettriche	GU C 264 del 21.8.98
N 278/98	17.9.98	Modifiche a due regimi di aiuto per promuovere lo sviluppo delle PMI: misura 1 - aiuti ai piccoli imprenditori; misura 2 - aiuti allo sviluppo delle PMI	GU C 330 del 28.10.98
N 18/98	14.10.98	Aiuto agli investimenti per un cavo elettrico dalla Svezia a Åland	GU C 392 del 16.12.98
N 462/98	9.12.98	Aiuti agli investimenti a favore di Ricdon OY	
N 583/98	9.12.98	Regime di ammortamento accelerato	
N 602/98	18.12.98	Proroga del regime di aiuti in relazione ai contratti per la costruzione navale per l'anno 1998	

**Francia**

N 672/97	4.2.98	Rinnovo per il periodo 1998-2002 del prelievo parafiscale su taluni prodotti petroliferi in favore dell'Institut Français du Pétrole (IFP)	GU C 192 del 19.6.98
N 721/97	18.2.98	Aiuto alla Ricerca e Sviluppo a favore di "Tubes et Formes" [acciaio fuori CECA]	GU C 396 del 19.12.98
N 664/97	7.4.98	Aiuti a favore del progetto COMMEND (Eureka 1549)	GU C 192 del 19.6.98
N 132/98	15.4.98	Dispositivo d'ingegneria finanziaria INTERREG II per Hainaut, Nord-Pas de Calais, Picardie	GU C 188 del 17.6.98
N 38/98	6.5.98	Aiuto individuale nel quadro del regime MEDEA T 601 - EUREKA 1535	GU C 244 del 4.8.98
N 3/98	3.6.98	Aiuto alla produzione cinematografica	GU C 279 dell'8.9.98
N 349/98	22.7.98	Rinnovo per il periodo 1999-2003 del decreto che istituisce una tassa parafiscale sui prodotti della meccanica	
N 640/97	29.7.98	Aiuti alla R&S: EUREKA 1711 ADTT PHASE II	GU C 308 dell'8.10.98
N 485/98	30.9.98	Aiuto alla R&S a favore di SOLLAC, acciaio CECA	
N 438/98	16.12.98	Aiuto a favore dell'installazione dello stabilimento Toyota a Valenciennes - Onnaing	
N 264/98	22.12.98	Programma RECMES: ricerca cooperativa nel settore della microelettronica	
N 369/98	22.12.98	Anticipo rimborsabile a Aérospatiale per il programma Airbus A 340-500/600	

**Grecia**

NN 135/97 NN 136/97	18.2.98	Aiuto a favore di Halyvourgia Thessalias	
NN 139/97	7.4.98	Aiuto alla siderurgia a favore di SIDENOR	
N 212/98	8.6.98	Proroga della normativa sugli aiuti alla cantieristica fino al 31.12.1998	GU C 392 del 16.12.98
N 162/98	25.9.98	Modernizzazione e miglioramento della competitività internazionale di PMI commerciali e di PMI appartenenti al settore terziario	GU C 308 dell'8.10.98
N 344/98	11.11.98	Aiuto agli investimenti al cantiere navale "Elfesis Shipbuilding and Industrial Enterprises S.A."	
N 249/98	9.12.98	Aiuto a favore delle zone industriali	
NN 137/97	16.12.98	Aiuto a favore del forno dell'impresa siderurgica SOVEL	
NN 59a/98	22.12.98	Legge regionale sullo sviluppo n. 2601/98	

**Irlanda**

N 704/97	6.5.98	Aiuto a favore dell'estensione della rete irlandese di gas naturale	GU C 253 del 12.8.98
----------	--------	---	----------------------

**Italia**

N 659/A/97	7.1.98	Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili	GU C 070 del 6.3.98
N 264/97	21.1.98	Misure del DOCUP 1997/1999 (Lazio)	GU C 103 del 4.4.98
N 657/97	21.1.98	Misure per la nuova imprenditorialità in provincia di Trento	GU C 130 del 28.4.98
N 734/97	21.1.98	Misure del PIC-RESIDER II	GU C 103 del 4.4.98
N 807/97	17.2.98	Rifinanziamento della legge regionale n. 26/95 relativa a misure a favore di investimenti industriali (Friuli Venezia Giulia)	GU C 111 del 9.4.98
N 461/97	18.2.98	Aiuto al salvataggio in favore di Case di Cura Riunite srl	GU C 149 del 15.5.98
N 692/97	25.2.98	Legge regionale n. 30/97 - Interventi in favore dell'occupazione	GU C 130 del 28.4.98
N 58/98	10.3.98	Proroga della validità di PIC KONVER	GU C 188 del 17.6.98
N 655/97	11.3.98	Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali	GU C 236 del 28.7.98
N 666/97	27.3.98	Proroga e modifica della legge regionale 9 giugno 1994 n. 25. Norme nel settore dell'agriturismo	GU C 188 del 17.6.98
N 97/98	31.3.98	Proroga fino al 31.12.1999 del regime di esonero dagli oneri sociali per la creazione di nuovi posti di lavoro	GU C 188 del 17.6.98
N 726/97	7.4.98	Aiuto regionale a favore di IFFA SpA [Isotta Fraschini Fabbrica Automobili]	GU C 240 del 31.7.98
N 54/98	6.5.98	Programmi di intervento a favore del riciclo e dell'eliminazione dei rifiuti. Approvazione dell'annuncio pubblico di concessione di aiuti ad imprenditori privati	GU C 253 del 12.8.98
N 26/98	14.7.98	Nuove misure in favore dell'occupazione (sostituzione della legge Marcora)	GU C 308 dell'8.10.98
N 98/98	15.7.98	Agevolazioni a favore delle PMI	GU C 308 dell'8.10.98
N 658/97	29.7.98	Aiuti a favore della società Cartiere del Garda	GU C 308 dell'8.10.98
N 169/98	29.7.98	Aiuti agli investimenti a favore di Capello Tubi S.p.A.	
N 346/98	16.9.98	Legge della Regione siciliana n. 39/97, articolo 13: aiuti a favore della cooperativa di servizi CATA Hotels	GU C 314 del 13.10.98
N 280/98	17.9.98	Servizi per le PMI (Provincia Autonoma di Trento)	GU C 363 del 25.11.98
N 291/98	17.9.98	Misure a favore delle PMI, dell'ambiente e della R&S (Friuli Venezia Giulia)	GU C 363 del 25.11.98
N 77/98	18.9.98	Programma LEADER II (Veneto)	GU C 314 del 13.10.98
N 151a/98 N 151b/98	25.9.98	Norme di politica attiva a favore del lavoro e della formazione professionale; interventi dell'"Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione" (Friuli Venezia Giulia)	GU C 371 dell'1.12.98
N 784/97	30.9.98	Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere navale Nuovi Cantieri Apuania	GU C 409 del 30.12.98
N 786/97	30.9.98	Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere navale Vittoria SpA	GU C 409 del 30.12.98
N 157/98	30.9.98	Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere navale Visentini	GU C 409 del 30.12.98
N 158/98	30.9.98	Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere navale Orlando	GU C 409 del 30.12.98
N 159/98	30.9.98	Aiuti regionali agli investimenti in favore dell'impresa di costruzione navale CRN	GU C 409 del 30.12.98
N 161/98	30.9.98	Aiuti regionali agli investimenti in favore del cantiere navale De Poli	GU C 409 del 30.12.98



N 163/98	30.9.98	Aiuti a favore di Novalis Fibre srl	GU C 384 del 10.12.98
N 818/97	5.10.98	Aiuti agli investimenti delle imprese (Umbria)	GU C 396 del 19.12.98
N 50/98	9.10.98	Aiuti automatici	
N 419/98	9.10.98	PIC INTERREG II Italia-Slovenia: misura 3,2, servizi alle imprese	GU C 396 del 19.12.98
N 170/98	14.10.98	Aiuto agli investimenti a favore di INOX TECH S.p.A. (acciaio non CECA)	
N 187/98	22.10.98	Articolo 6-ter della legge 30.1.1998 n. 6 recante misure a favore delle imprese del settore del turismo	GU C 396 del 19.12.98
N 340/A/96	28.10.98	Legge regionale n. 33/96 recante misure a favore dell'occupazione	GU C 396 del 19.12.98
N 226/98	28.10.98	Costituzione di fondi di garanzia a favore delle PMI	GU C 396 del 19.12.98
N 272/98	10.11.98	Aiuti a favore del settore alberghiero (Sardegna)	GU C 396 del 19.12.98
N 103/98	11.11.98	Regimi di aiuti alla costruzione navale per il 1998 e fondo speciale di garanzia per il credito navale	
N 469/98	16.11.98	Documento unico di programmazione, obiettivo 2: misura 1,4, aiuti agli investimenti delle PMI per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza sul lavoro (Marche)	GU C 396 del 19.12.98
N 67a/98	23.11.98	Applicazione della nuova definizione di PMI nei regimi di aiuti esistenti: imprese industriali	
N 562/98	25.11.98	Contributo alla salvaguardia dell'occupazione nelle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE	GU C 409 del 30.12.98
N 566/98	3.12.98	Anticipi rimborsabili a favore degli investimenti delle PMI (Piemonte)	
NN 171/97, NN 67/98	9.12.98	Aiuti alle imprese delle regioni colpite dal terremoto; aiuti per i danni causati dalle calamità naturali	
N 810/97	22.12.98	Aumento del bilancio ed estensione al settore del turismo del regime di aiuti introdotto dalla legge n. 488/92	
N 433/98	22.12.98	Ripristino delle attività economiche colpite dal terremoto in Umbria	

### **Lussemburgo**

N 595/97	4.2.98	Programma di ricerca COMET Fase 2. Aiuto a favore delle imprese siderurgiche ProfilARBED SA e ARES SA	GU C 211 del 7.7.98
----------	--------	---	---------------------

### **Paesi Bassi**

N 513/97, N 754/97, N 755/97	4.2.98	Modifiche alla legge sulla tassa ambientale	GU C 156 del 21.5.98
N 502/97	20.2.98	Programmi internazionali industriali ad orientamento tecnologico	GU C 156 del 21.5.98
N 624/97	25.3.98	Aiuto a favore di Hoogovens Staal BV - Progetto di ricerca e sviluppo "Cyclone Converter Furnace"	GU C 211 del 7.7.98
N 506/97	7.4.98	Aiuti a favore del progetto COMMEND (Eureka 1549)	GU C 192 del 19.6.98
N 840/97	7.4.98	Regime di aiuti per la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub>	GU C 198 del 24.6.98
N 20/98	7.4.98	Proroga della sovvenzione per le acque di risciacquamento ai fini della legge relativa alle tasse per l'ambiente	GU C 257 del 15.8.98
N 119/98	27.4.98	Modifica del regime di aiuti all'occupazione - Flevoland 1997	GU C 169 del 4.6.98
N 503/97	6.5.98	Crediti agli investimenti destinati alle economie emergenti (PMI)	GU C 257 del 15.8.98
N 752/97	6.5.98	Aliquota zero della tassa energetica per l'erogazione di elettricità verde agli utenti	GU C 244 del 4.8.98

N 55/98	3.6.98	Sovvenzione agli investimenti per infrastrutture di teleriscaldamento non industriale	GU C 257 del 15.8.98
N 813/97	17.6.98	Unità integrate di trattamento dei rifiuti	GU C 264 del 21.8.98
N 95/98	17.6.98	Cogenerazione di calore ed energia elettrica tramite la biomassa - Progetto di Lelystad	GU C 257 del 15.8.98
N 753/97	14.7.98	Esenzione dalle tasse sull'energia per gli impianti di trattamento dei rifiuti	GU C 308 dell'8.10.98
N 330/98	15.7.98	Modifica di un regime centrale di aiuto agli investimenti per la parte settentrionale dei Paesi Bassi	GU C 279 dell'8.9.98
N 262/98	22.7.98	Incoraggiare le imprese del Noord-Nederland 1998	GU C 300 del 29.9.98
N 342/98	22.7.98	Efficienza energetica e servizi di consulenza	GU C 300 del 29.9.98
N 716/97	29.7.98	Aiuti per la riduzione di biossido di carbonio: progetto "Gamma Utility Centre Europoort"	GU C 308 dell'8.10.98
N 750/97	29.7.98	Regime di ammortamento - Lelystad (Flevoland)	GU C 279 dell'8.9.98
N 129/98	29.7.98	Premio Twente alla creazione di posti di lavoro	GU C 396 del 19.12.98
N 135/98	29.7.98	MEDEA T 601 - EUREKA 1535/Atlas - Aiuto alla R&S	GU C 308 dell'8.10.98
N 303/98	16.9.98	Aiuto allo sviluppo a favore della Cina ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale	GU C 409 del 30.12.98
N 415/98	17.9.98	Proroga della legislazione in materia di aiuti alla costruzione navale fino al 31.12.98	
N 473/98	17.9.98	Modifica del regime di aiuti agli investimenti per la parte settentrionale dei Paesi Bassi	
N 206/98	28.10.98	Aiuto agli investimenti per il cantiere navale Barkmeijer Stroobos	
N 486/97	25.11.98	Aiuto alla produzione cinematografica	
NN 136/98	9.12.98	Compensazione per i danni causati dalle precipitazioni piovose estreme	
N 751/97, NN 184/97	22.12.98	Tariffa "zero" per carburanti residui	
N 65/98	22.12.98	Regime di sovvenzioni per fornitori di energia nei settori speciali e senza fini di lucro	
N 107/98	22.12.98	Aiuto allo sviluppo a favore dell'Indonesia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale	
N 589a/98	22.12.98	Estensione della tassa CO2/energia	

### **Portogallo**

NN 36/97	11.3.98	Autoeuropa - Aiuto alla formazione	GU C 208 del 4.7.98
N 89/98	11.3.98	Aiuto alla ristrutturazione a favore di M. Carmona & Irmãos, SA	
N 90/98	25.3.98	Aiuto alla ristrutturazione di CONFINCA S.A.	
N 128/98	25.3.98	Aiuto alla ristrutturazione di Subvidouro CrI	
N 82/98	20.5.98	Sistema di garanzie di Stato a prestiti bancari [SGEEB]	GU C 363 del 25.11.98
N 232/98	30.6.98	Modifica del programma operativo di iniziativa comunitaria PMI	GU C 308 dell'8.10.98
N 202/98	1.7.98	Aiuto a favore di Exporplas S.A.	GU C 264 del 21.8.98
N 388/98	3.9.98	PEDIP II - Estensione del campo d'applicazione della misura 3,5 (Sostegno a piccoli progetti per la modernizzazione delle imprese) alle regioni coperte dal SIR (Sistema di incentivazioni regionali)	GU C 308 dell'8.10.98
N 203/98	30.9.98	Aiuti a favore di Verto Portugal	GU C 384 del 10.12.98
N 201/98	9.12.98	Aiuto a favore di FITOR S.A.	
N 363/98	9.12.98	Aiuto alla ristrutturazione di DRAGAPOR S.A.	
N 577/98	9.12.98	Modifica della misura A2 del programma operativo RETEX	
NN 100/98	22.12.98	Sistema di aiuto alla modernizzazione delle imprese: SIRME	

**Regno Unito**

N 616/97	10.3.98	Programma di consulenza per la Scozia	GU C159 del 26.5.98
NN 161/97	25.3.98	Impiego di risorse facoltative da parte dei TIC e dei CCTE	GU C 236 del 28.7.98
N 17/98	25.3.98	Programmi per grossi motori Rolls-Royce	GU C 228 del 21.7.98
N 141/98	20.5.98	Regime di garanzia all'ingresso nel mercato (Irlanda del Nord)	
N 115/98	27.5.98	SMART Galles	GU C 264 del 21.8.98
NN 2/98	1.7.98	Welsh Development Agency: regime di garanzia fondiaria	
N 230/98	27.7.98	Continuazione di SMART e SPUR in Scozia	GU C 300 del 29.9.98
N 153/98	29.7.98	Non-fossil Fuel Obligation for Renewables (NFFO)	GU C 300 del 29.9.98
N 218/98	29.7.98	Aiuti regionali e alla formazione a Jaguar Cars Ltd a sostegno di un progetto di investimento a Halewood (Merseyside)	GU C 270 del 29.9.98
N 210/98	30.9.98	Aiuti alla R&S - Seagate Strategic Research Programme	GU C 384 del 10.12.98
N 365/98	30.9.98	Aiuto agli investimenti al cantiere navale Kvaener Govan Ltd	
N 374/98	30.9.98	New Deal - Regime di aiuti all'occupazione	GU C 384 del 10.12.98
NN 117/97	14.10.98	Aiuto alla R&S di British Steel (acciaio CECA)	
N 420/98	11.11.98	Aiuto regionale all'investimento a LDV Limited	
N 410/98	22.12.98	Fondo di credito per l'occupazione	
N 533/98	22.12.98	Fondo per il settore del turismo (Irlanda del Nord)	

**Svezia**

N 65/97	21.1.98	Proroga della carta delle regioni assistite	GU C 089 del 25.3.98
N 77/97	2.2.98	Misure in favore delle PMI	GU C 130 del 28.4.98
N 710/97	11.3.98	Misure a favore della ricerca e sviluppo nell'ambito del settore energetico	GU C 169 del 4.6.98
N 711/97	11.3.98	Fondo per la tecnologia dell'energia	GU C 169 del 4.6.98
N 712/97	11.3.98	Misure in favore della tecnologia nel settore energetico	GU C 169 del 4.6.98
N 110/98	17.6.98	Modifica e proroga del regime di aiuti regionali per le zone di cambiamento strutturale	GU C 300 del 29.9.98
N 843/97	22.7.98	Progetti d'investimento locali volti a migliorare la sostenibilità ecologica nella società	GU C 300 del 29.9.98
N 116/98	27.7.98	Aiuti a favore delle PMI	GU C 308 dell'8.10.98
N 52/98	16.12.98	Misure a favore dell'occupazione	
N 53/98	16.12.98	Misure a favore della formazione	
N 650/98	22.12.98	Aiuto alle piccole imprese	

**2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato l'assenza di aiuti senza avviare la procedura d'esame ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE o ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2496/96/CECA**

**Germania**

N 337/98	1.7.98	Iniezione di capitale di rischio in Stahlwerke Bremen GmbH da parte dell'azionista pubblico Hanseatische Industriebeteiligungen GmbH	GU C 392 del 16.12.98
N 276/98	22.7.98	Programma del Land Turingia: finanziamento istituzionale di determinati istituti di ricerca orientati verso il mercato	GU C 289 del 17.9.98

NN 83/98	14.10.98	Preussag Stahl AG - Acquisto dell'impresa da parte delle autorità pubbliche del Land Bassa Sassonia	GU C 392 del 16.12.98
----------	----------	---	-----------------------

**Austria**

N 546/97	3.6.98	Aiuto a favore di Mobil Oil Austria AG	GU C 290 del 18.9.98
N 856/97	17.6.98	Contributo ad una misura a favore di Schimdt Schraubenwerke a titolo di risarcimento danni ambientali	GU C 409 del 30.12.98

**Belgio**

N 277/98	30.6.98	Previdenza sociale per i minatori e gli operai assimilati	GU C 308 dell'8.10.98
----------	---------	---	-----------------------

**Spagna**

N 639/97	21.1.98	Accordo di acquisto in base al quale il gruppo pubblico spagnolo INESPAL viene ceduto al gruppo ALCOA	GU C 211 del 7.7.98
----------	---------	---	---------------------

**Italia**

N 348/98	11.11.98	Misure a favore della costruzione e della locazione convenzionata di alloggi - Provincia di Trento	
----------	----------	--	--

**Paesi Bassi**

N 656/97	29.7.98	Estensione del sistema di eliminazione dei rifiuti per le carcasse di autoveicoli	GU C 308 dell'8.10.98
----------	---------	---	-----------------------

**Regno Unito**

N 624/98	22.12.98	Procedura di vendita per la cessione di prestiti agevolati a Student Loan Company Ltd	
----------	----------	---	--

### 3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

**Germania**

NN 54/97 (C 5/98)	4.2.98	Aiuti a favore di Brockhausen Holze GmbH	GU C 144 del 9.5.98
N 237/97, NN 151/97 (C 8/98)	18.2.98	Aiuti a favore di BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH	GU C 219 del 15.7.98
NN 176/97 (C 9/98)	18.2.98	Provvedimenti finanziari attinenti al rilievo della Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH da parte della Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG	GU C 252 del 12.8.98
N 783/96 N 225/97 NN 70/97 (C 11/98)	25.2.98	Misure di aiuto a favore di ADDINOL Mineralöl GmbH	GU C 186 del 16.6.98
NN 191/97 (C 15/98)	25.2.98	Aiuti a favore di Kranbau Köthen GmbH	GU C 338 del 6.11.98
NN 30/97 (C 19/98)	11.3.98	Misure di aiuto a favore di Weida Leder GmbH	GU C 256 del 14.8.98

NN 166/97 NN 169/97 NN 170/97 (C 20/98)	11.3.98	Aiuto a favore di SICAN e dei suoi partner alla ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica	GU C 307 del 7.10.98
NN 9/98 (C 22/98)	11.3.98	Aiuti a favore di Kranbau Eberswalde GmbH	GU C 353 del 19.11.98
NN 41/97 (C 27/98)	25.3.98	Aiuti alla ristrutturazione di Draiswerke GmbH	GU C 207 del 3.7.98
N 771/97, NN 18/98 (C 30/98)	7.4.98	Aiuti a favore di Wildauer Kurbelwelle GmbH	GU C 377 del 5.12.98
N 573/97, N 588/97 (C 34/98)	22.4.98	Aiuto alla ristrutturazione di Torwegge Holztechnik GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann GmbH e IMA Wehrmann. Aiuto alla ristrutturazione di Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH	
C 40/98	20.5.98	Disciplina multisettoriale per gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento	GU C 171 del 5.6.98
NN 54/95 (C 42/98)	3.6.98	Misure di aiuto per la costituzione di CD Albrechts GmbH	GU C 390 del 15.12.98
NN 45/97 (C 45/98)	17.6.98	Applicazione passata dei regimi di garanzia del Land Brandeburgo (05.09.91 e 22.08.94)	GU C 369 del 28.11.98
N 101/98 (C 54/98)	29.7.98	Aiuti alla ristrutturazione a favore di Graphischer Maschinenbau GmbH	GU C 336 del 4.11.98
NN 42/98 (C 56/98)	29.7.98	Esenzione fiscale di una riserva costituita in previsione di investimenti futuri a favore dei creatori d'impresa	GU C 334 del 31.10.98
N 362/98 (C 63/98)	28.10.98	Aiuto a favore di Saxonylon Textil GmbH	
NN 113/98 (C 66/98)	25.11.98	Sovraccapacità di Kvaerner Warnow Werft GmbH	
NN 118/98 (C 69/98)	25.11.98	Utilizzo abusivo del programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI nel passato	
N 702/97 (C 72/98)	9.12.98	Legge sul premio fiscale nel 1999 a favore dei nuovi Länder tedeschi, compreso Berlino	apertura parziale GU C
N 100/98 (C 84/98)	22.12.98	27° piano-quadro dell'azione comune "Miglioramento delle strutture economiche regionali"	apertura parziale GU C
NN 106/98 (C 85/98)	22.12.98	Applicazione non corretta delle disposizioni "de minimis" nel quadro del programma di consolidamento del Land Turingia del 20 luglio 1993	
NN 137/98 (C 87/98)	22.12.98	Applicazione non corretta delle disposizioni "de minimis" nel quadro del programma di consolidamento del Land Turingia del 24 gennaio 1996	

**Austria**

NN 162/97 (C 3/98)	21.1.98	Regime di aiuti riguardante l'assunzione di partecipazioni di WIBAG nelle imprese del Burgenland	GU C 154 del 19.5.98
N 895/96 (C 23/98)	25.3.98	Aiuti a favore di KNP Leykam (Gratkorn)	GU C 296 del 24.9.98
N 663/97 (C 24/98)	25.3.98	Aiuti per la decontaminazione a favore di Kiener Deponie Bachmanning	GU C 201 del 27.6.98
NN 74/98 (C 52/98)	29.7.98	Aiuto al salvataggio a favore di Ergee Textilwerke GmbH	GU C 298 del 26.9.98
NN 189/97 (C 61/98)	14.10.98	Aiuti a favore della società Lenzing Lyocell GmbH & Co KG	GU C 9 del 13.1.99

**Belgio**

N 544/97 (C 29/98)	7.4.98	Aiuti a favore di Hermes Europe Railtel NV	GU C 291 del 19.9.98
N 263/98 (C 67/98)	25.11.98	Aiuto a favore di Decochim S.A.	

**Spagna**

N 749/97 (C 13/98)	25.2.98	Aiuto a favore di TUBOS Europa SA, produttore di tubi d'acciaio	GU C 156 del 21.5.98
N 851/97 (C 25/98)	25.3.98	Aiuti nel settore delle fibre sintetiche a favore di BRILEN SA	GU C 199 del 25.6.98
NN 33/98 (C 33/98)	7.4.98	Misura di aiuto a favore di Babcock Wilcox España SA	GU C 249 dell'8.8.98

**Finlandia**

NN 20/98 (C 55/98)	29.7.98	Piano d'ammortamento accelerato	apertura parziale GU C 377 del 5.12.98
--------------------	---------	---------------------------------	--

**Francia**

N 445/97 (C 12/98)	25.2.98	Aiuti a favore di Cofidur per rilevare il vecchio stabilimento Gooding (ex Grundig) di Creutzwald	GU C 198 del 24.6.98
NN 19/95 (C 14/98)	25.2.98	Aiuti a favore di Gooding Consumer Electronics Ltd nell'ambito dell'acquisto dell'ex stabilimento Grundig di Creutzwald	GU C 179 dell'11.6.98
N 124/98 (C 37/98)	20.5.98	Aiuto allo sviluppo a favore della Polinesia francese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della settima direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale	GU C 307 del 7.10.98
NN 52/98 (C 38/98)	20.5.98	Aiuti a favore del gruppo Kimberley Clark/Scott	GU C 301 del 30.9.98
NN 53/98 (C 39/98)	20.5.98	Aiuti del FES a talune aziende dell'industria cartaria	

**Grecia**

N 607a/97 (C 50/98)	29.7.98	Regimi di aiuti a favore delle PMI: programma operativo a favore dell'industria (azione 1.4.2 "regioni in declino") ed iniziativa comunitaria a favore delle PMI	
---------------------	---------	--	--

**Italia**

NN 10/98 (C 16/98)	11.3.98	Aiuti a favore del Banco di Sicilia e Sicilcassa	GU C 297 del 25.9.98
NN 79/96 (C 26/98)	25.3.98	Misure in favore delle cooperative	GU C 382 del 9.12.98
N 783/97, N 160/98 (C 35/98)	22.4.98	Aiuti regionali agli investimenti ai sensi della legge italiana 488/92 per la costruzione di due nuovi cantieri: Oristano e Belvedere Marittimo	GU C 307 del 7.10.98
NN 41/98 (C 47/98)	14.7.98	Misure di aiuto eventualmente concesse a favore dell'Ente Poste Italiane	GU C 367 del 27.11.98
NN 60/98 (C 48/98)	14.7.98	Aumenti di capitale e altre misure di aiuto decisi dalla Regione Sardegna a favore di diverse imprese controllate dalle holding regionali EMSA, SIGMA ed INTEx	GU C 403 del 23.12.98
NN 164/97, NN 75/98 (C 49/98)	22.7.98	Varie leggi recanti interventi a favore dell'occupazione	GU C 384 del 10.12.98
NN 95/97 (C 64/98)	28.10.98	Aiuto eventualmente concesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e alle relative controllate	
N 693/97, NN 130/98 (C 71/98)	9.12.98	Disposizioni per il recupero e il completamento delle zone artigianali sottoposte a riassetto, realizzate da SIPAR S.p.A.. Disposizioni ai comuni in merito ad attribuzione di lotti e capannoni industriali	
NN 128/98 (C 77/98)	9.12.98	Copertura da parte della holding statale ITAINVEST (ex GEPI) delle perdite del cantiere navale INMA	
NN 135/98 (C 86/98)	22.12.98	Aiuto a Sangalli Vetro S.p.A.	

**Paesi Bassi**

N 939/96 (C 18/98)	11.3.98	Aiuti per lo sviluppo di stampanti a getto d'inchiostro a colori	GU C 270 del 29.9.98
N 558/97 (C 43/98)	3.6.98	Aiuti a 624 distributori di benzina olandesi situati vicino ai confini con la Germania	GU C 307 del 7.10.98
N 708/97 (C 44/98)	17.6.98	Progetto d'impianto alla raffineria NEREFECO di una turbina a gas integrata nel processo produttivo	GU C 334 del 31.10.98

**Portogallo**

N 196/98 (C 60/98)	14.10.98	Aiuto a favore di COTESI - Companhia de Têxteis Sintéticos SA	GU C 405 del 24.12.98
--------------------	----------	---	-----------------------

**4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA****Germania**

N 204/98 (C 41/98)	3.6.98	Aiuti per la tutela dell'ambiente all'impresa ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH	GU C 240 del 31.7.98
N 261/98 (C 73/98)	9.12.98	Aiuto a favore di Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: misure per la tutela ambientale	

**Italia**

N 791/97 (C 46/98)	1.7.98	Aiuti per la salvaguardia dell'ambiente e la ricerca e lo sviluppo a favore di Acciaierie di Bolzano	GU C 269 del 28.8.98
--------------------	--------	--	----------------------

**5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura per inadempimento dello Stato di cui all'articolo 88 del trattato CECA****Germania**

C 55/94 e C 41/95	16.12.98	Aiuto alla siderurgia a favore di Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH - recupero di un aiuto illegale	
-------------------	----------	---	--

**6. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha esteso la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE****Germania**

C 42/97	14.7.98	Misure di aiuto a favore di Everts Erfurt GmbH (Turingia)	GU C 377 del 5.12.98
C 23/97	29.7.98	Aiuti alla ristrutturazione a favore di Lautex GmbH	GU C 387 del 12.12.98
C 61/97	22.12.98	Aiuto a favore di ELPRO AG (Berlino)	

**Spagna**

C 76/97	6.5.98	Aiuti a favore di DEMESA: Daewoo Electronics Manufacturing España SA	GU C 266 del 25.8.98
---------	--------	--	----------------------

**Francia**

C 51/90	6.5.98	Aiuti a favore di Pari Mutuel Urbain [PMU] /società di corse	GU C 253 del 12.8.98
C 42/96	14.7.98	Société Marseillaise de Crédit (SMC): ricapitalizzazione di 2.900 milioni di FF e massimale garanzia di 400 milioni di FF destinato a coprire eventuali interventi in garanzia	GU C 249 dell'8.8.98

**Italia**

C 46/94	4.2.98	Aiuti a favore della società SELECO S.p.A. di Pordenone	GU C 155 del 20.5.98
C 47/98	16.9.98	Misure di aiuto eventualmente concesse a favore dell'Ente Poste Italiane	GU C 367 del 27.11.98

## **7. Decisioni provvisorie che ingiungono allo Stato membro di trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione**

**Germania**

NN 142/97	7.4.98	Programma del Land Turingia a favore degli investimenti delle PMI
C 63/97	3.6.98	Aiuto a favore di Riedel-de Haën AG, grande impresa al di fuori delle aree assistite
NN 97/98	28.10.98	Aiuto a favore di BCA GmbH (Bitterfelder Chlor-Alkali)
NN 120/98	9.12.98	Utilizzo abusivo del regime del Thüringer Industriebeteiligungsfonds

**Italia**

C 46/94	2.12.98	Aiuto a favore di Seleco S.p.A.
---------	---------	---------------------------------

## **8. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale positiva la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l'aiuto compatibile con il mercato comune**

**Germania**

C 16/C/95	13.5.98	Aiuto a favore di Herborn & Breitenbach GmbH (ex Drahtziehmaschinenwerk)	
C 24/97	1.7.98	Aiuto a favore di Chemieanlagenbau Stassfurt AG	
C 72/97	30.9.98	Aiuto a favore di SKET Verseilmaschinenbau GmbH	
C 8/98	14.10.98	Aiuto a favore di BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH	GU C 387 del 12.12.98
C 5/97 e NN 102/97	28.10.98	Aiuto a favore di Neptun Industrie Rostock GmbH	
C 27/98	25.11.98	Aiuto alla ristrutturazione di Draiswerke GmbH	
C 59/97	9.12.98	Aiuto a favore di una centrale termica funzionante a lignite a Cottbus	



**Spagna**

C 13/98                      28.10.98    Aiuto a favore di AG TUBOS Europa SA (grandi tubi in acciaio)

**Francia**

C 39/96                      10.6.98    Aiuto a favore della cooperativa d'esportazione del libro francese

C 42/96                      14.10.98    Misure di sostegno concesse dallo Stato alla Société Marseillaise de Crédit (SMC)                      GU C 249 dell'8.8.1988

Italia

C 22/96                      1.7.98    Aiuto alla tutela dell'ambiente a favore di Servola S.p.A.

**Paesi Bassi**

C 59/96                      29.7.98    Sviluppo di una fotocopiatrice digitale ad elevato volume: OS 120

**Portogallo**

C 17/97                      4.2.98    Aiuto nel settore delle fibre sintetiche a favore di CORDEX SA [Companhia Industrial Textil SA]

**Svezia**

C 66/97                      21.1.98    Accettazione della misura opportuna proposta in relazione alla nuova disciplina per l'industria automobilistica                      GU C 122 del 21.4.98

**9. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione finale positiva la procedura ex articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA, considerando l'aiuto compatibile con il mercato comune**

**Germania**

C 85/97                      9.12.98    Aiuto all'ambiente a MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling

**Italia**

C 46/98                      28.10.98    Aiuto alla tutela dell'ambiente e alla R&S a favore di Acciaierie di Bolzano

# **10. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione condizionata la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l'aiuto compatibile con il mercato comune con talune riserve**

## **Germania**

C 18/97                      25.11.98    Aiuto a favore di InfraLeuna Infrastruktur und Service GmbH

## **Austria**

C 24/98                      9.12.98    Aiuto all'ambiente a favore di Kiener Deponie Bachmanning

## **Francia**

C 13/97	21.1.98	Aiuto alla ristrutturazione di SFP - Société Française de Production	GU L 205 del 22.7.98
C 47/96	20.5.98	Misure di sostegno finanziario a Crédit Lyonnais	GU L 221 dell'8.8.98

## **Italia**

C 21/97	3.6.98	Legge regionale siciliana n. 25/93 recante misure a favore dell'occupazione (articoli 51, 114, 117 e 119)
C 40/96	29.7.98	Misure per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli
C 38/97	16.9.98	Iniezioni di capitale e privatizzazione della Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. [Condotte]
C 39/97	16.9.98	Iniezioni di capitale e privatizzazione della società Italstrade S.p.A.

# **11. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa o parzialmente negativa la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, considerando l'aiuto incompatibile con il mercato comune**

## **Germania**

C 16/97	21.1.98	Regime in merito agli sgravi fiscali previsti dall'articolo 52, paragrafo 8, della legge tedesca relativa all'imposta sul reddito	GU L 212 del 30.7.98
C 14/92	25.2.98	Aiuto tramite Krupp e Hibec a favore di Bremer Vulkan AG	GU L 316 del 25.11.98
C 22/97	25.2.98	Aiuti allo sviluppo concessi all'Indonesia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della settima direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale	
C 52/97	25.2.98	26° piano-quadro del regime congiunto delle autorità federali e regionali per il miglioramento delle strutture economiche; intensità dell'aiuto al miglioramento dello sviluppo del telelavoro	
C 9/97	22.4.98	Aiuto a favore di SHB Stahl- und Hartgusswerke Bösdorf AG	
C 35/97	22.4.98	Aiuto a favore di Triptis Porzellan GmbH i. GV	

C 37/96	6.5.98	Estensione dell'ammissibilità agli aiuti regionali per i costi di acquisizione di beni immateriali da parte delle grandi imprese, prevista dalla Germania nell'ambito del 25° piano quadro "Miglioramento delle strutture economiche regionali"	GU L 316 del 25.11.98
C 40/98	14.7.98	Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento	GU L 304 del 14.11.98
C 7/96	22.7.98	Estensione degli aiuti alla ristrutturazione di MTW-Schiffswerft e Volkswerft ad altre imprese di Bremer Vulkan	
C 46/97	29.7.98	Sgravio di Georgmarienhütte GmbH (acciaio CECA) da imposizioni ambientali	
C 11/98	25.11.98	Aiuto a favore di ADDINOL Mineralöl GmbH	
C 7/95	9.12.98	Aiuto a favore di Maschinenefabrik Sangerhausen (Samag)	
C 63/97	22.12.98	Aiuto a favore di Riedel-de Haën AG	

**Austria**

C 62/97	1.7.98	Proroga dell'aiuto al salvataggio a favore di Actual Maschinenbau AG	GU L 316 del 25.11.98
C 77/97	14.10.98	Investimento diretto estero a Lift GmbH	
C 52/98	22.12.98	Aiuto alla ristrutturazione a Ergee Textilwerk GmbH	

**Spagna**

C 52/96	14.7.98	Aiuto alla ristrutturazione concesso a FAHAVE S.A. e suoi successori	
C 32/97	14.7.98	Aiuto a favore di "Porcelanas del Norte S.A.L." (PONSAL) / "Commercial Europa de Porcelanas S.A.L." (COMEPOR)	
C 44/97	14.10.98	Aiuto a favore di MAGEFESA e suoi successori	
C 68/97	28.10.98	Aiuto a favore di SNIACE S.A.	

**Francia**

C 44/96	22.7.98	Misure di sostegno finanziario dello Stato tramite l'intermediario del Consortium De Réalisation (CDR), a una parte della Société De Banque Occidentale (SDBO)	
C 50/97	4.11.98	Aiuti agli investimenti e alla ristrutturazione di "Nouvelle Filature Lainière de Roubaix"	

**Italia**

C 27/97	13.5.98	Riduzioni fiscali previste dalla legge n. 549/95 applicabile ai settori dell'automobile, delle fibre sintetiche e della costruzione navale	
C 14/97	1.7.98	Aiuti alla ristrutturazione delle imprese Keller S.p.A. e Keller Meccanica S.p.A.	
C 29/97, C 30/97, C 31/97	16.9.98	Misure a favore delle cooperative previste dalla legge n. 49/85, detta "legge Marcora"	
C 55/97	11.11.98	Aumento del tasso d'aiuto per due contratti di trasformazione di aliscafi	
C 90/97	25.11.98	Iniezione di capitale per Enirisorse S.p.A.	

**Paesi Bassi**

C 41/96	21.1.98 Aiuti alla costruzione di una fabbrica di perossido di idrogeno a Delfzijl	GU L 171 del 17.6.98
---------	--	----------------------

**12. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso con una decisione negativa la procedura ex articolo 6, paragrafo 4, della decisione 3855/91/CECA, o ex articolo 6, paragrafo 5 della decisione 2496/96/CECA, considerando l'aiuto incompatibile con il mercato comune**

**Germania**

C 60/97	14.7.98 Aiuto alla siderurgia (CECA) a favore di Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH	
C 75/97	11.11.98 Aiuto a favore di ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH	

**Lussemburgo**

C 25/94	17.6.98 Aiuto alla siderurgia (CECA) a favore di ProfilARBED SA per un programma a favore dell'ambiente	
---------	---	--

**13. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in seguito al ritiro da parte dello Stato membro della misura progettata**

**Germania**

C 34/98	16.9.98 Aiuto alla ristrutturazione di Torwegge Holztechnik GmbH & Co KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann GmbH e IMA Wehrmann. Aiuto alla ristrutturazione di Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH	
C 25/97	28.10.98 Aiuto a favore di Dörries Scharmann Technologie GmbH	

**Austria**

C 23/98 Italia	9.12.98 Aiuto a KNP Leykam, Gratkorn	
C 3/97	14.7.98 Proroga dei termini degli aiuti a favore delle commesse acquisite (art. 31 della legge regionale n. 25/93 - Sicilia)	GU C 395 del 18.12.98

**Lussemburgo**

C 36/97	11.3.98 Programma 1995/96 di ricerca e sviluppo delle imprese siderurgiche ProfilARBED SA, ARES SA	GU C 125 del 23.4.98
---------	--	----------------------

**Paesi Bassi**

C 36/96	22.4.98 Sistemi a semiconduttori per applicazioni multimediali	GU C 311 del 10.10.98
---------	--	-----------------------

**14. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso la procedura ex articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA, in seguito al ritiro da parte dello Stato membro della misura progettata**

***Germania***

C 41/98                      9.12.98    Aiuto all'ambiente a ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH

**15. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha proposto opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE**

***Irlanda***

E 1/98 E 2/98              22.7.98    - International Financial Services Center (IFSC) e Shannon Customs-free Airport Zone (SCAZ) - Irish Corporation Tax (ICT)              GU C 395 del 18.12.98

***Regno Unito***

E 2/97                      1.7.98    Opportune misure in considerazione della decisione della Commissione (N31/95: Single Regeneration Budget), concernente la parte sulle attività di English Partnerships a titolo del Partnership Investment Programme

**16. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha preso atto dell'accettazione da parte dello Stato membro di conformare le misure esistenti, in seguito alla proposta di misure opportune ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE**

***Svezia***

C 48/97                      25.3.98    Aiuti a favore di Volvo Truck Corporation a Umeå              GU C 215 del 10.7.98

**17. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia in applicazione dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE**

***Belgio***

C 14/96                      14.7.98    Operazione Maribel bis/ter

## 18. Elenco delle altre decisioni adottate dalla Commissione

### Germania

C 52/97	22.7.98	26° piano-quadro del regime congiunto delle autorità federali e regionali di miglioramento delle strutture economiche; intensità dell'aiuto al miglioramento dello sviluppo del telelavoro	rettifica della decisione del 25.2.98
N 499/97	14.10.98	Privatizzazione di Verpackungszentrum Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen	rettifica della decisione del 16.12.97
NN 9/98 (C 22/98)	28.10.98	Aiuto a favore di Kranbau Eberswalde GmbH	rettifica della decisione dell'11.3.98
NN 104/96, NN 140/96	11.11.98	Aiuto a favore di Umformtechnik Erfurt GmbH (UTE)	rettifica della decisione dell'1.7.98
C 11/98	16.12.98	Aiuto a favore di ADDINOL Mineralöl GmbH	rettifica della decisione del 25.11.98

### Spagna

C 52/96	22.12.98	Aiuto alla ristrutturazione concesso a FAHAVE S.A. e suoi successori	rettifica della decisione del 14.7.98
---------	----------	--	---------------------------------------

### Francia

N 3/98	29.7.98	Aiuto alla produzione cinematografica	GU C 279 dell'8.9.98 modifica della decisione del 3.6.98
C 47/96	18.11.98	Misure di sostegno finanziario al Crédit Lyonnais: valutazione della clausola di ripristino di situazione migliore	disposizioni ex articolo 1, paragrafo e, lettera c) della decisione del 20.5.98

### Italia

N 737/97	25.2.98	Premio al mantenimento dell'occupazione nelle zone rilevanti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3. lettera a), del trattato CE	rettifica della decisione del 3.12.97
NN 10/98 (C 16/98)	15.4.98	Aiuti a favore del Banco di Sicilia e della Sicilcassa	rettifica della decisione dell'11.3.98 GU C 297 del 25.9.98
C 29/97, C 30/97, C 31/97	14.10.98	Misure a favore delle cooperative previste dalla legge n. 49/85, detta "legge Marcora"	rettifica della decisione del 16.9.98
NN 89/98	28.10.98	Aiuto a favore dell'IRI S.p.A. sotto forma di proroga della garanzia illimitata dello Stato: accordo Andreatta/Van Miert	Archiviazione
N 50/98	30.11.98	Aiuti automatici	rettifica della decisione del 9.10.98

### Paesi Bassi

NN 28/94	17.6.98	Aiuto alla R&S a favore del progetto FOKKER 70	Archiviazione
----------	---------	--	---------------

**Svezia**

C 48/97

7.4.98 Aiuti a favore di Volvo Truck Corporation a Umeå

rettifica della decisione  
del 25.3.98 GU C 215  
del 10.7.98**D — Elenco dei casi in altri settori****1. Settore agricolo****1.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni****Austria**

23.1.1998	STIRIA: MISURE A FAVORE DEGLI OPERAI AGRICOLI	GU C 136 dell'1.5.1998
6.2.1998	AUSTRIA INFERIORE: MISURE A FAVORE DELL'ACQUISTO DI RIPRODUTTORI MASCHI (ARIETI)	GU C 130 del 28.4.1998
27.2.1998	COMPENSAZIONE DELLE PERDITE NEL SETTORE DELLA VITICOLTURA A CAUSA DEL GELO	GU C 181 del 12.6.1998
1.4.1998	MODIFICA DI NATURA TECNICA DELLA DIRETTIVA SPECIALE RIGUARDANTE LA PROMOZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE VENDITE DI VINO	GU C 188 del 17.6.1998
15.4.1998	SALISBURGO: TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DEI PRATIVI	GU C 232 del 24.7.1998
23.4.1998	AIUTI PER I PREMI ASSICURATIVI (VITICOLTURA)	GU C 232 del 24.7.1998
29.4.1998	STIRIA: AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	GU C 266 del 25.8.1998
29.4.1998	AUSTRIA INFERIORE: RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI	GU C 232 del 24.7.1998
29.4.1998	AIUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI ALLE SERRE	GU C 232 del 24.7.1998
3.6.1998	TIROLO: PROMUOVERE MISURE INTESE A MIGLIORARE LA QUALITÀ E IL VALORE IGIENICO DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	GU C 266 del 25.8.1998
30.7.1998	AUSTRIA INFERIORE: REGIME DI AIUTO ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI	GU C 329 del 27.10.1998
9.9.1998	REGIME DI AIUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI	GU C 361 del 24.11.1998
24.9.1998	PROGRAMMA «GRUNDWASSER 2000» (ACQUE SOTTERRANEE)	GU C 361 del 24.11.1998

**Belgio**

12.1.1998	RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI DOVUTI AL FONDO DI BILANCIO PER LE MATERIE PRIME	GU C 147 del 13.5.1998
13.1.1998	FIANDRE: AIUTI A FAVORE DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	GU C 136 dell'1.5.1998
24.2.1998	VALLONIA: MISURE SPECIALI PER LE CARNI BOVINE	GU C 136 dell'1.5.1998
4.5.1998	PROGETTO DI DECRETO REALE CHE STABILISCE IL CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DEI PRODUTTORI DI PIANTE ORNAMENTALI	GU C 232 del 24.7.1998
8.5.1998	AIUTI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL FONDO PER LA SALUTE E LA PRODUZIONE DEGLI ANIMALI NEL SETTORE SUINO	GU C 188 del 17.6.1998
8.7.1998	AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FRUTTICOLO	GU C 329 del 27.10.1998
4.8.1998	PROGETTO DI REGIO DECRETO CHE FISSA LE RETRIBUZIONI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI	GU C 330 del 28.10.1998
10.11.1998	MISURE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI	GU C 054 del 25.2.1999

**Germania**

8.1.1998	TURINGIA: ABBUONI D'INTERESSI SU PRESTITI DI GESTIONE A FAVORE DI AZIENDE NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA	GU C 147 del 13.5.1998
8.1.1998	TURINGIA: MISURA INTESA A PROMUOVERE LA CONSULENZA PRIVATA A FAVORE DELLE AZIENDE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ORTICOLTURA	GU C 147 del 13.5.1998
8.1.1998	SASSONIA: MISURA A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NELLA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER ANIMALI	GU C 147 del 13.5.1998
26.1.1998	SCHLESWIG-HOLSTEIN: COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI	GU C 130 del 28.4.1998
6.2.1998	SCHLESWIG-HOLSTEIN: SOVVENZIONI ALLE IMPRESE CHE PRATICANO L'AGRICOLTURA BIOLOGICA	GU C 130 del 28.4.1998
17.2.1998	TURINGIA: GARANZIA A FAVORE DI UN'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE DI CARNI DI POLLAME	GU C 130 del 28.4.1998
17.2.1998	SASSONIA: MISURE A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE NELLE AZIENDE AGRICOLE	GU C 149 del 15.5.1998
17.2.1998	RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA: AIUTO A FAVORE DI UN METODO DI PRODUZIONE AGRICOLA RISPETTOSO DELL'AMBIENTE	GU C 130 del 28.4.1998
24.2.1998	PROGRAMMA QUADRO 1998-2001 PER L'AZIONE COMUNE «MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E DELLA TUTELA DEL LITORALE»	GU C 149 del 15.5.1998
4.5.1998	MECLENBURGO-POMERANIA: AIUTI AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA SOCIETÀ KLAUS GMBH	GU C 266 del 25.8.1998
29.5.1998	RENANIA-PALATINATO: INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II	GU C 266 del 25.8.1998
1.7.1998	SCHLESWIG-HOLSTEIN: MISURE DI AIUTO A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE REGIONI RURALI	GU C 321 del 20.10.1998
30.7.1998	MECLENBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE: PROGRAMMA DI PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE OPERE IDRAULICHE	GU C 329 del 27.10.1998
28.8.1998	LEGGE RECANTE MODIFICA DELLA LEGGE RELATIVA ALLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI FORESTALI	GU C 361 del 24.11.1998
24.9.1998	BASSA SASSONIA: MISURE A TITOLO DI LEADER II	GU C 363 del 25.11.1998
24.9.1998	BAVIERA: INVESTIMENTI NEL SETTORE ALIMENTARE	GU C 361 del 24.11.1998
16.10.1998	BASSA SASSONIA: AIUTO NEL QUADRO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II	GU C 021 del 26.1.1999
21.10.1998	RENANIA PALATINATO: PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO	GU C 021 del 26.1.1999
27.10.1998	BAVIERA: PROGRAMMA BAVARESE SUL PAESAGGIO DI CULTURA (KULAP-A)	
28.10.1998	MECLENBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE: PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE	GU C 021 del 26.1.1999
30.10.1998	BAVIERA: AGRICOLTURA DI MONTAGNA	
30.11.1998	SASSONIA: METODI DI PRODUZIONE AGRICOLA COMPATIBILI COI REQUISITI DI PROTEZIONE AMBIENTALE	GU C 021 del 26.1.1999
11.12.1998	SASSONIA-ANHALT: LINEA DIRETTRICE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI DESTINATE A FAVORIRE LO SVILUPPO REGIONALE	GU C 047 del 20.2.1999
11.12.1998	RENANIA-PALATINATO: REGIME LEADER II	GU C 047 del 20.2.1999
21.12.1998	SASSONIA: MISURE PROMOZIONALI DESTINATE A MIGLIORARE LO SMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI	GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998	BAVIERA: MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE — RAIN AM LECH	GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998	RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA: PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998	SCHLESWIG-HOLSTEIN: MISURE NELL'AMBITO DI LEADER II	GU C 047 del 20.2.1999



**Danimarca**

23.1.1998	AIUTI PER CONSULENZE NEL SETTORE DELLA SILVICOLTURA	GU C 130 del 28.4.1998
23.1.1998	AIUTI PER LO SVILUPPO E IL MANTENIMENTO DELLE FORESTE	GU C 130 del 28.4.1998
21.2.1998	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE IN AGRICOLTURA	
24.2.1998	AIUTO RELATIVO A PROGETTI DI SVILUPPO DELLA PRODUZIONE SECONDO METODI BIOLOGICI	GU C 149 del 15.5.1998
20.8.1998	TASSE SUI PESTICIDI E AIUTI NEL SETTORE AGRICOLO	GU C 329 del 27.10.1998
28.10.1998	COMPENSAZIONE PER LE PERDITE SUBITE A SEGUITO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI LOTTA CONTRO LE MALATTIE DEGLI ANIMALI	GU C 021 del 26.1.1999

**Spagna**

5.2.1998	ASTURIA: AIUTI ALLA PROMOZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN MACCHINARI E ATTREZZATURE AGRICOLE	GU C 136 dell'1.5.1998
17.2.1998	CASTIGLIA-LEON: AIUTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA PER LE FIERE DI BESTIAME	GU C 149 del 15.5.1998
17.2.1998	CASTIGLIA-LEON: MISURE DI AIUTO PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI	GU C 149 del 15.5.1998
17.2.1998	MURCIA: RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI COLPITI DALLA SICCITA	GU C 149 del 15.5.1998
25.2.1998	BALEARI: MISURE A FAVORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA	GU C 188 del 17.6.1998
27.2.1998	LA RIOJA: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE NEL SETTORE AGRICOLO	GU C 181 del 12.6.1998
12.3.1998	MURCIA: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA	GU C 181 del 12.6.1998
19.3.1998	CASTIGLIA-LEON: AIUTI A FAVORE DEGLI ALLEVAMENTI DI BESTIAME	GU C 188 del 17.6.1998
19.3.1998	MISURE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI DI PATATE	GU C 188 del 17.6.1998
26.3.1998	CANTABRIA: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE NEL SETTORE AGRICOLO	GU C 188 del 17.6.1998
7.4.1998	CASTIGLIA-LEON: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE E DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI	GU C 181 del 12.6.1998
23.4.1998	CASTIGLIA-LA MANCHA: AIUTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE	GU C 232 del 24.7.1998
23.4.1998	CASTIGLIA-LA MANCHA: AIUTI ALLE COOPERATIVE AGRICOLE	GU C 232 del 24.7.1998
29.4.1998	CASTIGLIA-LA MANCHA: AIUTI AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ALLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI	GU C 232 del 24.7.1998
4.5.1998	CANTABRIA: MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE	GU C 266 del 25.8.1998
29.5.1998	MADRID: MISURE A FAVORE DELLA ZOOTECHNIA	GU C 266 del 25.8.1998
3.6.1998	GALIZIA: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE	GU C 266 del 25.8.1998
16.6.1998	MISURE D'AIUTO NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA	GU C 321 del 20.10.1998
24.6.1998	CANTABRIA: REGIME DI AIUTI REGIONALI A FAVORE DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE	GU C 321 del 20.10.1998
24.6.1998	MADRID: AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER L'INDUSTRIA AGROALIMENTARE	GU C 321 del 20.10.1998
1.7.1998	MADRID: MISURE A FAVORE DELLE ZONE DI MONTAGNA	GU C 321 del 20.10.1998
20.7.1998	ISOLE CANARIE: MISURE D'AIUTO NEL SETTORE LATTIERO	GU C 329 del 27.10.1998
22.7.1998	CASTIGLIA-LEON: AIUTI AL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	GU C 329 del 27.10.1998
4.8.1998	MURCIA: MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ZOOSANITARIE NELLE AZIENDE AGRICOLE	GU C 330 del 28.10.1998

4.8.1998	MURCIA: MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE	GU C 330 del 28.10.1998
4.8.1998	MURCIA: PROTEZIONE E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	GU C 363 del 25.11.1998
4.8.1998	MURCIA: AIUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE CONSERVIERO	GU C 330 del 28.10.1998
4.8.1998	VALENCIA: MISURE DI AIUTO RIGUARDANTI LA FORMAZIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA	GU C 330 del 28.10.1998
4.8.1998	MURCIA: MISURE D'AIUTO A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA	GU C 330 del 28.10.1998
4.8.1998	CASTIGLIA-LEON: MISURE DI AIUTO A FAVORE DI APPACALE SA	GU C 330 del 28.10.1998
21.9.1998	CATALOGNA: AIUTI ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	GU C 361 del 24.11.1998
21.9.1998	MURCIA: AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	GU C 361 del 24.11.1998
2.10.1998	MISURE ECONOMICHE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI AGRICOLE	GU C 021 del 26.1.1999
28.10.1998	AIUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	GU C 024 del 29.1.1999
6.11.1998	CATALOGNA: MISURE RECANTI AIUTI A FAVORE DELLE PMI	GU C 016 del 21.1.1999
10.11.1998	VALENCIA: AIUTI A FAVORE DEL RISANAMENTO DEGLI AGRUMETI	GU C 016 del 21.1.1999
17.11.1998	CASTIGLIA-LEON: AIUTI AL REIMPIANTO DI VIGNETI	GU C 047 del 20.2.1999
21.12.1998	MADRID: MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE	GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998	CATALOGNA: AIUTO ALL'IMPRESA INDULERIDA S.A.	GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998	MADRID: MISURE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PER IL TRATTAMENTO INTEGRATO IN AGRICOLTURA	GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998	CATALOGNA: AIUTO ALL'IMPRESA AZUCARES ESPECIALES SAL	GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998	LA RIOJA: PROGRAMMA PILOTA PER LE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI	GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998	CATALOGNA: AIUTO ALL'IMPRESA AGROLES SCCL	GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998	GALIZIA: MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLA PROPRIETÀ DEGLI AFFITTUARI	GU C 047 del 20.2.1999

### **Francia**

28.4.1998	AIUTI E TRIBUTI PARAFISCALI A FAVORE DEL GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES, GRAINES ET PLANTS (GNIS)	GU C 232 del 24.7.1998
4.8.1998	AIUTO A FAVORE DEI PRODUTTORI DI VINI LIQUOROSI, VINI DOLCI NATURALI, APERITIVI A BASE DI VINO	GU C 330 del 28.10.1998
21.9.1998	PROROGA DEL REGIME DI AIUTO CTIFL (CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS ET LEGUMES)	GU C 361 del 24.11.1998
23.10.1998	AIUTO PER LA QUALITÀ DEI SUINI IN ZONE DI MONTAGNA	GU C 016 del 21.1.1999

### **Finlandia**

24.2.1998	MISURE A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI	GU C 149 del 15.5.1998
30.9.1998	REGIME DI AIUTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	GU C 021 del 26.1.1999
14.10.1998	AIUTI A FAVORE DI MISURE NEL SETTORE DELLE FORESTE (ÅLAND)	GU C 021 del 26.1.1999

**Grecia**

26.2.1998	AIUTO ALLA RICERCA NEL SETTORE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO NEL QUADRO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II	GU C 149 del 15.5.1998
1.4.1998	MISURE A FAVORE DEI PRODUTTORI DI COTONE IN SEGUITO AI DANNI PROVOCATI DALLE INONDAZIONI NEL 1997	GU C 188 del 17.6.1998
1.4.1998	MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI DANNEGGIATE DA PIOGGIA, GELO E SICCITA' NEL 1997	GU C 232 del 24.7.1998
1.4.1998	MISURE A FAVORE DEI PRODUTTORI CHE HANNO SUBITO DANNI PER LE INONDAZIONI E LE PRECIPITAZIONI DEL 1996	GU C 188 del 17.6.1998
29.5.1998	MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE DANNEGGIATE DALLE CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI DEL 1997	GU C 266 del 25.8.1998
4.6.1998	MISURE COMPLEMENTARI A FAVORE DEI GIOVANI AGRICOLTORI	GU C 266 del 25.8.1998
14.8.1998	RISARCIMENTO DELLE PERDITE CAUSATE DAL MALTEMPO NEL 1997-1998	GU C 330 del 28.10.1998
28.10.1998	INDENNIZZO DEI PRODUTTORI A SEGUITO DELLA DISTRUZIONE DI PATATE COLPITE DA BATTERIOSI	GU C 016 del 21.01.1999
6.11.1998	MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE DANNEGGIATE DALLE CONDIZIONI CLIMATICHE SFAVOREVOLI NEI MESI DI MARZO E APRILE 1998	GU C 016 del 21.1.1999
10.11.1998	AIUTI PER GLI AGRICOLTORI LE CUI AZIENDE SONO STATE DANNEGGIATE DAGLI INCENDI NEL 1997	GU 021 DEL 26.1.1999

**Italia**

8.1.1998	AZIONI PUBBLICITARIE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO	GU C 147 del 13.5.1998
12.1.1998	EMILIA ROMAGNA: INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGROALIMENTARE	GU C 147 del 13.5.1998
27.1.1998	LAZIO: AIUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI BIOLOGICI	GU C 130 del 28.4.1998
6.2.1998	SICILIA: AIUTI RELATIVI AD AZIONI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO E ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICI AZIENDALI	GU C 147 del 13.5.1998
17.2.1998	PIEMONTE: NORME PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	GU C 149 del 15.5.1998
17.2.1998	AZIONI PUBBLICITARIE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO	GU C 149 del 15.5.1998
24.2.1998	AIMA — ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA TRASFORMAZIONE DELLE PATATE (1997)	GU C 149 del 15.5.1998
17.3.1998	FRIULI VENEZIA GIULIA: RIFINANZIAMENTO DI TALUNE MISURE D'AUTO LEGGE REGIONALE DI BILANCIO N. 10 DELL'8.4.1997, ART. 24, PAR. 18 E 22	GU C 181 del 12.6.1998
1.4.1998	LOMBARDIA: AIUTI PER L'ACQUISTO DI BOVINE	GU C 232 del 24.7.1998
20.4.1998	FRIULI VENEZIA GIULIA: INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA — PROGETTO DI LEGGE REGIONALE N. 252	GU C 232 del 24.7.1998
23.4.1998	TOSCANA: PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELLE RAZZE «RELIQUE»	GU C 232 del 24.7.1998
29.4.1998	TOSCANA: MISURE DI AIUTO PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI GIOVANI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DI SERVIZIO PER L'AGRICOLTURA	GU C 232 del 24.7.1998
7.5.1998	AIUTO A FAVORE DEL PROGETTO RISO 2000	GU C 188 del 17.6.1998
2.6.1998	PROGRAMMA NAZIONALE A FAVORE DEGLI ALLEVAMENTI COLPITI DALL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (ESB)	GU C 232 del 24.7.1998
4.6.1998	SARDEGNA: AIUTI PER IL SALVATAGGIO E LA RISTRUTTURAZIONE	GU C 270 del 29.8.1998
2.7.1998	COMPENSAZIONE AGROMONETARIA	GU C 321 del 20.10.1998
3.7.1998	PROGETTO CAMPOSOLE	GU C 329 del 27.10.1998
22.7.1998	VALLE D'AOSTA: AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE	GU C 329 del 27.10.1998

24.7.1998	VENETO: PIANO DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO IDROGRAFICO CHE SFOCIANO NELLA LAGUNA DI VENEZIA	GU C 329 del 27.10.1998
30.7.1998	SICILIA: MISURE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELLA CACCIA (ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33)	GU C 329 del 27.10.1998
7.8.1998	AIUTO AL PROGETTO PARMACOTTO — INTERVENTO RIBS	GU C 361 del 24.11.1998
7.8.1998	AIUTO A FAVORE DEL PROGETTO UNIBON SALUMI	GU C 330 del 28.10.1998
20.8.1998	LIGURIA: AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE NEL QUADRO DEL PIC LEADER II	GU C 329 del 27.10.1998
22.9.1998	PIEMONTE: SVILUPPO DEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE	GU C 363 del 25.11.1998
30.9.1998	AIUTO A FAVORE DEL PROGETTO QUARGENTAN — INTERVENTO RIBS	GU C 021 del 26.1.1999
2.10.1998	AZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI A FAVORE DEI VINI DI QUALITÀ	GU C 021 del 26.1.1999
15.10.1998	MARCHE: PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO	GU C 021 del 26.1.1999
16.10.1998	MARCHE: AGRICOLTURA BIOLOGICA	GU C 021 del 26.1.1999
21.10.1998	SARDEGNA: AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE	GU C 016 del 21.1.1999
28.10.1998	EMILIA ROMAGNA: CONSORZI FIDI NEL SETTORE AGRICOLO	GU C 016 del 21.1.1999
23.11.1998	SICILIA: MISURE DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELLA CACCIA (LEGGE REGIONALE N. 33 ESCLUSO L'ARTICOLO 6)	GU C 016 del 21.1.1999
8.12.1998	TOSCANA: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLE RISORSE AGRICOLE	GU C 047 del 20.2.1999
8.12.1998	TOSCANA: PROGRAMMA LEADER II — AIUTO A FAVORE DELLE PRODUZIONI DI QUALITÀ NEL SETTORE AGRICOLO	GU C 047 del 20.2.1999
14.12.1998	LIGURIA: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE	GU C 060 del 2.3.1999
21.12.1998	AIUTO ALL'ECONOMIA E ALLA PRODUZIONE (MEZZOGIORNO)	GU C 060 del 2.3.1999
22.12.1998	PUGLIA: CREDITO AGEVOLATO A BREVE TERMINE NEL SETTORE AGRICOLO	GU C 047 del 20.2.1999
30.12.1998	MARCHE: AIUTO A FAVORE DEI GIOVANI AGRICOLTORI	GU C 060 del 2.3.1999

### ***Irlanda***

23.4.1998	INDENNIZZO DELLE PERDITE PROVOCATE DALLE TEMPERIE NEL 1997	GU C 232 del 24.7.1998
17.11.1998	REGIME NAZIONALE DI AIUTI ALL'INSEDIAMENTO PER GIOVANI AGRICOLTORI	GU C 047 del 20.2.1999
8.12.1998	INDENNIZZO PER LE PERDITE DI FORAGGI	GU C 047 del 20.2.1999
21.12.1998	MISURA PER LA DISTRUZIONE DI BESTIAME CONTAMINATO DALLA DIOSSINA	

### ***Lussemburgo***

30.1.1998	PREMIO PER LA CONSERVAZIONE DELLO SPAZIO NATURALE E DEL PAESAGGIO	GU C 181 del 12.6.1998
-----------	---	------------------------

### ***Paesi Bassi***

20.1.1998	MODIFICA DEI TRIBUTI PARAFISCALI PER FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI ESISTENTI A FAVORE DELLA RICERCA NEL SETTORE DEI MANGIMI	GU C 147 del 13.5.1998
17.2.1998	AIUTI E TRIBUTI PARAFISCALI DESTINATI ALLA PREVENZIONE E ALLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE DEI BOVINI NONCHÉ ALLA RICERCA NEL SETTORE DEL LATTE	GU C 147 del 13.5.1998

17.2.1998	AIUTI E TRIBUTI PARAFISCALI PER LA LOTTA ALLE MALATTIE DEI SUINI	GU C 147 del 13.5.1998
17.2.1998	AIUTI E TASSE PARAFISCALI PER LA PUBBLICITÀ DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	GU C 136 DELL'1.5.1998
18.2.1998	AIUTI A FAVORE DELLE ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI E CONTRO AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE	GU C 136 dell'1.5.1998
24.2.1998	AIUTI PER GLI USI NON ALIMENTARI DELLE FIBRE DI LINO E DELL'OLIO DI CALENDULA	GU C 136 dell'1.5.1998
24.2.1998	AIUTI ALLA RICERCA SUGLI USI NON ALIMENTARI DEI PRODOTTI VEGETALI	GU C 136 dell'1.5.1998
24.2.1998	AIUTI E TASSE PARAFISCALI PER LA RICERCA E LA PUBBLICITÀ NEL SETTORE DEI VITELLI	GU C 136 dell'1.5.1998
24.2.1998	PROGRAMMA DI ACQUISTO PER IL SETTORE SUINICOLO	GU C 136 dell'1.5.1998
13.3.1998	ESPERIMENTI CON PREMI E PRELIEVI NEL CONTEGGIO DEI MINERALI	GU C 181 del 12.6.1998
29.7.1998	REGIME TEMPORANEO PER LA GESTIONE PRIVATA DELL'AMBIENTE	GU C 329 del 27.10.1998
31.8.1998	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AGRICOLE	GU C 361 del 24.11.1998
1.9.1998	MISURE DI AIUTO A FAVORE DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO	GU C 329 del 27.10.1998
30.10.1998	PIANO SOCIOECONOMICO DI SUINICOLTURA	GU C 021 del 26.1.1999
3.11.1998	LO «HOOFDPRODUCTSCHAP AKKERBOUW» RIPRENDE LE MISURE PREVISTE DAL «LANDBOUWSCHAP»	GU C 021 del 26.1.1999
10.11.1998	MISURE INTESA A TUTELARE LA COLTURA DELLE PATATE DA FECOLA	GU C 021 del 26.1.1999
18.11.1998	AIUTO FINANZIARIO NEL QUADRO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE SUINICOLO	GU C 016 del 21.1.1999
7.12.1998	REGIME DI SOVVENZIONI A FAVORE DEL SERVIZIO DI RICERCA AGRICOLA	GU C 047 del 20.2.1999
21.12.1998	MISURA PER L'ELIMINAZIONE DEI MANGIMI CONTAMINATI DALLA DIOSSINA	GU C 047 del 20.2.1999

### **Portogallo**

12.1.1998	AIUTO A FAVORE DELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI REGIONALI	GU C 147 del 13.5.1998
15.10.1998	MODIFICA DEL PROGRAMMA LEADER II	GU C 021 del 26.1.1999
26.10.1998	MISURE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DALLE INONDAZIONI DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 1997	GU C 021 del 26.1.1999
30.12.1998	INIZIATIVE A CARATTERE PROMOZIONALE A FAVORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI	GU C 042 del 17.2.1999

### **Svezia**

8.1.1998	MISURA PER PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ NEI TERRENI COLTIVABILI	GU C 147 del 13.5.1998
26.2.1998	COMPENSAZIONE AGROMONETARIA	GU C 149 del 15.5.1998
14.9.1998	AIUTI A FAVORE DI UNA PRODUZIONE AGRICOLA COMPATIBILE CON LA TUTELA DELL'AMBIENTE	GU C 361 del 24.11.1998

### **Regno Unito**

2.3.1998	COMPENSAZIONE AGROMONETARIA	GU C 149 del 15.5.1998
23.4.1998	COMPENSAZIONE AGROMONETARIA — REGIME PER LE PECORE	GU C 188 del 17.6.1998
29.5.1998	MOORLAND SCHEME	GU C 266 del 25.8.1998

1.7.1998	INGHILTERRA: PROGRAMMA DESTINATO A PROMUOVERE LA TUTELA DELLE AREE SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE	GU C 321 del 20.10.1998
24.7.1998	MISURE DI AIUTO A FAVORE DELLE CASCINE E DELL'AMBIENTE RURALE	GU C 329 del 27.10.1998
14.8.1998	WOODLAND GRANT SCHEME — AIUTI NEL SETTORE FORESTALE	GU C 361 del 24.11.1998
22.9.1998	IRLANDA DEL NORD: PROTEZIONE E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	GU C 330 del 28.10.1998
28.10.1998	REGIME DI COMPENSAZIONE RELATIVO ALLA MACELLAZIONE OBBLIGATORIA DI PECORE E CAPRE COLPITE DALLA «SCRAPIE»	GU C 021 del 26.1.1999
30.11.1998	SCOZIA: AIUTI D'URGENZA A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE	GU C 047 del 20.2.1999
21.12.1998	STRATEGIA RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI CARNE ROSSA	GU C 060 del 2.3.1999
30.12.1998	AIUTO COMPENSATIVO AGROMONETARIO — MODIFICA DEL REGIME PER LE CARNI BOVINE	GU C 047 del 20.2.1999

## 1.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

### **Belgio**

10.11.1998 FIANDRE: PROMOZIONE A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI

### **Germania**

30.3.1998 AIUTI A FAVORE DELL'ACQUISTO DI TERRENI NELLA GERMANIA DELL'EST GU C 215 del 10.7.1998

### **Francia**

2.12.1998 AIUTI A FAVORE DELLA SUINICOLTURA

### **Grecia**

20.5.1998 AIUTI AL RIMBORSO DEI CREDITI DELLE COOPERATIVE E DI ALTRE IMPRESE  
 10.11.1998 AIUTI NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO (1997) GU C 396 del 19.12.1998  
 4.12.1998 MISURE A FAVORE DEI GIOVANI AGRICOLTORI GU C 022 del 27.1.1999

### **Italia**

12.1.1998 LIGURIA: MISURE D'AIUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE GU C 101 del 3.4.1998  
 12.2.1998 VALLE D'AOSTA: PROROGA DEI REGIMI DI AIUTO A FINALITÀ REGIONALE NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI GU C 085 del 20.3.1998  
 13.2.1998 SICILIA: FONDI DI GARANZIA A FAVORE DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO GU C 086 del 21.3.1998  
 17.2.1998 AIUTI PER INVESTIMENTI NELL'ACQUISTO DI MACCHINE UTENSILI GU C 100 del 2.4.1998  
 8.5.1998 AIUTI ALLA CENTRALE DEL LATTE DI ROMA (ACCL) GU C 206 del 2.7.1998

- 20.5.1998 MODIFICHE DEL FONDO DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI GU C 245 del 5.8.1998  
CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI DELLE PMI COMPRESSE  
NELL'OBIETTIVO 1
- 17.8.1998 VENETO: PRESTITI AGEVOLATI NEL SETTORE AGRARIO GU C 309 del 9.10.1998
- 29.9.1998 TOSCANA: MISURE D'AIUTO NEL SETTORE DELLA RAZZA GU C 390 del 15.12.1998  
BOVINA «CHIANINA» (1997-1999)

***Irlanda***

- 25.2.1998 MISURE DI PROMOZIONE DEI TRASPORTI DI BESTIAME VIA GU C 142 del 7.5.1998  
MARE VERSO L'EUROPA CONTINENTALE

***Portogallo***

- 20.8.1998 PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E PRIVATIZZAZIONE GU C 363 del 25.11.1998  
DELLE IMPRESE EPAC E SILOPOR

**1.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha chiuso positivamente la procedura ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE*****Italia***

- 24.6.1998 LIGURIA: MISURE D'AIUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE GU L 117 del 5.5.1999  
AGRICOLE
- 26.10.1998 RAVENNA: MISURE D'AIUTO A FAVORE DI AGRITERMINALE  
S.P.A. LEGGE REGIONALE N. 236/93
- 20.11.1998 MOLISE: MISURE A FAVORE DELLE COOPERATIVE

**1.4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione condizionata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE*****Italia***

- 17.8.1998 AIUTI A FINALITÀ REGIONALE
- 27.10.1998 AIUTI PER INVESTIMENTI NELL'ACQUISTO DI NUOVE  
MACCHINE

**1.5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione finale negativa ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE*****Germania***

- 2.7.1998 TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI GU C 060 del 9.3.1999  
PRODOTTI AGRICOLI

***Austria***

- 27.10.1998 AIUTI A FAVORE DELL'IMPRESA AGRANA STAERKE GMBH

**Spagna**

14.12.1998 AIUTI A FAVORE DELL'IMPRESA HIJOS DE ANDRES MOLINA  
S.A. HAMSA

**Grecia**

1.9.1998 AIUTO AI PRODUTTORI DI LENTICCHIE DELL'ISOLA DI LEUCADE GU L 032 del 5.2.1999

**Italia**

29.7.199 LAZIO: AIUTI A FAVORE DELLE COLTURE AGRICOLE GU L 086 del 30.3.1999  
(LEGGI REGIONALI N. 44/89 E N. 57/92)

6.8.1998 SICILIA: INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRUMICOLI GU L 086 del 30.3.1999

**1.6 Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura d'esame di un regime esistente ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

**Svezia**

14.10.1998 ESENZIONE DALLA TASSA SULL'ENERGIA E IL BIOSSIDO DI CARBONIO A FAVORE DELLA SOCIETA AGROETANOL

**1.7 Elenco delle decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

DECISIONE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLO STATO GRECO DEI DEBITI DI TALUNI OPERATORI AGRICOLI NEI CONFRONTI DELLA BANCA AGRICOLA GRECA

## **2. Settore della pesca**

**2.1. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha constatato la compatibilità con il mercato comune senza avviare la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

**Germania**

N 603/97 12.03.1998 Allevamento di gamberi GU C 146 del 12.05.1998

N 847/98 06.03.1998 Commercializzazione diretta GU C 107 del 07.04.1998

N 22/B/98 15.06.1998 Promozione dei prodotti della pesca del Land Meclemburgo-Pomerania Occidentale GU C 236 del 28.07.1998

N 44/98 05.06.1998 Aiuti a favore dell'impresa Friedrichs 4 G, Amburgo GU C 213 del 09.07.1998

N 194/98 15.06.1998 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca del Land Schleswig-Holstein GU C 236 del 28.07.1998

N 476/98 17.11.1998 Promozione della pesca (Renania-Palatinato)

**Belgio**

N 365/97 11.02.1998 Aiuti agli investimenti e alle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura GU C 103 del 04.04.1998



**Danimarca**

N 73/98	12.03.1998	Aiuti alla costruzione di pescherecci	GU C 111 del 09.04.1998
N 74/98	03.04.1998	Ammodernamento delle navi da pesca	GU C 156 del 21.05.1998
N 574/97	16.01.1998	Fondi alimentati da prelievi fiscali	GU C 051 del 18.02.1998

**Spagna**

N 180/98	20.08.1998	Fermo temporaneo (Murcia)	GU C 308 del 08.10.1998
N 219/98	24.07.1998	Fermo temporaneo (Accordo con il Marocco)	GU C 308 del 08.10.1998
N 265/98	09.07.1998	Investimenti nel settore dell'acquacoltura (Galizia)	GU C 308 del 08.10.1998
N 304/98	04.08.1998	Rinnovamento e modernizzazione della flotta da pesca (Galizia)	GU C 308 del 08.10.1998
N 144/A/96	23.01.1998	Legge n. 19/1994 — Regime economico e fiscale (Canarie)	

**Finlandia**

N 173/98	24.07.1998	Aiuti nel settore della pesca del salmone	
----------	------------	---	--

**Francia**

NN 146/95	06.07.1998	Aiuto Provenza-Alpi-Costa Azzurra — contratto Stato francese «volet mare»	GU C 253 del 12.08.1998
-----------	------------	---	-------------------------

**Grecia**

N 660/97	02.03.1998	Programma PROPESCA	GU C 111 del 09.04.1998
N 86/B/98	20.07.1998	Aiuti a favore dei giovani pescatori	GU C 330 del 28.01.1998

**Irlanda**

N 306/98	30.07.1998	Acquisto di pescherecci d'occasione	GU C 330 del 28.10.1998
N 343/98	30.07.1998	Misure nel settore della pesca del pesce bianco	GU C 330 del 28.10.1998
N 407/98	27.08.1998	Aiuto alla formazione nel settore della pesca dell'aringa	GU C 330 del 28.10.1998

**Italia**

N 334/A/96	02.03.1998	Aiuti a favore delle industrie conserviere dei prodotti alieutici (Sicilia)	GU C 130 del 28.04.1998
N 923/96	06.07.1998	Aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura (Sardegna)	
N 819/97	18.08.1998	Investimenti delle imprese di pesca del pesce azzurro (Abruzzo)	GU C 330 del 28.10.1998
N 825/97	15.05.1998	Aiuti a favore degli operatori che esercano la pesca dei molluschi (Abruzzo)	GU C 192 del 19.06.1998

**Paesi Bassi**

N 765/97	17.11.1998	Pesca sperimentale — Barentz Zee	
N 775/97	20.01.1998	Aiuti a favore di un'apparecchiatura contro i rischi di frode	GU C 351 del 18.11.1998
N 02/98	08.07.1998	Aiuti ai pescatori del lago di Yssel che abbandonano la pesca delle anguille	GU C 351 del 18.11.1998

N 37/98	01.04.1998	Pesca con la sciabica a coppia canadese	GU C 146 del 12.05.1998
N 425/98	14.10.1998	Aiuti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca	GU C 363 del 25.11.1998

### **Regno Unito**

N 85/98	01.04.1998	Aiuti al settore della pesca nel quadro dell'iniziativa comunitaria PESCA per il sud-est della Scozia	GU C 146 del 12.05.1998
N 147/98	6/04/98	Aiuti al settore della pesca nel quadro dell'iniziativa comunitaria PESCA per la Scozia (Aberdeenshire)	GU C 156 del 21.05.1998

## **3. Settore dei trasporti**

### **3.1. Inapplicabilità dell'articolo 87**

N 517/98	UK	Scalo merci del Galles del sud	22.12.1998
----------	----	--------------------------------	------------

### **3.2. Elenco dei casi per i quali la Commissione non ha sollevato obiezioni**

N 592/97	D	Trasporto marittimo	21.01.1998
NN 155/97	E	REF Canarie	04.02.1998
N 350/97	I	Imprese marittime	18.02.1998
N 78/98	UK	SMART	25.03.1998
N 8/98	NL	Trasporto marittimo	22.04.1998
N 350/98	SE	Costruzione navale	01.07.1998
NN 17/98	DK	DSB Rederi (Porto di Nyborg)	01.07.1998
NN 28/98	D	Finanzbeiträge 98	29.07.1998
N 387/98	E	Trasporto aereo Canarie	29.07.1998
N 414/98	P	Trasporto aereo Madera	29.07.1998
N 436/98	F	Piano a favore del trasporto fluviale	02.10.1998
N 511/98	F	Cessazione di attività di personale della marina mercantile	28.10.1998
N 396/98	D	Sgravio dell'imposta sul tonnellaggio	25.11.1998
N 231/98	NL	Aiuti ambientali all'aviazione	11.11.1998
N 553/98	IRL	Aiuti a favore della gente di mare	09.12.1998
N 379/98	F	Componente marittima dell'imposta sugli utili commerciali	09.12.1998
N 518/98	F	Contributi delle compagnie di navigazione per la previdenza sociale, dovuti per i dipendenti	09.12.1998
N 598/98	NL	Terminal di Born	09.12.1998
N 576/98	UK	CTRL	22.12.1998

### **3.3. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

NN 98/97	B	Misure a favore della marina mercantile e del dragaggio	21.01.1998
NN 188/97	AT	Tauern Autobahn	04.02.1998
NN 12/98	E	Trasmediterranea	18.02.1998
N 403/97	I	Ristrutturazione del settore stradale	25.03.1998
N 9/98	F	Brittany Ferries	07.04.1998
NN 64/97	F	Brittany Ferries	07.04.1998

N 701/97	NL	Navigazione interna	14.10.1998
NN 115/98	E	Piano Renove II	28.10.1998
N 421/97	I	Settore portuale	22.12.1998
N 618/98	F	Brittany Ferries	09.12.1998
NN 21/98	F	Corsica Marittima	09.12.1998

### 3.4. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione finale negativa

C 10/96	B	Aeroporto di Ostenda	21.01.1998
C 86/97	IRL	Contributi sociali a titolo di impiego di marittimi	09.12.1998

### 3.5. Elenco dei casi per i quali la Commissione ha adottato una decisione finale positiva

C 54/96	I	Alitalia	03.06.1998
C 14/94	G	Olympic Airways	29.07.1998

## E — Sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia

### 1. Tribunale di primo grado

Causa	Parti	Data	Pubblicazione
T-67/94	Ladbroke Racing Ltd./Commissione	27.01.98	Racc. 1998, II-1
T-107/96	Pantochim/Commissione & Francia	17.02.98	Racc. 1998, II-311
T-189/97	Comité d'entreprise de la Société française de production/Commissione	18.02.98	Racc. 1998, II-355
T-129/96	Preussag Stahl/Commissione	31.03.98	Racc. 1998, II- 609
T-86/96R	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen & Hapag Lloyd Fluggesellschaften/Commissione	02.04.98	Racc. 1998, II- 641
T-214/95	Het Vlaamse Gewest (Regione fiamminga)/Commissione	30.04.98	Racc. 1998, II- 717
T-16/96	Cityflyer Express/Commissione	30.04.98	Racc. 1998, II-757
T-238/97	Comunidad Autonoma de Cantabria/Consiglio	16.06.98	Racc. 1998, II-2271
T-371/94 T-394/94	British Airways e.a & British Midland Airways/Commissione	25.06.98	Racc. 1998, II-2405
T-11/95	BP Chemicals & UK/Commissione	15.09.98	
T-140/95	Ryanair/Commissione e a.	15.09.98	
T-95/96	Gestevisión Telecinco SA/Commissione & Francia	15.09.98	
T-126/96 T-127/96	Breda Fucine Meridionali SpA (BFM)/Commissione e a.	15.09.98	
T-188/95	Waterleiding Maatschappij «Noord-West Brabant/Commissione	16.09.98	

## 2. Corte di giustizia

Causa	Parti	Data	Pubblicazione
C-280/95	Commissione/Italia	29.01.98	Racc. 1998, I-259
C-309/95	Commissione/Consiglio & Francia	19.02.98	Racc. 1998, I-655
C-174/97P	FFSA e a./Commissione	25.03.98	Racc. 1998, I-1303
C-367/95P	Commissione & Francia e a./Sytraval & Brinsk's France	02.04.98	Racc. 1998, I-1719
C-52/97, C-53/97, C-54/97	Epifanio Viscido e a./Ente Poste Italiane	07.05.98	Racc. 1998, I-2629
C-415/96	Spagna/Commissione	12.11.98	
C-200/97	Ecotrade Srl/Altiforni e Ferriere di Servola SpA (AFS)	01.12.98	

**F — Esecuzione delle decisioni della Commissione di procedere al recupero di aiuti****1. Decisioni della Commissione (DG IV) di procedere al recupero di aiuti (1983-1997) non ancora eseguite**

SM	Caso	Data della decisione	Gazzetta ufficiale	Tipo di aiuto	Importo da rimborsare (in milioni di ecu)	Situazione attuale			Osservazioni
						Rimborsato	Non rimborsato	Rimborso in corso	
B	Beaulieu I (Fabelta)	30.11.1983	L 62 (1984)	Conferimento di capitale	13,27			x	Ricorso della Commissione per inadempimento. Sentenza della Corte di giustizia che constata la mancata esecuzione della decisione (21.2.1990, causa C-74/89). Decisione finale nel procedimento nazionale nel 1994. Appello pendente dinanzi alla Corte d'appello. L'importo da rimborsare è su un conto bloccato.
B	Beaulieu II (Idealspun)	27.6.1984	L 283 (1984)	Conferimento di capitale	5,41			x	Ricorso della Commissione per inadempimento. Sentenza della Corte di giustizia che constata la mancata esecuzione della decisione (9.4.1987, causa 5/86); mancata esecuzione della sentenza 5/86 (19.2.1991, causa C-375/89). Procedimento dinanzi alla Corte d'appello. L'importo da rimborsare è su un conto bloccato.
UK	Dean Dove	23.7.1984	L 238 (1984)	Sovvenzione	1,5			x	L'impresa ha cessato l'attività nel 1989 ed è stata liquidata nel 1994. Ricorso dinanzi ai tribunali nazionali contro i direttori dell'impresa.

SM	Caso	Data della decisione	Gazzetta ufficiale	Tipo di aiuto	Importo da rimborsare (in milioni di ecu)	Situazione attuale			Osservazioni
						Rimborsato	Non rimborsato	Rimborso in corso	
D	Deufil	10.7.1985	L 278 (1985)	Sovvenzioni	1,53			x	Sentenza della Corte di giustizia che conferma la decisione (24.2.1987, causa 310/85). Sentenza del tribunale nazionale che conferma la decisione. Il fisco procede al recupero del premio all'investimento. Quanto all'aiuto del Land: ricorso dinanzi ai tribunali nazionali.
D	Alcan	14.12.1985	L 72 (1986)	Sovvenzioni	4,18			x	Ricorso della Commissione per inadempimento. Sentenza della Corte di giustizia che constata la mancata esecuzione della decisione (2.2.1989, causa C-94/87). Procedimento dinanzi al giudice nazionale. Cfr. anche sentenza del 20.3.1997, causa C-24/95.
D	BUG-Aluminium	17.11.1987	L 79 (1988)	Sovvenzione	1,05			x	Ricorso della Commissione per inadempimento. Sentenza della Corte di giustizia che constata la mancata esecuzione della decisione (20.9.1990, causa C-5/89). Diversi tribunali nazionali hanno confermato l'obbligo di rimborso. Ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.
G	Esenzione fiscale all'esportazione	3.5.1989	L 394 (1989)	Esenzione dei proventi delle esportazioni dall'imposta sui profitti	Indeterminato			x	Ricorso della Commissione per inadempimento. Sentenza della CG che constata la mancata esecuzione della decisione (10.6.1993, causa C-183/91).
I	Ferriere acciaierie sarde SpA	5.6.1991	L 298 (1991)	Sovvenzione	0,96			x	Sentenza della Corte di giustizia che conferma la decisione (5.3.1993, causa C-102/92).

SM	Caso	Data della decisione	Gazzetta ufficiale	Tipo di aiuto	Importo da rimborsare (in milioni di ecu)	Situazione attuale			Osservazioni
						Rimborsato	Non rimborsato	Rimborso in corso	
E	Hytasa (attualmente Mediterraneo Tecnica Textil SA)	25.3.1992 18.9.1996	L 171 (1992) L 96 (1997)	Conferimento di capitale	26			x x	Decisione parzialmente annullata dalla Corte (14.9.1994, causa C-278/92). Nuova decisione della Commissione del 18.9.1996 in corso di esame da parte della Corte (causa C-415/96).
E	Piezas y Rodajes (PYRSA)	14.3.1995	L 257 (27.10.1995)	Sovvenzione; garanzia su prestito, sovvenzione in conto interessi, donazione di terreni	Indeterminato			x	Sentenza della Corte che conferma la decisione della Commissione (14.1.1997, causa C-169/95). Società in liquidazione ("sospensione dei pagamenti"). Ricorso della società contro la decisione amministrativa che ordinava il rimborso.
D	Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (decisioni II e III)	18.10.1995 13.3.1996	L 53 (2.3.1996) L 198 (8.8.1996)	Prestiti Prestiti	25,64 12,39			x x	31,12,98: NMH in fallimento. L'importo da coprire è stato notificato nel procedimento fallimentare.
D	Hamburger Stahlwerke GmbH	31.10.1995	L 78 (28.3.1996)	Prestiti agevolati	ca. 82			x	Pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-234/95) e alla Corte (causa C-404/95). Ricorso del governo dinanzi ai tribunali nazionali. Una parte dell'aiuto è stata rimborsata.
D	Walzwerk Ilsenburg	29.5.1996	L 233 (14.9.1996)	Sovvenzione	3,5			x	Sentenza del Tribunale di primo grado del 31.3.98 (causa T-129/96): rigetto del ricorso. Appello tramite Preussag dinanzi alla Corte (causa C-210/98P)
E	Tubacex	30.7.1996	L 8 (11.1.1997)	Prestiti agevolati; riporto di debiti	Indeterminato			x	Aiuto a FOGASA parzialmente rimborsato; il saldo da rimborsare prossimamente. Appello della società dinanzi ai tribunali spagnoli contro il rimborso relativo agli aiuti alla sicurezza sociale. In istanza dinanzi alla Corte (causa C-342/96).

SM	Caso	Data della decisione	Gazzetta ufficiale	Tipo di aiuto	Importo da rimborsare (in milioni di ecu)	Situazione attuale			Osservazioni
						Rimborsato	Non rimborsato	Rimborso in corso	
B	Maribel bis/ter	4.12.1996	L 95 (10.4.1997)	Fiscalizzazione parziale dei contributi sociali	Indeterminato			x	Ricorso dello Stato membro dinanzi alla Corte contro la decisione del 4.12.96 (C-75/97). Ricorso della Commissione per mancata esecuzione della decisione il 21.10.98 (C-378/98).
D	Aiuti fiscali a Berlino Ovest	12.2.1997	L 228 (19.8.1997)	Agevolazioni fiscali	Indeterminato			x	Le autorità tedesche hanno comunicato che la decisione è stata eseguita. La comunicazione è in corso di esame. La necessità del rimborso dipende dalle eventuali procedure di diritto interno.
F	Plan Borotra	9.4.1997	L 334 (5.12.1997)	Fiscalizzazione parziale dei contributi sociali	Indeterminato			x	Ricorso dello Stato membro dinanzi alla Corte contro la decisione del 9.4.97 (C-251/97).
D	Agevolazioni fiscali ex RDT (8%)	1.10.1997	L 73 (12.3.1998)	Detrazioni fiscali	Indeterminato			x	Rimborso in corso.
D	Land Sassonia-Anhalt	18.11.1997	L 126 (28.4.1998)	Garanzie	Indeterminato			x	Discussione sulle modalità di rimborso di un aiuto accordato sotto forma di garanzia a favore delle imprese in difficoltà.



## 2. Decisioni della Commissione (DG IV) del 1998 che ordinano il rimborso

SM	Caso	Data della decisione	Gazzetta ufficiale	Tipo di aiuto	Importo da rimborsare (in milioni di ecu)	Osservazioni
D	Legge concernente le imposte sui redditi	21.1.1998	L 212 (30.7.1998)	Agevolazioni fiscali	Indeterminato	Situazione del rimborso in corso di esame: applicazione della legge con riserva di approvazione da parte della Commissione. Sembra non sia stato accordato alcun aiuto.
NL	FMC	21.1.1998	L 171 (17.06.98)	Sovvenzioni, sovvenzione implicita nella vendita di un terreno	2,85	Decisione eseguita (blocco delle sovvenzioni erogate in diverse quote durante il periodo previsto)
D	Telelavoro	25.2.98 22.7.98 (rett.)	In attesa di pubblicazione			Il 22.12.98 e il 7.1.99 le autorità tedesche hanno confermato che non era stato accordato alcun aiuto sulla base della misura vietata.
D	Aiuti allo sviluppo in Indonesia	25.2.1998	In attesa di pubblicazione	Prestito sovvenzione	5,7	Procedura parzialmente chiusa
D	Bremer Vulkan, Krupp & Hibeg	(cfr. supra 1993) 25.2.1998	L 316 (25.11.98)	Prestito sovvenzione	126 Mio DM (63 Mecu)	Impresa in fallimento. Lo Stato ha richiesto il rimborso.
D	Stahl- und Hartgußwerke Bösdorf (SHB)	22.4.1998	In attesa di pubblicazione	Partecipazione del fondo di consolidamento del Land Sassonia: sovvenzione credito	5 Mio DM (2,5 Mecu) 4,5 Mio DM (2,25 Mecu) 1,5 Mio DM (0,75 Mecu)	Impresa in fallimento. Lo Stato si è iscritto al passivo. Consultazione con la Commissione in merito al rimborso degli interessi in corso (come previsto).
D	Triptis Porzellan	22.4.1998	In attesa di pubblicazione	Rinuncia a crediti; garanzie	34,75 Mio DM ca. 17 Mecu	Impresa in fallimento. Lo Stato si è iscritto al passivo. Consultazione con la Commissione in merito al rimborso degli interessi in corso (come previsto).
I	Agevolazioni fiscali	13.5.98	In attesa di pubblicazione	Agevolazioni fiscali	Indeterminato	L'Italia intraprende le azioni necessarie per sapere quali imprese hanno beneficiato dell'aiuto.
I	Occupazione in Sicilia	3.6.98	In attesa di pubblicazione	Prestito	Indeterminato	Sarà difficile ottenere i rimborsi in considerazione del tipo di aiuto, dell'importo ridotto e delle percentuali applicate.
L	ProfilARBED	17.6.98	In attesa di pubblicazione		91,95 Mio LUF	La Commissione ha sollecitato il Lussemburgo affinché effettuasse il rimborso.

SM	Caso	Data della decisione	Gazzetta ufficiale	Tipo di aiuto	Importo da rimborsare (in milioni di ecu)	Osservazioni
I	Keller & Keller Meccanica	1.7.98	In attesa di pubblicazio-ne	Prestiti a tassi agevolati	2,62	Le banche pubbliche hanno richiesto di recuperare gli aiuti presso le società in questione. Non si conosce la risposta.
Ö	Actual Maschinenbau	1,7.98	L 316 (25.11.98)	Prestito agevolato	1,1	
D	Eisen- und Stahlwalz-werk-e Rötzel	14.7.98	In attesa di pubblicazio-ne	Garanzia	6,14	Società in fallimento. Stato iscritto al passivo.
E	Favahe	14.7.98	In attesa di pubblicazio-ne	Garanzie	6	Favahe è fallita. Lo Stato si è iscritto al passivo.
E	Ponsal	14.7.98	L 29 (3.2.99)	Prestito	5	In corso di liquidazione. Esecuzione della decisione che chiede il rimborso dei crediti accordati dal governo di Navarra in corso.
D	MTW	22,7.98	In attesa di pubblicazio-ne	Prestito e sovvenzione	402	Società in fallimento, nessun fondo disponibile per effettuare il rimborso, ma iscritto nel procedimento fallimentare.
F	SDBO	22.7.98	In attesa di pubblicazio-ne	Ricapitalizzazione	36	Notifica del rimborso da parte delle autorità francesi. La DG IV ne contesta le modalità.
D	Georgmarien-hütte	29,7.98	In attesa di pubblicazio-ne	Sovvenzione	31,15 o 18,77	
E	Magefesa I & II	1) 20.12.89 2) 14.10.98	1) L 5 (1991) 2) In attesa di pubblicazio-ne	1) Garanzie su prestiti, prestiti agevolati, sovvenzioni 2) Esenzione fiscale e fiscalizzazione dei contributi sociali	1) 7,2 2) Indetermina-to	1) Decisione negativa nei confronti del nuovo aiuto. Domanda ripresa nella nuova decisione. 2) Le autorità spagnole non hanno ancora risposto.
E	SNICE	28.10.98	In attesa di pubblicazio-ne	Tasso d'interesse agevolato	Indetermina-to	Le autorità spagnole non hanno ancora risposto.
F	Lainière de Roubaix	4.11.1998	In attesa di pubblicazio-ne	Sovvenzione e prestito partecipativo	2,17	Termine per la conformità: 17.1.99. In esecuzione/ricorso possibile.
D	ESF Elbestahlwerk Feralpi	11.11.98	In attesa di pubblicazio-ne	Sovvenzioni, garanzie	4,8 6,14	L'impresa ha presentato un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado (T-6/99).

SM	Caso	Data della decisione	Gazzetta ufficiale	Tipo di aiuto	Importo da rimborsare (in milioni di ecu)	Osservazioni
D	SAMAG	9.12.98	In attesa di pubblicazio-ne	Sovvenzioni	1	Le autorità tedesche non hanno ancora risposto.
D	Riedel-De Haën	22.12.98	In attesa di pubblicazio-ne	Sovvenzione	4	Risposta delle autorità tedesche attesa per il 21.3.99.

## IV — ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

**Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione dello accordo tra le comunità europee e il governo degli stati uniti d'america in merito all'applicazione delle rispettive regole di concorrenza, dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998**

### 1. Introduzione

Il 23 settembre 1991 la Commissione ha concluso un accordo con il governo degli Stati Uniti d'America in merito all'applicazione delle rispettive regole di concorrenza<sup>234</sup> («l'accordo del 1991»), il cui obiettivo è di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorità garanti della concorrenza. Con decisione congiunta del Consiglio e della Commissione del 10 aprile 1995<sup>235</sup>, l'accordo è stato approvato e reso applicabile.

L'8 ottobre 1996 la Commissione ha adottato la prima relazione sull'applicazione dell'accordo per il periodo 10 aprile 1995 — 30 giugno 1996<sup>236</sup>. La seconda relazione ha avuto per oggetto il rimanente periodo del 1996, vale a dire dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996<sup>237</sup>. La terza relazione riguarda l'intero anno 1997<sup>238</sup> e la presente relazione copre il periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 1998. Essa è da leggersi in connessione con la prima relazione, che illustra in dettaglio i vantaggi, ma anche i limiti di tale tipo di cooperazione.

### 2. Cooperazione usa/ue: Progressi compiuti

Nel periodo aprile 1995 — dicembre 1998 l'applicazione dell'accordo del 1991 ha dato luogo a contatti in oltre 200 casi di concorrenza.

In tutti i casi di reciproco interesse è diventato abituale stabilire contatti all'inizio della valutazione del caso, per permettere uno scambio di pareri e, se opportuno, coordinare le misure di esecuzione. Le due parti, se del caso, si consultano al fine di coordinare le rispettive impostazioni in merito alla definizione dei mercati rilevanti, all'individuazione di possibili rimedi per evitare risultati contrastanti, nonché al chiarimento di punti di diritto estero rilevanti ai fini dell'interpretazione di un accordo o dell'efficacia di una misura correttiva. Tale tipo di cooperazione ha comportato la sincronizzazione di indagini e inchieste, allo scopo di aumentare l'efficacia delle indagini e di contribuire ad evitare che le imprese sospettate di attività di cartello distruggano gli elementi di prova che si trovano sul territorio dell'autorità che sta indagando, dopo che l'autorità controparte sull'altra sponda dell'Atlantico è già intervenuta.

L'applicazione formale delle disposizioni relative alla cortesia attiva («positive comity, articolo V dell'accordo del 1991») è risultata adeguata nel caso **Sabre/Amadeus**. Il ministero della Giustizia statunitense (Department of Justice, «DoJ») ha chiesto alla Commissione di indagare in merito a

<sup>234</sup> *Accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Commissione delle Comunità europee in merito all'applicazione delle rispettive regole di concorrenza* (GU L 95, 27.4.95, pagg.47 e 50).

<sup>235</sup> Cfr. GU L 95, 27.4.95, pagg.45 e 46.

<sup>236</sup> Com(96) 479 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 299-311.

<sup>237</sup> Com(97) 346 def., cfr. XXVI Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 312-318.

<sup>238</sup> Com(98) 510 def., cfr. XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 317-327.

specifiche asserzioni di discriminazione presentate dal sistema informatico di prenotazione statunitense SABRE in relazione alla gestione del sistema di prenotazione AMADEUS, costituito da diverse compagnie aeree europee. La Commissione sta attualmente esaminando il caso in stretta cooperazione con il DoJ. Ulteriori particolari saranno resi noti nella prima relazione sulla cooperazione CE/USA successiva alla chiusura del caso.

## 2.1. Concentrazioni

A partire dall'adozione del regolamento sul controllo delle concentrazioni, quasi ogni anno si è verificato un forte aumento del numero di operazioni notificate alla Commissione. Nel 1997 e nel 1998 il numero dei casi esaminati ha registrato un incremento annuo superiore al 30%.

Oltre all'aumento del numero di operazioni, diversi elementi indicano che l'attuale ondata di fusioni è caratterizzata da una nuova dimensione globale. Si è infatti intensificata la cooperazione tra Stati Uniti e Unione europea nei casi di concentrazione.

La cooperazione internazionale si è rivelata efficace nel contesto di singoli casi. Un esempio di efficace prassi di cooperazione è fornito dal caso **WorldCom/MCI**, nel quale i due enti incaricati della valutazione hanno collaborato in modo proficuo. Infatti, sono stati condotti negoziati congiunti tra le parti, il DoJ e la Commissione europea, in esito ai quali le parti hanno accettato di trovare un acquirente e cedere le attività di MCI relative ad Internet prima di procedere alla concentrazione. Alla luce di tali impegni, in data 8 luglio 1998 la Commissione ha autorizzato l'operazione e, in seguito all'approvazione da parte del DoJ e della FCC statunitensi, le attività di MCI relative ad Internet sono state trasferite a Cable & Wireless. L'operazione di concentrazione è stata autorizzata nel settembre 1998. Si è fatto ricorso a questo tipo di cooperazione in ordine a numerose altre operazioni di concentrazione.

La cooperazione infatti ha assunto vaste dimensioni: cooperazione per la determinazione dei tempi, per la definizione del mercato (nel caso **Boeing/McDonnell Douglas**, per esempio, sia la Federal Trade Commission, «FTC, che la Commissione sono giunte alla stessa definizione del prodotto, ovvero «grandi aerei commerciali), cooperazione sui rimedi e per la valutazione degli effetti anti-concorrenziali. Le autorità competenti degli Stati Uniti hanno inoltre partecipato ad alcune audizioni della Commissione (**Guinness/Grand Metropolitan**, **Boeing/MDD** e **Worldcom/MCI**) e quest'ultima sta esaminando la possibilità che i suoi funzionari assistano, a condizioni analoghe e con il consenso delle parti, a talune riunioni fondamentali tra autorità statunitensi garanti della concorrenza e parti in causa di procedimenti avviati ai sensi delle norme antitrust statunitensi.

Occorre anche tenere conto della complessità del trattamento di casi che prevedono l'intervento di più di due autorità garanti della concorrenza. Per esempio, la cooperazione fra quattro o più enti può essere più difficile da gestire rispetto a un'unica comunicazione transatlantica ed accentuare i rischi che si raggiungano decisioni divergenti o semplicemente che gli enti non riescano a comprendere la portata economica di tutti gli aspetti di una determinata operazione. In alcuni casi, in cui le operazioni hanno dovuto ottenere l'autorizzazione di diversi enti preposti alla concorrenza (per esempio la fusione **Price Waterhouse/Coopers & Lybrand**), gli enti interessati hanno coordinato le rispettive indagini. Né l'uno né l'altro dei potenziali ostacoli sopra identificati si è però concretizzato. È vero che in alcuni rari casi (cfr. il caso **Boeing**) i procedimenti hanno dato esiti differenti; tuttavia le decisioni finali non sono mai state contrastanti.

## 2.2. Cartelli

In passato il DoJ statunitense ha rilevato che la cooperazione nei casi di cartelli sarebbe agevolata se all'interno della DG IV vi fosse un punto di contatto responsabile dei principali casi di cartelli internazionali. Si prevede che la nuova struttura della DG IV dedicata ai cartelli, l'Unità cartelli<sup>239</sup>, sarà in grado di fornire tale interfaccia con i funzionari del DoJ responsabili delle indagini penali. Dovrebbe essere agevolata la cooperazione in materia di cartelli, anche se non tutti i problemi saranno risolti.

Finora, nonostante la proficua cooperazione con gli Stati Uniti nei casi di concentrazioni, la DG IV ha incontrato difficoltà nella cooperazione relativa ai casi di cartelli, principalmente a causa delle norme in materia di riservatezza. La DG IV non riceve alcun preavviso di composizione nei casi di «dichiarazione di colpevolezza, le nostre politiche in materia di trattamento favorevole nei confronti delle imprese che cooperano non sono coordinate in misura sufficiente e abbiamo difficoltà a pianificare indagini congiunte.

Sulla questione delle *informazioni preventive* (in assenza di deroghe, che sono rare in tali casi), il fatto che il DoJ in alcuni casi non sia in grado di fornire notifiche anticipate è solitamente contemplato dall'accordo CE-USA date le restrizioni in materia di riservatezza. La situazione potrebbe migliorare se un accordo bilaterale CE/USA, conforme alla raccomandazione dell'OCSE relativa all'azione efficace contro i cartelli «a nucleo duro del 1998<sup>240</sup>, consentisse lo scambio di informazioni riservate tra le autorità statunitensi e la Commissione. Senza dubbio le azioni della CE e degli USA contro violazioni gravi (per esempio, i cartelli «a nucleo duro») sarebbero più efficaci se fosse previsto lo scambio di informazioni riservate.

Un confronto tra il sistema di *trattamento favorevole* dell'Unione europea e il sistema di *immunità societaria* degli Stati Uniti rivela inoltre divergenze che potrebbero dare luogo a problemi di ordine pratico. Sembra dunque auspicabile una strategia comune volta a risolvere tali problemi.

## 2.3. Abusi di posizione dominante

Uno dei migliori esempi di cooperazione con gli Stati Uniti nel contesto degli abusi di posizione dominante è il caso **Microsoft** del 1993 conclusosi, nel 1994, con l'impegno di Microsoft a modificare le sue prassi in materia di licenze. Questo risultato è stato raggiunto in seguito a intensi negoziati cui hanno preso parte Microsoft ed un gruppo di funzionari di alto livello della Commissione europea e del ministero della Giustizia degli Stati Uniti. Tali negoziati hanno inoltre portato Microsoft a regolare addebiti mossi dal DoJ mediante la sottoscrizione di un accordo di consenso («consent decree»).

La negoziazione di impegni resta una pietra miliare nella cooperazione tra la Commissione europea e il ministero della Giustizia degli Stati Uniti: nel corso delle indagini condotte rispettivamente dalla DG IV e dal DoJ, Microsoft ha acconsentito allo scambio di informazioni fra le due autorità garanti della concorrenza, rinunciando al suo diritto alla riservatezza nei confronti di entrambe le autorità. In seguito vi sono stati diversi contatti tra la DG IV e il DoJ; è stata definita una strategia coordinata e si è deciso di procedere a negoziati congiunti con Microsoft. A tal fine, sono state condotte discussioni trilaterali, sia a Bruxelles che a Washington DC, conclusesi con l'assunzione di un impegno da parte di Microsoft nei confronti di entrambe le autorità.

<sup>239</sup> IP/98/1060, Bruxelles 3.12.1998.

<sup>240</sup> C(98)35/DEF.

Anche se questa azione congiunta è stata condotta indipendentemente dall'accordo di cooperazione in materia di concorrenza concluso nel 1991 (all'epoca la sua efficacia giuridica era ancora oggetto di esame da parte della Corte di giustizia), essa ha fornito un importante modello per il futuro, in quanto ha dimostrato che le due autorità possono unire i propri sforzi al fine di trattare in maniera efficace casi che coinvolgono imprese multinazionali di enormi dimensioni. Il successo di questa strategia comune ha anche trasmesso un chiaro segnale a tutte le imprese multinazionali, comprese quelle operanti in altri settori.

Anche le indagini del 1996 relative alle pratiche di **Nielsen**, un fornitore di servizi di ricerche di mercato (retail tracking), costituiscono un buon esempio di cooperazione riuscita.

### 3. Accordo CE/USA sulla cortesia attiva del 1998

L'accordo del 1991 ha costituito un quadro solido e soddisfacente per la cooperazione. Tuttavia, con la crescente integrazione dei mercati transatlantici (e globali) è emersa la necessità di ampliare, approfondire ed intensificare la cooperazione CE-USA nel settore della concorrenza. Senza dubbio alcuni conflitti si possono evitare applicando il principio della cortesia attiva in maniera più estesa.

Su mandato del Consiglio, la Commissione ha negoziato con gli Stati Uniti un accordo volto a rafforzare le pertinenti disposizioni dell'accordo del 1991. L'esito di tali negoziati, **l'accordo euroamericano sulla «comitas gentium del 1998»<sup>241</sup>**, è stato sottoscritto a Washington ed è entrato in vigore il 4 giugno 1998.

L'accordo CE/USA sulla cortesia attiva del 1998, come l'accordo del 1991, non altera né comporta modificazioni del diritto vigente. Tuttavia, esso crea la presunzione che, qualora in tutto il territorio di una delle parti o in una parte rilevante di esso si verifichino attività anticoncorrenziali che pregiudicano gli interessi dell'altra parte, di norma quest'ultima rinvia o sospende le proprie misure di esecuzione in favore di quelle adottate dalla prima. Questo si dovrebbe verificare, in particolare, quando tali attività anticoncorrenziali non hanno un'incidenza diretta, rilevante e ragionevolmente prevedibile sui consumatori del territorio della parte che rinvia o sospende i provvedimenti di sua competenza.

La presunzione del rinvio si verificherà solo se le attività restrittive rientrano nelle competenze giurisdizionali delle autorità del territorio in cui esse si verificano e se tali autorità sono disposte ad affrontare attivamente e rapidamente la questione. Nel trattare il caso, le autorità dovranno tenere informata la controparte sull'evoluzione del procedimento, entro i limiti della normativa interna a tutela della riservatezza.

Il nuovo accordo costituisce un importante progresso, in quanto rappresenta un impegno da parte dell'Unione europea e degli Stati Uniti a cooperare nell'ambito dell'applicazione delle norme antitrust in talune situazioni, anziché cercare di applicare il rispettivo diritto della concorrenza fuori dal proprio territorio.

<sup>241</sup> Accordo tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d'America in merito all'utilizzazione dei principi della «comitas gentium attiva nell'applicazione del loro diritto della concorrenza, GU L 173, 18.6.1998, pagg. 26-31.

### 3.1. Protezione della riservatezza delle informazioni

- In seguito alla sua prima dichiarazione<sup>242</sup> del 1995, in una nuova «Dichiarazione sulla riservatezza delle informazioni, resa al momento dell'adozione, il 29 maggio 1998, della decisione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo sulla «*comitas gentium* attiva del 1998, la Commissione ha indicato che:
- «La Dichiarazione resa dalla Commissione nell'aprile 1995 sulla riservatezza delle informazioni e lo scambio di lettere interpretative del 31 maggio e 31 luglio 1995 in ordine all'accordo del 1991 si applicano integralmente al presente accordo.
- L'articolo VII del presente accordo indica che l'interpretazione dell'accordo non può essere in contrasto con il diritto vigente né essere tale da esigerne modificazioni. Il presente accordo non può pertanto consentire alle autorità garanti della concorrenza dell'una o dell'altra parte di adottare misure per le quali non dispongano già dei necessari poteri esecutivi. Una conseguenza di tale disposizione è che la Commissione può fornire informazioni alle autorità statunitensi solo se tale provvedimento risulti compatibile con il diritto comunitario.
- Benché in virtù del presente accordo possa risultare opportuno trasmettere informazioni all'altra parte al fine di tenerla informata in merito alle misure di esecuzione, si possono fornire informazioni riservate solo con il consenso della fonte interessata. Il diritto comunitario prevede un elevato grado di protezione delle informazioni riservate comunicate alla Commissione ed è necessario che il consenso della fonte interessata sia espresso in modo tale da esonerare la Commissione dall'obbligo di riservatezza prescritto dai principi generali del diritto comunitario, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 17 del Consiglio.

### 3.2. Trasparenza nei confronti degli Stati membri interessati

- Gli Stati membri interessati vengono regolarmente informati delle attività di cooperazione avviate ai sensi dell'accordo CE/USA del 1991, conformemente alla prima dichiarazione della Commissione al Consiglio<sup>243</sup> del 1995. In una nuova «Dichiarazione sulla trasparenza, resa al momento dell'adozione, il 29 maggio 1998, della decisione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo sulla «*comitas gentium* attiva del 1998, la Commissione ha indicato che:
- «I principi di trasparenza che disciplinano le relazioni tra la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza iscritti, in particolare, nel regolamento n. 17 del Consiglio, la dichiarazione sulla trasparenza resa dalla Commissione nell'aprile 1995 e le soluzioni previste dallo scambio di lettere interpretative del 31 maggio e 31 luglio 1995 in ordine all'accordo del 1991 si applicano al presente accordo.

<sup>242</sup> Presentata dalla Commissione al Consiglio al momento dell'adozione, il 10.4.1995, della decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo CE/USA del 1991 e pubblicata nella terza relazione sulla cooperazione CE/USA al punto 3, Com(98) 510 def.; cfr. anche XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 317-327.

<sup>243</sup> Presentata dalla Commissione al Consiglio al momento dell'adozione, il 10.4.1995, della decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo CE/USA del 1991 e pubblicata nella terza relazione sulla cooperazione CE/USA al punto 4, Com(98) 510 def.; cfr. anche XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pagg. 317-327.



- Gli Stati membri i cui interessi siano coinvolti vengono informati in tempi ragionevolmente brevi di ogni richiesta presentata dalle autorità statunitensi di accertare attività anticoncorrenziali o porvi rimedio e di ogni procedura avviata dalla Commissione in conseguenza di una richiesta delle autorità statunitensi ai sensi dell'articolo III del presente accordo.
- Gli Stati membri i cui interessi siano coinvolti vengono informati in tempi ragionevolmente brevi di richieste presentate alle autorità statunitensi ai sensi dell'articolo III del presente accordo di effettuare accertamenti in merito ad attività anticoncorrenziali.
- Gli Stati membri i cui interessi siano coinvolti vengono informati in tempi ragionevolmente brevi in merito al rinvio o alla sospensione, da parte della Commissione o delle autorità statunitensi, di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo, ovvero della riassunzione di tali misure o dell'assunzione di nuovi provvedimenti da parte della Commissione o delle autorità statunitensi ai sensi dell'articolo IV, paragrafo 4, dell'accordo.
- Qualora la Commissione avvii una procedura in seguito a una richiesta delle autorità statunitensi ai sensi dell'articolo III del presente accordo, le imprese interessate sono informate dell'esistenza di tale richiesta al più tardi al momento dell'emissione della comunicazione degli addebiti o di una pubblicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio.
- La relazione annuale presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'accordo del 1991 si riferisce anche all'applicazione del presente accordo, compresi eventuali casi in cui abbia luogo uno scambio di informazioni ai sensi dell'accordo.

### **3.3. Applicazione dell'accordo del 1998**

Nel periodo che va dalla sua entrata in vigore (4 giugno 1998) fino al 31 dicembre 1998, né l'Unione europea né gli Stati Uniti hanno invocato le disposizioni dell'accordo sulla cortesia attiva del 1998.

## **4. Cooperazione relativa a casi specifici nel 1998**

I casi elencati nel testo seguente sono quelli che rientrano direttamente nell'accordo CE/USA e che sono trattati negli Stati Uniti dal DoJ o dalla FTC. Alcuni casi di concorrenza trattati negli Stati Uniti sono di competenza di altri enti, per esempio il ministero USA dei Trasporti (DoT, Department of Transportation), la Commissione marittima federale (FMC, Federal Maritime Commission) o il ministero del Commercio (DoC, Department of Commerce). Formalmente tali enti non collaborano con la Commissione in modo diretto, bensì tramite il DoJ. Esistono pertanto contatti informali tra la Commissione e gli enti suddetti. Tali casi non sono presi in considerazione nella presente relazione.

### **4.1. Informazioni statistiche**

#### *a) Numero di casi notificati dalla Commissione e dalle autorità USA*

Nel periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 1998 la Commissione ha effettuato in totale 52 notifiche. I casi, elencati nell'**Allegato 1**, sono divisi in due categorie (concentrazioni e casi diversi dalle concentrazioni).

Nello stesso periodo la Commissione ha ricevuto dalle autorità USA un totale di 46 notifiche, di cui 24 dal DoJ e 22 dalla FTC. L'elenco di tali casi si trova nell'**Allegato 2** ed anch'esso è suddiviso in concentrazioni e casi diversi dalle concentrazioni.

La maggioranza delle notifiche di entrambe le parti si riferisce a casi di concentrazioni. La Commissione ha notificato 43 casi di concentrazioni e le autorità USA 39.

Le cifre indicate corrispondono al numero di casi nei quali si è proceduto ad una o più notifiche e non al numero totale delle singole notifiche. Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo, le notifiche sono effettuate in determinate fasi della procedura e, di conseguenza, è possibile che esistano più notifiche relative allo stesso caso.

Nell'*tabella 1* sono riportati i dati relativi al numero di casi oggetto di notifiche effettuate ai sensi dell'accordo CE/USA del 1991, nel periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 1998. Nella *tabella 2* figurano i dati relativi al numero di casi notificati dal 23 settembre 1991.

*Tabella 1*

#### CASI OGGETTO DI NOTIFICHE

Anno	N. di notifiche CE	N. di notifiche USA		N. di notifiche di concentrazioni
		FTC	DoJ	
1998	52	22	24	43 (CE) 39 (USA)

*Tabella 2*

#### CASI OGGETTO DI NOTIFICHE

Anno	N. di notifiche CE	N. di notifiche USA		N. di notifiche di concentrazioni
		FTC	DoJ	
1991	5	0	2 (=12)	3 (CE) + 9 (USA)
1992	26	20	20 (=40)	11 (CE) + 31 (USA)
1993	44	22	18 (=40)	20 (CE) + 20 (USA)
1994	29	16	19 (=35)	18 (CE) + 20 (USA)
1995	42	14	21 (=35)	31 (CE) + 18 (USA)
1996	48	20	18 (=38)	35 (CE) + 27 (USA)
1997	42	12	24 (=36)	30 (CE) + 20 (USA)
1998	52	22	24 (=46)	43 (CE) +39 (USA)

b) *Notifiche da parte della Commissione agli Stati membri*

Il testo della lettera interpretativa inviata dalle Comunità europee agli USA e la dichiarazione sulla trasparenza resa dalla Commissione al Consiglio il 10 aprile 1995 (cfr. punto 3.2 precedente) stabiliscono che la Commissione, dopo averne dato comunicazione alle autorità garanti della concorrenza degli Stati Uniti, informi lo Stato o gli Stati membri interessati delle notifiche ricevute dalle autorità antitrust USA. Di conseguenza, le notifiche ricevute dalle autorità USA vengono immediatamente inoltrate alle unità competenti della DG IV e una copia viene inviata nel contempo agli Stati membri i cui interessi siano coinvolti. Analogamente, quando la DG IV effettua notifiche alle autorità americane, essa invia una copia di tali notifiche allo Stato o agli Stati membri i cui interessi sono coinvolti.

In molti casi, anche le autorità USA notificano i casi direttamente agli Stati membri, a norma della raccomandazione OCSE<sup>244</sup>. Nel periodo in esame sono stati notificati 35 casi al Regno Unito, 17 alla Repubblica federale di Germania, 11 ai Paesi Bassi, 8 alla Francia, 3 alla Spagna e alla Svezia, 2 all'Italia e 1 ciascuno alla Danimarca, alla Finlandia e all'Irlanda.

#### 4.2. Aspetti sostanziali della cooperazione relativa a casi specifici<sup>245</sup>

Il 1998 si è distinto non solo per il persistere di un considerevole livello di concentrazioni e acquisizioni, ma anche per le crescenti dimensioni delle operazioni notificate. Durante l'anno è stata annunciata una serie di operazioni di concentrazione di sempre maggiore entità e su scala globale.

All'inizio dell'anno, l'operazione considerata di maggiore entità ha riguardato l'accordo **WorldCom/MCI**, per un valore di 37 miliardi di dollari. Nel corso dell'anno, tale cifra è stata superata da concentrazioni di valore prevedibilmente più elevato, per esempio l'accordo **Travelers Group/Citicorp**, le fusioni **BP/Amoco** e **Exxon/Mobil**, nonché le operazioni **SBC/Ameritech**, **Daimler Benz/Chrysler** e **American Home Products/Monsanto**. Tra gli altri casi di rilievo annunciati nel 1998 figurano **Price Waterhouse/Coopers & Lybrand** e **KPMG/Ernst & Young**, nonché diverse altre concentrazioni di minore entità, che hanno prodotto effetti al di là del loro territorio di attività.

Non tutte le grandi concentrazioni comportano la notifica in Europa — per esempio il caso **SBC/Ameritech** non rientrava nella giurisdizione comunitaria. Tuttavia, data la dimensione internazionale, se non globale, di gran parte dei casi summenzionati, la maggioranza di essi ha richiesto più notifiche a diversi enti, tra cui solitamente le autorità esecutive comunitarie e statunitensi competenti.

Si può ritenere che le grosse fusioni di norma richiedano una più intensa cooperazione semplicemente a causa della loro entità, ma questo non è necessariamente vero. Benché alcuni casi relativamente importanti rientrassero tecnicamente nella giurisdizione comunitaria, essi producevano effetti trascurabili o nulli sulla concorrenza in Europa. Questa evenienza si può ascrivere al fatto che il principale centro di attività si trovava al di fuori dell'Europa, come nel caso **Travelers Citicorp**, o al fatto che le parti fondatrici univano posizioni nazionali nei rispettivi territori, la cui sovrapposizione produceva un effetto minimo sulla concorrenza. Nei casi **Daimler Benz/Chrysler** e **BP/Amoco**, ciascuna delle parti era attiva principalmente nel proprio continente, ma assente o presente in misura

<sup>244</sup> Raccomandazione rivista del Consiglio OCSE sulla cooperazione tra i paesi membri nel settore delle pratiche anticoncorrenziali che interessano gli scambi internazionali, adottata il 27 e 28 luglio 1995.

<sup>245</sup> La presente relazione si concentra sull'esame dei casi relativi alla cooperazione CE/USA. Per ulteriori informazioni su casi specifici, cfr. la XXVII Relazione sulla politica di concorrenza.

non rilevante nel territorio dell'altra parte e di conseguenza le sovrapposizioni erano marginali o inesistenti.

In tali casi la cooperazione è limitata e gli enti rispettivamente competenti, nella CE e negli USA, stabiliscono contatti, si tengono reciprocamente informati in merito alle rispettive scadenze ed eventualmente valutano insieme le definizioni del mercato del prodotto e del mercato geografico.

In un'altra categoria di casi, gli enti comunitari e statunitensi possono adottare pareri differenti in merito ai mercati del prodotto e geografico, ma considerare utile collaborare per stabilire la ragione di tali differenze ed accertare la fondatezza delle proprie motivazioni. Nei casi **American Home Products/Monsanto** e **Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim** le condizioni della concorrenza in Europa erano diverse da quelle presenti negli Stati Uniti. Anche se i mercati del prodotto e geografico e, di conseguenza, l'analisi della concorrenza differiscono, si possono comunque presentare casi in cui è auspicabile un certo grado di coordinamento per l'adozione dei rimedi. I casi **Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim** e **Halliburton/Dresser** costituiscono esempi in cui vi sono state consultazioni in merito a possibili rimedi.

Una cooperazione più sostanziale nella fase di valutazione può avere luogo nei casi in cui la dimensione geografica del mercato del prodotto o del servizio sia mondiale o copra il territorio sia statunitense che europeo. In tali casi entrambe le autorità competenti hanno interesse ad assicurare la coerenza nella definizione del mercato del prodotto o del servizio e ad accertare se la controparte ritenga che sussista un problema sostanziale sotto il profilo della concorrenza. Nei casi **Price Waterhouse/Coopers & Lybrand**, **WorldCom/MCI**, **Wolters Kluwer/Reed Elsevier**, **Exxon/Shell** e **Marsh & McLennan/Sedgwick** vi sono state consultazioni in merito alla definizione del mercato del prodotto e della dimensione geografica, con l'intenzione di confermare l'impostazione analitica di ciascun ente.

Sta diventando abituale per gli enti incaricati dell'esame dei casi chiedere regolarmente deroghe onde consentire lo scambio di informazioni riservate tra le autorità. Spesso, il principale vantaggio di tale prassi non sono tanto le informazioni che si possono scambiare, quanto l'eliminazione delle restrizioni che impediscono agli enti di condurre un dialogo aperto e spedito. Per esempio, tali scambi consentono di evitare incomprensioni che altrimenti potrebbero insorgere a causa di una cattiva interpretazione della posizione o delle intenzioni degli enti incaricati del caso nell'altra giurisdizione. Quando la cooperazione prosegue nella fase di indagine, un'impostazione coordinata può ridurre l'onere gravante sulle parti notificanti e sui terzi. Infine, la cooperazione per l'adozione di rimedi può consentire alle parti notificanti di evitare il «duplice pregiudizio derivante dalla necessità di negoziare rimedi in successione e di dover quindi fare ulteriori concessioni al secondo ente per ottenere l'autorizzazione di un'operazione già approvata dal primo.

Affinché tale dialogo sia fruttuoso è importante agevolarlo fin dalle prime fasi della procedura di valutazione. Una caratteristica comune dei precedenti tentativi di ottenere deroghe erano i lunghi negoziati con le parti sulle condizioni della deroga, al punto che l'utilità di un'eventuale cooperazione successiva poteva venire meno. La Commissione ha preso l'iniziativa di proporre alle parti notificanti la concessione della deroga in base a un «modulo standard, che esse sono invitate a sottoscrivere in modo da ridurre al minimo il tempo dedicato a negoziare le condizioni.

In alcuni casi, la cooperazione è stata portata ad uno stadio ulteriore al fine di includervi il coordinamento delle attività investigative. Benché entrambe le autorità continuino a condurre le proprie indagini presso terzi, esse possono valutare chi dovrebbe essere contattato e stabilire di

concerto le domande da rivolgere. Nel caso **WorldCom/MCI**, le valutazioni sono state enormemente agevolate dalla disponibilità di numerose imprese a contribuire alle indagini condotte in parallelo dalle autorità comunitarie e statunitensi, consentendo loro di scambiarsi informazioni, oppure a fornire gli stessi documenti ad entrambe le autorità.

La cooperazione può spingersi ancora oltre. Nei casi **WorldCom/MCI** ed **Exxon/Shell** la cooperazione, iniziata durante la fase di valutazione, è proseguita fino alla negoziazione dei rimedi. Nel caso **WorldCom/MCI** sono stati condotti negoziati trilaterali tra le parti notificanti e le due autorità competenti. Inoltre, il ministero della Giustizia USA («DoJ, l'ente statunitense incaricato dell'esame del caso) e la Commissione hanno condotto insieme verifiche di mercato per una prima serie di rimedi, che hanno comportato la presenza presso gli uffici del DoJ di un funzionario della DG IV competente per il caso durante l'esecuzione delle verifiche di mercato da parte del DoJ. Nel caso **Exxon/Shell**, il rimedio è stato oggetto di ampie discussioni tra le autorità comunitarie e statunitensi prima che una delle due parti giungesse ad un parere definitivo.

A tutt'oggi vi sono ancora pochi casi di cooperazione riguardanti l'attuazione degli impegni assunti, ma potrebbe essere un ambito destinato a crescere in futuro. Nel caso **WorldCom/MCI**, in uno scambio di lettere tra la CE e il DoJ la Commissione ha chiesto la cooperazione del DoJ in relazione agli impegni assunti congiuntamente dalle parti sia nei confronti della Commissione che del DoJ. Il DoJ ha confermato che avrebbe adottato ogni provvedimento necessario ed adeguato per valutare e garantire l'attuazione di tali impegni, sempreché risultassero sufficienti. Un buon esempio di questo tipo di cooperazione è fornito dal caso **Halliburton/Dresser**, autorizzato nella CE nell'ambito della prima fase della procedura, ma che negli USA ha richiesto un periodo più lungo a causa di una serie di gravi problemi identificati in tale territorio. Un aspetto problematico riguardava il mercato dei liquidi per perforazione. Benché il caso concernesse gli interessi sia della Commissione europea sia del DoJ, si è ritenuto che la divisione antitrust USA fosse in una migliore posizione per esaminarlo, dal momento che comportava la cessione di attività negli Stati Uniti. La Commissione ha quindi mantenuto stretti contatti con le autorità statunitensi e nel decidere di autorizzare l'operazione nell'ambito della prima fase ha fatto affidamento sull'intenzione di queste ultime di assicurare che fosse portata a termine la cessione richiesta. Successivamente, la divisione antitrust USA ha tenuto la Commissione pienamente informata dell'andamento della cessione.

## 5. Conclusioni

L'attuazione dell'accordo bilaterale CE/USA del 1991 ha finora riscosso grande successo. Le prassi delle rispettive autorità antitrust sono state in larga misura convergenti anziché divergenti. L'esperienza ha dimostrato che la cooperazione con gli USA non è semplicemente un'opzione, ma piuttosto una necessità assoluta, se entrambe le autorità garanti della concorrenza vogliono essere in grado di affrontare efficacemente il crescente problema delle pratiche commerciali restrittive a livello transfrontaliero.

Tale tipo di cooperazione è ancor più necessaria in considerazione dell'importanza dei settori principalmente interessati (trasporti, telecomunicazioni, prodotti farmaceutici, elaboratori, ...) e delle conseguenze delle decisioni in materia di concorrenza per questi settori fondamentali.

È chiaro che tali accordi non eliminano la possibilità di pareri divergenti, dal momento che le diverse autorità conservano il diritto di effettuare la propria analisi e di giungere a decisioni in modo reciprocamente indipendente. Tuttavia, la maggiore cooperazione contribuisce a rafforzare l'efficacia e l'efficienza del diritto della concorrenza sia comunitario che statunitense e riduce i rischi che si adottino decisioni contrastanti.

**ALLEGATO 1****NOTIFICHE DELLA COMMISSIONE EUROPEA  
ALLE AUTORITÀ USA 1.1.1998 — 31.12.1998**

---

**Concentrazioni<sup>246</sup>:**

01. IV/M.1094 — Caterpillar/Perkins Engines
02. IV/M.1042 — Eastman Kodak/Sun Chemical
03. IV/M.986 — Agfa-Gevaert/DuPont
04. IV/M.1081 — Dow Jones/NBC — CNBC Europe
05. IV/M.970 — TKS/ITW Signode/Titan
06. IV/1069 — WorldCom/MCI
07. IV/M.1040 — Wolters-Kluwer/Reed-Elsevier
08. IV/M.1120 — Compaq/Digital
09. IV/M.1112 — Advent International/EMI/WH Smith
10. IV/M.1109 — Owens-Illinois/BTR Packaging
11. IV/M.1020 — GE Capital/Sea Containers
12. IV/M.1155 — Cendant Corporation/NPC
13. IV/M.1139 — DLJ/FM Holdings
14. IV/M.1162 — GE/BAYER
15. IV/M.1168 — Deutsche Post/Lufthansa/DHL
16. IV/M.1192 — CHS Electronics/Metrologie International
17. IV/M.1196 — Johnson Controls/Becker
18. IV/M.1182 — Akzo Nobel/Courtaulds
19. IV/M.1140 — Halliburton/Dresser

---

<sup>246</sup> Per motivi di riservatezza, l'elenco contiene soltanto le indagini o i casi che sono stati resi pubblici

- 20. IV/M.1137 — Exxon/Shell
- 21. IV/M.1208 — Jefferson Smurfit/**Stone Container**
- 22. IV/JV.5 — Cegetel/Canal+/America Online/Bertelsmann
- 23. IV/M.1204 — Daimler Benz/Chrysler
- 24. IV/M.1229 — American Home Products/Monsanto
- 25. IV/M.1289 — Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/Öhman
- 26. IV/M. 1276 — NEC/PBN
- 27. IV/M.1306 — Berkshire Hathaway/General Re
- 28. IV/M.1292 — Continental/ITT
- 29. IV/M.1300 — Allied Signal/AMP
- 30. IV/M.1304 — Hercules/BetzDearborn
- 31. IV/M.1307 — Marsh & McLennan/Sedgwick
- 32. IV/M.1246 — LHZ/Carl Zeiss
- 33. IV/M.1293 — BP/Amoco
- 34. IV/M.1286 — Johnson & Johnson/Depuy
- 35. IV/M.1298 — Kodak/Imation
- 36. IV/M.1301 — Texaco/Chevron
- 37. IV/M.1327 — Canal+, CDPQ and Bank America/NC
- 38. IV/M.1252 — AT&T/TCI
- 39 — IV/JV.15 — BT/AT&T
- 40. IV/M.1335 — Dana/Glacier Vandervell
- 41. IV/M.1368 — Ford/ZF

42. IV/JV.12 — Motorola/Ericsson/Nokia/Psion

43. IV/M.1355 — Newell/Rubbermaid

**Casi diversi dalle concentrazioni<sup>247</sup>:**

01. Caso n. IV/36.638 — FIA/FOA

02. Caso n. IV/36696 — Prodotti paralleli di DuPont Paints e Pigments

03. Caso n. IV/36890 — Controllo dell'attuazione dell'impegno di Digital dell'8 ottobre 1997

04. Caso n. IV/36702 — Esame degli accordi di Iomega Corporation e del suo comportamento sul mercato

05. Caso n. IV/34237 — Anheuser Bush/Scottish and Newcastle

06. Caso n. IV/37241 — Boeing/Airbus

07. Caso n. IV/36967 — Beloit/Valmet

08. Caso n. IV/36545 — Aminoacids

09. Caso n. IV/37174 — Network Solutions Premier Partner Program

---

<sup>247</sup> Per motivi di riservatezza, l'elenco contiene soltanto le indagini o i casi che sono stati resi pubblici



**ALLEGATO 2**  
**NOTIFICHE DELLE AUTORITÀ USA ALLA COMMISSIONE EUROPEA**  
**1.1.1998 — 31.12.1998**

---

**Concentrazioni**<sup>248</sup>

01. Cfr. nota
02. DuPont/Degussa
03. T & N PLC/Federal-Mogul
04. Engine Alliance
05. Flir/Spectra
06. GNK/Armstrong
07. Sentrachem/Dow
08. Reed Elsevier/Wolters Kluwer
09. Siemens/FPG
10. Wolters Kluwer/Thomson
11. Nutone/Nortek
12. SC Investments/Andes
13. Sungard/Rolfe & Nolan
14. Wolters Kluwer/Waverly
15. ANRFS/ANRP/Transok/Shell
16. Harsco/Pandrol Jackson
17. Coloniale/Parmalat/Kinnett
18. Boeing-McDonnell Douglas (attività nel settore degli elicotteri)
19. PMSI/Cognizant

---

<sup>248</sup> Per motivi di riservatezza, l'enco contiene soltanto le indagini o i casi che sono stati resi pubblici.

20. Intel Corporation/Digital Equipment Corporation

21. Worldcom/MCI

22. Reed Elsevier/Matthew Bender

23. Crosfield ICI/Grace

24. Cfr. nota

25. Chrysler Corporation/Daimler-Benz

26. Alcatel/DSC

27. American Home Products/Monsanto

28. Pearson/Viacom

29. Wandel & Goltermann/Wavetek

30. Metallgesellschaft/Cyprus Foote

31. Giant Food/Ahold

32. Jefferson Smurfit/Stone Container

33. Halliburton/Dresser

34. Cfr. nota

35. BP/Amoco

36. Cfr. nota

37. Elsag Bailey/Finmeccanica/ABB

38. Sulzer/Guidant

39. AT & T/BT

40. Cfr. nota

41. Exxon/Shell

42. Marsh & McLennan/Sedgwick

**Casi diversi dalle concentrazioni**<sup>249</sup>

01. ICI Explosives

02. Cfr. nota

03. Cfr. nota

04. Cfr. nota

05. Cfr. nota

06. Cfr. nota

07. Cfr. nota

---

<sup>249</sup> Per motivi di riservatezza, l'elenco indica soltanto le indagini o i casi che sono stati resi pubblici

## V — APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA NEGLI STATI MEMBRI

Il presente capitolo si basa sui contributi forniti dalle autorità nazionali preposte alla concorrenza. Per informazioni più particolareggiate sulle attività svolte da dette autorità, si rinvia alle relazioni che la maggior parte di esse elabora a livello nazionale.

### A — Sviluppi legislativi

Nel 1998 è proseguito il ravvicinamento delle legislazioni nazionali al diritto comunitario, anche se in taluni casi si tratta di un ravvicinamento soltanto parziale. Le nuove leggi armonizzate con il diritto comunitario adottate in Danimarca e nei Paesi Bassi sono entrate in vigore il 1° gennaio 1998. La Germania e il Regno Unito hanno adottato una nuova legislazione in materia di concorrenza che si avvicina considerevolmente alle regole comunitarie. Le riflessioni proseguono in Austria, Lussemburgo e Svezia. La nuova legislazione finlandese sulle concentrazioni si ispira al modello europeo. Sono da segnalare interessanti riforme sul piano procedurale in Belgio, Spagna e Svezia.

La legislazione della concorrenza non è stata modificata nel 1998 nei sei Stati membri seguenti: Austria, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo e Portogallo.

#### *Germania*

In data 28 maggio 1998, dopo tre anni di lavori, il parlamento tedesco ha adottato una sesta modifica alla legge federale che vieta le restrizioni della concorrenza («Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, in appresso GWB»). Nel quadro della riforma il testo di legge, in vigore da oltre 40 anni, è stato completamente rielaborato e le sue disposizioni sono state rafforzate e formulate in maniera più comprensibile. Nel merito, la riforma ha introdotto un'armonizzazione con il diritto comunitario in materia di intese, associata ad un innalzamento del livello di protezione della concorrenza assicurato dalla legge nel suo insieme.

La riforma prevede che le intese siano vietate fin dalla conclusione degli accordi che restringono la concorrenza e non soltanto dal momento della loro attuazione. L'elenco delle deroghe al divieto è stato ridotto e la procedura di esenzione è stata semplificata. Per quanto riguarda alcune forme specifiche di cooperazione, la legge ha aggiunto, per analogia con l'articolo 81, paragrafo 3, un motivo di esenzione complementare.

Secondo le nuove disposizioni legislative, l'abuso di posizione dominante è direttamente vietato dalla legge, come prevede l'articolo 82 del trattato CE, cosicché le imprese lese possono esse stesse far valere i propri diritti dinanzi alle giurisdizioni civili. Per le infrazioni commesse da imprese in posizione dominante le competenze in materia di indagine conferite alle autorità preposte al controllo delle intese sono state rafforzate. L'accesso alle reti e alle infrastrutture è regolato da una comunicazione generale inserita nella GWB. La nuova legislazione vieta alle imprese in posizione dominante la vendita di prodotti sottocosto, quando non c'è giustificazione obiettiva e non si tratta di vendite occasionali.

Per quanto riguarda il controllo delle operazioni di concentrazione, la riforma prevede l'applicazione del principio di prevenzione, che impone la notificazione di tali operazioni, come per il diritto

comunitario, prima della loro attuazione. Le imprese terze possono impugnare le decisioni che autorizzano le operazioni di concentrazione.

Il numero dei settori che non rientrano nel campo di applicazione della legge sulle restrizioni di concorrenza (agricoltura, banche/assicurazioni e trasporti) è stato sensibilmente ridotto. L'esenzione applicabile al settore dell'energia (elettricità e gas) era già stata soppressa nel marzo 1998 nel quadro della riforma della legislazione in materia di energia. All'elenco dei settori che beneficiano di un'esenzione da tale legge è stato aggiunto lo sport, autorizzando così la commercializzazione centralizzata dei diritti di radiodiffusione televisiva da parte di federazioni sportive. Considerata la loro funzione d'interesse generale (promozione della gioventù e dello sport dilettantistico), tali federazioni devono avere la garanzia di disporre di una base finanziaria sufficiente.

La nuova versione della GWB è entrata in vigore il 1° gennaio 1999.

### ***Austria***

Nel 1998 in Austria è stato avviato un dibattito sulla riforma del diritto nazionale in materia di concorrenza. Sono all'esame varie soluzioni riguardanti la struttura istituzionale (rafforzamento dei poteri del tribunale delle intese, creazione di un ufficio delle intese (Kartellamt) indipendente). Le discussioni riguardano altresì un ravvicinamento di merito al diritto comunitario della concorrenza. Non è stata ancora adottata alcuna decisione definitiva, ma vi è unanimità sull'esigenza di rafforzare il principio dell'avvio della procedura per via amministrativa.

### ***Belgio***

La legge 5 agosto 1991 relativa alla concorrenza si ispira in ampia misura alla legislazione europea in materia. In questo settore, quindi, l'armonizzazione del diritto belga con la legislazione europea è già realizzata.

È anche previsto che quando le autorità belghe competenti in materia di concorrenza, in applicazione dell'articolo 84 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, devono pronunciarsi in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, la decisione venga presa in conformità dell'articolo 81, paragrafo 1 e dell'articolo 82 del trattato, secondo la procedura e le sanzioni stabilite dalla legge belga relativa alla concorrenza.

Nel 1998 sono stati pubblicati due decreti d'attuazione complementari. Il regio decreto 22 gennaio 1998 relativo alla presentazione delle denunce e delle richieste di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1991 sulla protezione della concorrenza economica (pubblicato sul *Moniteur belge* del 24.04.98) ha lo scopo di precisare le modalità di presentazione delle denunce. Esso stabilisce che le denunce devono essere presentate in otto copie, devono descrivere in modo circostanziato e chiaro le pratiche concorrenziali in questione e devono essere accompagnate da documenti probanti.

Il secondo regio decreto 22 gennaio 1998, che modifica i regi decreti 15 marzo 1993, relativo alle procedure in materia di protezione della concorrenza economica, 23 marzo 1993, relativo alle domande e alle notifiche di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 agosto 1991 sulla protezione della concorrenza economica, e 23 marzo 1993, relativo alla notifica delle concentrazioni d'impresa di cui all'articolo 12 della legge 5 agosto 1991 sulla protezione della concorrenza economica (*Moniteur* del 24.04.1998), si propone di migliorare l'interazione tra gli enti incaricati dell'esecuzione della legge sulla concorrenza e precisa, inoltre, che nell'ambito di una procedura di concentrazione le imprese possono

presentare ricorso contro la decisione del Consiglio della concorrenza di avviare una seconda fase d'indagine soltanto dopo l'inoltro del ricorso contro la decisione finale del Consiglio della concorrenza sulla legittimità o l'illegittimità della concentrazione.

### ***Danimarca***

Come indicato nella XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la nuova legge sulla concorrenza 10 giugno 1997 n. 384, che sancisce un divieto generale degli accordi che restringono la concorrenza e un divieto degli abusi di posizione dominante, in corrispondenza con il disposto degli articoli 81 e 82 del trattato CE. Le autorità danesi garanti della concorrenza non possono infatti applicare direttamente i divieti di cui all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82 del trattato CE.

Il passaggio al principio del divieto costituisce un cambiamento sistemico del diritto danese della concorrenza, che d'ora innanzi sarà applicato conformemente alla prassi instaurata dalla Commissione e alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia.

La nuova legge sulla concorrenza ha inoltre introdotto il principio dello «sportello unico, che prevede che gli accordi che beneficino di un'esenzione comunitaria siano automaticamente esenti dal divieto generale degli accordi che restringono la concorrenza sancito dalla nuova legge.

Sono esenti dal divieto anche gli accordi che non superano determinate soglie e risultano quindi d'importanza minore.

Analogamente a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, è possibile ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione individuale, a condizione che venga effettuata la notificazione all'autorità preposta alla concorrenza.

Al 1° luglio 1998 si contavano 845 notificazioni di accordi in atto al 1° gennaio 1998, data dell'entrata in vigore della legge.

Al momento dell'adozione della nuova legge sulla concorrenza, il ministro del Commercio e dell'Industria ha reso note otto esenzioni per categoria corrispondenti a quelle comunitarie, nonché un'esenzione per categoria speciale a favore di catene di negozi nel settore del commercio al dettaglio.

La legge sulla concorrenza, che si applica a tutte le imprese, pubbliche e private, è applicata dal Consiglio della concorrenza («Konkurrencerådet»), composto da 19 membri, per il quale funge da segretariato la Direzione della concorrenza («Konkurrencestyrelsen»), che garantisce l'applicazione quotidiana della legge e si occupa altresì della cooperazione con la Commissione europea per le questioni d'interesse comune.

Le decisioni prese in virtù della legge sulla concorrenza possono essere impugnate dinanzi alla commissione di ricorso in materia di concorrenza («Konkurrenceankenævnet») e in ultima istanza in sede giurisdizionale.

Le infrazioni, intenzionali o per grave negligenza, ai divieti della legge sulla concorrenza sono passibili di ammende, che costituiscono sanzioni penali. L'imposizione di ammende per abuso di posizione dominante è tuttavia subordinata alla condizione che vi sia stata un'ingiunzione per un'infrazione

analoga negli ultimi cinque anni. Secondo i considerando del testo di legge, non è stato giudicato conforme alla tradizione penale danese proporre sanzioni di livello corrispondente a quello delle ammende inflitte per le infrazioni alle regole di concorrenza comunitarie.

La nuova legge sulla concorrenza non contempla disposizioni relative al controllo delle concentrazioni, ma prevede che le concentrazioni debbano essere notificate alla Direzione della concorrenza quando il fatturato globale delle imprese partecipanti supera 50 milioni di DKR. L'obbligo di notifica si applica tuttavia solo quando almeno una delle imprese interessate ha sede in Danimarca.

### *Spagna*

Il 27 febbraio è stato approvato il regio decreto n. 295/1998 relativo all'applicazione in Spagna delle regole di concorrenza europee. Il testo, elaborato a partire dal 1997, modifica il regio decreto 29 agosto 1986 n. 1882/86, recante applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato da parte delle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, che necessitava un aggiornamento in seguito ai cambiamenti intervenuti nella regolamentazione successivamente alla sua entrata in vigore.

Il nuovo decreto apporta le seguenti modifiche:

- i. Si precisa la procedura da seguire per istruire i casi trattati in virtù delle norme comunitarie della concorrenza e per statuire su di essi;
- ii. Si compensa la mancanza di adattabilità del regio decreto n. 1882/86, che, per attribuire alle autorità nazionali garanti della concorrenza le competenze in materia di applicazione della regolamentazione comunitaria, procedeva ad un'enumerazione esaustiva delle regole comunitarie in vigore nel 1986. Il nuovo regio decreto attribuisce le competenze «ratione materiae», vale a dire in modo generico.
- iii. Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, si stabilisce quanto segue:
  - il tribunale di difesa della concorrenza è l'autorità competente per statuire sui casi di concentrazione rinviati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97) e sull'opportunità di ordinare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio;
  - il servizio di difesa della concorrenza (SDC) è l'istituzione responsabile di istruire le procedure di applicazione dell'articolo 9 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89;
  - il Consiglio dei ministri è l'autorità competente per autorizzare, con o senza condizioni, o per vietare le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria rinviategli dalla Commissione in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. È inoltre competente per l'adozione delle misure appropriate in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

- iv. Per quanto riguarda i casi avviati per pratiche contrarie all'articolo 81, paragrafo 1, e all'articolo 82:
- il tribunale di difesa della concorrenza è l'autorità competente per l'applicazione in Spagna dell'articolo 81, paragrafo 1, dell'articolo 82 e del diritto derivato;
  - il servizio di difesa della concorrenza è l'istituzione responsabile dell'istruzione delle procedure di applicazione degli articoli 81, paragrafo 1, 82 e del diritto derivato.
- v. La Direzione generale di politica economica e di difesa della concorrenza è l'autorità ritenuta competente in materia di collaborazione tra l'amministrazione spagnola e la Commissione ai fini dell'applicazione in Spagna delle regole comunitarie di concorrenza.
- vi. Si definiscono inoltre i poteri dei funzionari o degli agenti dell'amministrazione spagnola che effettuano controlli o indagini nelle imprese situate in Spagna, in applicazione delle norme comunitarie.
- vii. Si definisce infine il regime applicabile al dovere di riservatezza e alla procedura d'indagine riservata riguardo ai documenti relativi ai casi istruiti in applicazione del regio decreto stesso.

La legge 30 dicembre 1997 n. 66/97, relativa a provvedimenti fiscali, amministrativi e sociali (Boletín Oficial del Estado del 31 dicembre), ha modificato la legge n. 16/89 relativa alla difesa della concorrenza. In concreto, ha aggiunto un nuovo articolo 56, che fissa i termini massimi per le fasi della procedura avviata dinanzi al servizio e al tribunale di difesa della concorrenza. Tali termini si applicano solo ai casi aperti a decorrere dal 1° gennaio 1998. I termini sono rispettivamente di 18 e di 12 mesi, allo scadere dei quali la procedura decade.

### ***Finlandia***

In data 24 marzo 1998 il parlamento finlandese ha adottato una legge (303/1998) che modifica la legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza (480/1992). La modifica è entrata in vigore il 1° ottobre 1998.

La riforma più importante è stata l'introduzione di norme in materia di controllo delle acquisizioni di imprese nella legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza. Tali norme sono applicabili alle acquisizioni di imprese se il fatturato totale delle parti supera due miliardi di FMK e se il fatturato di almeno due delle parti supera 150 milioni di FMK. Un'altra condizione di applicazione è che le attività commerciali abbiano sede in Finlandia. Il controllo delle acquisizioni di imprese riguarda tutti i settori.

Se un'acquisizione induce o potenzia una posizione dominante che ostacoli sensibilmente la concorrenza sul mercato finlandese o su una parte essenziale di questo, l'Ufficio della concorrenza (Kilpailuvirasto) può proporre al Consiglio della concorrenza (Kilpailuneuvosto) di vietare l'operazione. Se è possibile evitare le conseguenze negative dell'acquisizione stabilendo determinate condizioni per la sua realizzazione, l'Ufficio deve negoziare tali condizioni con le parti interessate.

L'acquisizione di un'impresa deve essere notificata all'Ufficio entro una settimana. Entro un mese dal ricevimento della notifica, l'Ufficio deve comunicare se l'acquisizione sarà sottoposta ad un'indagine approfondita. La proposta di vietare l'acquisizione deve essere presentata al Consiglio della



concorrenza entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio ha deciso di svolgere un'indagine. Il Consiglio della concorrenza deve comunicare la propria decisione sul caso entro tre mesi dalla data della proposta. L'acquisizione non può essere effettuata prima del completamento della procedura se l'esecuzione dell'operazione non è autorizzata separatamente. Nella procedura del Consiglio della concorrenza, il divieto di esecuzione dell'operazione decade se il Consiglio non decide altrimenti entro un mese dalla data della proposta dell'Ufficio o dalla data in cui è presentata una denuncia.

Le acquisizioni di imprese sul mercato dell'elettricità sono inoltre soggette ad una disposizione speciale in virtù della quale, su proposta dell'Ufficio, il Consiglio della concorrenza può vietare un'acquisizione se conferisce una quota superiore al 25% delle reti nazionali di distribuzione. Tale disposizione riguarda le attività sulle reti con tensione di 400 volt, sulle quali sono più evidenti le conseguenze negative dell'integrazione verticale.

Il 1° luglio 1998 il ministero dell'Industria e del Commercio ha adottato decisioni riguardanti l'obbligo di dichiarare le acquisizioni di imprese (499/1998) e il calcolo del fatturato delle parti interessate in un'acquisizione (498/1998). Tali decisioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 1998. Il 15 settembre 1998 l'Ufficio della concorrenza ha pubblicato un comunicato riguardante il controllo delle acquisizioni di imprese.

È stata inoltre aggiunta, mediante modifica (303/1998) alla legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza, una disposizione riguardante le restrizioni minori alla concorrenza: l'Ufficio della concorrenza può non adottare provvedimenti se la limitazione della concorrenza non incide significativamente sulla concorrenza. Il 17 settembre 1998 l'Ufficio della concorrenza ha pubblicato un comunicato riguardante le restrizioni non significative della concorrenza.

Per migliorare la tutela giuridica delle imprese è stata introdotta nella legge una disposizione riguardante l'attestazione negativa, in base alla quale è possibile chiedere all'Ufficio della concorrenza un'attestazione negativa per i divieti sanciti dalla legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza, ad esclusione del divieto di abuso di posizione dominante sul mercato. Il 30 settembre 1998 l'Ufficio della concorrenza ha pubblicato le istruzioni relative alla domanda di esenzione e di attestazione negativa.

In conformità della nuova disposizione concernente l'indennizzo introdotta nella legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza, un'impresa che, deliberatamente o per negligenza, contravviene a tale legge, o alle disposizioni o decreti adottati in virtù di tale legge, è tenuta ad indennizzare le altre imprese per i danni causati. L'obiettivo è definire l'indennizzo per i danni derivanti dalla restrizione di concorrenza, soprattutto nel caso in cui non esista un accordo tra il responsabile dei danni e l'impresa che li ha subiti. Le domande di indennizzo sono esaminate dai tribunali ordinari, che possono chiedere un parere all'Ufficio della concorrenza.

### ***Irlanda***

L'autorità garante della concorrenza («Competition Authority») ha pubblicato una decisione: Category Certificate/Licence in respect of Agreements between Suppliers and Resellers, decisione n. 528 del 4 dicembre 1998. Si tratta di un'esenzione per categoria applicabile dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003.

## *Lussemburgo*

Nel 1998 si sono registrati notevoli progressi nei lavori di ricerca che il ministero dell'Economia svolge in collaborazione con il laboratorio di diritto economico del Centro statale di ricerca al fine di ammodernare la legge 17 giugno 1970 riguardante le pratiche commerciali restrittive. È stata condotta una vasta consultazione dei consumatori e degli ambienti professionali. Le consultazioni, che si sono dimostrate molto costruttive, hanno permesso di definire i piani di riforma alla luce dei problemi reali incontrati dagli operatori sui rispettivi mercati specifici. L'ambizioso progetto intende dimostrare che la legislazione in materia di concorrenza deve iscriversi in un contesto più ampio, per essere coerente con le legislazioni relative alla concorrenza sleale e alla tutela dei consumatori.

Il ministro lussemburghese dell'economia attribuisce grande importanza all'ammodernamento della politica di concorrenza, che, nel quadro del decentramento dei casi comunitari, tenderà ad essere applicata in misura più consistente nei prossimi anni. Il progetto di riforma dovrebbe essere inoltrato alle sedi di consultazione e di decisione nel secondo semestre del 1999.

## *Paesi Bassi*

Nel gennaio 1998 il governo dei Paesi Bassi ha definito i principi della sorveglianza (generale e specifica) da applicare ai servizi liberalizzati di pubblica utilità. Il governo ha definito la propria posizione in proposito sulla base della legge generale sulla concorrenza, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, e nel contesto della liberalizzazione dei servizi di pubblica utilità. Era importante precisare i fondamenti del sistema, allo scopo di impedire la dispersione della funzione di sorveglianza tra diversi organismi, nonché l'emergere di incoerenze nell'applicazione delle regole in materia di concorrenza.

La questione di base consiste nel fatto che i Paesi Bassi non sono favorevoli alla creazione di regimi specifici.

Parallelamente alla legge sulla concorrenza, applicabile a tutti i settori economici, l'adozione di regole specifiche per un settore avviene soltanto se il regime generale non consente di conseguire gli obiettivi prefissati. La necessità di regimi specifici deve essere oggetto di una valutazione periodica, in linea di principio a cadenza triennale.

Se si rendono necessarie regole specifiche, il controllo della relativa attuazione non richiede automaticamente un «regolatore» distinto. Questo ruolo può essere affidato all'organismo generale di controllo, l'Autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi (Nederlandse Mededingingsautoriteit — NMa), o ad una «sezione» annessa a tale autorità.

È opportuno definire in modo preciso la relazione amministrativa tra l'Autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi e gli eventuali altri organismi di sorveglianza. L'organismo di controllo specifico deve consultare, per certe decisioni, l'Autorità della concorrenza, in particolare quando sussiste il rischio di un'interpretazione divergente di taluni concetti del diritto della concorrenza.

I principi di base formulati dal governo sono stati successivamente tradotti in leggi, progetti di legge e dichiarazioni d'intenti.

È entrata in vigore la nuova legge sulle telecomunicazioni ed è in corso di preparazione una nuova legge sulle poste. È stato istituito un organismo di sorveglianza specifico: l'autorità indipendente per le

poste e le telecomunicazioni (Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit — OPTA). Il governo intende imporre a OPTA l'obbligo di assumere certe decisioni d'accordo con NMa.

Sulla base della legge summenzionata del 1998 è stato istituito un servizio incaricato dell'esecuzione e della sorveglianza della legge sull'elettricità (Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet — DTE), che prende alcune decisioni d'accordo con NMa. DTE costituisce una sezione integrata di NMa.

Il settore del gas, in base al relativo progetto di legge, non avrà un organismo di sorveglianza specifico, ma sarà controllato da NMa.

Anche per il settore dei trasporti pubblici (locali e regionali), non si prevede di creare un organismo distinto, ma di attribuire competenze specifiche a NMa.

### ***Regno Unito***

Il 9 novembre il disegno di legge del 1998 sulla concorrenza (Competition Act 1998) ha ottenuto il consenso regio (Royal Assent). La legge mira a potenziare la legislazione britannica in materia di concorrenza sostituendo gran parte del sistema attuale con due divieti molto simili al disposto degli articoli 81 e 82 del trattato CE: il primo riguarda gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche concertate che impediscono, restringono o falsano la concorrenza e possono incidere sul commercio nel Regno Unito, l'altro riguarda gli abusi di posizione dominante in grado di influire sul commercio nel Regno Unito. La legge prevede deroghe a favore degli accordi che comportano vantaggi tali da compensare gli effetti negativi sulla concorrenza.

I divieti sanciti dalla legge entreranno in vigore il 1° marzo 2000, sostituendo la legge del 1976 sulle pratiche commerciali restrittive (Restrictive Trade Practices Act 1976), la legge del 1976 sui prezzi di rivendita (Resale Prices Act 1976), nonché la parte fondamentale della legge del 1980 sulla concorrenza (Competition Act 1980). La legge rafforzerà i poteri del Direttore generale dell'autorità di concorrenza britannica in materia di sanzioni, controlli ed attuazione, ivi compresa la facoltà di comminare ammende e di imporre misure provvisorie. Essa verrà attuata e resa esecutiva dal Direttore generale e in parallelo, per quanto riguarda i settori speciali regolamentati, dagli enti regolatori dei settori delle telecomunicazioni, del gas e dell'elettricità, dell'acqua e del trattamento delle acque reflue, e dei servizi di trasporto ferroviario. Una nuova autorità preposta alla concorrenza, la Competition Commission, sostituirà l'attuale commissione incaricata delle questioni relative ai monopoli e alle operazioni di concentrazione (Monopolies and Mergers Commission) ed esaminerà inoltre i ricorsi presentati contro le decisioni prese dal Direttore generale e dagli enti regolatori.

La legislazione britannica in vigore in materia di concorrenza continuerà ad essere applicata fino al 1° marzo 2000. Nel frattempo, il Restrictive Trade Practices Act si applicherà solo in forma modificata, che imporrà la notificazione formale degli accordi di fissazione dei prezzi al Direttore generale, il quale manterrà la facoltà di chiedere l'attuazione di altri accordi quando ritenga anticoncorrenziali gli accordi notificati.

Uno degli obiettivi della nuova legge è allineare il più possibile le regole nazionali a quelle comunitarie. L'articolo 60 stabilisce che le autorità britanniche devono risolvere i problemi di concorrenza nel rispetto dei principi del trattato e della giurisprudenza europea, per quanto possibile e compatibilmente con le differenze esistenti.

La nuova legge non inciderà direttamente sulla regolamentazione britannica delle operazioni di concentrazione, che continueranno ad essere valutate in base alle pertinenti disposizioni della legge del 1973 sulle pratiche commerciali leali (Fair Trading Act 1973); gli accordi che determinano operazioni di concentrazione ai sensi della legge del 1973 non saranno in generale interessati dalla legge del 1998, considerato che le restrizioni verranno ritenute accessorie a tali accordi. Il governo ha annunciato l'intenzione di riesaminare l'efficacia dell'attuale regolamentazione britannica delle operazioni di concentrazione e si prevede la pubblicazione di un documento di consultazione.

### *Svezia*

Il 1° luglio 1998 sono entrate in vigore alcune modifiche alla legge sulla concorrenza. Sono state modificate le procedure di ricorso per talune decisioni dell'autorità della concorrenza (Konkurrensvirket). Le decisioni di non intervento, di esenzione e d'ingiunzione, ad esempio, devono d'ora innanzi essere impugnate direttamente dinanzi alla giurisdizione di ultima istanza, vale a dire il tribunale del commercio (Marknadsdomstolen), mentre in precedenza dovevano essere contestate dinanzi al tribunale di primo grado di Stoccolma (Stockholms tingsrätt). Tale modifica ha lo scopo di consentire alle imprese interessate di ottenere una decisione definitiva in tempi più rapidi.

Parallelamente, le possibilità di imporre «misure transitorie da parte dell'autorità della concorrenza sono state ampliate. Dal 1° luglio 1998 le decisioni di questo tipo possono essere prese quando esistono «ragioni specifiche, mentre in precedenza erano richieste «ragioni eccezionali, ad esempio il rischio di eliminazione di un concorrente.

Sono state altresì modificate le regole procedurali dell'autorità della concorrenza. Ad esempio, d'ora innanzi l'autorità della concorrenza deve esaminare le richieste di esenzione entro un termine massimo di un anno, mentre in precedenza non era previsto alcun limite di tempo.

Alla luce dei lavori in corso di svolgimento in seno alla Commissione, il governo ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2000 il regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di franchigia. I regolamenti di esenzione applicabili agli accordi di specializzazione e di ricerca e sviluppo sono stati prorogati fino al 30 giugno 2001.

Un gruppo di lavoro istituito dal governo esamina, tra l'altro, la funzionalità della legge sulla concorrenza in rapporto alla cooperazione tra le piccole imprese. Nel quadro dei lavori è sottoposto a revisione anche il regolamento di esenzione per categoria applicabile alle catene di commercio al dettaglio, specifico della Svezia.

Uno studio condotto dai servizi del governo ha proposto di modificare le regole relative al controllo delle concentrazioni tra imprese. L'autorità della concorrenza ha appoggiato la parte sostanziale di tali proposte, che armonizzano maggiormente il diritto nazionale con il diritto comunitario.

## **B — Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza**

Attualmente in sette Stati membri (Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Regno Unito e Svezia) l'autorità competente in materia di concorrenza non ha il potere di applicare direttamente l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 82. In Svezia, tuttavia, un comitato governativo riesamina la possibilità di conferire tale potere alla propria autorità.

Gli articoli 81, paragrafo 1, e 82 sono stati applicati nel 1998 dalle autorità garanti della concorrenza della Germania, della Spagna, della Francia e dell'Italia. L'articolo 84 è stato applicato dall'autorità della concorrenza del Regno Unito. Le autorità della Francia e dei Paesi Bassi hanno segnalato casi di applicazione dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni e, insieme all'autorità danese, hanno altresì menzionato l'applicazione della comunicazione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli 81 e 82.

Il presente capitolo contiene anche una breve rassegna delle decisioni fondate sul diritto nazionale, segnalate dalle autorità della concorrenza di Austria, Belgio, Finlandia, Portogallo e Svezia, che le hanno ritenute particolarmente importanti dal punto di vista comunitario. Sono parimenti richiamate le sentenze emesse in caso di ricorso contro le decisioni delle autorità della concorrenza.

### *Germania*

Nel corso del periodo considerato, l'Ufficio federale dei cartelli ha applicato le regole di concorrenza comunitarie in quattro casi.

Nel quadro di una procedura avviata in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, contro prezzi di vendita consigliati stabiliti per il trasporto cumulativo effettuato da vettori di trasporto, l'Ufficio ha deciso di tollerare la pratica in questione fino al momento della soppressione della disposizione derogatoria dell'articolo 99, paragrafo 2, della GWB, che diviene effettiva con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1999, della sesta legge che modifica la GWB. In precedenza l'Ufficio aveva avvertito l'Associazione federale trasporto e magazzinaggio (Bundesverband Spedition und Lagerei e.V.) del divieto dei prezzi consigliati.

Le procedure riguardanti le infrazioni agli articoli 81 e 82 delle clausole relative alla copertura totale del fabbisogno previste dai contratti di fornitura di gas hanno potuto essere chiuse, poiché le imprese di distribuzione del gas interessate avevano rinunciato ad applicare tali clausole.

L'Ufficio ha avviato una procedura contro la società delle ferrovie tedesche, «Deutsche Bahn AG», la società DFO («Deutsche Fährgesellschaft Ostsee-mbH») e la società immobiliare di Deutsche Bahn («Deutsche Bahn Immobiliengesellschaft mbH»), in virtù dell'articolo 82 del trattato e degli articoli 22 e 26 della legge federale sulle intese (GWB), poiché tali imprese hanno rifiutato a società di trasbordatori concorrenti l'utilizzo in comune delle installazioni portuali di Puttgarden.

L'Ufficio considera un comportamento abusivo il rifiuto opposto da Deutsche Telekom AG, in materia di utilizzo fuori linea, di comunicare ai richiedenti la totalità dei dati di cui dispone. Esso ritiene che la messa a disposizione incompleta di tali dati a terzi impedisca seriamente ai potenziali concorrenti di accedere ai mercati di prodotti dei servizi di informazioni e degli elenchi abbonati. Allo stesso modo, il sistema di remunerazione applicato alla fornitura dei dati sugli abbonati costituisce un particolare abuso e ostacola una concorrenza effettiva sui mercati di prodotti citati. È stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, in combinato disposto con gli articoli 47 e 26 della GWB.

Durante il periodo considerato, la Corte federale di giustizia («Bundesgerichtshof») ha confermato una decisione di divieto dell'Ufficio federale dei cartelli, mentre un'altra procedura pendente dinanzi al tribunale regionale superiore di Berlino («Kammergericht») ha potuto essere chiusa.

La Corte federale di giustizia ha confermato il divieto di esecuzione del contratto di società di Carpartner Autovermietung GmbH (Carpartner) e dei contratti di cooperazione conclusi tra i suoi soci

e alcune compagnie di assicurazioni in campo automobilistico, pronunciato in virtù dell'articolo 1 della GWB, nonché dell'articolo 81, paragrafo 1. Secondo la Corte, la creazione di Carpartner ad opera di sei compagnie di assicurazioni, allo scopo di concentrare la domanda di contratti bilaterali con società di noleggio di autoveicoli sulla sostituzione di veicoli incidentati, limitava per i partner sul mercato le possibilità di sottrarsi a tali contratti.

La soppressione del contratto di delimitazione geografica dell'attività concluso tra Ruhrgas e Thyssengas ha permesso di chiudere la procedura pendente in questa causa dinanzi alla Corte d'appello di Berlino («Kammergericht Berlin»), che in seguito ha ritirato la domanda di rinvio presentata nel 1996 alla Corte di giustizia.

### *Austria*

Nella causa Oscar Bronner contro Mediaprint, pendente in Austria dal 1995, nonché, in parte, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee con una domanda di decisione pregiudiziale, il Tribunale delle intese (Kartellgericht) ha emesso una decisione definitiva, confermata dalla Corte suprema (Oberster Gerichtshof — 1 Ok 5/98), concernente l'addebito di praticare prezzi a fini d'estromissione. Tenendo in debita considerazione la giurisprudenza della Corte, il Tribunale ha ritenuto che il fatto di abbassare in misura sostanziale e per un breve periodo il prezzo delle offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani austriaci con le maggiori tirature non costituiva una misura contraria alla concorrenza in materia di prestazione di servizi. L'attore non ha potuto provare che il convenuto perseguiva una strategia mirata di estromissione dal mercato. Di conseguenza, la società editrice (convenuto), i cui prezzi per gli annunci erano stati temporaneamente congelati mediante provvedimento d'urgenza, potrà riprendere a fissare i prezzi liberamente.

Per quanto riguarda il secondo addebito sollevato dall'attore, secondo il quale l'integrazione nell'unico sistema esistente in Austria di consegna a domicilio di quotidiani, detenuto dalla parte convenuta, costituisce un caso di accesso ad un'infrastruttura essenziale, la Corte di giustizia si è pronunciata il 26 novembre 1998<sup>250</sup>. La Corte ha sentenziato che la decisione della giurisdizione nazionale si fondava sull'articolo 35 della Kartellgesetz (legge austriaca sulle intese) e non sull'articolo 82 del trattato CE, ma che poteva trattarsi di una situazione di conflitto tra il diritto nazionale e il diritto comunitario, di modo che la decisione pregiudiziale sarebbe giustificata; nella fattispecie, data l'esistenza di altre possibilità di distribuire un quotidiano, il rifiuto dell'integrazione in un sistema di consegna a domicilio non costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82. Il Tribunale delle intese non ha ancora emesso la sua decisione.

Con la decisione 16Ok7/98, la Corte suprema (Oberster Gerichtshof), in qualità di Tribunale superiore delle intese (Kartellobergericht), ha annullato una decisione di sospensione pronunciata dal Tribunale delle intese, riguardante la notifica di un sistema di smaltimento dei rifiuti che copre l'intero territorio austriaco. Tale sistema era stato notificato anche alla Commissione nel 1994, conformemente all'articolo 81, paragrafo 3. La decisione di annullamento rendeva necessaria una decisione della Commissione, che non aveva ancora avviato ufficialmente la procedura. Il Tribunale superiore delle intese ha giustificato la propria decisione facendo notare che, parallelamente al diritto comunitario applicabile in materia, doveva essere applicato il diritto nazionale delle intese. Dato che un'eventuale autorizzazione della Commissione europea non è una base sufficiente per la decisione dell'autorità nazionale, una procedura avviata in virtù della legge austriaca sulle intese non può essere sospesa.

<sup>250</sup> Causa C-7/97.

***Belgio***

In una procedura di appello contro una decisione del Consiglio della concorrenza, la Corte d'appello di Bruxelles ha dichiarato l'inammissibilità dei prezzi di rivendita imposti. Il Consiglio della concorrenza aveva stabilito nel 1997 che un sistema di prezzi di vendita imposto ai singoli dettaglianti costituiva un accordo restrittivo della concorrenza e non poteva beneficiare di un'esenzione. La Corte d'appello di Bruxelles ha confermato la decisione del Consiglio, concludendo che tale sistema di prezzi di rivendita imposti non trasferiva al consumatore un'equa parte dei vantaggi risultanti e non poteva quindi beneficiare di un'esenzione.

Il caso di concentrazione più importante esaminato nel 1998 dal Consiglio della concorrenza riguarda l'operazione, notificata nell'aprile 1998, mediante la quale Cognizant avrebbe acquisito il controllo a livello mondiale di Pharmaceutical Marketing Services (PMSI). Dato che sussistevano seri dubbi riguardo alla legalità dell'operazione, ne è stata modificata l'impostazione. La nuova operazione prevedeva l'acquisizione da parte di IMS di talune attività di PMSI, tra cui le controllate europee e giapponesi, ad eccezione delle controllate belghe, per le quali era prevista un'opzione d'acquisto di azioni. La concentrazione è stata vietata il 14 dicembre 1998 dal Consiglio con la motivazione che avrebbe rafforzato la posizione dominante di IMS sul mercato belga delle ricerche di mercato e dell'analisi delle vendite di prodotti farmaceutici.

Poiché l'opzione di acquisto relativa ad una delle controllate era già stata lanciata al momento della seconda fase, il Consiglio ha imposto alle parti di impegnarsi a sciogliere la concentrazione e a vendere le azioni acquisite.

***Danimarca***

In virtù della comunicazione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, il Consiglio della concorrenza ha istruito una denuncia, deferitale dalla Commissione, riguardante una circolare inviata dall'Associazione danese dei concessionari di autoveicoli (Danmarks Automobilforhandler Forening, DAF) ai propri membri.

Nella circolare DAF dichiarava che la libertà individuale dei propri membri di fissare i prezzi e gli sconti doveva essere interpretata nel senso che essi potevano del tutto legalmente chiedere un acconto più elevato in caso di vendita a cittadini di altri paesi dell'Unione europea.

In tal modo DAF invitava i concessionari danesi a praticare in generale prezzi diversi nei confronti degli acquirenti non danesi.

Simili iniziative adottate da associazioni di settore sono tuttavia vietate dall'articolo 6 della legge sulla concorrenza, perché possono condurre ad una pratica uniforme in materia di prezzi e limitare le vendite a certe categorie di clienti.

Il Consiglio della concorrenza ha pertanto ingiunto a DAF di ritirare tale invito e di inviare una circolare rettificativa riguardo all'acconto chiesto dai concessionari in caso di vendita a cittadini dell'Unione europea.

## Spagna

Il contenzioso tra le imprese ARCO e Repsol è stato originato dagli accordi per la cessione delle azioni di ARCO CHEMICALS nello stabilimento di Puertollano, che appartiene ad una società detenuta al 50% dalle due imprese. Negli anni '60 in tale stabilimento è stata messa a punto una tecnica di produzione congiunta di ossido di propilene e di stirene monomero. Quando ha ceduto la propria partecipazione nel 1986, ARCO ha imposto limiti allo sviluppo della capacità produttiva da parte di Repsol. Ne è conseguito un lungo conflitto tra le due imprese su numerosi fronti, allorché Repsol, visti gli ottimi risultati della suddetta tecnica sul piano commerciale ed ecologico, ha voluto aumentare la produzione costruendo uno stabilimento a Tarragona.

ARCO ha presentato una denuncia contro Repsol alla Camera di commercio internazionale di Parigi e ha notificato tali accordi alla DG IV al fine di ottenere un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3. Repsol, da parte sua, ha presentato una denuncia contro ARCO al Servizio di difesa della concorrenza (SDC) e alla DG IV, poiché giudicava tali accordi contrari alla legge relativa alla difesa della concorrenza e all'articolo 81, paragrafo 1. SDC e la DG IV hanno quindi aperto i rispettivi procedimenti per pratiche restrittive (caso IV/36.233 della DG IV e fascicolo n. 1454/96 di SDC).

Dopo aver appreso dalla stampa che le due parti erano giunte ad un accordo che poneva fine alla lunga controversia ed eliminava le principali restrizioni della concorrenza, SDC ha avviato una procedura d'indagine riservata (rif. 1742/97) per esaminare la compatibilità dei nuovi accordi notificati alla DG IV (caso IV/36.838).

La DG IV ha archiviato le due pratiche all'inizio del 1998 e SDC, dopo aver esaminato i nuovi accordi e aver ricevuto la rinuncia delle parti, il 26 febbraio 1998 ha emesso una decisione di non luogo a procedere per il fascicolo 1454/96 e il 5 gennaio ha archiviato la procedura d'indagine riservata n. 1742/97.

Con decisione del 26 maggio 1997, il Tribunale di difesa della concorrenza aveva approvato l'adozione del provvedimento cautelare proposto da SDC, su richiesta del ricorrente MC. LANE, consistente nell'ingiunzione a TABACALERA di fornire a MC. LANE per sei mesi, a condizioni non discriminatorie, il tabacco lavorato prodotto sotto le proprie marche.

TABACALERA detiene il monopolio della fabbricazione e della vendita di tabacchi in Spagna sul mercato in causa e occupa una posizione dominante «de facto nella distribuzione all'ingrosso e nell'importazione di tabacco lavorato. Stando alla denuncia, sebbene nel 1995 avesse ottenuto l'autorizzazione necessaria, a MC. LANE è stato impedito di operare come impresa di distribuzione, a causa del rifiuto di TABACALERA di fornirle i prodotti che essa fabbrica e dei contratti di distribuzione esclusiva che quest'ultima ha concluso con altri produttori di tabacco.

La decisione è stata notificata a TABACALERA il 29 maggio 1997. Mediante ordinanza del 30 luglio 1997, il Tribunale ha ingiunto a TABACALERA di presentare entro dieci giorni una proposta di consegna a MC. LANE e ha deciso di imporre un'ammenda di 150.000 pesetas al giorno in caso di mancata esecuzione.

Il 18 novembre TABACALERA ha sostenuto che esistevano offerte di negoziato riguardanti la consegna di prodotti a MC. LANE, alle quali quest'ultima non avrebbe risposto. Il Tribunale ha chiesto a SDC conferma dell'esistenza di tali offerte e, eventualmente prove dell'esecuzione della decisione del Tribunale. SDC ha informato il Tribunale che le offerte e le risposte in questione erano le stesse di



cui disponeva già e che in assenza di nuova documentazione si poteva ritenere che TABACALERA non si era attenuta all'ingiunzione.

In data 4 febbraio 1998 il Tribunale ha deciso di imporre a TABACALERA una penale dell'importo di 15.450.000 di pesetas per mancata esecuzione della decisione del 26 maggio 1997.

Con decisione del 15 luglio 1998 il Tribunale ha convenuto di respingere la proposta di provvedimenti cautelari presentata SDC su richiesta dei ricorrenti Federación Española de Hoteles (FEH), Agrupación Hotelera de las Zonas Turísticas de España (ZONTUR), Sol Meliá S.A. (Sol Meliá), Ciga International Hotels Corporation S.A. (Ciga International), Cigahotels España S.A. (Cigahotels) e NH Hoteles S.A. (NH Hoteles). Tali provvedimenti miravano ad ingiungere a EGEDA di astenersi dall'applicare, con qualsiasi mezzo, le tariffe pubblicate da questo organismo nel dicembre 1997 e contenute al punto 1.A.3 del tariffario applicabile al diritto di autorizzazione della riproduzione e al diritto alla remunerazione detenuti dai produttori di registrazioni audiovisive in caso di ritrasmissioni (articolo 20, paragrafo 2, lettera f), del testo codificato della legge sulla proprietà intellettuale) e di comunicazioni in luogo pubblico (articolo 20, paragrafo 2, lettera g), della legge summenzionata), e di astenersi altresì dall'applicare le tariffe pubblicate prima del dicembre 1997 riguardanti la ritrasmissione di opere e di registrazioni audiovisive contenute in emissioni e/o trasmissioni di organismi di telediffusione ed effettuate in stabilimenti alberghieri.

EGEDA è l'organismo che gestisce i diritti dei produttori di opere audiovisive. Nella fattispecie i ricorrenti non riconoscevano a tale ente il diritto di percepire alcun contributo per la trasmissione dei programmi captati mediante le antenne televisive degli alberghi nelle singole camere, poiché ritenevano che, in questi casi, non si trattasse di «comunicazione in luogo pubblico» (articolo 20, paragrafo 2, lettera g)) né di «ritrasmissione» (articolo 20, paragrafo 2, lettera f)) dell'opera radiodiffusa di cui tratta la legge sulla proprietà intellettuale e, di conseguenza, hanno contestato tale interpretazione in numerosi procedimenti avviati dinanzi alla giurisdizione ordinaria.

Il Tribunale ha ritenuto che nel caso in questione non ricorressero le condizioni di «*fumus boni juris*» e di urgenza necessarie per l'adozione di provvedimenti cautelari.

Il Tribunale ha adottato il provvedimento cautelare proposto da SDC, consistente nel sospendere per sei mesi l'applicazione di una delle condizioni generali di vendita di GLAXO WELLCOME S.A. e delle sue controllate. Allo stesso modo, ha giudicato necessario imporre ai ricorrenti, Associazione degli esportatori spagnoli di prodotti farmaceutici, Associazione dei fornitori di cooperative farmaceutiche e SPAIN PHARMA S.A., una cauzione in solido di 600 milioni di pesetas qualora il provvedimento cautelare non venisse confermato dalla decisione finale che sarà emessa sul caso.

Il 6 marzo 1998 il servizio commerciale di GLAXO ha inviato ai grossisti nuove condizioni generali di vendita delle specialità farmaceutiche commercializzate dal gruppo, comunicando loro che sarebbero entrate in vigore il 9 marzo. Tali condizioni generali, il cui scopo è definire il quadro contrattuale entro il quale è effettuata la vendita delle specialità farmaceutiche ai grossisti di medicinali, stabiliscono due tariffe a seconda della destinazione dei prodotti. Con queste nuove condizioni GLAXO tentava di frenare le esportazioni parallele di taluni grossisti spagnoli verso altri paesi dell'Unione europea, dove i prezzi dei medicinali erano più elevati. Le due tariffe comprendevano differenze di prezzo fino al 2500%.

Il 6 marzo GLAXO ha notificato le nuove condizioni generali di vendita alla Commissione europea, chiedendo un'attestazione negativa o, in via accessoria, un'esenzione a titolo dell'articolo 81,

paragrafo 3. A partire dal 13 marzo GLAXO ha cessato di consegnare i propri prodotti ai grossisti che non avevano firmato le condizioni generali di vendita.

Con ordinanza del 22 aprile 1998, SDC ha deciso di istruire un fascicolo per pratiche contrarie agli articoli 1 e 7 della legge relativa alla difesa della concorrenza (LDC) e all'articolo 81, paragrafo 1. La DG IV ha inviato a GLAXO una lettera di richiamo riguardante l'accordo notificato, in cui, a seguito di un esame preliminare, sosteneva che tale accordo sembrava contenere o produrre restrizioni di concorrenza incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 1, che non potevano beneficiare della deroga prevista all'articolo 81, paragrafo 3.

Attenendosi ai criteri della Commissione, ratificati dalla Corte di giustizia nella sentenza dell'11 gennaio 1990 relativa alla causa SANDOZ<sup>251</sup>, e considerando che l'obiettivo delle nuove condizioni di vendita era, come GLAXO stessa aveva riconosciuto, limitare le esportazioni di specialità farmaceutiche provenienti dalla Spagna, il Tribunale ha ritenuto opportuno valutare se l'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1, e, di conseguenza, la condizione di «*fumus boni juris*», fossero sufficientemente dimostrate per concedere i provvedimenti cautelari, lasciando impregiudicato l'esito finale della causa.

Il Tribunale ha inoltre osservato che le nuove condizioni di vendita modificavano sensibilmente le condizioni di concorrenza sul mercato all'ingrosso delle specialità farmaceutiche per gli operatori che commercializzavano i prodotti GLAXO, cosa che poteva ripercuotersi sia sui grossisti che le avevano firmate che su quelli che non l'avevano fatto.

Il provvedimento cautelare non è tuttavia entrato in vigore fino al dicembre 1998, e alla stessa data i ricorrenti hanno versato la cauzione stabilita.

Nel caso ONDAS RAMBLAS/AGEDI, il 14 dicembre il Tribunale ha dichiarato che la pratica contestata da SDC all'Associazione di gestione dei diritti di proprietà intellettuale (AGEDI) non risultava contraria all'articolo 6 della LDC né all'articolo 82 del trattato.

SDC riteneva che AGEDI si fosse resa colpevole di pratiche vietate dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), della LDC e dall'articolo 82, lettere a) e b), imponendo prezzi non equi ed esigendo condizioni supplementari senza collegamento diretto con la prestazione. SDC riteneva quindi che AGEDI avesse abusato della sua posizione dominante sul mercato dei servizi di gestione dei diritti spettanti ai produttori di registrazioni sonore per la diffusione al pubblico delle loro opere musicali attraverso la radio.

Il fascicolo è stato istruito a seguito di una denuncia presentata da una emittente radiofonica privata, Ondas Ramblas, contro l'imposizione da parte dell'AGEDI di un contratto per l'autorizzazione della ritrasmissione e la riscossione dei diritti di proprietà intellettuale. Il contratto era stato negoziato tra AGEDI e l'Associazione spagnola di radiodiffusione commerciale (AERC), che raggruppa la maggior parte delle emittenti private, e stabiliva il pagamento di canoni da parte delle emittenti in funzione dei loro introiti pubblicitari. Il canone era quindi evidentemente collegato al tasso di ascolto di ciascuna emittente. Ondas Ramblas ha rifiutato il contratto tipo negoziato dall'AERC, ritenendolo discriminatorio poiché l'importo versato da ciascuna emittente era fissato non in funzione della quantità di musica trasmessa, ma delle entrate d'esercizio.

<sup>251</sup> Causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA/Commissione, Racc. 1990, pag. I-45.

Secondo la sentenza del Tribunale, le clausole del contratto proposto a Ondas Ramblas dall'AGEDI risultano dagli accordi conclusi tra l'AGEDI e l'AERC e, considerata l'appartenenza di Ondas Ramblas all'AERC, non è rilevabile un abuso nell'imposizione del suddetto contratto, poiché la legge sulla proprietà intellettuale riconosce il sistema di contrattazione collettiva per stabilire la remunerazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il Tribunale precisa che neppure le tariffe del contratto risultano abusive, poiché sono simili a quelle percepite da altre associazioni di titolari di diritti di proprietà intellettuale e a quelle in vigore in altri Stati membri.

### ***Finlandia***

Come segnalato dalla XXVII Relazione sulla politica di concorrenza<sup>252</sup>, con decisione del 24 ottobre 1997 il Consiglio della concorrenza ha obbligato Valio Oy a versare cinque milioni di marchi finlandesi per abuso della posizione dominante sul mercato dei prodotti lattieri liquidi in Finlandia. Secondo un sistema di sconti applicato da Valio, i commercianti avevano diritto ad una riduzione sui prezzi all'ingrosso dei prodotti lattieri liquidi in base al valore medio dei prodotti consegnati da Valio. Per ottenere lo sconto massimo, il commerciante era obbligato ad effettuare tutti i suoi acquisti di prodotti lattieri da Valio; si vincolavano in tal modo i clienti e si escludevano dal mercato i concorrenti. Il sostegno alla commercializzazione<sup>253</sup>, concesso in base agli acquisti globali del commerciante, che introduceva parziali discriminazioni tra i commercianti, aveva effetti simili. La Corte suprema amministrativa («Korkein hallinto-oikeus») ha respinto con decisione dell'11 novembre 1998 l'appello presentato da Valio contro la decisione del Consiglio della concorrenza («Kilpailuneuvosto»).

Nella sua decisione, la Corte suprema amministrativa ha giudicato che la situazione e le attività di Valio sul mercato dovevano essere valutate dal punto di vista delle esigenze imposte dalla legislazione finlandese sulla concorrenza e dalle disposizioni comunitarie riguardanti la posizione dominante e le decisioni di un'impresa in tale posizione. Come in precedenza il Consiglio della concorrenza, la Corte suprema amministrativa ha ritenuto che Valio si era resa colpevole di abuso di posizione dominante sul mercato, vietato dall'articolo 7, punti 2 e 4, della legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza e dall'articolo 82.

Nella sua decisione riguardante Ajasto Oy, emessa il 17 dicembre 1998, il Consiglio della concorrenza ha sottolineato che il fatto di soddisfare le condizioni di applicazione dell'articolo 82 non impedisce che nella stessa causa venga applicata la legge nazionale relativa alle restrizioni in materia di concorrenza. L'Ufficio della concorrenza aveva segnalato al Consiglio della concorrenza che Ajasto si era resa colpevole di abuso di posizione dominante, vietato dall'articolo 7 della legge finlandese. Ajasto aveva ritenuto che in questo caso la legge nazionale non fosse applicabile, poiché tale comportamento poteva incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Il Consiglio della concorrenza, riferendosi alle decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause *Walt Wilhelm* (14/68) e *Guerlain* (253/78 e 1-3/79), ha constatato che le regole comunitarie e il diritto nazionale in materia di concorrenza sono applicabili in parallelo. Tali norme sono complementari anche per quanto concerne il controllo e la sanzione dell'abuso di posizione dominante. Le eccezioni sono state precisate in una normativa specifica, riguardante ad esempio il controllo delle acquisizioni d'impresa. Ajasto si è opposta all'accusa dell'Ufficio in merito alla posizione dominante e all'abuso. La causa è in corso di esame.

<sup>252</sup> XXVII Relazione sulla politica di concorrenza (1997), pag. 367.

<sup>253</sup> In finlandese «Markkinointirahalla». Si tratta di una somma versata dal fabbricante, nella fattispecie Valio, ai commercianti che effettuano acquisti consistenti presso di lui e con la quale i commercianti devono far conoscere i prodotti del fabbricante presso i consumatori.

Con decisione del 30 marzo 1998, il Consiglio della concorrenza ha respinto la domanda di esenzione di Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiö (TLO). Come in precedenza l'Ufficio della concorrenza, il Consiglio ha ritenuto che una cooperazione relativa alla tariffazione e alla ripartizione del mercato praticata dalle imprese di trasporto per autocorriera nel quadro di un accordo per una tariffazione comune era contraria alla legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza e che un'esenzione era da escludere. In forza di un accordo la città di Turku acquistava direttamente i servizi di trasporto dalle imprese associate alla TLO senza indire alcuna gara d'appalto.

Nella sua decisione il Consiglio della concorrenza ha richiamato l'attenzione sul fatto che, negli ultimi anni, era aumentata la concorrenza degli altri Stati membri sul mercato finlandese dei trasporti per autocorriera. Mantenendo un cartello tra i gestori ed omettendo di indire gare d'appalto si ottenevano obiettivi ed effetti contrari agli articoli 81 e 49 e alle direttive relative agli appalti pubblici. Non è pertanto possibile autorizzare questo tipo di pratiche, che chiudono il mercato e ostacolano la concorrenza degli altri Stati membri. Il Consiglio della concorrenza ha constatato che ai sensi dell'articolo 10 del trattato, un organo giurisdizionale, in virtù della legge nazionale, non può prendere una decisione in evidente contrasto con gli obblighi derivanti dall'adesione della Finlandia.

Con decisione del 4 dicembre 1998 l'Ufficio della concorrenza non ha concesso l'esenzione richiesta da K-kauppiasliitto e Kesko Oyj. relativa ad una cooperazione sui prezzi al dettaglio per la linea di prodotti appartenenti alla gamma di base delle catene K-lähikauppa, K-market, K-supermarket, Citymarket e Anttila. L'esenzione non è stata concessa neppure per l'armonizzazione delle altre condizioni di vendita e di fornitura, dei prezzi d'acquisto e delle altre condizioni d'acquisto. L'Ufficio ha giudicato che i richiedenti non avevano presentato motivazioni sufficienti per ottenere l'esenzione, quali quelle richieste dall'articolo 19 della legge relativa alle restrizioni in materia di concorrenza. Un ulteriore elemento che ha influito sulla decisione negativa dell'Ufficio è stata la considerevole quota di mercato detenuta dal gruppo K nel settore del commercio dei beni di consumo (quasi il 40%).

### **Francia**

Nel 1998 è stato registrato un caso di condanna di pratiche anticoncorrenziali ai sensi dell'articolo 82, a carico di un'impresa nel settore dell'arredo urbano. La decisione<sup>254</sup> riguarda le pratiche della società Decaux, mirate in particolare a prorogare in maniera artificiosa la durata di un contratto concluso con un ente locale, mediante un cumulo di clausole di tacito rinnovo e di clausole aggiuntive. Tali pratiche sono state ritenute abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82, poiché impedivano alle imprese concorrenti di altri Stati membri di accedere al mercato della fornitura dell'arredo urbano pubblicitario installato dagli enti locali francesi.

Vanno inoltre menzionate due sentenze della Corte d'appello di Parigi, competente per i ricorsi presentati contro le decisioni del Consiglio della concorrenza.

In una prima causa<sup>255</sup>, la Corte ha confermato, ai sensi dell'articolo 81, le sanzioni inflitte dal Consiglio a France Télécom e Transpac per un'intesa avente l'effetto di favorire la tecnologia Transpac a svantaggio della soluzione VSAT, proposta da British Telecom-France. Anche lo sconto offerto da Transpac sul prezzo della prestazione è stato ritenuto una pratica abusiva di France Télécom, gestore dominante, e della sua affiliata Transpac, ai sensi dell'articolo 82.

<sup>254</sup> Decisione n. 98-D-52 del 7 luglio 1998.

<sup>255</sup> Sentenza della Corte d'appello di Parigi del 19 maggio 1998 *France Télécom-Transpac*.

In una seconda causa<sup>256</sup>, la Corte ha confermato una decisione del Consiglio della concorrenza che dichiarava illecite, ai sensi dell'articolo 81, alcune clausole di contratti di distribuzione esclusiva che consentivano a taluni distributori una protezione territoriale assoluta.

## *Italia*

Nel quadro dell'applicazione decentrata degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è abilitata ad utilizzare i poteri e le procedure di cui dispone per l'applicazione della normativa antitrust nazionale, conformemente all'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996 n. 52. Nel corso del 1998 l'Autorità ha avviato due istruttorie in conformità delle regole comunitarie di concorrenza.

Il primo procedimento (Consorzio industrie fiammiferi), avviato il 5 novembre 1998, riguarda possibili violazioni dell'articolo 81, paragrafo 1, e dell'articolo 82 sul mercato della produzione e della distribuzione all'ingrosso di fiammiferi in Italia. Si tratta, in particolare, del presunto coordinamento delle politiche commerciali delle imprese italiane di produzione di fiammiferi, nonché di alcuni comportamenti che potrebbero avere l'effetto di limitare l'accesso al mercato di produttori concorrenti, nazionali e comunitari. La data di chiusura del procedimento è stata fissata al 31 marzo 1999.

Il secondo procedimento (Unapace/ENEL), avviato il 12 novembre 1998, riguarda una presunta violazione dell'articolo 82 da parte dell'ENEL, per comportamenti che potrebbero limitare l'accesso di concorrenti nazionali e comunitari al mercato della fornitura di energia elettrica. La data di chiusura del procedimento è stata fissata al 20 maggio 1999.

Nel corso del 1998 l'Autorità ha adottato le prime due decisioni riguardanti operazioni di concentrazione oggetto di un rinvio da parte della Commissione, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

La prima operazione concerne l'acquisizione da parte di Promodès del controllo congiunto del Gruppo GS, società operante in Italia nel settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, articoli per l'igiene personale e prodotti per la casa. Al termine dell'operazione, le parti avrebbero beneficiato di una posizione dominante, con quote dal 40% all'85% su taluni mercati locali della grande distribuzione. L'Autorità ha autorizzato la concentrazione a condizione che le parti si impegnassero a cedere un certo numero di punti vendita nelle zone in cui avrebbero potuto farsi sentire effetti dannosi per la concorrenza.

La seconda operazione riguarda l'acquisizione da parte della società Alleanza Salute Italia del controllo congiunto di Unifarma Distribuzione. Le due società operano nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Tenuto conto della presenza di concorrenti effettivi abbastanza attivi e dell'assenza di barriere significative all'ingresso, l'Autorità ha ritenuto che l'operazione non avrebbe dato origine ad una posizione dominante tale da eliminare o ridurre la concorrenza sui mercati regionali della distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

<sup>256</sup> Sentenza della Corte d'appello di Parigi del 23 gennaio 1998 *Tradition et perspectives-Prosppection*.

## ***Lussemburgo***

Al fine di preparare la Commissione delle pratiche commerciali restrittive (CPCR) alle nuove funzioni che potrebbe assumere dopo l'entrata in vigore della prevista riforma della legge sulla concorrenza, il ministro dell'Economia ha fatto ricorso a più riprese a questo organismo. I due casi più interessanti sottoposti all'attenzione della Commissione riguardano le telecomunicazioni e i servizi di ristorazione.

Il primo caso si riferisce ai canoni di ripartizione liberamente negoziati tra gestori di telecomunicazioni, con cui questi si fanno remunerare per l'inoltro di una chiamata telefonica internazionale verso il destinatario. I canoni di ripartizione sono stati oggetto di un'indagine preliminare della Commissione, che ha sospeso la procedura per affidare il fascicolo alle autorità nazionali nel quadro del decentramento, affinché venisse adottata una decisione nel quadro della legislazione nazionale. L'istruzione del caso si concluderà nel primo semestre del 1999.

L'altro caso trae origine da una denuncia riguardante pratiche relative alle modalità di pagamento nei ristoranti. Poiché le indagini si annunciano lunghe e complesse, il caso non sarà chiuso prima del maggio 1999.

## ***Paesi Bassi***

Numerosi casi affidati all'esame della NMa sono stati oggetto di una consultazione con la Direzione generale della concorrenza. A tale riguardo ha svolto una funzione utile la comunicazione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. La cooperazione a livello del personale si è rivelata particolarmente efficace ed apprezzata, non soltanto per assicurare un buon coordinamento tra la Commissione e la NMa, ma anche per prevenire la prassi che consiste nel ricorrere alla giurisdizione più favorevole.

Al fine di rendere ancora più efficace questa cooperazione, la NMa ha presentato un certo numero di proposte pratiche alla Direzione generale della concorrenza, che ha reagito positivamente.

La NMa ha la facoltà di applicare l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 82 del trattato CE, ma non ne ha ancora fatto uso nel 1998. Nell'applicare le regole nazionali di concorrenza, si ispira in larga misura alla giurisprudenza comunitaria.

## ***Controllo delle concentrazioni***

A seguito di una comunicazione dei Paesi Bassi, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4064/89, la Commissione ha rinviato alla NMa il caso Vendex-KBB per quanto attiene al settore del commercio al dettaglio di prodotti non alimentari dei Paesi Bassi. Riguardo alle altre attività di Vendex e KBB, la Commissione ha dichiarato che la prevista concentrazione era compatibile con il mercato comune. La NMa ha condotto un'indagine per stabilire se gli ipermercati costituiscano un mercato distinto e ha concluso che non è così, poiché tutti i prodotti messi in vendita in un ipermercato si trovano anche in negozi specializzati; gli ipermercati sono quindi sottoposti a forte concorrenza. Anche se gli ipermercati si differenziano dai negozi specializzati, ciò non impedirebbe al consumatore di effettuare i propri acquisti in questi ultimi qualora i primi praticassero prezzi più elevati. Le quote di mercato combinate di Vendex e di KBB rappresentavano dal 19% al 40% dei mercati di prodotti quali l'abbigliamento per neonati, la biancheria intima per signora, la bigiotteria e la pelletteria. Secondo la NMa, le parti non detengono quindi una posizione dominante, dato che sussiste comunque in misura sufficiente la concorrenza di altri grandi punti vendita. Inoltre, le soglie di accesso ai mercati per i

prodotti in esame sono poco elevate. La NMa ha anche valutato la possibilità che Vendex/KBB acquisisse una posizione dominante in quanto richiedente di aree commerciali di alto livello. L'indagine ha dimostrato che il mercato delle aree commerciali di tipo A1 è dominato dall'offerta. Tenuto conto dell'offerta limitata di tali aree e della domanda in costante crescita proveniente in particolare dalle catene di negozi, gli offerenti si trovano in posizione di forza. Benché Vendex e KBB siano fortemente presenti nei grandi centri commerciali nei Paesi Bassi, non ne ricavano alcun vantaggio rispetto alle altre catene di negozi nel momento in cui vogliono acquisire nuove sedi commerciali. Chi offre in affitto un negozio, infatti, trova nel prezzo il criterio determinante e inoltre, non ha alcun interesse a dipendere totalmente da un unico locatario importante. Tutti questi elementi hanno indotto il direttore generale della NMa a dare il proprio consenso alla proposta di concentrazione e a concedere un'autorizzazione a tal fine, non subordinata ad alcuna condizione.

### ***Portogallo***

Nel 1998 il Consiglio della concorrenza («Conselho da Concorrência») non ha applicato il diritto comunitario.

Il Consiglio ha invece avviato due procedimenti d'infrazione in conformità del diritto nazionale (decreto legge n. 371/93 del 24 ottobre 1993): uno relativo alla creazione di un'impresa comune (Farindústria), tra l'Associazione nazionale delle farmacie e la Stada Arzneimittel AG, per la produzione e la vendita di medicinali generici; l'altro relativo ad una pratica concordata attuata da un gruppo di quattro imprese attive nel settore dei gas per uso medico, mirata ad una ripartizione del mercato.

In nessuno di questi procedimenti sono state comminate ammende.

Il Consiglio ha inoltre emesso tre attestazioni negative, riguardanti la valutazione di accordi tra imprese appartenenti ai settori del trasporto marittimo, delle bevande analcoliche e dei prodotti dietetici.

Nel 1998 la Direzione generale del commercio e della concorrenza ha avviato quattro procedimenti d'infrazione per violazione delle regole di concorrenza nazionali, riguardanti il vetro piano, la fornitura di informazioni nell'ambito delle sedute borsistiche, il settore audiovisivo e i prodotti dietetici.

In materia di controllo delle operazioni di concentrazione d'imprese, la Direzione generale ha ricevuto 29 notifiche e ha autorizzato 19 operazioni nei seguenti settori d'attività: industria (8), commercio (5) servizi (6). Due di queste, riguardanti il settore industriale, sono state notificate anche in altri Stati membri. Un'operazione relativa al settore industriale dei macchinari e delle attrezzature è stata notificata in Belgio, Irlanda e Regno Unito, mentre un'altra, nel settore dell'industria chimica, è stata notificata in Germania, Belgio, Grecia e Regno Unito.

### ***Regno Unito***

Il Competition Act 1998 non prevede l'applicazione diretta degli articoli 81 e 82.

Il Regno Unito ha proseguito l'esame del progetto di alleanza tra British Airways e American Airlines in virtù dell'articolo 84 del trattato CE. L'esame è stato svolto parallelamente a quello condotto ai

sensi delle disposizioni del Fair Trading Act relative alle operazioni di concentrazione e a quello attuato dalla Commissione in applicazione dell'articolo 89.

Il «Director General of Fair Trading» (DGFT) ha continuato a fornire la propria consulenza al ministro del Commercio e dell'Industria (Secretary of State for Trade and Industry) riguardo ai regolamenti adottati nel 1997 dal Regno Unito allo scopo di recepire la direttiva europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE). Nel 1998 cinque programmi di conformità riguardanti il riciclaggio degli imballaggi hanno soddisfatto i requisiti in materia di concorrenza e sono stati autorizzati dal ministro, previa consultazione del Direttore generale. Glaspak Ltd ha ritirato la domanda di consenso dopo essere stata informata dal Direttore generale che il suo programma non rispondeva ai requisiti in materia di concorrenza.

### *Svezia*

L'autorità della concorrenza svedese («Konkurrenseverket») non ha la facoltà di applicare direttamente gli articoli 81 e 82. Il governo ha tuttavia nominato un relatore incaricato di esaminare la questione e di presentare una relazione nel 1999.

Tra i casi di applicazione del diritto nazionale che meritano di essere menzionati, va citato il caso *Posten Sverige AB*<sup>257</sup>. L'impresa aveva notificato l'intenzione di applicare una tariffa differenziata per la distribuzione di invii commerciali di entità rilevante, sia tra alcune località che tra determinate località e il resto del territorio nazionale. L'Autorità della concorrenza ha ritenuto che tale misura potesse costituire un abuso di posizione dominante e ha vietato la nuova tariffazione. A seguito del ricorso presentato dall'impresa contro la decisione, il Tribunale del commercio («Marknadsdomstolen») ha concluso che la notifica delle tariffe differenziate andava considerata una forma di abuso. Ha riconosciuto che l'impresa aveva ragioni oggettivamente giustificate per applicare una tariffa diversa tra determinate località e il resto del territorio nazionale, ma non aveva dimostrato la necessità di imporre costi differenti tra alcune località. Di conseguenza, il Tribunale ha autorizzato la tariffazione prevista dall'impresa per la distribuzione tra determinate località e il resto del territorio nazionale, ma ha giudicato un abuso l'altra misura in proposta.

Nel 1997 l'Autorità della concorrenza ha presentato al tribunale di primo grado di Stoccolma («Stockholms tingsrätt») una richiesta di divieto relativa all'acquisizione da parte dell'impresa di materiali da costruzione Optiroc di una quota di partecipazione nel capitale della sua concorrente Ståbruken; entrambe le imprese sono soprattutto impegnate nella fabbricazione di materiali da costruzione. L'Autorità della concorrenza sosteneva che la concentrazione conferiva a Optiroc una posizione dominante dannosa per la concorrenza, poiché assicurava all'impresa l'80% circa di taluni mercati, mentre la concorrenza all'importazione non era significativa. Il tribunale non ha condiviso il parere dell'Autorità e ha respinto la domanda di divieto dell'operazione. L'Autorità ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale del commercio, che tuttavia l'ha confermata. In tale occasione il Tribunale del commercio ha precisato che l'esame di una concentrazione non deve riguardare unicamente gli effetti diretti dell'operazione sulla concorrenza, ma deve basarsi su una valutazione globale che prenda in considerazione anche altri interessi di particolare rilevanza. Esso pertanto, ha tenuto conto, nella fattispecie, della necessità di una ristrutturazione e della maggiore pressione della concorrenza internazionale, giudicando inoltre soddisfacenti le possibilità di accesso al mercato e ritenendo che gli acquirenti (imprese di costruzione e distributori di materiali da costruzione) disponessero di un notevole contropotere d'acquisto nei confronti dei fornitori (Optiroc).

<sup>257</sup> XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pag. 370.



Il Tribunale del commercio ha inoltre deciso che una forma importante di cooperazione nel sud della Svezia tra le grandi imprese dell'industria del legno Stora, MoDo e Munksjö, raggruppate nell'impresa comune Sydved<sup>258</sup>, era vietata ai sensi della legge sulla concorrenza e doveva terminare senza indugi, entro la scadenza fissata dal Tribunale stesso. La cooperazione riguardava l'acquisto in comune di legname da costruzione e ha avuto l'effetto di eliminare la concorrenza in materia di prezzi tra le tre imprese e di impedire ai fornitori di vendere e ai clienti di acquistare presso una sola delle tre imprese.

Nel 1996 l'Autorità della concorrenza aveva intentato un'azione legale contro Statens Järnvägar (SJ — società nazionale delle ferrovie svedesi), ritenendo che l'impresa avesse commesso un abuso di posizione dominante con l'offerta che aveva depositato per ottenere in appalto la gestione del traffico ferroviario regionale. L'abuso consisteva essenzialmente nella fissazione di un prezzo troppo basso<sup>259</sup>. SJ ha ottenuto l'appalto presentando un'offerta di 23,5 milioni di corone, inferiore a quella del concorrente BK Tåg, un'impresa di minori dimensioni. Il tribunale di primo grado ha concluso, da un lato, che il costo complessivo della gestione per SJ era superiore a 30 milioni di corone, mentre i costi variabili erano di almeno 29 milioni e, d'altro lato, che SJ doveva sapere che la propria offerta era inferiore a queste cifre. Avendo SJ proposto un prezzo inferiore ai propri costi variabili, il tribunale ha ritenuto plausibile che il prezzo troppo basso fissato dall'impresa avesse lo scopo di escludere uno o più concorrenti o almeno di indebolirne gravemente la posizione. SJ non ha presentato alcuna prova contraria che invalidasse tale presunzione. Il tribunale di primo grado ha quindi concluso che SJ aveva fissato illegalmente un prezzo troppo basso e le ha imposto un'ammenda di 8 milioni di corone. SJ ha presentato ricorso contro la sentenza.

L'Autorità della concorrenza aveva citato in giudizio Scandinavian Airlines System (SAS), chiedendo che le fosse inflitta un'ammenda di 10 milioni di corone in seguito al rifiuto da parte di SAS di firmare un accordo di «interlining con Nordic European Airways (NEA), una compagnia concorrente di dimensioni molto minori. Il tribunale di primo grado ha accolto l'istanza dell'Autorità e ha concluso nella sua sentenza che SAS aveva rifiutato di concludere un accordo di «interlining con NEA allo scopo di restringere la concorrenza o quantomeno, che sapeva che il proprio rifiuto poteva avere l'effetto di restringere la concorrenza. Il tribunale, tuttavia, ha inflitto un'ammenda meno elevata di quella chiesta dall'Autorità, considerando la brevità (circa 8 mesi) e il carattere limitato degli effetti dell'infrazione. SAS e l'Autorità della concorrenza hanno entrambe presentato ricorso contro tale sentenza dinanzi al Tribunale del commercio.

L'Autorità della concorrenza aveva intentato un'azione legale contro l'impresa di fabbricazione di esplosivi Nitro Nobel AB, chiedendo il pagamento di un'ammenda di 5 milioni di corone. L'Autorità riteneva che l'impresa avesse abusato della sua posizione dominante, sia concedendo ad un rivenditore condizioni commerciali più vantaggiose rispetto a quelle fissate per altri rivenditori, per eliminare la concorrenza all'importazione, sia vincolando alcuni dei propri clienti con contratti di acquisto esclusivo. In una sentenza emessa nel 1998, il tribunale di primo grado di Stoccolma ha dato ragione all'Autorità della concorrenza solo per quanto riguarda i contratti di acquisto esclusivo e, di conseguenza, ha inflitto un'ammenda inferiore a quella chiesta dall'Autorità. Le due parti hanno presentato ricorso al Tribunale del commercio contro tale sentenza.

<sup>258</sup> XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pag. 369.

<sup>259</sup> XXVII Relazione sulla politica di concorrenza, pag. 370.

## **C — Applicazione delle regole di concorrenza comunitarie da parte delle giurisdizioni degli Stati membri**

In questa parte non figurano le sentenze emesse dai tribunali competenti a giudicare della legittimità delle decisioni delle autorità nazionali della concorrenza. Tali sentenze sono state illustrate nella parte precedente (Applicazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza).

Soltanto le autorità della concorrenza di sei Stati membri (Germania, Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito) hanno segnalato decisioni dei loro tribunali adottate ai sensi delle regole di concorrenza comunitarie o comportanti una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.

### ***Germania***

Le decisioni adottate dai tribunali civili tedeschi, in cui è stato applicato il diritto comunitario e di cui l'Ufficio federale dei cartelli è stato informato, sono le seguenti.

- 1 Giurisdizione superiore (Oberlandesgericht) di Francoforte sul Meno, sentenza del 13.1.1998, rif.: 11 U (Kart) 33/97, (P-080/97)

AE TV Coopération GmbH, Heidelberg

Fédération internationale de l'automobile (FIA), Parigi

Dato il carattere non urgente di questa causa, si vieta con provvedimento d'urgenza alla parte interpellata di affermare la propria titolarità di diritti televisivi su competizioni sportive automobilistiche; in considerazione di una domanda di attestazione negativa e/o di esenzione in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, non è stata proposta alcuna sospensione del procedimento.

- 2 Giurisdizione di primo grado (Landgericht) di Stoccarda, sentenza del 5.3.1998, rif.: 17 O 344/96, (P-052/96)

Interparfums GmbH, Stoccarda

Eurocos Cosmetic GmbH, Dreieich

L'attore non ha il diritto di essere rifornito di prodotti di profumeria, poiché il convenuto non è destinatario della norma giuridica e la discriminazione è giustificata (articolo 26, paragrafo 2, primo e secondo comma, articolo 35 della GWB, articolo 81, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 823, paragrafo 2, del codice civile tedesco — BGB).

- 3 Giurisdizione di primo grado di Berlino, sentenza del 17.3.1998, rif.: 16 O 642/97, (P-072/98)

Langnese-Iglo GmbH, Amburgo

Ingeborg Handl, Schönwalde

Si vieta con provvedimento d'urgenza al convenuto di vendere nel suo chiosco gelati di produttori diversi dall'attore (articolo 81, paragrafo 1; articolo 3, lettera d), del decreto legge (GVO) n. 1984/83).

- 4 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, sentenza del 20.3.1998, rif.: 38 O 22/98, (P-054/98)  
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus  
AOK Rheinland, Düsseldorf  
Non sussistono motivi per ordinare alle casse di assicurazione malattia una cessazione fondata sull'articolo 35 della GWB, l'articolo 1004 e l'articolo 823, paragrafo 2, del codice civile tedesco, in combinato disposto con l'articolo 81, poiché, secondo il codice tedesco per la sicurezza sociale (SGB V), la determinazione di importi fissi costituisce un'attività sovrana (provvedimento d'urgenza).
  
- 5 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, sentenza del 20.3.1998, rif.: 38 O (Kart) 126/97, (P-179/097)  
Is Internet Services GmbH & Co. KG Hamburger, Amburgo  
Deutsche Telekom AG, Düsseldorf  
La tariffa «T-InterConnect» di DTAG non costituisce una violazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della GWB né dell'articolo 82, poiché DTAG non detiene una posizione dominante sul mercato dei servizi che riguardano esclusivamente l'accesso a Internet (i servizi on-line non sono presi in considerazione).
  
- 6 Giurisdizione superiore di Lipsia, sentenza dell'8.4.1998, rif.: 7 U 2980/97, (P-092/98)  
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau  
Magdeburger Wasser-und Abwassergesellschaft mbH i.L; Magdeburgo  
Il servizio regionale di distribuzione idrica non è autorizzato a chiedere alle imprese di distribuzione idrica il rimborso di pagamenti effettuati nel quadro del contratto di approvvigionamento idrico (articolo 22 della GWB, in combinato disposto con l'articolo 138 del codice civile tedesco; articolo 22, paragrafi 4 e 5, articolo 103 della GWB; articolo 82, in combinato disposto con l'articolo 134 del codice civile tedesco).
  
- 7 Giurisdizione di primo grado di Norimberga-Fürth, sentenza del 22.4.1998, rif.: 3 O 11298/95, (P-004/96)  
Michael Wolf Spedition, Straubing  
Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land, Straubing  
Il contratto di servizi concluso con Dual System per la realizzazione e gestione di un sistema di raccolta e selezione di imballaggi commerciali usati viola l'articolo 1 della GWB e l'articolo 81.
  
- 8 Giurisdizione di primo grado di Hannover, sentenza del 23.4.1998, rif.: 21 O 146/96 (Kart), (P-175/96)  
Autohof Bismark GmbH, Münster  
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover  
Per quanto riguarda la sostituzione di veicoli incidentati, non sussistono motivi per ordinare all'assicurazione di porre fine alla fatturazione dei servizi sulla base dei propri listini prezzi, poiché l'attore non ha la qualità di destinatario della norma giuridica.

- 9 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, sentenza del 29.4.1998, rif.: 12 O (Kart) 95/97, (P-057/97)  
Langnese-Iglo GmbH, Amburgo  
Kioland GmbH & Co. KG. Mühlheim u.a  
Istigazione alla rottura del contratto da parte del convenuto, che ha indotto alcuni gestori di chioschi a rescindere il contratto, affermando a torto che i contratti da essi conclusi con l'attore violavano il diritto in materia di intese (articolo 1 della legge tedesca sulla concorrenza sleale — UWG; articoli 81 e 82; decreto legge 1984, 83).
- 10 Giurisdizione di primo grado di Monaco n. I, sentenza del 29.4.1998, rif.: 7 HKO 17070/96 29.4.1998  
HEI. A Kosmetik Handels GmbH & Co. Parfümerie KG; Monaco  
Calvin Klein Cosmetic Vertriebs GmbH, Wiesbaden  
L'attore ha il diritto alla fornitura di prodotti cosmetici in base al contratto di approvvigionamento dei depositi che viene di norma concluso tra il convenuto e i dettaglianti (articolo 81, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 823, paragrafo 2, e l'articolo 249, primo comma, del codice civile tedesco).
- 11 Giurisdizione di primo grado di Monaco n. I, sentenza del 7.5.1998, rif.: 4 HKO 11297/97 (P-119/97)  
Agip Dt AF u. weit. Mineralölges, in GbR Tankdienst-Ges, Monaco  
Flughafen München GmbH, Monaco  
Né l'articolo 82 né l'articolo 26, paragrafo 2, della GWB autorizzano l'attore a sostituirsi ad un prestatore di servizi («into-plane») o a proporsi come prestatore supplementare di servizi di assistenza a terzi all'aeroporto di Monaco.
- 12 Giurisdizione federale (Bundesgerichtshof), sentenza del 12.5.1998, rif.: KZR 23/96 (P-023/95)  
City Parfümerie Jürgen Rathjen GmbH, Monaco  
Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn  
L'obiettivo di tutela, previsto all'articolo 81, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 823 del codice civile tedesco, non garantisce il diritto all'approvvigionamento; la Giurisdizione federale si è pronunciata sulla pertinenza di una promessa di contratto per il diritto all'approvvigionamento di prodotti cosmetici destinati ad essere venduti a deposito (articolo 26, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 35 della GWB).
- 13 Giurisdizione federale, sentenza del 12.5.1998, rif.: KZR 25/96 (P-061/95)  
Zentral-Droguerie Meidinger GmbH, Monaco  
Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn  
L'obiettivo di tutela previsto all'articolo 81, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 823 del codice civile, non garantisce il diritto all'approvvigionamento; allo stesso modo, l'articolo 26, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 35 della GWB, non dà diritto all'attore di essere approvvigionato, non essendo questi vincolato contrattualmente da un assortimento di prodotti e/o di grandi marche.

- 14 Giurisdizione federale, sentenza del 12.5.1998, rif.: KZR 24/96 (P-044/91)  
City-Parfümerie Jürgen Rathjen GmbH, Monaco  
Deutsche Lancome GmbH, Bonn  
La funzione di tutela dell'articolo 81, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 823 del codice civile, non garantisce il diritto all'approvvigionamento; la Giurisdizione federale si è pronunciata sulla pertinenza di una promessa di contratto per il diritto all'approvvigionamento di prodotti cosmetici destinati ad essere venduti a deposito (articolo 26, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 35 della GWB).
- 15 Giurisdizione superiore di Düsseldorf, sentenza del 16.6.1998, rif.: U (Kart) 15/97 (P-178/96)  
1. British Telecommunications plc. London/GB; 2 VIAG Interkom GmbH & Co.  
1. Deutsche Telekom AG Bonn; 2. ATLAS Deutschland  
I convenuti, di cui l'impresa comune «Global One» aveva avviato le attività commerciali prima ancora dell'entrata in vigore delle decisioni di esenzione della Commissione, sono tenuti a indennizzare gli attori (articolo 81).
- 16 Giurisdizione di primo grado di Rostock, sentenza del 2.7.1998, rif.: 3 O 284/97 (P-147/97)  
Stadtwerke Neustrelitz GmbH Neustrelitz  
EMO Energieversorgung Müritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg  
L'attore non può esigere una riduzione dei prezzi d'acquisto dell'energia elettrica concordati a lungo termine con il convenuto dopo l'acquisizione da parte di quest'ultimo del distributore locale di energia elettrica (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 35 della GWB, articoli 81, 82 e 86).
- 17 Giurisdizione superiore di Düsseldorf, sentenza dell'11.8.1998, rif.: U (Kart) 3/98 (P-042/98)  
Hetzel GmbH & Co. KG, Rudersberg-Steinenberg  
Duales System Deutschland GmbH, Colonia  
Validità di un contratto di licenza, in base al quale l'utilizzo del «punto verde» sarà obbligatoriamente a pagamento, anche per gli imballaggi che non vengono venduti ai privati e alle piccole imprese (articolo 26, paragrafo 2, della GWB, articolo 81).
- 18 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, sentenza del 28.8.1998, rif.: 38 O 84/97 (Kart) (P-108/97)  
Intersan, Institut f. pharm. u klin. Forschung GmbH, Ettlingen  
AOK Bundesverband, Bonn, e le organizzazioni centrali di altre casse malattia  
Non sussistono motivi per imporre di cessare la determinazione di importi fissi, per infrazione agli articoli 81 e 82, poiché l'attore non è interessato dagli scambi tra gli Stati membri e il convenuto non costituisce un'impresa (articoli 81 e 82, articoli 1004 e 823 del codice civile tedesco, articolo 1 della legge tedesca sulla concorrenza sleale).
- 19 Giurisdizione superiore di Düsseldorf, sentenza del 28.8.1998, rif.: U (Kart) 19/98 (P-054/98)  
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus  
AOK Rheinland, Düsseldorf  
Il fabbricante di apparecchiature mediche ha ottenuto che le organizzazioni centrali delle casse malattia ponessero fine alla determinazione di un importo fisso (articolo 823, paragrafo 2, e articolo 1004 (per analogia) del codice civile tedesco, in combinato disposto con l'articolo 81, paragrafi 1 e 2; provvedimento d'urgenza).

- 20 Giurisdizione di primo grado di Düsseldorf, sentenza del 28.8.1998, rif.: 38 O 74/97 (Kart) (P097/97) Gödecke AG, Berlino  
 AOK Bundesverband, Bonn, e le organizzazioni centrali di altre casse malattia  
 L'attore non può imporre alle organizzazioni centrali delle casse malattia (convenuto) di non applicare un adeguamento dell'importo fisso, poiché il convenuto non ha lo status di impresa e l'attore non è interessato in termini giuridici (articolo 81, in combinato disposto con l'articolo 35 della GWB e gli articoli 823 e 1004 del codice civile tedesco); autorizzazione del ricorso.

### *Austria*

Nel 1998 le decisioni dei tribunali hanno rivestito un'importanza decisiva per l'applicazione del diritto della concorrenza. Una sentenza emessa dalla Corte costituzionale («Verfassungsgerichtshof») ha avuto l'effetto di sopprimere una disposizione della legge relativa alle farmacie che imponeva l'obbligo di verificare il fabbisogno di farmacie supplementari in funzione del numero di abitanti, poiché tale obbligo era contrario alla libertà di esercitare un'attività professionale. La decisione dovrebbe comportare un'intensificazione della concorrenza nel settore delle farmacie.

Il Tribunale («Landesgericht») di Korneuburg ha pronunciato una sentenza penale in una causa di frode in materia di appalti di lavori pubblici e di cartelli per la fissazione dei prezzi: nella fattispecie è stato provato che la frode aveva causato un danno diretto di alcuni milioni di scellini. Per effetto di tale sentenza, le sanzioni in vigore per i casi di frode (fino a 10 anni di reclusione e risarcimento del danno) sono state applicate anche ai cartelli per la fissazione dei prezzi, con conseguente inasprimento di fatto del diritto della concorrenza. Le procure di Vienna e di Korneuburg hanno promosso un'azione giudiziaria contro i cartelli per la fissazione dei prezzi costituitisi per le gare d'appalto di lavori pubblici: un'impresa edile otteneva in modo fraudolento o acquistava elenchi di candidati alle gare d'appalto, interpellava i potenziali concorrenti esuccessivamente aumentava i prezzi. Le imprese escluse ricevevano acconti dell'1% della transazione, finanziati mediante fatture false. In occasione delle indagini in loco che la guardia di finanza ha svolto contemporaneamente in oltre 80 imprese, sono stati rinvenuti documenti che riportavano, prima ancora della scadenza di presentazione delle offerte, i nomi dei concorrenti e l'importo delle rispettive offerte. Secondo altri documenti, l'impresa di costruzioni SBG ha calcolato l'importo di appalti edili per conto di imprese concorrenti. Complessivamente sono state incriminate 22 persone. Il direttore di SBG è stato condannato a sette anni di reclusione per frode e al pagamento di un'ammenda di 30 milioni di scellini; in caso di mancato pagamento, la pena detentiva comminatagli potrà essere prolungata di un anno. Tutte le persone che hanno trasmesso elenchi di concorrenti alle gare d'appalto sono state condannate per violazione del segreto d'ufficio a pene detentive comprese tra sei e otto mesi, con il beneficio della condizionale. Al momento le varie sentenze non sono ancora esecutive. I comuni danneggiati esigono dai concorrenti il risarcimento del danno; sono già stati versati importi consistenti. Gli avvocati degli imprenditori condannati hanno sostenuto che nella fattispecie non si trattava di frode, ma di una violazione della legge sui cartelli, passibile, al massimo, di una pena pecuniaria pari a 360 giorni di ammenda. La procura ha replicato che in caso di cartello tra imprese in materia di pubblici appalti, il concorrente viene indotto in errore riguardo all'esistenza della concorrenza, dato che qualora i cartelli vengano alla luce, la gara d'appalto è annullata e le imprese coinvolte sono spesso radiate dall'elenco dei fornitori riconosciuti. Pertanto, se si può provare l'esistenza di un danno, la frode sussiste e il responsabile è passibile di una pena detentiva fino a dieci anni.

Inoltre vari procedimenti avviati dinanzi ai tribunali nazionali (del commercio) riguardavano l'applicazione diretta dell'articolo 81 del trattato CE e/o dell'articolo 82 ad accordi di distribuzione di autoveicoli. Nella sua decisione 4Ob165/98 del 30 giugno 1998, la massima Giurisdizione («Oberster Gerichtshof») ha statuito che una società di leasing appartenente ad una catena operante nel settore

automobilistico con una quota di mercato superiore al 20%, che ha concluso contratti di manutenzione per circa 8.000 veicoli, non detiene una posizione dominante per quanto concerne le riparazioni dei propri veicoli, e che l'annullamento degli ordini trasmessi a un'impresa che non fa più parte del sistema di distribuzione di autoveicoli non costituisce un boicottaggio.

In altri procedimenti relativi all'applicabilità diretta degli articoli 81 e 82 del trattato CE (ad esempio, OBH 20b237/98 del 24.9.1998, punto vendita di Lotto-Totto), i tribunali hanno tuttavia ritenuto che non sussistesse l'elemento costitutivo di un abuso di posizione dominante. Nella fattispecie, un'impresa in posizione di monopolio rifiutava di mettere a disposizione di una rivendita di tabacchi un'apparecchiatura in linea per registrare le giocate del lotto.

Nell'ambito di un procedimento relativo al rifiuto da parte di una società di distribuzione cinematografica in posizione dominante di rifornire una sala di proiezione, l'argomento verteva, tra l'altro, sull'articolo 82 del trattato CE in combinato disposto con il principio dei «buoni costumi» di cui alla legge contro la concorrenza sleale (4Ob214/97). In conclusione il tribunale ha ritenuto che il rifiuto di fornitura costituiva di per sé una violazione della legge contro la concorrenza sleale.

### **Francia**

Vanno richiamate due sentenze della Corte di cassazione, che confermano la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nella prima causa<sup>260</sup>, la Corte ha applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 1993 relativa alla causa CAMULRAC e CANCAVA, in base alla quale ORGANIC, ente gestore della riscossione del contributo sociale di solidarietà (CSG), svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale e non costituisce quindi un'impresa ai sensi degli articoli 81 e 82.

Nella seconda causa,<sup>261</sup> la Corte di cassazione ha confermato l'applicazione da parte della Corte d'appello di Parigi della regola «de minimis in un procedimento concernente un fornitore di prodotti di lusso, il cui accordo verticale di distribuzione veniva messo in causa. Il fornitore deteneva una quota di mercato limitata allo 0,5%. La Corte di cassazione ha sentenziato che in questo caso la mancata notifica del contratto alla Commissione non aveva conseguenze sulla sua liceità ai sensi dell'articolo 81.

Nel 1998 il Consiglio di Stato non ha avuto occasione di annullare decisioni o contratti amministrativi sulla base delle regole comunitarie di concorrenza. In una sentenza di rigetto<sup>262</sup> ha tuttavia confermato la propria giurisprudenza sull'inclusione di tali regole nella sfera di legalità di cui sono garanti le giurisdizioni amministrative.

### **Italia**

#### **1) Decisioni dei giudici nazionali**

<sup>260</sup> Corte di cassazione, camera sociale, 5 febbraio 1998, «ORGANIC».

<sup>261</sup> Corte di cassazione, camera commerciale, 13 gennaio 1998, «GIFT SHOP/BOUCHERON».

<sup>262</sup> Consiglio di Stato, 1° aprile 1998 — Union Hospitalière privée-Intersyndicale des Etablissements d'hospitalisation privée.

Nella sentenza n. 791 dell'11 luglio 1998 (relativa alle tariffe del Consiglio nazionale forense), la Corte d'appello di Torino ha ordinato l'annullamento della tariffa professionale degli avvocati che, a norma di legge, è stabilita dal Consiglio nazionale forense ed approvata mediante decreto ministeriale, poiché è stata giudicata in contrasto con gli articoli 10 e 81, paragrafo 1. In particolare, basandosi sulla sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione/Repubblica italiana* (spedizionieri doganali), la Corte d'appello ha ritenuto che l'attività di avvocato rientrasse nella nozione di impresa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e ha assimilato il Consiglio nazionale forense ad un'associazione d'impresе.

## 2) Rinvii per pronuncia pregiudiziale

Nel 1998 sono state adottate quattro ordinanze di rinvio alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE, in relazione alla compatibilità di norme nazionali o di comportamenti di talune imprese con gli articoli 81, 82 e 86 del trattato<sup>263</sup>.

Tra questi rinvii per pronuncia pregiudiziale, va richiamata l'attenzione su quello della Corte d'appello di Torino, che pone la questione dell'applicabilità dell'articolo 82 del trattato a taluni comportamenti assunti da costruttori di autoveicoli, consistenti nell'esercizio di diritti di proprietà industriale e intellettuale per quanto riguarda i loro pezzi di ricambio.

### *Paesi Bassi*

Le giurisdizioni dei Paesi Bassi hanno applicato il diritto comunitario della concorrenza nelle decisioni illustrate in seguito. Va inoltre notato che, anche quando applicano la nuova legge sulla concorrenza, i giudici nazionali interpretano gli articoli 81 e 82, poiché la legge dei Paesi Bassi è strutturata sulle regole di concorrenza comunitarie.

#### — Tribunale di Arnhem («Rechtbank Arnhem»), 1° aprile 1998, *Schuurmans / Banken Champignons BV*

Provvedimento d'urgenza; clausola di non concorrenza in un contratto di acquisizione di un'impresa del settore dei funghi e degli asparagi; non è riscontrata incompatibilità con l'articolo 81, paragrafo 1; ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 26, l'articolo 81, paragrafo 1, è inapplicabile a simili accordi.

#### — Tribunale di Rotterdam («Rechtbank Rotterdam»), 1° aprile 1998, *Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid / Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen BV*

Provvedimento d'urgenza; l'assicuratore di prestazioni sanitarie può nella fattispecie essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, poiché, oltre ai compiti che gli derivano per legge, offre anche assicurazioni di carattere complementare; il fatto che agisca sulla base di una disposizione giuridica è indifferente a tale proposito.

<sup>263</sup> Corte d'appello di Torino, ordinanza del 19.11.1997-16.1.1998; Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ordinanza del 28.1.1998-23.6.1998; Tribunale di primo grado di Firenze, ordinanza del 20.6.1998; Tribunale di primo grado di Genova, ordinanza del 26.9.1998.



- Tribunale di Leeuwarden («Rechtbank Leeuwarden»), 9 aprile 1998, Beheer Miedema BV / Kapenga Beheer BV  
 Provvedimento d'urgenza; secondo la tesi si tratta di un accordo (protezione di settore) incompatibile con l'articolo 81, paragrafo 1; il mercato di riferimento corrisponde tutt'al più ad una parte di Leeuwarden; l'articolo 81, sulla base del quale è stato formulato l'articolo 6 della legge sulla concorrenza, riguarda un mercato geografico di una certa ampiezza; dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che non tutti i mercati geografici, per quanto limitati, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.
  
- Giurisdizione superiore di Arnhem («Gerechtshof Arnhem»), 14 aprile 1998, Coenders / Louis Nagel  
 Ricorso d'urgenza; l'esenzione per categoria in materia di accordi di distribuzione esclusiva (regolamento n. 1983/83) consente di imporre ad un rivenditore l'obbligo di non distribuire prodotti concorrenti; l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), non è applicabile perché riguarda prodotti concorrenti di altre marche; non è applicabile neppure l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), perché il contratto riguarda nella fattispecie esclusivamente prodotti nuovi; di conseguenza, il divieto di importare trattori recenti di seconda mano nel quadro di un contratto di rivendita esclusiva non rientra nell'esenzione per categoria.
  
- Giurisdizione cantonale di Groninga («Kantongerecht Groningen»), 20 maggio 1998 (sentenza interlocutoria del 4 febbraio 1998), Hendrik van der Woude / Stichting Beatrixoord  
 Contratto collettivo di lavoro per il settore ospedaliero; il ricorrente ritiene incompatibile con l'articolo 81, paragrafo 1, la disposizione che vieta di derogare al contratto collettivo, congiuntamente alla disposizione che prevede per il lavoratore dipendente il diritto all'indennizzo delle spese per malattia da parte del datore di lavoro solo se stipuli un'assicurazione presso l'assicuratore stabilito nel contratto; il giudice ha presentato in proposito una domanda di pronuncia pregiudiziale, poiché ritiene che per pronunciarsi, sia necessario sapere se l'assicuratore può essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.
  
- Tribunale di Utrecht («Rechtbank Utrecht»), 17 giugno 1998, WAC Centraal Bureau BV / Toonen  
 Richiesta presentata sulla base di un regime notificato alla Commissione al fine di ottenere un'esenzione; il tribunale non esclude che il regime possa eventualmente beneficiare di una decisione di esenzione fondata sull'articolo 81, paragrafo 3; giudica auspicabile attendere la decisione della Commissione.
  
- Tribunale di Hertogenbosch («Rechtbank 's-Hertogenbosch»), 19 giugno 1998, MTV Europe / Combivisie Regio  
 Provvedimento d'urgenza; controversia tra un offerente di programmi e un'impresa di teledistribuzione via cavo; constatazione che sussiste una posizione dominante collettiva, ai sensi dell'articolo 82, delle imprese di teledistribuzione via cavo nei Paesi Bassi; non si può ritenere nella fattispecie che l'impresa di teledistribuzione via cavo abusi della propria posizione dominante.

- Giurisdizione superiore di Amsterdam («Gerechtshof Amsterdam»), 9 luglio 1998, Van der Neut (Neutrol) / Primagaz  
 Ricorso d'urgenza; clausola di acquisto esclusivo; insussistenza di un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1; la clausola si trova solo negli accordi conclusi con i consumatori, gli utenti finali, che non sono imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.
  
- Tribunale di Arnhem («Rechtbank Arnhem»), 17 settembre 1998, Heineken Nederland BV / Mega Company e.a.  
 Provvedimento d'urgenza; non è applicabile l'esenzione per categoria in materia di accordi d'acquisto esclusivo (regolamento n. 1984/83); non vi sono infatti vantaggi economici o finanziari specifici per il rivenditore; la restrizione della concorrenza derivante dall'obbligo di acquisto esclusivo di birra per una durata di 10 anni non è giustificata.
  
- Tribunale di Amsterdam («Rechtbank Amsterdam»), 30 settembre 1998, Free Record Shop BV / Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de Belangen des Boekhandels (KVB)  
 Validità provvisoria del regolamento KVB notificato prima del 1° novembre 1962 al fine di un'esenzione fondata sull'articolo 81, paragrafo 3; in seguito sono state apportate modifiche a detto regolamento; sono state presentate domande di pronuncia pregiudiziale, alle quali la Corte ha risposto con sentenza del 24 aprile 1997; il Tribunale ha concluso che, per revocare la validità a titolo provvisorio del regolamento, dovevano essere rispettati due criteri cumulativi: 1) le modifiche dovevano comportare una limitazione, un aggravio o un'estensione delle restrizioni della concorrenza; nel qual caso, 2) non si doveva poter considerare le modifiche come nuove restrizioni, distinte dall'accordo, che non cambiano in nulla la natura di quest'ultimo; poiché nella fattispecie questo criterio non era soddisfatto, il regolamento resta valido a titolo provvisorio.
  
- Collegio d'appello in materia economica («College van Beroep voor het Bedrijfsleven»), 7 ottobre 1998, Stulp International BV / Productschap Tuinbouw  
 La decisione del Productschap<sup>264</sup> di imporre tasse pubblicitarie non è incompatibile con l'articolo 81, paragrafo 1, perché le decisioni di condurre campagne pubblicitarie impersonali a favore di taluni prodotti non sono da considerarsi vietate dall'articolo 81, paragrafo 1; di conseguenza, la sentenza non stabilisce se un Productschap sia un'impresa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.
  
- Corte di cassazione («Hoge Raad»), 20 novembre 1998, Johnson Wax GmbH / Novem Trading International BV  
 Accordo di distribuzione esclusiva; l'accordo non è in sé incompatibile con l'articolo 81, paragrafo 1, dato che può beneficiare di un'esenzione (per categoria) sulla base del regolamento n. 1983/83 o di un esonero ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3; una clausola che vieta di vendere i prodotti interessati per tre mesi dopo la fine dell'accordo non costituisce, nella fattispecie, «un'altra restrizione di concorrenza», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1983/83.

<sup>264</sup> I «Productschappen» sono organizzazioni professionali di produttori, che detengono taluni poteri economici nel loro settore. Sono diffuse soprattutto nel settore dell'agricoltura.

**Regno Unito**

Nel 1998 la Corte d'appello (Court of Appeal) ha statuito su due casi relativi ad acquisti di birra vincolati, Trent Taverns Ltd/Sykes et Gibbs Mew plc e Centric Pub Company Ltd/Graham Gemmell: nei due casi, i gestori di rivendite di bevande soggetti a tali clausole di acquisti vincolati hanno cercato invano di convincere la Corte che gli accordi in causa violavano l'articolo 81, paragrafo 1, ed erano, pertanto, insussistenti.

## **D — Applicazione della comunicazione del 1993 relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni nazionali**

È opportuno segnalare due risposte, fornite prima del 1998 ma non riportate nella XXVI<sup>265</sup> e nella XXVII<sup>266</sup> Relazione sulla politica di concorrenza, a quesiti posti da giurisdizioni nazionali in applicazione della comunicazione del 1993 relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni nazionali nell'applicazione degli articoli 81 e 82<sup>267 268</sup>.

Il 1° agosto 1996 il competente Direttore generale aggiunto della Direzione generale Concorrenza ha fornito una risposta ai quesiti posti dal vicepresidente del Rechtbank van Koophandel te Brussel nel quadro di una controversia che contrapponeva un distributore di prodotti parafarmaceutici sia ad un fabbricante di tali prodotti e di prodotti farmaceutici, che ad un'associazione professionale di farmacisti. La risposta faceva seguito ad una richiesta del tribunale del 26 giugno 1996, trasmessa alla Commissione per il tramite delle parti, modalità di trasmissione prevista dalla comunicazione (punto 42). Il Rechtbank van Koophandel chiedeva innanzitutto un'informazione di ordine procedurale, vale a dire se la Commissione intendeva avviare una procedura contro il produttore, in seguito alla denuncia del distributore. Domandava altresì il parere della Commissione sulla compatibilità con l'articolo 81 di una presunta intesa tra il fabbricante e l'associazione di farmacisti, in forza della quale il fabbricante affermava la volontà di distribuire esclusivamente i propri prodotti in farmacia. La risposta segnalava che il distributore di prodotti parafarmaceutici aveva presentato denuncia anche alla Commissione contro il produttore e l'associazione di farmacisti. La denuncia riguardava anche una presunta collusione tra fabbricanti di prodotti parafarmaceutici ed un'associazione professionale di farmacisti e tra tali fabbricanti e alcuni farmacisti, per escludere o limitare in Belgio la vendita dei prodotti parafarmaceutici al di fuori delle farmacie. La risposta rivelava che, per permettere alla Commissione di prendere conoscenza di tutti gli elementi di fatto riguardanti questa collusione e del contesto in cui si verificava, il 26 e 27 giugno 1996 era stato necessario procedere a verifiche in virtù dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17. Essa precisava che era in corso l'esame dei documenti raccolti al momento delle verifiche e concludeva che, in caso di conferma, gli accordi e/o le pratiche oggetto della denuncia potrebbero costituire ad un'infrazione all'articolo 81, paragrafo 1, conformemente alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Vichy (sentenza del 27 febbraio 1992, causa T-19/91).

L'8 aprile 1997 il Direttore generale della Direzione generale Concorrenza ha risposto ad una domanda rivolta in data 17 marzo 1997 dalla Sala de contencioso-administrativo (seccin sexta) della Audiencia nacional spagnola. Nella domanda, la giurisdizione spagnola chiedeva che le fosse trasmessa

<sup>265</sup> Pagg. 368-369.

<sup>266</sup> Pagg. 378-379.

<sup>267</sup> GU C 39 del 13 febbraio 1993, pag. 6.

<sup>268</sup> Con la sintesi delle risposte precedenti contenuta nella XXIV relazione (punto 51) e la sintesi presente, tutte le risposte fornite fino ad oggi dalla Commissione sono citate nelle relazioni annuali sulla politica di concorrenza.

copia degli accordi esaminati dalla Commissione in cause analoghe a quella che stava trattando e che le venissero fornite informazioni sull'esistenza di casi relativi a tali accordi. Le richieste erano formulate in occasione di un ricorso presentato da una federazione sportiva, sostenuta da un canale televisivo, contro una decisione del Tribunal de Defensa de la Competencia, che aveva ritenuto contraria alla legge spagnola sulla concorrenza (legge 16/1989) una convenzione relativa ai diritti di ritrasmissione televisiva di taluni avvenimenti sportivi organizzati dalla federazione interessata. Nella sua risposta, il Direttore generale rilevava che gli accordi evocati dalla Audiencia nacional non erano direttamente legati al caso oggetto del ricorso pendente dinanzi a quest'ultima. Di conseguenza, si poneva un problema di riservatezza. Il Direttore generale ha trasmesso quindi alla giurisdizione copia della comunicazione effettuata alla Gazzetta Ufficiale in virtù dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nelle cause analoghe, nonché copia del comunicato stampa pubblicato in occasione dell'archiviazione di tali casi. Egli precisava che questi casi erano stati oggetto di una lettera amministrativa ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 e che un'esenzione era giustificata dal fatto che il canale televisivo beneficiario dei diritti esclusivi di ritrasmissione nel paese in causa era appena stato lanciato sul mercato — all'epoca emergente — della trasmissione diretta via satellite, cosa che giustificava un'esclusività di durata sufficiente per facilitarne l'ingresso sul mercato. Quanto ad altri casi relativi a contratti riguardanti l'acquisizione di diritti di ritrasmissioni di eventi sportivi, il Direttore generale segnalava che la notificazione dell'accordo concluso tra una federazione sportiva di un altro Stato membro e un canale televisivo non aveva dato luogo ad alcuna presa di posizione definitiva della Commissione. Infatti, in seguito al fallimento del canale televisivo, questi diritti di ritrasmissione erano stati rivenduti ad altre televisioni attive in tale Stato.

Nel 1998 la Direzione generale della concorrenza della Commissione ha risposto a quattro domande presentate da giurisdizioni degli Stati membri in applicazione della comunicazione del 1993.

Il 4 agosto 1998 il Direttore della Direzione A (politica della concorrenza, coordinamento, affari internazionali e relazioni con le altre istituzioni) ha risposto alla lettera del cancelliere del Gerechtshof te 's-Hertogenbosch del 14 luglio 1997. La lettera conteneva quesiti posti da tale giurisdizione nel quadro di una controversia tra un agricoltore e una cooperativa agricola. L'agricoltore riteneva che la sua esclusione dalla cooperativa contravenisse all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 26 del Consiglio. Le domande del Gerechtshof riguardavano innanzitutto le informazioni fattuali relative alla struttura dei mercati del bestiame (bovini e suini) e della carne. In risposta sono state trasmesse al tribunale dei Paesi Bassi due relazioni sulla situazione dei mercati rispettivamente della carne bovina e suina nell'Unione europea. Il ritardo rispetto alle previsioni nell'adozione della seconda relazione, approvata infine il 29 luglio 1998, spiega il lungo tempo impiegato per rispondere al Gerechtshof. Quest'ultimo chiedeva anche se la Commissione avesse avviato o intendesse avviare un'indagine sulla compatibilità dello statuto della cooperativa in causa con l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. A tale quesito, è stata data risposta negativa; in questo contesto veniva precisato che la Commissione aveva formulato un giudizio provvisorio sulla compatibilità delle disposizioni statutarie contestate con l'articolo 81, paragrafo 1 e che, sulla base di tale valutazione, non era prevista alcuna indagine. Il Gerechtshof sollecitava infine il parere della Commissione sulla compatibilità di tale statuto con l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 26. In via subordinata, chiedeva alla Commissione di fornirgli criteri di applicazione di tale disposizione che gli consentissero di risolvere la controversia senza correre il rischio di invadere la sfera delle competenze decisionali della Commissione. Nella risposta, la Commissione sosteneva che, non avendo svolto alcuna indagine sulla compatibilità delle disposizioni statutarie in causa con l'articolo 81, paragrafo 1, non era in grado di giudicare se tali disposizioni soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 26. Per quanto riguarda i criteri d'applicazione di detto articolo, la Commissione rammentava innanzitutto che se nel quadro di una procedura dinanzi ad una giurisdizione nazionale è invocata la nullità di una disposizione dello statuto di una cooperativa

agricola per violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, e la cooperativa si vale dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 26, il giudice nazionale può pronunciare la nullità della disposizione contestata in virtù dell'articolo 81, paragrafo 2, se è evidente che la disposizione non è compatibile con l'articolo 81, paragrafo 1 e non soddisfa le condizioni per beneficiare dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 26 né di un'esenzione a titolo dell'articolo 81, paragrafo 3. Essa osservava successivamente che, nella fattispecie, la cooperativa non poteva valersi della prima categoria di esenzione all'articolo 81, paragrafo 1, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, cioè non poteva affermare che la disposizione in causa farebbe parte di un'organizzazione nazionale di mercati, data l'esistenza di un'organizzazione comune del mercato della carne suina. Riguardo alla seconda eccezione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, applicabile se la disposizione fosse necessaria alla realizzazione delle finalità della politica agricola comune, enunciate all'articolo 33 del trattato, la Commissione ha infine affermato che una risposta era superflua se le disposizioni statutarie incriminate soddisfacevano le condizioni stabilite per l'eccezione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento n. 26. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>269</sup> e sulla propria prassi decisionale, la Commissione ha spiegato il significato di tali condizioni.

Il 3 dicembre 1998 il direttore competente ha fornito le informazioni richieste in data 30 settembre 1998 dal presidente del Tribunale del commercio di Parigi e dal presidente di sezione, delegato al diritto comunitario. Tale richiesta faceva seguito ad alcune azioni giudiziarie intentate da vari grossisti contro il sistema di gestione delle scorte di un importante produttore farmaceutico, sistema che i grossisti consideravano in contrasto con l'articolo 81. Essendo a conoscenza del fatto che il sistema era stato notificato alla Commissione, il Tribunale del commercio desiderava essere informato, se non del seguito che la Commissione avrebbe dato alla notifica, almeno dei probabili tempi di risposta. Qualora si fosse andati oltre la fine del 1998, il Tribunale chiedeva chiarimenti sulla prassi consolidata relativa al diritto comunitario in oggetto. Nella risposta la Commissione confermava di aver ricevuto notifica del suddetto sistema, applicabile ai prodotti farmaceutici più importanti del produttore coinvolto, e segnalava di aver ricevuto denunce contro questo sistema da parte di grossisti operanti in vari Stati membri. La Commissione spiegava che stava procedendo attivamente all'istruzione di tale notifica e delle denunce ad essa collegate, ma che per il momento non era possibile prevedere quando sarebbe stata in grado di dichiarare la propria posizione in relazione a tali casi. In questo contesto, essa ricordava che la propria decisione 96/478/CE (Adalat — GU L 201 del 9.8.1996) aveva risolto talune questioni giuridiche, destinate a porsi anche nel caso in questione, e che tale decisione era attualmente pendente dinanzi al Tribunale di primo grado. Quanto alla prassi consolidata relativa al diritto comunitario in oggetto, il direttore competente richiamava l'attenzione su alcuni casi di concorrenza nel settore farmaceutico. Si tratta in particolare della già citata decisione Adalat, della decisione 80/1283/CEE (Johnson & Johnson — GU L 377 del 31.12.1980), della decisione 87/409/CEE (Sandoz — GU L 222 del 10.8.1987), confermata dalla Corte di giustizia nella causa 277/87 (Racc. 1990, pag. I-45) e della causa Organon, archiviata senza decisione formale, poiché l'impresa sotto accusa aveva posto fine al comportamento contrario all'articolo 81 in seguito alla comunicazione degli addebiti (XXV Relazione sulla politica di concorrenza, punti 37-38). Venivano altresì ricordati alcuni casi relativi all'applicazione dell'articolo 28 del trattato, in particolare le cause riunite C-267/95 Merck & Co. Inc. e.a./Primecrown Ltd e C-268/95 Beecham Group plc/Europharm of Wothing Ltd (Racc. 1996, pag. I-6285) e la causa 16/74 Centrafarm BV e Adriaan de Peijper/Winthrop BV (Racc. 1974, pag. 1183).

<sup>269</sup> Causa 61/80, *Stremsele-en Kleurselabriek*, Racc. 1981, pag. 851, punti 12 e seguenti della motivazione; causa C-399/93, *Oude Luttikhuis*, Racc. 1995, pag. I-4515, punti 28 e 31 della motivazione; decisione della Commissione del 23 dicembre 1992, GU 1993, n. 183, pag. 1; causa Campina, XXI Relazione sulla politica di concorrenza (1991), punti 83-84.

Il 22 dicembre 1998 il direttore competente ha fornito al Juzgado de Primera Instancia Numero Tres di Madrid le informazioni da esso richiestegli con lettera del 16 giugno 1998. Tale giurisdizione era stata adita per una controversia tra una compagnia petrolifera e il gestore di una stazione di rifornimento. Per decidere la controversia il Juzgado chiedeva se la Commissione si era pronunciata in merito alla compatibilità di questo contratto con il regolamento n. 1984/83 e domandava inoltre una copia integrale del fascicolo della Commissione riguardante la notifica di taluni contratti di stazioni di rifornimento conclusi dalla compagnia petrolifera. Nella sua risposta, il direttore segnalava che, in seguito alle modifiche introdotte nei contratti per renderli conformi alla normativa comunitaria applicabile, la procedura avviata nel 1993 contro tali contratti era stata chiusa nel giugno 1994. Egli precisava che in data 18 marzo era stata inviata al gestore della stazione di rifornimento in causa una lettera datata 1° marzo 1994, che modificava le modalità di calcolo della durata del contratto. Il direttore osservava poi che l'inoltro della copia integrale del fascicolo della notifica, costituito nella fattispecie da otto tomi, non era una procedura abituale di cooperazione con le autorità giudiziarie nazionali. Si dichiarava, tuttavia, pronto a rispondere ad eventuali nuovi quesiti del Juzgado, nella misura in cui glielo permetteva il principio generale della buona prassi amministrativa e adottando, se del caso, le precauzioni necessarie per proteggere l'eventuale carattere riservato delle informazioni richieste.

Alla stessa data, il direttore ha risposto ad alcune domande poste dal Juzgado de Primera Instancia e Instruccion di Baeza in occasione di una analoga controversia. Per quanto riguarda la compatibilità con il regolamento n. 1984/83 del contratto in causa relativo a una stazione di rifornimento, il direttore notava che, in seguito alla modifica di taluni contratti di questo tipo nel giugno 1994, al gestore non era stata inviata alcuna lettera recante modifica del contratto con la compagnia petrolifera. Osservava, tuttavia, che il contratto sembrava già conforme alle modifiche apportate dalla lettera tipo notificata ad altri gestori di stazioni di rifornimento. Egli riteneva altresì che, visto che uno degli obiettivi dei regolamenti di esenzione per categoria è quello di facilitare l'applicazione dell'articolo 81 da parte delle giurisdizioni nazionali, il Juzgado disponesse nella fattispecie di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla compatibilità del contratto con il regolamento n. 1984/83. Infine, riguardo all'inoltro della copia integrale del fascicolo notificato dalla compagnia petrolifera, è stata formulata una risposta identica a quella fornita al Juzgado di Madrid.

**Allegato****Applicazione degli articoli 81 e 82 da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza**

## Introduzione

1. La presente sintesi si riferisce unicamente all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE da parte delle autorità amministrative degli Stati membri, non del potere giudiziario, poiché tali articoli sono direttamente applicabili dai tribunali di ciascuno Stato membro, senza eccezioni.

2. L'applicazione dei suddetti articoli da parte delle autorità amministrative è soggetta ai limiti definiti, a favore della Commissione, dagli articoli 84 del trattato e 9, paragrafo 3 del regolamento n. 17.

	<b>APPLICAZIONE SÌ/NO</b>	<b>Fonte del diritto/Osservazioni complementari</b>
AUSTRIA	NO	
BELGIO	SI	Legge 5.VIII.1991, art. 53, in vigore dal 1.IV.1993: le decisioni delle autorità belghe, in applicazione dell'art. 84 del trattato CE, relative all'ammissibilità di accordi e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, sono adottate dalle autorità previste dalla legge in oggetto, in conformità degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato, secondo la procedura e le sanzioni previste da tale legge.
DANIMARCA	NO	
FINLANDIA	NO	Il gruppo di lavoro istituito dal ministero del Commercio e dell'Industria ha deciso di non valersi di questa possibilità (relazione di gennaio 1997).
FRANCIA	SI	Ordinanza I.XII.1986, art. 56 bis (introdotta dalla legge II.XII.1992) Il ministro dell'Economia, i suoi funzionari e il « Conseil de la concurrence (Consiglio della concorrenza), dispongono dei poteri necessari ad applicare gli articoli 81 e 82, che di norma detengono, in base all'ordinanza, per l'attuazione della legge francese sulla concorrenza.
GERMANIA	SI	GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), articolo 47 Al fine di esercitare i poteri conferiti alle autorità degli Stati membri dagli articoli 84 e 85 del trattato CE e dai regolamenti basati sull'articolo 87 del trattato, il « Bundeskartellamt » è competente ad applicare la GWB.
GRECIA	SI	Nomos (legge) 703/1977 per i prostassias tou elephterou antagonismou (sulla tutela della libera concorrenza), modificata dalla legge (Nomos) 2296/1995, articolo 13 b, paragrafo 3: la commissione per la concorrenza e il suo segretariato svolgono i compiti assegnati alle autorità nazionali degli Stati membri dagli articoli 84 e 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché dai regolamenti conformi all'articolo 87 del trattato, in combinato disposto con altre norme del trattato attributive di specifici poteri. Per svolgere tali compiti la commissione per la concorrenza e il suo segretariato hanno i poteri conferiti loro per l'applicazione della presente legge.
IRLANDA	NO	
ITALIA	SI	Legge comunitaria 1994, articolo 54, paragrafo 5: l'Autorità garante della concorrenza applica gli articoli 81, paragrafo 1, e 82, valendosi dei poteri conferitile dalla legge nazionale sulla concorrenza (legge 10 ottobre 1990 n. 287).
LUSSEMBURGO	NO	

PAESI BASSI	SI	Legge sulla concorrenza («Mededingingswet») del 22 maggio 1997, articolo 88: il direttore generale dell'autorità per la concorrenza («Mededingingsautoriteit»), in conformità dei regolamenti basati sull'articolo 87 del trattato CE, esercita la competenza relativa all'applicazione degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato.
PORTOGAL- LO	SI	«Decreto-lei 371/93 de 29 de Outubro, articolo 12, paragrafo 2: la Direzione generale per la concorrenza e i prezzi è competente per lo svolgimento delle funzioni di cui sono responsabili le autorità degli Stati membri, in conformità dei regolamenti fondati sull'articolo 87 del trattato CE.
SPAGNA	SI	«Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero, relativo all'applicazione in Spagna delle leggi europee sulla concorrenza: Art. 1: «El Tribunal de Defensa della Competencia» è l'autorità competente per l'applicazione in Spagna degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato CE. Art. 3: «El Servicio de Defensa della Competencia è l'ente incaricato dell'istruzione dei procedimenti di applicazione degli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato CE.
SVEZIA	NO	
REGNO UNI- TO	NO	

### Conclusioni

1. In otto dei quindici Stati membri le autorità amministrative possono applicare direttamente gli articoli 81 e 82, mentre ciò non è possibile in sette paesi.
2. Gli otto paesi che hanno la facoltà di applicare direttamente tali articoli sono i seguenti: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. I sette dove ciò non è previsto sono: Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Svezia e Regno Unito.





## VI — STATISTICHE

### A — Articoli 81, 82 e 86 del trattato CE e articolo 65 del trattato CECA

#### 1. Attività nel 1998

##### 1.1. Nuovi casi aperti nel 1998

Tipo	Numero	%
Notifiche	216	42
Denunce	192	38
Ex officio <sup>270</sup>	101	20
<b>TOTALE</b>	<b>509</b>	<b>100</b>

##### 1.2. Casi chiusi nel 1998

Con decisione formale		Con procedura informale	
Violazione dell'art. 86 con ammenda	1	Lettera amministrativa di archiviazione (81/1)	77
Esenzione	0	Lettera amministrativa di archiviazione (81/3)	75
Rigetto di denuncia	24	Rigetto di denuncia	100
Non opposizione	7	Chiusura amministrativa della pratica	278
Violazione dell'art. 65 CECA	1	Lettera amministrativa di incompatibilità	9
Decisione ex art. 86	9		
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>TOTALE</b>	<b>539</b>

#### 2. Riepilogo degli ultimi quattro anni

##### 2.1. Evoluzione dei casi in corso di esame

Casi pendenti alla fine dell'anno				
	95	96	97	98
Notifiche	625	726	589	538
Denunce	371	368	450	441
Ex officio	121	127	223	225
<b>TOTALE</b>	<b>1 117</b>	<b>1 221</b>	<b>1 262</b>	<b>1 204</b>

<sup>270</sup> Per caso «ex officio» si intende un caso aperto su iniziativa della Commissione.

**2.2. Evoluzione dei casi registrati**

Nuovi casi registrati nel corso dell'anno				
	95	96	97	98
Notifiche	360	206	221	216
Denunce	114	159	177	192
Ex officio	47	82	101	101
<b>TOTALE</b>	<b>521</b>	<b>447</b>	<b>499</b>	<b>509</b>

**2.3. Evoluzione dei casi chiusi**

Casi chiusi nel corso dell'anno				
	95	96	97	98
Decisioni formali	14	21	27	42
Procedimenti informali	403	367	490	539
<b>TOTALE</b>	<b>417</b>	<b>388</b>	<b>517</b>	<b>581</b>

**B — Regolamento sulle concentrazioni****1. Notifiche ricevute**

	94	95	96	97	98
Casi notificati	95	110	131	172	235
Notifiche ritirate	6	4	6	9	9
<b>Totale casi chiusi con decisione formale</b>	<b>91</b>	<b>109</b>	<b>125</b>	<b>142</b>	<b>238</b>

**2. Decisioni a norma dell'articolo 6**

	94		95		96		97		98	
Art. 6, par. 1, lettera a)	5	5%	9	8%	6	5%	4	3%	6	3%
Art. 6, par. 1, lettera b)	80	88	93	85	109	90	120	89	219	92
Art. 6, par. 1, lettera c)	6	7	7	7	6	5	11	8	12	5
<b>TOTALE</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>121</b>	<b>100</b>	<b>135</b>	<b>100</b>	<b>237</b>	<b>100</b>
Casi di impegni accettati nella prima fase	2		3		0		2		12	

### 3. Decisioni a norma dell'articolo 8

	94		95		96		97		98	
Art. 8, par. 2 con condizioni e oneri	2	40%	3	42%	3	43%	7	78%	5	56%
Art. 8, par. 2 senza condizioni e oneri	2	40	2	29	1	14	1	11	2	22
Art. 8, par. 3 divieto	1	20	2	29	3	43	1	11	2	22
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
Art. 8, par. 4 obbligo di dimissioni							2		0	
Art. 8, par. 5 revoca di decisioni precedenti di approvazione										

### 4. Decisioni di rinvio

	94	95	96	97	98
Articolo 9 (ad uno Stato membro)	1	0	3	7	4
Articolo 22, paragrafo 3 (alla Commissione)				1	

### 5. Decisioni procedurali

	94	95	96	97	98
Art. 7, par. 2 proroga dell'effetto sospensivo	12	12	17	36	10
Art. 7, par. 2 interruzione dell'effetto sospensivo	1	2	3	5	13
Art. 4, par. 2 regolamento (CEE) n. 2367/90 notifica dichiarata incompleta	2	2	5	17	20

## C — Aiuti di Stato

### 1. Nuovi casi registrati nel 1998

		Agricoltura	Trasporti	Pesca	Carbone	Altri	TOTALE	
Aiuti notificati	N	276	34	45	6	342	<b>703</b>	82,32%
Aiuti non notificati	NN	32	10	7	0	97	<b>146</b>	17,10%
Aiuti esistenti	E	0	0	0	0	5	<b>5</b>	0,58%
<b>Totale</b>		<b>308</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>444</b>	<b>854</b>	<b>100%</b>
		36,06%	5,15%	6,09%	0,70%	52%	<b>100%</b>	

**2. Casi in corso d'esame al 31.12.1998**

		Agricoltura	Trasporti	Pesca	Carbone	Altri	TOTALE	
Aiuti notificati	N	125	14	19	3	130	<b>291</b>	42,67%
Aiuti non notificati	NN	102	12	15	0	78	<b>207</b>	30,35%
Aiuti esistenti	E	24	2	0	0	9	<b>35</b>	5,13%
Procedimenti aperti	C	55	14	4	0	76	<b>149</b>	21,85%
<b>Totale</b>		<b>306</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>293</b>	<b>682</b>	
		44,87%	6,16%	5,57%	0,44%	42,96%	100%	

**3. Casi trattati nel 1998 suddivisi a seconda del registro nel quale sono inseriti****3.1. Casi oggetto di una decisione della Commissione**

		Agricoltura	Trasporti	Pesca	Carbone	Altri	TOTALE
Aiuti notificati	N	207	22	38	3	317	<b>587</b>
Aiuti non notificati	NN	17	9	0	0	86	<b>112</b>
Aiuti esistenti	E	2	0	0	0	3	<b>5</b>
Procedimenti in corso	C	38	4	0	0	65	<b>107</b>
<b>Totale</b>		<b>264</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>471</b>	<b>811</b>

**3.2. Casi depennati dai registri della Commissione**

	Agricoltura	Trasporti	Pesca	Carbone	Altri	TOTALE
Su richiesta dello Stato membro	13	5	1	0	81	<b>100</b>
De minimis	0	0	0	0	7	<b>7</b>
Altri	30	8	5	0	26	<b>69</b>
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>176</b>

#### 4. Decisioni adottate dalla Commissione nel 1998

		Agricoltura	Trasporti	Pesca	Carbone	Altri	TOTALE	
Nessuna obiezione		204	19	38	4	308	<b>573</b>	73,08%
Decisioni nell'ambito della procedura formale d'esame	Avvii di proc.	25	11	0	0	66	<b>102</b>	13%
	Positive	5	2	0	2	16	<b>25</b>	3,18%
	Negative	6	2	0	1	31	<b>40</b>	5,10%
	Condizionate	2	0	0	0	8	<b>10</b>	1,27%
Misure opportune		2	0	0	0	3	<b>5</b>	0,68%
Altre decisioni		0	1	0	0	28	<b>29</b>	3,69%
<b>Totale</b>		<b>244</b>	<b>35</b>	<b>380</b>	<b>7</b>	<b>460</b>	<b>784</b>	100%
		31,12%	4,46%	4,85%	0,90%	58,67%	100%	

#### 5. Evoluzione 1989-1998

Decisione adottata nel...	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Nessuna obiezione	259	415	493	473	399	440	504	373	385	308
Decisione nell'ambito della procedura formale d'esame	Avvii di proc.	36	34	54	30	32	40	57	43	68
	Positive	21	20	28	25	19	15	22	14	18
	Negative	16	14	7	8	6	3	9	23	9
	Condizionate	0	0	2	7	1	2	5	3	5
Misure opportune/Altre decisioni	11	9	13	9	10	27	22	18	17	31
<b>Totale</b>	<b>342</b>	<b>492</b>	<b>597</b>	<b>552</b>	<b>467</b>	<b>527</b>	<b>619</b>	<b>474</b>	<b>502</b>	<b>460</b>

## 6. Decisioni per Stato membro

		DE-E	AT	BE	DK	ES	FI	FR	GR	IR	IT	LU	NL	PT	UK	SV	UE
Nessuna obiezione		89	18	19	9	26	7	12	8	1	46	1	31	1	17	1	286
Decisioni	Avvii di proc.*	29	5	2	0	4	1	7	1	0	13	0	3	1	0	0	66
	Nell'ambito Positive	8	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	1	1	0	1	16
	Della procedura Negative**	15	3	0	0	4	0	2	0	0	5	1	1	0	0	0	31
	Formale d'esame Condizionate	1	1	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	8
Misure opportune		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
Altre decisioni***		12	1	1	0	1	0	2	0	0	7	1	2	0	0	1	28
<b>Totale</b>		<b>154</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>77</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>438</b>

\* La voce «Avvii di proc.» «indica anche le estensioni di procedimenti già avviati;

\*\* La voce «Negative» indica anche le decisioni parzialmente negative;

\*\*\* La voce «Altre decisioni» indica anche ingiunzione, ricorso della Corte di giustizia o del Consiglio, ritiro di notifica, revisione linguistica, rettifica di una decisione precedente.

## VII — STUDI

Durante il 1998 la DG IV ha commissionato tredici studi. Otto di questi saranno completati nel corso del 1999. Dei cinque studi ultimati, quattro devono rimanere interamente riservati e non vengono quindi menzionati nella presente relazione. È stato realizzato un altro studio riservato, di cui viene riportato unicamente il titolo:

*Esame dei contratti per la fornitura di energia nel quadro del caso di aiuto di Stato C 83/97 Sow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL), Germania (Sassonia-Anhalt)*

Nel 1998 sono inoltre stati completati sette studi commissionati l'anno precedente. Uno di questi, relativo ad un caso di concorrenza, deve rimanere interamente riservato e non viene dunque menzionato in questa sede. Altri tre studi realizzati sono riservati, e ne viene riportato unicamente il titolo:

*Studio sulla politica delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri relativa agli accordi orizzontali di cooperazione tra imprese*  
*Studio sul mercato al dettaglio dei carburanti e dei prodotti associati per veicoli a motore*  
*Valutazione ed evoluzione dell'esenzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1617/93 per le consultazioni sulle tariffe per il trasporto aereo di passeggeri nella Comunità*

Gli altri tre studi completati nel 1998 vengono riassunti in appresso.

*Studio sull'equilibrio tra i diritti, gli obblighi e le risorse finanziarie delle emittenti televisive pubbliche e private in Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia, Liechtenstein e Islanda*

Lo studio esamina le disposizioni giuridiche, i mercati televisivi e il loro sviluppo, i diversi canali televisivi e comprende l'analisi dei costi e delle entrate in relazione agli obblighi imposti alle emittenti pubbliche e private e ai privilegi loro accordati. Tale analisi è tuttavia limitata alle emittenti che hanno avuto un impatto economico significativo sui mercati televisivi dal 1994 al 1997.

Obiettivo dello studio è, in primo luogo, identificare gli obblighi e i privilegi delle emittenti televisive e i relativi effetti finanziari sui mercati nazionali ed internazionali. Dai dati raccolti emerge che gli obblighi che gravano sulle emittenti televisive sono stabiliti dalle leggi in vigore o vengono imposti in modo informale da istituzioni sovraordinate. È opportuno ricordare che le televisioni pubbliche e private si differenziano sia a livello di azionariato che per il numero di obblighi loro imposti, ma non esiste alcuna definizione precisa del concetto di obbligo di servizio pubblico.

Lo studio evidenzia altresì che le emittenti televisive pubbliche sono finanziate in tutto o in parte mediante canoni versati da tutte le famiglie che possiedono apparecchi televisivi. I quadri normativi prevedono esplicitamente che, essendo tutti gli utenti obbligati al pagamento del canone, le televisioni pubbliche sono tenute a indirizzare le proprie trasmissioni a tutte le famiglie e a far sì che i programmi incontrino idealmente i gusti di tutti i telespettatori. Di conseguenza, rientrano tra gli obblighi di servizio pubblico non soltanto i programmi culturali ed educativi di ogni tipo, e rivolti a tutte le



minoranze, ma anche quelli che attraggono masse di telespettatori. Le televisioni pubbliche e private sono quindi soggette ad una maggiore concorrenza per raggiungere tutte queste categorie di pubblico e proporre una scelta di programmi quanto più possibile ampia.

Da queste constatazioni deriva un certo numero di problemi:

- gli obblighi di servizio pubblico non sono definiti in modo da consentire un'analisi quantitativa, né una valutazione dei costi;
- vi è un gran margine in materia di interpretazione degli obblighi del servizio pubblico;
- infine, la contabilità di talune emittenti manca di trasparenza e non consente quindi un'analisi particolareggiata.

Senza una preventiva definizione di obblighi chiari e precisi non sarà quindi possibile in futuro svolgere un esame più approfondito della struttura dei costi e delle entrate delle televisioni pubbliche e private.

Di questo studio non è prevista la pubblicazione.

### *Studio sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato da parte delle giurisdizioni nazionali*

Lo studio comprende un'indagine completa e un'analisi per ogni singolo Stato membro dell'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato da parte delle giurisdizioni nazionali in seguito ad azioni intentate da concorrenti, beneficiari o autorità nazionali (rimborsi ecc.).

Nel 1995 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla cooperazione tra i propri servizi e le giurisdizioni nel settore degli aiuti di Stato, in cui richiama l'attenzione sulle possibilità di azione esistenti a livello nazionale in tale settore. In taluni casi, i giudici nazionali possono trovarsi in una posizione migliore per esaminare le presunte infrazioni alle regole in materia di aiuti. Obiettivo dello studio è determinare, sulla base della giurisprudenza delle giurisdizioni nazionali, in che misura i vari operatori del settore degli aiuti ricorrano a tali possibilità e quali aspetti si rivelino problematici.

Innanzitutto, lo studio fornisce un elenco di casi che potrebbero essere portati dinanzi ad un tribunale nazionale, tra cui:

- casi riguardanti l'effetto diretto dell'articolo 93, paragrafo 3;
- i vari tipi di azione relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di una decisione negativa che ordina il recupero di un aiuto (Stato membro, beneficiario, concorrenti...);
- ricorsi di vario genere presentati dai concorrenti contro le decisioni della Commissione (in particolare in caso di approvazione di regimi di aiuti).

La parte principale dello studio consiste in 15 capitoli (uno per ciascuno Stato membro), comprendenti una descrizione delle possibilità d'azione previste dal sistema giuridico dello Stato membro e un elenco dei diversi casi di applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, con una sintesi di ciascun caso.

L'ultima parte contiene un'analisi critica e comparativa delle giurisprudenze nazionali, una serie di dati e alcune conclusioni.

Lo studio trae diverse conclusioni importanti in materia di politica degli aiuti, che possono essere sintetizzate come segue.

In tutti gli Stati membri esistono possibilità di adire la giurisdizione per garantire la tutela di terzi.

Nondimeno, il numero di casi di aiuti di Stato portati dinanzi ai giudici nazionali è molto ridotto.

Gli strumenti quindi esistono, ma non sono sufficientemente utilizzati. Si pone quindi il problema di far conoscere ed utilizzare le possibilità di agire in giudizio a livello nazionale.

Per quanto riguarda il tipo di ricorso più importante, quello di un concorrente contro un aiuto illegale, soltanto in due casi l'azione dei concorrenti ha ottenuto il risultato economico previsto con l'azione.

La presentazione di ricorsi per danni ed interessi da parte di concorrenti contro lo Stato membro, benché possibile in tutti gli Stati membri, resta una possibilità teorica a causa della difficoltà di provare il rapporto di causalità tra infrazione e danno.

Di questo studio è prevista la pubblicazione.

### *Rimedi previsti dal diritto comunitario della concorrenza: politica e prassi dell'Unione europea*

Questo studio, riguardante gli impegni assunti in casi in materia di concorrenza a norma del regolamento sulle concentrazioni e degli articoli 81 e 82, è strutturato in tre sezioni:

- na sezione teorica e tassonomica, che offre una sintesi degli aspetti economici dei problemi relativi alla concorrenza, una classificazione dei diversi rimedi possibili e delle loro logiche, nonché una valutazione giuridica generale;
- un'analisi comparativa degli aspetti economici e giuridici della prassi internazionale di altre autorità garanti della concorrenza nell'Unione europea e altrove;
- un esame approfondito qualitativo e quantitativo di una serie di casi verificatisi.

Le principali conclusioni sono le seguenti:

- occorre prevedere rimedi per ridurre o eliminare le barriere all'ingresso, in modo da creare concorrenza attraverso l'ingresso di nuovi operatori;
- occorre concentrare l'attenzione sulla creazione di un'effettiva concorrenza e non solo di un nuovo concorrente;
- è opportuno sostenere i rimedi di tipo strutturale, perché più efficaci;

- viene presentata una matrice di problemi inerenti alla concorrenza e di rimedi adeguati;
- viene definito l'efficace ruolo delle sanzioni in alcune situazioni specifiche;
- la politica della Commissione è in sintonia con le attuali logiche economiche antitrust.

Di questo studio non è prevista la pubblicazione.

## VIII — REAZIONI ALLA XXVII RELAZIONE SULLA POLITICA DI CONCORRENZA

### A — Parlamento europeo

#### 1. Risoluzione del Parlamento europeo sulla XXVII Relazione sulla politica di concorrenza 1997 (SEC(98) 636 def.) (SEC(98)0636- C40379/98)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la XXVII relazione della Commissione «La politica di concorrenza della Comunità europea — 1997» (SEC(98)0636- C40379/98),
- vista la comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla politica regionale e la politica di concorrenza (C(98)0673 — C4-0247/98) <sup>271</sup>,
- vista la relazione della Commissione sul sesto censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori (COM(98)0417),
- viste le sue risoluzioni del 13 novembre 1996 <sup>272</sup>, sulla XXV relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, e del 18 luglio 1997 <sup>273</sup>, sul Libro verde della Commissione concernente le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0421/98),

A. considerando che la politica di concorrenza dell'Unione europea deve «adeguarsi alle realtà del mondo economico contemporaneo» e che «i testi e le pratiche attuali restano essenzialmente ancorati agli anni '60, agli albori del mercato comune»,

B. considerando che è necessario disporre di una legislazione sulla concorrenza, al fine di realizzare alcuni obiettivi prioritari dell'Unione europea, in particolare la coesione economica e sociale, un adeguato livello della ricerca e dello sviluppo, la protezione dell'ambiente, la crescita delle PMI e l'adeguamento strutturale,

C. considerando che il corretto sviluppo della concorrenza e la ricerca di pari opportunità per tutte le imprese costituiscono requisiti essenziali ai fini del buon funzionamento del mercato interno, segnatamente dopo l'introduzione della moneta unica,

D. considerando che, nella sentenza del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, la Corte di giustizia ha statuito che i liberi professionisti sono imprenditori e che pertanto sono sottoposti alle regole di concorrenza di cui agli *articoli 85 ed 86* del trattato come qualunque altra impresa confermando una linea interpretativa già assunta in passato dalla Commissione;

<sup>271</sup> GU C 152 del 18.5.1998, pag. 3.

<sup>272</sup> GU C 362 del 2.12.1996, pag. 135.

<sup>273</sup> GU C 286 del 22.9.1997, pagg. 326 e 347.

E. considerando che le restrizioni alla libera concorrenza di mercato derivano dagli interventi statali, dall'interdipendenza delle economie nazionali e dalla necessità di salvaguardare la coesione regionale e sociale,

F. considerando che, per salvaguardare il mercato interno, l'Unione monetaria richiede controlli maggiori sulle distorsioni della concorrenza e, in particolare, sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri che condividono la stessa moneta,

G. considerando che le strutture e le risorse di cui dispone attualmente la Commissione per controllare le pratiche pregiudizievoli per la concorrenza leale continuano ad essere inadeguate,

H. considerando che la salvaguardia della concorrenza all'interno dell'Unione economica e monetaria richiede un maggior coordinamento dei servizi della Commissione con le diverse autorità degli Stati membri competenti in materia di concorrenza,

I. considerando che la concessione di aiuti di Stato, in violazione del trattato CE, è controproducente e favorisce l'inefficienza a scapito dell'efficienza, distorce la concorrenza tra le regioni e le società e impone un onere eccessivo ai bilanci pubblici,

J. considerando che sono stati avviati negoziati per l'adesione di nuovi Stati membri dell'Europa orientale e che tali negoziati devono tener conto della natura transitoria delle economie di detti paesi e degli effetti della legislazione in materia di concorrenza sul loro sviluppo,

1. accoglie positivamente la XXVII relazione sulla politica di concorrenza e ritiene che essa costituisca un documento utile sulla base del quale chiedere alla Commissione un resoconto sull'adempimento degli obblighi e delle responsabilità che le incombono a norma del trattato, avvicinando così la politica di concorrenza della Commissione all'opinione pubblica; sostiene, in tale contesto, i tentativi della DG IV della Commissione di dotarsi delle risorse umane adeguate e degli opportuni strumenti giuridici;

2. incoraggia ulteriormente la Commissione e gli Stati membri a perfezionare il coordinamento e l'integrazione delle loro risorse al fine di istituire un sistema e una struttura UE efficaci per salvaguardare la concorrenza leale;

3. ritiene che nuovi scambi di personale tra la Commissione e le autorità nazionali permetterebbero di aumentare la base delle conoscenze e delle competenze a disposizione degli Stati membri e della Commissione quando esaminano casi complessi di concorrenza; valuta positivamente l'attività intrapresa dalla Commissione e dal suo personale, segnatamente in materia di concentrazioni di imprese, un settore particolarmente delicato sotto il profilo politico;

***Per quanto concerne la responsabilità democratica***

4. chiede alla Commissione di impegnarsi ufficialmente a trasmettere al Parlamento europeo tutti i progetti di proposte di esecuzione che la concernono nel settore della politica di concorrenza della Comunità, documenti quali i progetti di esenzioni per categorie, conformemente all'*articolo 85*, paragrafo 3 del trattato, e le iniziative della Commissione adottate a norma dell'*articolo 90*, paragrafo 3 del trattato, che interessano le imprese pubbliche;

5. si compiace per l'eccellente dialogo attualmente intrattenuto con la Commissione e, in particolare, con il Commissario competente in materia, ma chiede un ulteriore rafforzamento del controllo democratico sulla politica di concorrenza nell'Unione europea nonché lo svolgimento, almeno ogni tre mesi, di regolari riunioni di informazione, analoghe a quelle già organizzate tra il Commissario competente per la politica di concorrenza e le pertinenti commissioni del Parlamento europeo, affinché diventino la prassi standard per il futuro, di comune accordo con la commissione interessata e il Commissario competente in materia;

6. ribadisce la sua richiesta affinché si facciano sforzi maggiori, nel quadro della relazione annuale, per valutare l'impatto della politica di concorrenza su altri settori di politica, in particolare, la politica sociale, regionale e ambientale;

7. invita la Commissione ad avviare una discussione sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza alle libere professioni regolamentate e a tener conto, al riguardo, del ruolo particolare che alcune libere professioni svolgono nell'interesse generale della società;

***Per quanto concerne l'applicazione degli articoli 85 e 86***

8. ribadisce la sua posizione illustrata nella sua risoluzione del 18 luglio 1998 sul Libro verde della Commissione concernente le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria sulle limitazioni verticali;

9. accoglie positivamente l'introduzione della nuova comunicazione *de minimis* del 15 ottobre 1997; chiede assicurazioni in merito al fatto che tale comunicazione garantirà la certezza del diritto, in particolare per le PMI, quanto ai criteri applicabili agli accordi verticali ed orizzontali;

10. chiede alla Commissione di pubblicare un'analisi delle soglie *de minimis* per gli accordi di importanza minore, al fine di confermare la sua affermazione secondo cui tali accordi non hanno effetti significativi sulla concorrenza o sugli scambi intracomunitari, mentre riducono al minimo la burocrazia e gli obblighi amministrativi per le PMI; chiede, inoltre, che nelle future relazioni sulla politica di concorrenza si dimostrino le modalità con cui la Commissione ha applicato la comunicazione *de minimis* in determinati casi;

11. ritiene che la Commissione abbia ragione nell'affermare che le PMI di rado possono influenzare significativamente la concorrenza nell'ambito degli scambi transfrontalieri;

12. esprime, tuttavia, la forte convinzione che la nuova comunicazione *de minimis* non dovrebbe determinare alcuna «rinazionalizzazione» della politica di concorrenza; ritiene che sia necessario assicurare, con l'introduzione della moneta unica, che la politica di concorrenza resti ad un livello sovranazionale e che si realizzi un partenariato tra la Commissione e il Parlamento europeo, al fine di garantire la definizione di condizioni eque di concorrenza per le imprese di tutti gli Stati membri nonché la trasparenza della politica;

13. ricorda la sua risoluzione sul Libro verde della Commissione concernente le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria, in particolare, riguardo:

— alla possibilità di includere parametri diversi da quello della quota di mercato quale valore soglia;

- alla regolamentazione delle esenzioni per categorie quanto agli accordi di distribuzione selettiva;
- a un sistema a norma del quale il segmento più basso di mercato è esentato dal divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 sulla base della comunicazione *de minimis*;
- alla trasformazione del massimale relativo alle norme *de minimis* nel valore soglia quanto al campo di applicazione delle esenzioni per categorie;

***Per quanto concerne l'abuso di posizione dominante***

14. ricorda la sua posizione illustrata nella sua risoluzione del 13 novembre 1996<sup>274</sup> e, in particolare, i relativi paragrafi 2, 3 e 4 e chiede alla Commissione di esaminare, sulla base del criterio di proprietà, le pratiche aggressive di fissazione dei prezzi e le altre prassi sleali, gli ostacoli normativi e non normativi in materia di telecomunicazioni, sia mobili che satellitari, così come nel settore dei servizi in linea e dei mezzi di informazione e nel settore bancario e finanziario;

15. ritiene che la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti e criteri adeguati, destinati in particolare alle PMI, per la definizione del mercato rilevante nel regolamento sulla politica di concorrenza, al fine di consentire alle PMI di valutare la loro posizione rispetto al mercato del prodotto e al mercato geografico e determinare se è opportuno un'ulteriore indagine giuridica;

***Per quanto concerne i monopoli di Stato e il trattato di Amsterdam***

16. valuta positivamente il fatto che la Commissione, come richiesto, esamini le implicazioni per la politica di concorrenza del trattato di Amsterdam e, in particolare, dell'articolo 7 D sui servizi di interesse economico generale e ritiene che ciò fornirà il quadro migliore per la creazione di occupazione; conferma il ruolo della Comunità nel contribuire alla promozione dei servizi di interesse generale, pur senza chiamare in causa la ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri;

17. ritiene che l'evoluzione futura di una politica di concorrenza liberalizzata conformemente al trattato di Amsterdam dovrebbe essere unita allo sviluppo di una migliore politica di difesa dei consumatori, affinché questi ultimi possano beneficiare della trasparenza dei prezzi all'interno dell'area con moneta unica; ritiene, inoltre, che anche i consumatori nei paesi non partecipanti al sistema della moneta unica dovrebbero trarre vantaggio dalle riduzioni di prezzo a livello europeo derivanti da una maggior trasparenza dei prezzi;

18. ritiene che la protezione dei consumatori debba essere alla base di qualsiasi misura adottata nell'ambito della politica di concorrenza dell'Unione europea, che dovrà vigilare non solo sul moltiplicarsi delle offerte destinate ai consumatori, bensì anche sulla loro qualità;

19. richiama l'attenzione sulla necessità che la politica di concorrenza contribuisca, mediante un migliore sistema di assegnazione dei mezzi finanziari, all'incremento dell'occupazione;

<sup>274</sup> GU C 362 del 2.12.1996, p. 135.

*Per quanto concerne gli aiuti di Stato*

20. ricorda le principali conclusioni del sesto censimento degli aiuti di Stato nel periodo 1994-1996:
  - a) il livello complessivo medio degli aiuti nel periodo 1994-1996 è stato pari a quasi 84.000 milioni di ecu, una stima per difetto, visto che gli Stati membri non hanno fornito tutti i dati sulla spesa nel settore agricolo; sulla base dei dati disponibili, gli aiuti di Stati ammontano almeno all'1,4% del PIL dell'Europa a 15, cioè a 573 ecu per occupato e al 2,6% della spesa pubblica;
  - b) il totale degli aiuti di Stato in alcuni Stati membri è molto elevato,
  - c) il 46% circa del totale degli aiuti (cioè 38.318 milioni di ecu in media nel periodo 1994-1996) è stato destinato al settore manifatturiero; le disparità a livello degli aiuti tra gli Stati membri sono enormi: in percentuale del valore aggiunto, il livello di aiuti più elevato è 9 volte superiore a quello del livello più basso; autorizzare l'erogazione di un livello così elevato di aiuti al settore manifatturiero, quando è concentrato in alcuni Stati membri, equivale a creare una distorsione potenziale della concorrenza;
  - d) gli aiuti di Stato destinati al settore manifatturiero sono stati distribuiti nel modo seguente: 30% per gli obiettivi orizzontali (cioè R&S, ambiente, PMI, scambi, risparmio d'energia ecc.), 13% per la cantieristica navale, la siderurgia e altri settori e 56% per gli obiettivi regionali; gli aiuti destinati agli obiettivi orizzontali sono diminuiti, passando dal 40% del totale degli aiuti nel 1988-1990 (per EUR 12) al 30% circa nel 1994-1996 (per EUR 15), mentre gli interventi specifici per settore sono aumentati leggermente; tale tendenza deve essere invertita, in quanto gli obiettivi settoriali hanno il potenziale di creare effetti di distorsione ancora maggiori di quelli imputabili agli obiettivi orizzontali;
21. ribadisce il suo sostegno agli aiuti di Stato ritenuti di interesse comune, come gli aiuti destinati alla R&S, alla formazione, al risparmio di energia e all'ambiente; constata, tuttavia, che questo tipo di aiuti è diminuito, a fronte di un aumento degli aiuti concessi a singole imprese;
22. prende atto del collegamento tra gli aiuti di Stato e la politica di concorrenza, come indicato nella Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 17 marzo 1998; concorda con la necessità di sviluppare la coerenza tra i regimi di aiuto nazionali, i regimi di aiuto dell'Unione e la politica di concorrenza;
23. ritiene, tuttavia, che il volume complessivo degli aiuti nella Comunità sia notevole e che esso si traduca in una tendenza stabile che distorce la concorrenza leale, è incompatibile con il mercato interno e pregiudica l'impegno dell'Unione europea verso un mercato mondiale libero;
24. chiede l'introduzione di un registro pubblico, regolarmente aggiornato, di tutti gli aiuti di Stato, compresi quelli concessi nell'ambito delle esenzioni per categorie; tale iniziativa fornirà ai terzi informazioni sul livello degli aiuti di Stato e consentirà alla Commissione di produrre dati accurati ed aggiornati su detti aiuti; ritiene che la Commissione dovrebbe pubblicare sul suo sito Internet anche tutti gli accordi relativi agli aiuti di Stato, compresi gli accordi individuali coperti dalle esenzioni per categoria, non appena sono stati conclusi, indicando il nome delle società interessate, l'obiettivo degli aiuti, l'importo degli stessi e la località in cui verranno erogati; è dell'avviso che tale informazione dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali europee; ritiene che, grazie ad una semplice



struttura collegata a tale sito, i terzi dovrebbero potere far condurre indagini indipendenti sulle denunce relative a casi determinati di aiuti di Stato;

25. plaude all'adozione del «regolamento di abilitazione» che si inserisce nell'ottica della Commissione di contribuire a una migliore gestione amministrativa di taluni settori della politica di concorrenza e ritiene che la Commissione dovrebbe annettere forza cogente ai principi sanciti nella comunicazione del 1997 concernente gli accordi cosiddetti «de minimis».

26. si congratula per la prossima adozione di un «regolamento di procedura» in materia di aiuti statali e per il fatto che questo regolamento preveda nuove garanzie per la tutela delle parti terze; segnala pure la necessità di mantenere una certa coerenza e omogeneità per quanto riguarda la tutela giurisdizionale che il diritto comunitario della concorrenza assicura alle imprese e ai privati senza pertanto pregiudicare il principio di buon fine di questo diritto.

27. ritiene che il controllo degli aiuti statali a favore delle regioni debba obbedire all'imperativo della coesione economica e sociale e che il concetto giuridico di ultraperifericità debba essere inserito nel metodo di assegnazione dei mezzi finanziari;

28. ritiene che l'introduzione di un «quadro del punteggio», simile a quello utilizzato per il mercato interno, rappresenterebbe un'iniziativa utile per porre in evidenza quali Stati membri concedono i livelli più elevati e più bassi di aiuti di Stato;

29. propone che i programmi di stabilità e convergenza comprendenti obiettivi relativi ai bilanci nazionali siano soggetti anche a considerazioni relative alla concorrenza, al fine di limitare l'eccesso di aiuti di Stato complessivamente concessi dai singoli Stati membri;

30. sostiene la necessità di considerare in misura maggiore rispetto al passato, nelle indagini sugli aiuti di Stato e la concorrenza, le esenzioni e le agevolazioni fiscali che hanno lo stesso effetto degli aiuti e producono distorsioni della concorrenza e di vietare tali pratiche;

### ***Per quanto concerne la cooperazione internazionale***

31. ritiene che i fattori determinanti della globalizzazione e cioè il progresso tecnologico, la deregolamentazione dei mercati, la liberalizzazione dei settori chiave e l'intensificazione degli scambi nei mercati delle merci e dei capitali incidano sull'efficacia delle politiche europee tradizionali, tra cui la politica di concorrenza;

32. è dell'avviso che l'interdipendenza derivante dalla globalizzazione della produzione, della distribuzione e degli scambi, nonché dalla marcata dimensione internazionale dei problemi di concorrenza rendano necessario un nuovo approccio alla politica di concorrenza dell'Unione europea;

33. è favorevole allo sviluppo del ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) relativamente alla politica internazionale di concorrenza; chiede pertanto al Consiglio di incaricare la Commissione — pur tenendo conto dell'accordo concluso dall'Unione europea con il Governo degli Stati Uniti in merito all'applicazione delle leggi USA in materia di concorrenza e dell'esito positivo della controversia sulla operazione di concentrazione tra McDonnell Douglas e Boeing — di condurre negoziati con l'obiettivo di concludere un accordo multilaterale sul diritto internazionale in materia di

concorrenza, sotto forma di accordo integrativo per l'istituzione dell'organizzazione mondiale del commercio, che deve contenere le seguenti disposizioni:

- a) l'introduzione di norme di minima uniformi per impedire comportamenti contrari alla concorrenza, come la formazione di cartelli, l'abuso di posizione dominante o limitazioni verticali ed orizzontali alla concorrenza;
- b) l'obbligo di tutti i paesi firmatari di istituire un'autorità indipendente in materia di concorrenza che assicuri il rispetto delle norme minime in materia di concorrenza e la messa a disposizione di uno strumento di cooperazione tra le autorità competenti in materia di concorrenza che provvede all'uniformazione;
- c) l'impegno da parte di tutti gli Stati firmatari ad applicare il diritto nazionale in materia di concorrenza a comportamenti verificatisi al di fuori del loro territorio solo se ciò rientra chiaramente nel pubblico interesse;
- d) la conferma del principio della «positive comity», come stabilito negli articoli III-V dell'accordo fra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d'America sull'applicazione dei principi inerenti alla «positive comity» nell'attuazione delle proprie norme sulla concorrenza, anche a livello dell'Organizzazione mondiale del commercio;
- e) l'estensione del meccanismo di composizione delle controversie, previsto dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, a controversie inerenti all'attuazione degli standard minimi in materia di diritto internazionale della concorrenza;

34. ritiene che il meccanismo di esame delle politiche commerciali, di cui all'articolo III, paragrafo 4, in collegamento con l'allegato 3, dell'accordo che istituisce l'OMC debba prevedere anche il conferimento di un mandato ad uno Stato firmatario esaminato, affinché, su richiesta di uno Stato contraente, sia elaborata una relazione sul funzionamento del regime di concorrenza di un altro Stato;

35. ritiene che l'ampliamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale potrebbe essere all'origine di tensioni quanto all'adozione della legislazione in materia di politica di concorrenza: accoglie pertanto favorevolmente l'assistenza prestata dalla Commissione a tali paesi per l'applicazione delle disposizioni anti-trust;

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

## 2. Risposta della Commissione alla risoluzione del Parlamento Europeo

**Relatore:** On. Karin RIIS-JØRGENSEN

**N. PE:** A4-0421/98

**Data in cui la relazione è stata adottata:** 9 febbraio 1999

### Oggetto:

Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza

### Commissione parlamentare competente:

Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

### Contesto della risoluzione:

Con lettera del 16 aprile 1998, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo la XXVII relazione sulla politica di concorrenza — 1997.

Nel corso della seduta del 1° luglio 1998, il Presidente del Parlamento europeo ha annunciato di avere trasmesso la relazione, per un esame approfondito, alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e, per un parere, alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini.

Nel corso della riunione del 21 gennaio 1998, la commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale ha nominato relatore l'on. Riis-Jørgensen.

Nel corso delle sue riunioni del 26 maggio, 24 settembre e 10 novembre 1998, essa ha esaminato il progetto di relazione.

Nel corso dell'ultima di tali riunioni, la proposta di risoluzione è stata adottata all'unanimità.

Il Parlamento europeo	La Commissione
— vista la XXVII relazione della Commissione sulla politica di concorrenza - 1997 (SEC(98)0636 — C4-0379/98),	
— vista la comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla politica regionale e la politica di concorrenza (C(1998)0673 — C4-0247/98),	
— vista la relazione della Commissione sul sesto censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea nel settore manifatturiero ed in taluni altri settori (COM(98)0417),	

<p>— viste le sue risoluzioni del 13 novembre 1996, sulla XXV relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, e del 18 luglio 1997, sul Libro verde della Commissione concernente le restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria,</p> <p>— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-00421/98),</p>	
<p>A. considerando che la politica di concorrenza dell'Unione europea (UE) deve «adeguarsi alle realtà del mondo economico contemporaneo» e che «i testi e le pratiche attuali restano essenzialmente ancorati agli anni '60, agli albori del mercato comune»,</p>	<p>La Commissione condivide la posizione del Parlamento europeo quanto all'esigenza di aggiornare la normativa e la prassi decisionale in materia di diritto comunitario della concorrenza. A questo proposito, la Commissione ha avviato da due anni un processo di modernizzazione.</p>
<p>B. considerando che è necessario disporre di una legislazione sulla concorrenza, al fine di realizzare alcuni obiettivi prioritari dell'Unione europea, in particolare la coesione economica e sociale, un adeguato livello di ricerca e sviluppo, la protezione dell'ambiente, la crescita delle PMI e l'adeguamento strutturale,</p>	<p>La Commissione condivide il parere del Parlamento europeo in merito all'importanza di norme efficaci sulla concorrenza al fine di attuare gli obiettivi dell'Unione europea, menzionati dal Parlamento.</p>
<p>C. considerando che il corretto sviluppo della concorrenza e la ricerca di pari opportunità per tutte le imprese costituiscono requisiti essenziali per il buon funzionamento del mercato interno, segnatamente dopo l'introduzione della moneta unica,</p>	<p>Come il Parlamento europeo, anche la Commissione ritiene che lo sviluppo di un ambiente concorrenziale sia un fattore indispensabile per garantire il buon funzionamento del mercato interno, in particolare dopo l'introduzione della moneta unica.</p>
<p>D. considerando che, nella sentenza del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, la Corte di giustizia ha statuito che i liberi professionisti sono imprenditori e che pertanto sono sottoposti alle regole di concorrenza di cui agli <i>articoli 85 e 86</i> del trattato come qualunque altra impresa confermando una linea interpretativa già assunta in passato dalla Commissione,</p>	<p>La Commissione condivide il parere del Parlamento quanto all'interesse della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-35/96.</p>
<p>E. considerando che le restrizioni alla libera concorrenza di mercato derivano dagli interventi statali, dall'interdipendenza delle economie nazionali e dalla necessità di salvaguardare la coesione regionale e sociale,</p>	<p>La Commissione conviene con il Parlamento europeo quanto all'esigenza di tenere conto del principio della coesione regionale e sociale.</p>
<p>F. considerando che, per salvaguardare il mercato interno, l'Unione economica e monetaria richiede maggiori controlli sulle distorsioni della concorrenza e, in particolare, sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri che condividono la stessa moneta,</p>	<p>La Commissione conviene sull'esigenza di rafforzare il controllo degli aiuti di Stato, indipendentemente però dalla moneta in cui vengono concessi. La moneta infatti non incide sugli effetti che le distorsioni della concorrenza hanno sul mercato unico, ma se la moneta è unica tali distorsioni sono più evidenti.</p>
<p>G. considerando che le strutture e le risorse di cui dispone attualmente la Commissione per lottare contro le pratiche pregiudizievoli per la concorrenza leale continuano ad essere inadeguate,</p>	<p>La Commissione rileva un aumento consistente del carico di lavoro in alcuni settori di attività e adotterà quindi tutte le misure possibili per potenziare le risorse dei servizi in oggetto.</p>

H. considerando che la salvaguardia della concorrenza all'interno dell'Unione economica e monetaria richiede un maggiore coordinamento tra i servizi della Commissione e le diverse autorità degli Stati membri competenti in materia di concorrenza,	La Commissione condivide la convinzione del Parlamento europeo quanto all'importanza di un coordinamento rafforzato fra i suoi servizi e le diverse autorità degli Stati membri competenti in materia di concorrenza. Un buon esempio di tale rafforzamento è a suo parere l'attuazione della comunicazione sulla cooperazione con tali autorità in relazione al trattamento delle questioni di cui agli <i>articoli 85 e 86</i> . La Commissione ritiene che la nozione di «concorrenza fra regioni non si giustifichi dal punto di vista degli aiuti regionali. Si potrebbe eventualmente precisare che: «[- Considerando che] la concessione di aiuti di Stato (...) provoca decisioni di localizzazione inefficienti in quanto garantisce ad alcune regioni vantaggi ingiustificati, distorce la concorrenza fra imprese e (...)».
I. considerando che la concessione di aiuti di Stato, in violazione del trattato CE, è controproducente e favorisce l'inefficienza a scapito dell'efficienza, distorce la concorrenza tra le regioni e le società e impone un onere eccessivo ai bilanci pubblici,	La Commissione ritiene che la nozione di «concorrenza fra regioni non si giustifichi dal punto di vista degli aiuti regionali. A questo proposito essa ritiene tuttavia che la concessione di aiuti di Stato possa, in talune situazioni, condurre a decisioni inappropriate in materia di localizzazione degli investimenti, garantendo a talune regioni vantaggi non giustificati rispetto ad altre. La Commissione intende dunque garantire un controllo più efficace degli aiuti regionali, in conformità delle disposizioni del trattato che stabiliscono il principio del divieto degli aiuti di Stato, pur prevedendo delle eccezioni, che devono essere interpretate in modo restrittivo.
J. considerando che sono stati avviati negoziati per l'adesione di nuovi Stati membri dell'Europa orientale e che tali negoziati devono tener conto della situazione transitoria in cui versano le economie di detti paesi e degli effetti della legislazione in materia di concorrenza sul loro sviluppo,	La Commissione ritiene che le norme comunitarie consentano un'applicazione progressiva dei principi di concorrenza prima dell'adesione (ad esempio grazie a un'applicazione progressiva delle norme in materia di esenzione).
1. accoglie positivamente la XXVII relazione sulla politica di concorrenza e ritiene che essa costituisca un documento utile sulla base del quale chiedere alla Commissione un resoconto sull'adempimento degli obblighi e delle responsabilità che le incombono a norma del trattato, avvicinando così la politica di concorrenza dell'Unione all'opinione pubblica; sostiene, in tale contesto, i tentativi della DG IV della Commissione di dotarsi di adeguate risorse umane e di opportuni strumenti giuridici;	La Commissione è lieta della soddisfazione del Parlamento europeo quanto alla qualità e all'utilità della relazione di attività sulla politica di concorrenza. Essa condivide il parere del Parlamento in merito alla sua importanza come strumento di informazione e di trasparenza nei confronti del pubblico. Infine, la Commissione apprezza in particolare il sostegno dimostrato dal Parlamento europeo sia in relazione al potenziamento delle sue risorse che all'aggiornamento dei suoi strumenti legislativi.
2. incoraggia ulteriormente la Commissione e gli Stati membri a perfezionare il coordinamento e l'integrazione delle loro risorse al fine di istituire un sistema e una struttura UE efficaci per salvaguardare la concorrenza leale;	La Commissione si impegna a proseguire la stretta collaborazione con gli Stati membri nell'interesse di una concorrenza leale, in particolare mediante scambi fra funzionari comunitari e nazionali.
3. ritiene che nuovi scambi di personale tra la Commissione e le autorità nazionali permetterebbero di aumentare la base delle conoscenze e delle competenze a disposizione degli Stati membri e della Commissione quando esaminano casi complessi di concorrenza; valuta positivamente l'attività intrapresa dalla Commissione e dal suo personale, segnatamente in materia di concentrazioni di imprese, un settore particolarmente delicato sotto il profilo politico;	

In ordine alla responsabilità democratica	
<p>4. chiede alla Commissione di impegnarsi formalmente a trasmettere al Parlamento europeo tutti i progetti di proposte di esecuzione della Commissione nel settore della politica di concorrenza della Comunità, documenti quali i progetti di esenzioni per categorie, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, e le iniziative della Commissione adottate a norma dell'articolo 90, paragrafo 3 del trattato, che interessano le imprese pubbliche;</p>	<p>La Commissione trasmette già al presidente della commissione competente del Parlamento europeo i progetti di esenzioni per categorie, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, per informazione e discussione. Tale trasmissione, tuttavia, può riguardare solo progetti di regolamento adottati dalla Commissione per pubblicazione nella GU, e non progetti preliminari che costituiscono solo progetti informali dei servizi della Commissione.</p> <p>Nel quadro dell'articolo 90(3), la Commissione si limita ad attuare obblighi già esistenti ai sensi del trattato. Anche se essa procede mediante direttiva, si limita ad applicare norme esistenti e non crea nuovi obblighi per le imprese di cui all'articolo 90. La Commissione, tuttavia, trasmette al presidente della commissione competente del Parlamento europeo, per informazione e discussione, anche i progetti di direttiva art. 90(3). Tale trasmissione può però aver luogo solo dopo l'adozione di un progetto di direttiva da parte della Commissione e non può evidentemente riguardare progetti informali dei servizi della Commissione.</p>
<p>5. si compiace per l'eccellente dialogo attualmente intrattenuto con la Commissione e, in particolare, con il Commissario competente in materia, ma chiede un ulteriore rafforzamento del controllo democratico sulla politica di concorrenza nell'Unione europea nonché lo svolgimento, almeno ogni tre mesi, di regolari riunioni di informazione, analoghe a quelle già organizzate tra il Commissario competente per la politica di concorrenza e le pertinenti commissioni del Parlamento europeo, affinché diventino la prassi standard per il futuro, di comune accordo con la commissione interessata e il Commissario competente in materia;</p>	<p>L'organizzazione a intervalli regolari di riunioni di informazione fra la commissione competente del Parlamento europeo e il commissario responsabile della concorrenza si è dimostrata estremamente utile e proficua per entrambe le istituzioni e favorisce una maggiore trasparenza nell'attuazione della politica di concorrenza. Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione ritiene che tale pratica debba proseguire in futuro.</p>
<p>6. ribadisce la sua richiesta affinché si facciano sforzi maggiori, nel quadro della relazione annuale, per valutare l'impatto della politica di concorrenza su altri settori di politica, in particolare la politica sociale, regionale e ambientale;</p>	<p>La Commissione prende atto della richiesta del Parlamento europeo in merito a una migliore valutazione, nella relazione di attività, dell'impatto della politica di concorrenza su altri settori, quali in particolare la politica sociale, regionale e ambientale. La Commissione si impegna per quanto possibile a tenere conto delle preoccupazioni del Parlamento nella redazione della prossima relazione, ma desidera richiamare l'attenzione sul fatto che la XXVII relazione contiene già osservazioni su tali aspetti.</p>
<p>7. invita la Commissione ad avviare una discussione sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza alle libere professioni regolamentate e a tener conto, al riguardo, del ruolo particolare che alcune libere professioni svolgono nell'interesse generale della società;</p>	<p>La Commissione prende atto con interesse della proposta del Parlamento, ma non ritiene urgente avviare un dibattito su tale argomento in quanto il numero di casi relativi alle professioni regolamentate è ancora limitato.</p>
In ordine all'applicazione degli articoli 85 e 86	
<p>8. ribadisce la posizione illustrata nella sua risoluzione del 18 luglio 1997 sul Libro verde della Commissione sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria;</p>	<p>cfr. punto 13.</p>
<p>9. accoglie positivamente l'introduzione della nuova comunicazione de minimis del 15 ottobre 1997; chiede assicurazioni in merito al fatto che tale comunicazione garantirà la certezza del diritto, in particolare per le PMI, quanto ai criteri applicabili agli accordi verticali e orizzontali;</p>	<p>La Commissione garantisce al Parlamento che la comunicazione de minimis aumenterà la certezza del diritto, in particolare per le PMI, quanto ai criteri applicabili agli accordi verticali e orizzontali, grazie alla precisazione di tali criteri e all'aumento di tale soglia de minimis dal 5 al 10% per gli accordi verticali.</p>

<p>10. chiede alla Commissione di pubblicare un'analisi delle soglie de minimis per gli accordi di importanza minore, al fine di avvalorare la sua affermazione secondo cui tali accordi non hanno effetti significativi sulla concorrenza o sugli scambi intracomunitari, mentre riducono al minimo la burocrazia e gli obblighi amministrativi per le PMI; chiede, inoltre, che nelle future relazioni sulla politica di concorrenza si dimostrino le modalità con cui la Commissione ha applicato la comunicazione de minimis in determinati casi;</p>	<p>La Commissione ritiene che i criteri della comunicazione, corredati da dati quantitativi e basati sulla sua esperienza, consentono già di avvalorare l'affermazione secondo cui gli accordi che beneficiano della comunicazione non hanno effetti significativi sulla concorrenza o sugli scambi intracomunitari, mentre riducono al minimo la burocrazia e gli obblighi per le PMI. Essa è in grado di garantire che le future relazioni sulla politica di concorrenza illustreranno le modalità con cui la Commissione applica la comunicazione de minimis, come avverrà già nella relazione per il 1998 (XXVIII relazione).</p>
<p>11. ritiene che la Commissione abbia ragione nell'affermare che le PMI di rado possono influenzare significativamente la concorrenza nell'ambito degli scambi transfrontalieri;</p>	<p>La Commissione prende atto del fatto che il Parlamento europeo condivide la sua posizione secondo cui le PMI di rado possono influenzare il commercio intracomunitario.</p>
<p>12. esprime, tuttavia, la forte convinzione che la nuova comunicazione de minimis non dovrebbe determinare alcuna «rinazionalizzazione» della politica di concorrenza; ritiene che sia necessario assicurare, con l'introduzione della moneta unica, che la politica di concorrenza resti ad un livello sovranazionale e che si realizzi un partenariato tra la Commissione e il Parlamento europeo, al fine di garantire la definizione di condizioni eque di concorrenza per le imprese di tutti gli Stati membri nonché una politica trasparente;</p>	<p>La Commissione condivide la volontà del Parlamento europeo di garantire la definizione di condizioni eque di concorrenza per le imprese di tutti gli Stati membri nonché una politica trasparente. Essa ritiene che l'introduzione dell'euro renderà più visibili talune distorsioni della concorrenza, contro le quali si impegna ad agire energicamente. Infine, essa richiama l'attenzione sul fatto che l'adozione della comunicazione de minimis è frutto di un ampio consenso fra gli Stati membri. A suo parere, è dunque estremamente improbabile che essi conducano una politica nazionale di repressione degli accordi oggetto della comunicazione comunitaria. Per gli accordi che, in considerazione della loro pericolosità, non rientrano nella comunicazione, essa prevede una ripartizione del lavoro fra la Commissione da un lato e le autorità e gli organi giurisdizionali degli Stati membri, dall'altro. La Commissione «interverrà solo se ritiene che lo richieda l'interesse della Comunità e, in particolare, se tali accordi danneggiano il buon funzionamento del mercato interno. Nelle altre ipotesi essa «ritiene che spetti in primo luogo alle autorità e agli organi giurisdizionali degli Stati membri intervenire e applicare di preferenza il diritto comunitario, cosa che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri e le autorità della maggior parte di essi sono autorizzati a fare.</p>
<p>13. ricorda la risoluzione sul Libro verde della Commissione sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria, in particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— rametri diversi da quello della quota di mercato quale valore soglia;</li> <li>— alla regolamentazione delle esenzioni per categorie quanto agli accordi di distribuzione selettiva;</li> <li>— a un sistema a norma del quale il segmento più basso di mercato è esentato dal divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE sulla base della comunicazione de minimis;</li> <li>— alla trasformazione del massimale relativo alle norme de minimis nel valore soglia quanto al campo di applicazione delle esenzioni per categorie;</li> </ul>	<p>Nella preparazione del seguito al Libro Verde, la Commissione ha tenuto conto, per quanto possibile, del parere espresso dal Parlamento nella relazione Thyssen.</p> <p>Il Parlamento è invitato a formulare il suo parere in merito a tali documenti (una comunicazione della Commissione (COM(1998) 544 def.) e una proposta di due regolamenti del Consiglio (COM(1998) 546 def.)).</p>

Per quanto concerne l'abuso di posizione dominante	
<p>14. ricorda la sua posizione illustrata nella risoluzione soprammenzionata del 13 novembre 1996 e, in particolare, i relativi paragrafi 2, 3 e 4 e chiede alla Commissione di esaminare, sulla base del criterio di proprietà, le pratiche aggressive di fissazione dei prezzi e le altre prassi sleali, gli ostacoli normativi e non normativi in materia di telecomunicazioni, sia mobili che satellitari, così come nel settore dei servizi in linea, dei mezzi di informazione dei trasporti aerei e nel settore bancario e finanziario;</p>	<p>La Commissione osserva che il Parlamento europeo ribadisce la sua richiesta alla Commissione in merito all'applicazione, in alcuni settori di attività, di un «criterio di proprietà all'esame delle pratiche aggressive di fissazione dei prezzi e delle altre prassi discriminatorie di concorrenza. Tenendo conto del fatto che i settori citati sono per lo più ex monopoli pubblici, il Parlamento europeo sembra fare qui riferimento alle imprese pubbliche e allo Stato in quanto azionista.</p> <p>In linea generale, l'esame delle pratiche aggressive di fissazione dei prezzi e delle altre prassi discriminatorie viene condotto nel quadro delle pratiche di cui all'<i>articolo 86</i> del trattato (abuso di posizione dominante). Se il responsabile di tali pratiche è un'impresa pubblica, la Commissione non ha alcuna difficoltà ad applicarle le disposizioni dell'articolo in questione. Inoltre, se vi è coinvolto in una qualche forma lo Stato in quanto pubblico potere, la Commissione può applicare congiuntamente l'<i>articolo 90</i>. Essa pertanto ritiene che la «proprietà dell'azionista non rappresenti un criterio di valutazione pertinente per quanto concerne il diritto comunitario di concorrenza.</p>
<p>15. ritiene che la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti e criteri adeguati, destinati in particolare alle PMI, per la definizione del mercato rilevante nel regolamento sulla politica di concorrenza, al fine di consentire alle PMI di valutare la loro posizione rispetto al mercato del prodotto e al mercato geografico e determinare se è opportuna un'ulteriore indagine giuridica;</p>	<p>La Commissione richiama l'attenzione del Parlamento europeo sul fatto che la comunicazione esistente relativa alla definizione dei mercati ai fini dell'analisi in materia di concorrenza, si applica certamente alle PMI, come a qualsiasi altra impresa indipendentemente dalla sua dimensione. Essa non intende dunque pubblicare una comunicazione specifica per le PMI.</p>
<p>16. invita la Commissione a presentare alla sua commissione competente un esame esaustivo delle implicazioni per la politica di concorrenza derivanti dal processo di liberalizzazione e privatizzazione nei settori delle telecomunicazioni e dell'energia nei vari Stati membri ponendo particolarmente l'accento sulle strutture di proprietà e l'influenza eccessiva di taluni grandi attori nell'adozione di decisioni concernenti il futuro sviluppo dei due settori; sollecita un esame degli eventuali abusi di posizioni dominanti e dei legami tra i due summenzionati settori, considerate le sovrapposizioni tecnologiche tra gli stessi, e sollecita altresì un esame dei legami tra i due settori e quello bancario;</p>	<p>La liberalizzazione è oggetto di una sorveglianza rigorosa da parte dei servizi della Commissione nel quadro della massima trasparenza. In linea generale, la relazione annuale sulla politica della concorrenza fa regolarmente il punto sul processo di liberalizzazione nei diversi settori che ne sono oggetto.</p> <p>Per quanto concerne le telecomunicazioni, da parecchi anni, e in particolare dal 1° gennaio 1998, la Commissione svolge indagini sull'apertura di questo settore alla concorrenza. Sulla scorta di tali indagini, nel 1998 la Commissione ha preparato e successivamente pubblicato due relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione delle direttive di liberalizzazione (COM (1998)80 e COM(1998) 594), nonché avviato procedure di infrazione contro numerosi Stati membri. D'altro canto, essa vigila a che i vecchi monopoli non abusino della posizione dominante di cui possono ancora godere, né ostacolino la concorrenza tramite accordi. Sono state così avviate numerose procedure e adottate decisioni. Lo stesso vale nel campo delle concentrazioni. Tali decisioni vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, commentate nella Competition Policy Newsletter e sintetizzate nella relazione annuale di attività.</p> <p>Per quanto concerne l'energia, la liberalizzazione è ormai compiuta e la prossima relazione di attività (1998) dedica pertanto ampio spazio a tale argomento.</p>



	<p>Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ritiene che siano garantiti il rigore nel controllo della liberalizzazione e la trasparenza della sua azione in tale settore. Qualora eventuali legami fra operatori di telecomunicazioni, operatori di energia, banche o altri settori economici conducessero a accordi restrittivi di concorrenza o di abuso di posizione dominante, la Commissione se ne occuperebbe naturalmente sulla base delle disposizioni vigenti senza bisogno di condurre preventivamente studi. Essa, per esempio, ha esaminato le condizioni di attuazione di un accordo fra un operatore di telecomunicazioni (Cégétel) e la SNCF.</p> <p>Infine, a intervalli regolari, la Commissione realizza o fa realizzare studi sulle industrie di rete in Europa, al fine di misurare gli effetti del processo di deregolamentazione. A titolo di esempio, si può citare lo studio dal titolo «Europe's Network Industries: Conflicting Priorities (telecommunications)», pubblicato nel settembre 1998, oppure lo studio congiunto della DGII e dell'Università di Tolosa sulle industrie di rete, attualmente in fase di preparazione.</p>
In ordine ai monopoli di Stato e il trattato di Amsterdam	
17. valuta positivamente il fatto che la Commissione, come richiesto, esamini le implicazioni per la politica di concorrenza del trattato di Amsterdam e, in particolare, dell'articolo 7D sui servizi di interesse economico generale e ritiene che ciò fornirà il quadro migliore per la creazione di occupazione; ciò conferma il contributo della Comunità alla promozione dei servizi di interesse generale, pur senza chiamare in causa la ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri;	La Commissione si rallegra della soddisfazione del Parlamento europeo quanto al seguito dato dalla Commissione alla sua richiesta di chiarire le ripercussioni del trattato di Amsterdam sulla politica di concorrenza. La Commissione condivide l'interpretazione dell'articolo 7D data dal Parlamento europeo, che mette in luce l'equilibrio fra i poteri della Commissione e quelli degli Stati membri.
18. ritiene che l'evoluzione futura di una politica di concorrenza liberalizzata, in virtù del trattato di Amsterdam, dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo di una migliore politica di difesa dei consumatori, affinché questi ultimi possano beneficiare della trasparenza dei prezzi all'interno dell'area con moneta unica; ritiene, inoltre, che anche i consumatori nei paesi non partecipanti al sistema della moneta unica dovrebbero trarre vantaggio dalle riduzioni di prezzo a livello europeo derivanti da una maggiore trasparenza dei prezzi;	La Commissione condivide il parere del Parlamento in merito alla necessità di sviluppare una politica di informazione dei consumatori al fine di garantire il successo della moneta unica. E infatti essenziale che i consumatori dell'Unione siano in grado di approfittare dei vantaggi connessi alla trasparenza tariffaria che sarà creata e stimolata dall'euro.
19. ritiene che la protezione dei consumatori debba essere alla base di qualsiasi misura adottata nell'ambito della politica di concorrenza dell'Unione europea, che dovrà vigilare non solo sul moltiplicarsi delle offerte destinate ai consumatori, bensì anche sulla loro qualità;	La Commissione è d'accordo con il Parlamento europeo sull'idea che il consumatore debba essere il beneficiario finale del processo della concorrenza e che, di conseguenza, la tutela della concorrenza e la difesa dei consumatori siano intimamente connesse. A questo proposito la Commissione desidera mettere in rilievo, per esempio, che l'apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni ha stimolato positivamente il moltiplicarsi dell'offerta e lo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei prodotti e dei servizi.
20. richiama l'attenzione sulla necessità che la politica di concorrenza contribuisca, mediante un migliore sistema di assegnazione dei mezzi finanziari, all'incremento dell'occupazione;	La Commissione condivide l'opinione che la politica di concorrenza dovrebbe contribuire all'incremento dell'occupazione. In effetti, proprio un'industria competitiva in un ambiente di concorrenza corretta rappresenta la migliore garanzia per lo sviluppo durevole dell'occupazione.

In ordine agli aiuti di Stato	
<p>21. ricorda le principali conclusioni del sesto censimento degli aiuti di Stato nel periodo 1994-1996:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il livello complessivo medio degli aiuti nel periodo 1994-1996 è stato pari a quasi 84 000 milioni di ecu, una stima per difetto, visto che gli Stati membri non hanno fornito tutti i dati sulla spesa nel settore agricolo; sulla base dei dati disponibili, gli aiuti di Stato ammontano almeno all'1,4% del PIL dell'Europa a 15, cioè a 573 ecu per occupato e al 2,6% della spesa pubblica;</li> <li>b) il totale degli aiuti di Stato concessi da alcuni Stati membri è molto elevato,</li> <li>c) il 46% circa del totale degli aiuti (cioè 38 318 milioni di ecu in media nel periodo 1994-1996) è stato destinato al settore manifatturiero; le disparità a livello degli aiuti tra gli Stati membri sono enormi: in percentuale del valore aggiunto, il livello di aiuti più elevato è nove volte superiore a quello del livello più basso; autorizzare l'erogazione di un livello così elevato di aiuti al settore manifatturiero, quando è concentrato in alcuni Stati membri, equivale a creare una distorsione potenziale della concorrenza;</li> <li>d) gli aiuti di Stato destinati al settore manifatturiero sono stati distribuiti nel modo seguente: «30% per gli obiettivi orizzontali (cioè R&amp;S, ambiente, PMI, scambi, risparmio energetico, ecc.),» 13% per la cantieristica navale, la siderurgia e altri settori e «56% per gli obiettivi regionali; gli aiuti destinati agli obiettivi orizzontali sono diminuiti, passando dal 40% del totale degli aiuti nel 1988-1990 (per l'Europa a 12) al 30% circa nel 1994-1996 (per l'Europa a 15), mentre gli interventi specifici per settore sono aumentati leggermente; tale tendenza deve essere invertita, in quanto gli obiettivi settoriali hanno il potenziale di creare effetti di distorsione ancora maggiori di quelli imputabili agli obiettivi orizzontali;</li> </ul>	<p>La Commissione è lieta dell'interesse del Parlamento per il sesto censimento degli aiuti di Stato nell'Unione.</p>
<p>22. ribadisce il suo sostegno agli aiuti di Stato ritenuti di interesse comune, quali gli aiuti destinati alla R&amp;S, alle PMI, alla formazione, al risparmio energetico e all'ambiente; constata, tuttavia, che questo tipo di aiuti è diminuito, a fronte di un aumento degli aiuti concessi a singole imprese;</p>	<p>La Commissione condivide la posizione del Parlamento, a condizione che alcuni degli aiuti citati non diano luogo ad abusi (ricerca e sviluppo, formazione), né rimettano in discussione, a causa delle loro dimensioni, la liberalizzazione di taluni mercati quali quello dell'elettricità (tutela dell'ambiente); in questo contesto, essa richiama l'attenzione sull'adozione, nel luglio 1998, di una disciplina sugli aiuti alla formazione. La Commissione fa inoltre la stessa constatazione del Parlamento quanto all'evoluzione degli importi destinati agli aiuti orizzontali e di quelli destinati invece alle singole imprese.</p>
<p>23. prende atto del collegamento tra gli aiuti di Stato e la politica di concorrenza, come indicato nella comunicazione soprammenzionata della Commissione agli Stati membri del 17 marzo 1998; concorda con la necessità di sviluppare la coerenza tra i regimi di aiuto nazionali, i regimi di aiuto dell'Unione e la politica di concorrenza;</p>	<p>La Commissione non ha alcuna osservazione a questo proposito.</p>

<p>24. ritiene, tuttavia, che il volume complessivo degli aiuti nella Comunità sia notevole e che esso indichi una tendenza stabile che distorce la concorrenza leale, è incompatibile con il mercato interno e pregiudica l'impegno dell'Unione europea per un mercato mondiale libero;</p>	<p>Il volume complessivo degli aiuti è in effetti molto elevato e la Commissione ha avviato un dialogo con gli Stati membri su questo tema. Il sistema di controllo degli aiuti di Stato, tuttavia, prevede che la Commissione si limiti a esaminare, caso per caso, un singolo regime di aiuto o una singola misura per verificarne la compatibilità con il mercato interno. Tale esame non può tenere conto di altre sovvenzioni erogate dallo Stato membro in questione ad altre società.</p> <p>La Commissione sta già affrontando la questione degli aiuti di Stato sotto forma di disposizioni fiscali. L'11 novembre di quest'anno è stata adottata una comunicazione che chiarisce la posizione e la strategia della Commissione in materia.</p>
<p>25. chiede la creazione di un registro pubblico, regolarmente aggiornato, di tutti gli aiuti di Stato, compresi quelli concessi nell'ambito delle esenzioni per categorie; tale iniziativa fornirà ai terzi informazioni sul livello degli aiuti di Stato e consentirà alla Commissione di produrre dati accurati ed aggiornati su detti aiuti; ritiene che la Commissione dovrebbe pubblicare sul suo sito Internet anche tutti gli accordi relativi agli aiuti di Stato, compresi gli accordi individuali coperti dalle esenzioni per categoria, non appena sono stati conclusi, indicando il nome delle società interessate, l'obiettivo degli aiuti, l'importo degli stessi e la località in cui verranno erogati; è dell'avviso che tale informazione dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali europee; ritiene che, per mezzo di tale sito, i terzi dovrebbero poter facilmente far condurre indagini indipendenti sulle denunce relative a casi determinati di aiuti di Stato;</p>	<p>Il censimento della Commissione sugli aiuti di Stato, basato sulla relazione annuale degli Stati membri, fornisce ampie informazioni sul livello e sulla struttura degli aiuti concessi negli Stati membri. A partire dal 1998 il censimento, disponibile in tutte le lingue ufficiali su Internet, verrà pubblicato ogni anno. Tutte le decisioni inoltre, vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale, che è disponibile anche su Internet. Tale pubblicazione contiene gli elementi di informazione desiderati dal PE.</p> <p>Per quanto concerne le esenzioni per categorie, la Commissione ha previsto norme dettagliate che verranno applicate agli Stati membri al fine di garantire la trasparenza degli aiuti e un loro controllo soddisfacente. Per quanto concerne l'attuazione di regimi di aiuto o di aiuti singoli concessi al di fuori di un regime, esentati in virtù di tali regolamenti, ad esempio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in vista della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sintesi delle informazioni relative ad essi.</p> <p>Al fine di migliorare l'accesso all'informazione, viene messa a disposizione del pubblico anche su Internet, la relazione annuale sulla politica di concorrenza, in cui sono riportate tutte le decisioni adottate in materia di aiuti di Stato, nonché una panoramica dettagliata sui casi importanti. Nel frattempo la Commissione si impegna continuamente per migliorare l'accesso alle informazioni sugli aiuti di Stato.</p>
<p>26. plaude all'adozione del «regolamento di abilitazione» che si inserisce nell'ottica della Commissione di contribuire a una migliore gestione amministrativa di taluni settori della politica di concorrenza e ritiene che la Commissione dovrebbe annettere forza cogente ai principi sanciti nella comunicazione del 1997 concernente gli accordi cosiddetti «de minimis»;</p>	
<p>27. si congratula per la prossima adozione di un «regolamento di procedura» in materia di aiuti di Stato e per il fatto che questo regolamento preveda nuove garanzie per la tutela delle parti terze; segnala la necessità di mantenere una certa coerenza e omogeneità per quanto riguarda la tutela giurisdizionale che il diritto comunitario della concorrenza assicura alle imprese e ai privati senza pregiudicare il principio dell'effetto utile di questo diritto;</p>	

<p>28. ritiene che il controllo degli aiuti di Stato a favore delle regioni debba obbedire all'imperativo della coesione economica e sociale e il metodo di assegnazione dei mezzi finanziari debba tener conto del concetto giuridico di ultraperifericità;</p>	<p>Come il Parlamento europeo, la Commissione ritiene che vada garantita l'efficacia degli aiuti regionali in quanto strumento di sviluppo regionale. In effetti, l'ammissibilità agli aiuti regionali conferisce alle regioni interessate un vantaggio relativo rispetto alle regioni non ammissibili. Una copertura eccessiva, però, eliminerebbe tale vantaggio relativo, rendendo inefficaci gli aiuti e provocando una scorretta assegnazione delle risorse pubbliche. È per questo motivo che la Commissione ha deciso di ridurre di 4 punti l'attuale percentuale di copertura degli aiuti regionali e di fissare il massimale globale al 42,7% della popolazione comunitaria. A questo titolo, rivestono particolare rilievo le disposizioni dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, e in particolare la riduzione dell'intensità degli aiuti ammissibili per le grandi imprese. Tale riduzione risponde all'obiettivo di ridurre le distorsioni della concorrenza prodotte dagli aiuti, pur salvaguardando l'imperativo della coesione. Oltre a ridurre l'intensità a livello generale, la Commissione ha introdotto anche norme precise quanto alla modulazione dell'intensità massima degli aiuti secondo la gravità e l'importanza dei problemi regionali.</p> <p>D'altro canto, la Commissione riconosce che le regioni ultraperiferiche soffrono di alcuni svantaggi permanenti, legati alla loro situazione geografica. E così che, secondo gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, in tutte le regioni ultraperiferiche ammissibili a una delle deroghe regionali possono essere autorizzati aiuti destinati a compensare in parte i costi supplementari di trasporto. Inoltre, vi possono essere autorizzate anche intensità di aiuto più elevate — fino al 65% netto nelle regioni 92§3.a) e fino al 30% netto nelle regioni 92§3.c).</p>
<p>29. ritiene che l'introduzione di un «quadro del punteggio», simile a quello utilizzato per il mercato interno, rappresenterebbe un'iniziativa utile per porre in evidenza quali Stati membri concedono i livelli più elevati e più bassi di aiuti di Stato;</p>	<p>Nell'ottica di porre in evidenza le disparità nei livelli assoluti di aiuti di Stato concessi da diversi Stati membri, i risultati di tale «quadro del punteggio» rischiano di essere distorti a causa della natura approssimativa delle informazioni relative al livello globale di aiuti, in particolare nel settore agricolo. Inoltre, tale approccio risulterebbe eccessivamente meccanico perché lascerebbe celate le divergenze esistenti fra le strutture degli Stati membri alla base dei meccanismi di aiuto. Nonostante ciò, al fine di consentire un raffronto fra gli Stati membri, nei censimenti sugli aiuti di Stato è stata inclusa l'idea di tale quadro del punteggio, anche se, come accade nel caso delle statistiche economiche, al fine di evitare la presentazione di informazioni fuorvianti, i dati vengono combinati con vari indicatori economici.</p>
<p>30. propone che i programmi di stabilità e convergenza comprendenti obiettivi relativi ai bilanci nazionali siano soggetti anche a considerazioni relative alla concorrenza, al fine di limitare l'eccesso di aiuti di Stato complessivamente concessi dai singoli Stati membri;</p>	<p>cfr. punto 23.</p>
<p>31. sostiene la necessità di considerare in misura maggiore rispetto al passato, nelle indagini sugli aiuti di Stato e la concorrenza, le esenzioni e le agevolazioni fiscali che hanno lo stesso effetto degli aiuti e producono distorsioni della concorrenza e di vietare tali pratiche;</p>	<p>In effetti, la Commissione sta affrontando questo aspetto. Il suo approccio viene delineato nella comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con riferimento all'imposizione diretta delle imprese del novembre 1998.</p>

<p>32. invita la DG IV della Commissione a fornire alla sua commissione competente un'analisi approfondita delle implicazioni delle disposizioni figuranti nella direttiva sulla liberalizzazione del mercato energetico (96/92/CE) concernenti gli «stranded costs»; esorta la Commissione a garantire che tali disposizioni non facilitino gli aiuti statali illegali e sottolinea la necessità di tutelare gli interessi dei consumatori;</p>	<p>La DG IV, la DG XVII e il Servizio giuridico lavorano in stretta collaborazione sulla questione delle misure transitorie derivanti dall'articolo 24 della direttiva 96/92/CE e degli «stranded costs». La direttiva non consente di per sé il versamento di aiuti di Stato: di conseguenza, eventuali misure transitorie che si accompagnino ad aiuti di Stato dovrebbero essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 93 del trattato CE.</p> <p>La Commissione analizzerà tali misure conformemente alla sua politica di concorrenza e vigilerà a che gli aiuti non abbiano effetti contrari agli obiettivi del mercato comune.</p>
<p>33. ritiene che l'accettazione del principio in base al quale i costi di transizione alla concorrenza nel settore dell'elettricità debbono essere considerati come un indennizzo, soprattutto a carico dei consumatori, costituisca un grave precedente giuridico per tutti i processi di liberalizzazione; invita la Commissione a valutare a fondo se non esista la possibilità che alcuni dei regimi transitori verso la concorrenza nel settore dell'elettricità possano essere utilizzati dalle imprese per finanziare nuovi investimenti che ostacolino la libera concorrenza e la comparsa di nuovi competitori nel settore dell'energia e in quello delle telecomunicazioni;</p>	
Per quanto concerne la cooperazione internazionale	
<p>34. ritiene che i fattori determinanti della globalizzazione e cioè il progresso tecnologico, la deregolamentazione dei mercati, la liberalizzazione dei settori chiave e l'intensificazione degli scambi nei mercati delle merci e dei capitali incidano sull'efficacia delle politiche europee tradizionali, tra cui la politica di concorrenza;</p>	<p>La Commissione condivide il parere del Parlamento europeo in merito all'influenza della mondializzazione sulla politica di concorrenza.</p>
<p>35. è dell'avviso che l'interdipendenza derivante dalla globalizzazione della produzione, della distribuzione e degli scambi, nonché dalla marcata dimensione internazionale dei problemi di concorrenza rendano necessario un nuovo approccio della politica di concorrenza dell'Unione europea;</p>	<p>In effetti tale interdipendenza implica non solo un approfondimento della cooperazione bilaterale nel campo della concorrenza, ma anche la creazione di un quadro normativo multilaterale nello stesso settore.</p>
<p>36. è favorevole a un maggiore ruolo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella politica internazionale di concorrenza; chiede pertanto al Consiglio di incaricare la Commissione — pur tenendo conto dell'accordo concluso tra l'Unione europea e il governo degli Stati Uniti in merito all'applicazione delle leggi USA in materia di concorrenza e dell'esito positivo della controversia sulla fusione tra McDonnell Douglas e Boeing — di condurre negoziati in vista della conclusione di un accordo multilaterale sul diritto internazionale in materia di concorrenza, sotto forma di protocollo integrativo all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, che deve contenere le seguenti disposizioni:</p> <p>a) la fissazione di norme minime uniformi per impedire comportamenti contrari alla concorrenza, quali la formazione di cartelli, l'abuso di posizione dominante o restrizioni verticali ed orizzontali alla concorrenza;</p>	<p>La Commissione condivide appieno il parere del Parlamento in merito all'apertura di negoziati commerciali che coprano il settore della concorrenza.</p> <p>l'altro canto, l'introduzione di norme minime non è sempre possibile. La Commissione preferisce pertanto seguire un'impostazione più flessibile, volta ad adottare approcci comuni per lottare contro le pratiche contrarie alla concorrenza che incidono sugli scambi e sugli investimenti. Tale approccio dovrebbe comprendere in particolare le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— divieto delle pratiche abitualmente condannate dai paesi dotati di norme di concorrenza (cartelli di prezzi; concertazioni nel quadro dei contratti pubblici; ripartizione dei mercati, ecc.)</li> <li>— definizione di criteri di valutazione delle pratiche a debole grado di convergenza (restrizioni verticali, abuso di posizione dominante, ecc...).</li> </ul>

<p>b) l'obbligo per tutti i paesi firmatari di istituire un'autorità indipendente in materia di concorrenza che assicuri il rispetto delle norme minime in materia di concorrenza e la messa a disposizione di uno strumento di cooperazione tra le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza che provveda all'uniformazione;</p> <p>c) l'impegno da parte di tutti gli Stati firmatari ad applicare il diritto nazionale in materia di concorrenza a comportamenti verificatisi al di fuori del loro territorio solo se ciò è chiaramente di pubblico interesse;</p> <p>d) la conferma del principio della «positive comity», come stabilito negli articoli III-V dell'accordo concluso tra le Comunità europee e il governo degli Stati Uniti d'America sull'applicazione dei principi inerenti alla «positive comity» nell'attuazione delle proprie norme sulla concorrenza, anche a livello dell'Organizzazione mondiale del commercio;</p> <p>e) l'estensione del meccanismo di composizione delle controversie, previsto dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, a controversie inerenti al rispetto delle norme minime internazionali in materia di diritto della concorrenza;</p>	
<p>37. ritiene che il meccanismo di esame delle politiche commerciali di cui all'articolo III, paragrafo 4, in collegamento con l'allegato 3 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio debba essere completato dall'obbligo, per qualsiasi Stato firmatario oggetto di un tale esame, di elaborare, su richiesta di un altro Stato contraente, una relazione sul funzionamento del regime di concorrenza di un altro Stato;</p>	<p>Un quadro internazionale di norme di concorrenza fissate sotto l'egida dell'OMC dovrebbe prevedere l'impegno, da parte di ogni paese membro, di approvare norme e strutture in materia di concorrenza. In questo contesto, le autorità competenti nel settore dovrebbero pubblicare una relazione annuale, tramite la quale potrebbero, fra l'altro, dimostrare il proprio rispetto di tale impegno. Si potrebbe così imporre la pubblicazione della relazione annuale senza bisogno di modificare l'allegato 3.</p>
<p>38. ritiene che l'ampliamento ai paesi dell'Europa centrale e orientale potrebbe essere all'origine di tensioni quanto all'adozione della legislazione in materia di politica di concorrenza: accoglie pertanto favorevolmente l'assistenza prestata dalla Commissione per l'applicazione delle disposizioni anti-trust in tali paesi;</p>	<p>La Commissione si rallegra della soddisfazione del Parlamento europeo per l'assistenza prestata ai PECO quanto all'applicazione delle norme di concorrenza.</p>
<p>39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.</p>	

## B — Comitato economico e sociale

### 1. Parere del Comitato economico e sociale in merito alla XXVII Relazione sulla politica di concorrenza 1997 (CES55-1999)

La Commissione, in data 24 aprile 1998, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla XXVII Relazione sulla politica di concorrenza 1997 (doc. SEC (1998) 636 def.).

La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata dell'elaborazione dei lavori in materia, ha formulato il parere in data 19 gennaio 1999 in base al rapporto introduttivo del Relatore SEPI.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 gennaio 1999, nel corso della 360a sessione plenaria, con 37 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni, il seguente parere:

## 1. Introduzione

- 1.1 Il Comitato economico e sociale esprime innanzitutto il suo apprezzamento per il fatto che il XXVII Rapporto sulla concorrenza sia preceduto da una introduzione del commissario Van Miert che indica le prospettive, il ruolo e gli obiettivi generali di questo settore.
- 1.2 Il Comitato è stato, infatti, sempre favorevole a concepire l'attività della Commissione sulla politica della concorrenza come uno strumento per perseguire gli obiettivi generali di politica economica dell'UE e non come un fine in sé.
- 1.3 In numerosi pareri<sup>275</sup> relativi ai rapporti passati è stato sottolineato come si dovevano evitare concezioni troppo giuridiciste e formali di questa politica, per puntare ad una maggiore aderenza alla dinamica della vita economica e della società europea.
- 1.4 Per questo va sottolineata questa innovazione, che riteniamo non sia solo formale, tesa a fare di questo rapporto non soltanto un rendiconto di comportamenti degli organi responsabili, ma anche ad indicare le prospettive future entro cui intende muoversi la Commissione.
- 1.5 Ci sembra infatti questo un messaggio importante per gli operatori economici e più in generale per i cittadini europei che ne possono tenere conto nelle loro scelte.
- 1.6 Una impostazione di questo genere è d'altro canto essenziale nel momento in cui l'integrazione economica fa un salto di qualità attraverso l'UME, il completamento del mercato interno e mentre si profila all'orizzonte l'allargamento dell'UE.
- 1.7 È altrettanto importante in questa prospettiva, che continui l'opera di sistemazione «legislativa» per perfezionare e rendere più coerente l'applicazione del Trattato.
- 1.8 Va infine sottolineato, in questi punti introduttivi, l'importanza crescente per alcuni prodotti e servizi della globalizzazione dei mercati di cui bisogna sempre di più tener conto nel valutare l'applicazione effettiva degli articoli del Trattato in quanto essa era appena agli inizi quando gli articoli del Trattato furono redatti.
- 1.9 La Commissione perciò deve tenere conto delle imprese europee che operano sul mercato internazionale, per cui è necessario applicare la normativa tenendo conto di questo quadro più ampio.

<sup>275</sup> «Rapporti politica di concorrenza»: 1996, Relatore Sig. SIMPSON, GU C 73 del 9.3.1998, 1995, Relatore Sig. BAGLIANO, GU C 75 del 10.3.1997 e 1994, Relatore Sig. SEPI, GU C 39 del 12.2.1995.

- 1.10 Il Comitato rileva che il suo parere viene deliberato in tempi troppo lontani dagli avvenimenti contenuti nel rapporto della Commissione, auspica perciò una riduzione dei tempi della presentazione e della comunicazione tra Commissione e CES al fine di rendere più tempestivo ed efficace l'impatto del parere sulle altre istituzioni.

## 2. Il Rapporto

- 2.1 Come si è già detto esso è preceduto da una introduzione politica del Commissario responsabile Van Miert, che sottolinea il rapporto tra politica della concorrenza e gli obiettivi economici complessivi dell'UE.
- 2.2 Il rapporto prende atto del nuovo quadro offerto dal Trattato di Amsterdam e in particolare il nuovo *articolo 7d* relativo ai servizi di interesse generale ed alla loro funzione per favorire la coesione economica e sociale.
- 2.3 La Commissione sottolinea la necessità di ammodernamento della politica della concorrenza che resta «sostanzialmente ancorata ..... agli albori del mercato comune».
- 2.4 Per quanto riguarda la politica antitrust, il rapporto sottolinea lo sforzo di ammodernamento, sia per quanto riguarda le restrizioni verticali della concorrenza che dovrebbero concludersi nel 1998 con concrete misure legislative, sia per quanto riguarda gli accordi orizzontali, su cui si è appena avviato l'iter. Tre sono gli obiettivi: «l'adeguamento degli strumenti giuridici e l'aumento della loro efficacia, la trasparenza e il principio di sussidiarietà».
- 2.5 Sulle concentrazioni il rapporto indica la revisione del regolamento CEE n. 4064/89 del Consiglio che lo semplifica e lo rende più efficiente, in particolare definendo una nuova nozione di «impresa comune», e ribadendo il principio, per le concentrazioni transfrontaliere, dell'unicità di competenza.
- 2.6 Va sottolineata l'importanza della comunicazione sulla nuova definizione degli accordi di «importanza minore» che non ricadono «normalmente nell'ambito dell'applicazione dell'*articolo 85*, paragrafo 1 del Trattato CE.
- 2.7 Un altro aspetto innovativo è stato la fissazione dei criteri e delle pratiche di collaborazione della Commissione con le autorità nazionali sulla concorrenza, che ribadisce il principio di unicità dell'autorità competente.
- 2.8 Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, l'iniziativa normativa è stata importante, con una proposta di regolamento sugli aiuti di Stato orizzontali ed una poi pubblicata nel 1998 sulle procedure applicabili agli aiuti di Stato. Sempre a proposito degli aiuti di Stato la Commissione ha pubblicato una comunicazione per «chiare e rafforzare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in relazione ai regimi fiscali in modo da ridurre le distorsioni della concorrenza nel mercato unico»<sup>276</sup>.
- 2.9 La Commissione dichiara che l'allargamento dell'UE porterà inevitabilmente ad affrontare ardue difficoltà nel controllo degli aiuti di stato.

---

<sup>276</sup> GU C 384 del 10.12.1998.



- 2.10 L'anno 1997 ha visto «un'attività di controllo» particolarmente intensa. Sono stati 1338 i casi di cui la Commissione si è occupata con un aumento significativo di 92 casi rispetto al 1996, anche se, mentre i casi di aiuti di Stato sono rimasti sostanzialmente stabili, quelli relativi alle concentrazioni sono cresciuti del 31%. Del totale dei casi sono stati portati a soluzione 1165.
- 2.11 La Commissione sottolinea a più riprese i successi ottenuti nel settore della liberalizzazione dei servizi pubblici, «nel rispetto del principio di accessibilità a tutti i cittadini dell'Unione europea». In particolare i progressi si sono registrati nei trasporti e nelle telecomunicazioni. Il problema essenziale per il futuro è individuato nella liberalizzazione del settore dell'energia.
- 2.12 Per quanto riguarda le relazioni internazionali, la Commissione nel suo rapporto sottolinea i due problemi essenziali e cioè l'introduzione della normativa sulla concorrenza nei paesi candidati e la collaborazione con le autorità della concorrenza extraeuropea e in particolare con la commissione antitrust USA.
3. **Alcune osservazioni generali**
- 3.1 L'introduzione politica, nel sottolineare l'impegno della DG IV a perseguire attraverso la politica della concorrenza anche gli obiettivi sociali generali dell'UE, fa emergere come nel passato questa prospettiva fosse stata talvolta trascurata. Pur ribadendo i grandi meriti della DG IV nel suo sforzo di modernizzazione delle economie e delle società europee, e anche per i vantaggi apportati ai consumatori, il CES ha rilevato a sua volta un eccessivo formalismo e chiede inoltre alla Commissione d'impegnarsi ulteriormente per pubblicizzare nell'opinione pubblica i risultati delle sue attività.
- 3.2 L'UEM, come afferma l'introduzione, e anche, aggiungiamo, il Mercato unico, punteranno ad una vasta ristrutturazione delle strutture economiche; ciò non potrà non determinare la crescita di concentrazioni, d'altro canto non sempre negativa per la competitività europea in alcuni mercati globalizzati, di qui la necessità di una più dinamica vigilanza per impedire svantaggi per i consumatori e gli altri soggetti che intervengono sul mercato.
- 3.3 Il Comitato intende sottolineare che nei prossimi anni mutamenti interni (UEM, Mercato unico, ecc.) ed esterni (allargamento, cooperazione internazionale) imporranno una riflessione sul rapporto tra i nuovi compiti e le risorse necessarie ad affrontarli, nel senso che i nuovi compiti e la crescente complessità di quelli già svolti richiederanno maggiori capacità di intervento.
- 3.4 Il Comitato ritiene che questa congiuntura richiede uno sforzo di riforma in quattro direzioni: una organizzazione del lavoro da rendere più efficiente, una selezione adeguata dei casi da trattare a livello europeo, un decentramento alle autorità nazionali e infine il varo di una normativa più chiara e coerente.
- 3.5 Un controllo più efficace è infatti condizione necessaria, anche se non sufficiente, per «una convergenza dei prezzi verso il basso», un vantaggio che si attendono i cittadini e i consumatori europei dalla unificazione monetaria.
- 3.6 Inoltre il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il previsto aumento delle concentrazioni e delle fusioni rende ineludibile la messa in atto di nuove norme; l'approntamento di strumenti sociali in grado di rendere più agevoli e meno traumatiche sul

piano sociale le conseguenti ristrutturazioni; il controllo sulla creazione di cartelli, più o meno espliciti, che la moneta unica potrebbe rendere più facili.

- 3.7 Il vertice di Lussemburgo indica, per una efficace politica dell'occupazione, di «orientarsi su regimi di aiuti che favoriscano l'efficienza economica e l'occupazione senza peraltro comportare distorsioni della concorrenza». Alla definizione di questi orientamenti è urgente che la Commissione, anche sotto l'aspetto della politica della concorrenza, formuli le sue idee e definisca gli strumenti adeguati a perseguirli.
- 3.8 Nell'introduzione si prende atto di questa esigenza senza indicare come affrontarla, in particolar modo non è chiaro se si intende collocare questo obiettivo come risultato indiretto dell'aumento di competitività o se invece, come sembra indicare il vertice di Lussemburgo, si stanno elaborando alla luce dell'obiettivo occupazione nuovi criteri per gli interventi della Commissione.
- 3.9 La necessità di un ammodernamento degli strumenti e delle procedure è per altro presente anche per quanto riguarda la liberalizzazione dei servizi pubblici, in cui l'equilibrio tra mercato e accessibilità ai servizi da parte dei cittadini ha bisogno di ulteriori approfondimenti per l'applicazione dell'*articolo 7d* del Trattato di Amsterdam.
- 3.10 Un capitolo lasciato in passato alla esclusiva sovranità degli Stati membri, ma oggi di notevole interesse per l'avvento della moneta unica e la crescita della concorrenza, è quello della fiscalità e dei contributi sociali. Alcuni Stati chiedono di procedere ad un coordinamento. Il Comitato ritiene che senza di essa si possono determinare gravi distorsioni della concorrenza e di una evoluzione nei carichi fiscali che favorisce l'aumento dell'imposizione sul lavoro, riducendola sulle rendite finanziarie.
- 3.11 In ogni caso su questi nuovi temi della politica comunitaria, diventa sempre più necessario l'allargamento del dialogo tripartito tra tutte le parti interessate anche sotto l'aspetto della concorrenza sulle politiche sociali e industriali dell'UE.
- 3.12 La politica di concorrenza dell'Unione europea deve essere uno strumento vivo, in piena sintonia con il mercato e la sua evoluzione, e di conseguenza vigile all'analisi ed alla presa di decisioni per poter reagire al mutare delle circostanze (come ammette la stessa Commissione al punto 2.3.). A titolo esemplificativo, giova evidenziare la concentrazione nel settore della distribuzione di prodotti di consumo e la relazione di dipendenza economica che detta situazione sta creando nei confronti dell'industria, la posizione dell'industria della difesa o ancora taluni accordi tra categorie professionali sulle tariffe minime; anche se questi settori presentano aspetti delicati, possono avere effetti sulla competitività generale.
- 3.13 Dopo la vicenda McDonnell Douglas/Boeing, riappare in ben altri settori il problema dei controlli internazionali per alcune materie prime e per alcuni settori a tecnologia avanzata, una politica della concorrenza globale richiede anche strumenti di controllo internazionali. Il Comitato incoraggia la Commissione a proseguire in tal senso i negoziati in corso.
- 3.14 In alcuni settori tecnologici, in aree economiche extraeuropee vigono pratiche di sostegno pubblico molto più estese e variegate che nella UE. Il Comitato ritiene che la Commissione deve interrogarsi sulla necessità di dotarsi di strumenti di politica industriale simili, per evitare

che in questi settori, strategici per l'economia (spazio, difesa, aeronautica) e, che hanno un mercato globale, l'industria europea sia sfavorita.

#### 4. Osservazioni particolari

- 4.1 Numerosi pareri<sup>277</sup> (aiuti di Stato, regolamento sulle restrizioni verticali, ecc.) del Comitato hanno già definito una posizione sui singoli atti normativi e sulle comunicazioni della Commissione. Questo parere su di essi non si esprime riconfermandone la validità. Va tuttavia sottolineato che l'importanza delle iniziative «legislative» (regolamenti e direttive) o quasi legislative (comunicazioni) della Commissione sta prevalendo su quella «giurisprudenziale», come aveva chiesto il Comitato in precedenti pareri<sup>278</sup>.
- 4.2 È in atto una tendenza a decentrare una parte della politica della concorrenza sulle autorità nazionali. Il Comitato è d'accordo per evitare un affollamento delle pratiche a Bruxelles; ritiene tuttavia che ciò implichi un processo di armonizzazione delle regole e la costituzione di autorità della concorrenza in tutti i paesi con gli stessi poteri sostanziali attribuiti alla Commissione dai Trattati; gli Stati membri devono evitare che il decentramento determini sfasature e incoerenze nell'applicazione della normativa.
- 4.3 Il Comitato fa notare a questo proposito che la Comunicazione della Commissione, di cui al paragrafo 12 del rapporto, non ha carattere obbligatorio nei confronti degli Stati membri, per cui è necessaria la massima attenzione soprattutto in quei casi in cui le autorità nazionali non dispongono di strumenti adeguati per far rispettare la normativa europea.
- 4.3.1 A questo proposito le nuove proposte di regolamento e la politica relativa alle restrizioni verticali, devono dare, a parere del Comitato, maggiore rilevanza ai dati di mercato, piuttosto che ad astratte definizioni giuridiche.
- 4.4 Il Comitato sottolinea la necessità di dare luogo ad un vasto progetto di rinnovamento delle regole che dia sostanza legislativa alla prassi della Commissione e alla giurisprudenza della Corte per offrire razionalità e trasparenza ai cittadini europei e permettere agli Stati candidati di adeguarsi rapidamente. In questo senso vanno valutate con favore le proposte della Commissione, in particolare quella relativa alle procedure per il controllo e le sanzioni sugli aiuti di stato illegittimi perché indica un metodo di intervento teso ad ovviare alle differenze nei diritti commerciali degli Stati membri.
- 4.5 Sulla fiscalità o i contributi sociali è invece necessario, alla luce di quanto detto sopra e delle posizioni assunte dalla Commissione, di avviare una riflessione approfondita che punti ad un progetto di regolamentazione sotto l'aspetto della concorrenza del «codice di condotta» recentemente preannunciato dalla Commissione. Il Comitato si appresta a fornire da parte sua un contributo a questo dibattito che spera si concluda rapidamente con risultati concreti.

<sup>277</sup> «Aiuti di Stato» GU C 129 del 27.04.1998,  
«Politica di concorrenza/Restrizioni verticali» GU C 295 del 29.09.1997,  
«Aiuti alla costruzione navale» GU C 129 del 27.04.1998,  
«Industria connessa con la difesa» GU C 284 del 14.09.1998,  
«Libro verde appalti pubblici» GU C 287 del 22.9.1997.

<sup>278</sup> «Aiuti di Stato» GU C 129 del 27.04.1998,  
«Politica di concorrenza/Restrizioni verticali» GU C 295 del 29.09.1997.

- 4.6 I tempi delle decisioni sono a volte eccessivi: il Comitato sottolinea la necessità di stabilire perciò dei tempi perentori per la conclusione del loro iter in tutti i campi di applicazione di questa politica.
- 4.7 Per quanto riguarda il bilancio statistico il Comitato fa notare che i casi di notifica di concentrazioni sono aumentati ma è diminuito il numero delle violazioni rispetto al 1996; il contrario è successo per gli aiuti di Stato. Ciò dipende ovviamente dalle accelerazioni di alcuni processi economici, tuttavia ci si può domandare se non è il caso di riesaminare i problemi degli aiuti di Stato, soprattutto alla luce dei fenomeni di ristrutturazione cui si è accennato.
- 4.8 Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a finalità regionale di cui all'*articolo 92*, paragrafo 3, del Trattato, il Comitato prende atto della proposta della Commissione secondo la quale le aree ammissibili al finanziamento a titolo degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali dovrebbero coincidere con le aree assistite dagli Stati membri. Pur ammettendo che questa dovrebbe essere la regola generale, il Comitato riconosce altresì che un maggiore sostegno nazionale può essere un corollario dell'intensificazione del grado di concentrazione nell'applicazione degli aiuti strutturali dell'UE e pertanto desidera sottolineare il fatto che gli aiuti di Stato a finalità regionale in forza dell'*articolo 92*, paragrafo 3, rappresentano uno strumento a sé di politica economica nazionale al quale uno Stato membro dovrebbe poter ricorrere, a sua discrezione, qualora vi siano valide ragioni per farlo.
- 4.9 In questo quadro non va sottaciuto il fatto che gli aiuti di Stato, con l'attuale regime e malgrado gli sforzi rigorosi della Commissione, restano molto squilibrati a favore dei paesi più grandi.
- 4.10 Dando seguito a quanto annunciato nella relazione annuale<sup>279</sup>, e posto che taluni aiuti alla formazione possono essere equiparati ad aiuti di Stato, nel novembre 1998 la Commissione ha pubblicato una «disciplina» in materia di aiuti alla formazione professionale che prevede nuove regole e nuove procedure. Il documento della Commissione introduce un concetto vago, quello della «formazione nell'interesse dell'impresa».
- 4.11 Nell'attuale società dell'informazione, in cui la formazione lungo tutto l'arco della vita riveste importanza essenziale, ridurre o ostacolare la formazione dei lavoratori, malgrado gli obiettivi di occupazione e formazione affermati dal Consiglio in diversi vertici, potrebbe rendere ancora più arduo il rispetto degli impegni entro la fine del 1999, ultimo anno dell'attuale periodo di programmazione dei fondi strutturali.
- 4.12 Va favorito inoltre lo spostamento qualitativo degli aiuti pubblici su obiettivi orizzontali, come la ricerca, le PMI e la formazione professionale, e la riduzione nel contempo degli aiuti pubblici al funzionamento.
- 4.13 La recente conclusione di un accordo con le autorità antitrust americane è accolta con soddisfazione dal Comitato; resta tuttavia da completare a livello di OCSE e di OMC uno sforzo che porti ad una regolamentazione veramente internazionale, ed alla sua applicazione effettiva.

---

<sup>279</sup> Punto 293.

- 4.14 La Commissione dovrebbe dotarsi, per far fronte ai suoi compiti sempre più estesi in questo campo, di un apparato di ricerca sulla materia sia al suo interno che attraverso la promozione di ricerche specifiche all'esterno.
- 4.15 Oltre al rapporto annuale, che sembra sempre più fruibile da parte degli interessati, va aumentato il flusso dell'informazione durante l'anno per illustrare iniziative particolarmente significative e per rendere noti gli studi che sono stati fatti al fine di definire i casi più importanti.
- 4.16 Il Comitato è convinto che resta molto arduo il compito di dotare i paesi candidati delle politiche della concorrenza applicate nei paesi membri, malgrado gli sforzi che la Commissione sta facendo in questo senso. Se infatti esse venissero attuate troppo rigorosamente determinerebbero conseguenze sociali drammatiche; d'altronde se tali politiche non fossero attuate, ci sarebbero distorsioni molto estese della concorrenza. Si richiede perciò una fase di transizione che tenga conto non solo degli aspetti economici, ma anche di quelli sociali dell'allargamento anche in questo settore.
- 4.17 Per quanto riguarda le trattative nell'ambito dell'OMC e negli accordi bilaterali va tenuto conto sempre delle convenzioni sulle condizioni di lavoro dell'OIL che devono trovare un collegamento con le regole del commercio internazionale.

Bruxelles, 27 gennaio 1999.

La Presidente del Comitato economico e sociale

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Il Segretario generale del Comitato economico e sociale

Patrick VENTURINI

## 2. Risposta della Commissione al parere del Comitato economico e sociale in merito alla XXVII Relazione sulla politica di concorrenza

<b>XXVII Relazione sulla politica di concorrenza (1997)</b> EC (98) 636 def.	
<b>Relatore: on. Sepi</b>	
<b>Parere del CES</b>	Posizione della Commissione
<b>1. Introduzione</b>	
1.1 Il Comitato economico e sociale esprime innanzitutto il suo apprezzamento per il fatto che la XXVII Relazione sulla concorrenza sia preceduta da una introduzione del commissario Van Miert che indica le prospettive, il ruolo e gli obiettivi generali di questo settore.	
1.2 Il Comitato è stato, infatti, sempre favorevole a concepire l'attività della Commissione in materia di politica della concorrenza come uno strumento per perseguire gli obiettivi generali di politica economica dell'UE e non come un fine in sé.	La Commissione condivide il parere del CES secondo il quale la politica di concorrenza contribuisce alla realizzazione degli obiettivi economici generali della Comunità.

<p>1.3 In numerosi pareri relativi alle relazioni passate è stato sottolineato come si devono evitare concezioni troppo rigidamente giuridiche e formali di questa politica, per puntare ad una maggiore aderenza alla dinamica della vita economica e della società europea.</p>	<p>La Commissione ha preso in considerazione tale richiesta e sin dal 1995 ha modificato la relazione in modo da introdurre una parte più «politica e meno formale. Non va dimenticato, tuttavia, che la politica di concorrenza consiste essenzialmente nell'applicazione di norme giuridiche di tutela della concorrenza. La relazione deve quindi conciliare una duplice esigenza di trasparenza e di rigore che può talvolta conferirle un tono formale.</p>
<p>1.4 Per questo va sottolineata questa innovazione, che riteniamo non sia solo formale, tesa a fare di questa relazione non soltanto un rendiconto di comportamenti degli organi responsabili, ma anche ad indicare le prospettive future entro cui intende muoversi la Commissione.</p>	<p>La Commissione si compiace del fatto che l'introduzione del commissario Van Miert sia stata accolta in modo positivo dal CES. Il Comitato ha colto appieno l'obiettivo di tale innovazione che consiste nell'inserire la politica di concorrenza nel quadro dei grandi obiettivi comunitari.</p> <p>Il Comitato sottolinea in particolare che la Commissione deve prestare particolare attenzione alla mondializzazione dei mercati. La Commissione stessa è convinta della pertinenza di tale analisi. L'introduzione della prossima relazione sarà quindi dedicata all'azione internazionale della Commissione in materia di concorrenza.</p>
<p>1.5 Ci sembra infatti questo un messaggio importante per gli operatori economici e più in generale per i cittadini europei che ne possono tenere conto nelle loro scelte.</p>	<p>Cfr. 1.4</p>
<p>1.6 Una impostazione di questo genere è d'altro canto essenziale nel momento in cui l'integrazione economica fa un salto di qualità attraverso l'UEM, il completamento del mercato interno e mentre si profila all'orizzonte l'allargamento dell'UE.</p>	<p>Cfr. 1.4</p>
<p>1.7 È altrettanto importante in questa prospettiva, che continui l'opera di sistemazione «legislativa per perfezionare e rendere più coerente l'applicazione del trattato.</p>	
<p>1.8 Va infine sottolineato, in questi punti introduttivi, l'importanza crescente per alcuni prodotti e servizi della globalizzazione dei mercati di cui bisogna sempre di più tener conto nel valutare l'applicazione effettiva degli articoli del trattato in quanto essa era appena agli inizi quando gli articoli del trattato furono redatti</p>	<p>Cfr. 1.4</p>
<p>1.9 La Commissione perciò deve tener conto delle imprese europee che operano sul mercato internazionale, per cui è necessario applicare la normativa tenendo conto di questo quadro più ampio.</p>	<p>Cfr. 1.4</p>
<p>1.10 Il Comitato rileva che il suo parere viene deliberato in tempi troppo lontani dagli avvenimenti contenuti nella relazione della Commissione, auspica perciò una riduzione dei tempi della presentazione e della comunicazione tra Commissione e CES al fine di rendere più tempestivo ed efficace l'impatto del parere sulle altre istituzioni</p>	<p>La Commissione ricorda che per quanto la riguarda, la relazione annuale viene di norma adottata a fine marzo-inizio aprile dell'anno successivo e le Istituzioni ricevono immediatamente copia della relazione adottata. Le sembra difficile elaborare tale documento in tempi più rapidi, tenuto conto in particolare delle norme di consultazione tra i servizi e dei limiti connessi alla traduzione.</p>

2. <b>La Relazione</b>	
2.1 Come si è già detto essa è preceduta da una introduzione politica del Commissario responsabile Van Miert, che sottolinea il rapporto tra politica della concorrenza e gli obiettivi economici complessivi dell'UE.	La risposta è identica a quella fornita ai punti da 1.4. a 1.9.
2.2 La relazione prende atto del nuovo quadro offerto dal trattato di Amsterdam e in particolare il nuovo <i>articolo 7 D</i> relativo ai servizi di interesse generale ed alla loro funzione per favorire la coesione economica e sociale.	La Commissione prende atto di tale considerazione.
2.3 La Commissione sottolinea la necessità di ammodernamento della politica della concorrenza che resta «sostanzialmente ancorata ... agli albori del mercato comune.	
2.4 Per quanto riguarda la politica antitrust, la relazione sottolinea lo sforzo di ammodernamento, sia per quanto riguarda le restrizioni verticali della concorrenza che dovrebbero concludersi nel 1998 con concrete misure legislative, sia per quanto riguarda gli accordi orizzontali, su cui si è appena avviato l'iter. Tre sono gli obiettivi: «l'adeguamento degli strumenti giuridici e l'aumento della loro efficacia, la trasparenza e il principio di sussidiarietà.	
2.5 Sulle concentrazioni la relazione indica la revisione del regolamento (CEE) n.4064/89 del Consiglio che lo semplifica e lo rende più efficiente, in particolare definendo una nuova nozione di «impresa comune, e ribadendo il principio, per le concentrazioni transfrontaliere, dell'unicità di competenza.	
2.6 Va sottolineata l'importanza della comunicazione sulla nuova definizione degli accordi di «importanza minore che non ricadono «normalmente nell'ambito dell'applicazione dell' <i>articolo 85</i> , paragrafo 1 del trattato CE.	
2.7 Un altro aspetto innovativo è stato la fissazione dei criteri e delle pratiche di collaborazione della Commissione con le autorità nazionali sulla concorrenza, che ribadisce il principio di unicità dell'autorità competente.	
2.8 Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, l'iniziativa normativa è stata importante, con una proposta di regolamento sugli aiuti di Stato orizzontali ed una poi pubblicata nel 1998 sulle procedure applicabili agli aiuti di Stato. Sempre a proposito degli aiuti di Stato la Commissione ha pubblicato una comunicazione per «chiare e rafforzare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in relazione ai regimi fiscali in modo da ridurre le distorsioni della concorrenza nel mercato unico.	La Commissione precisa che la comunicazione citata si riferisce in modo specifico all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure riguardanti la fiscalità diretta delle imprese.
2.9 La Commissione dichiara che l'allargamento dell'UE porterà inevitabilmente ad affrontare ardue difficoltà nel controllo degli aiuti di Stato.	

<p>2.10 L'anno 1997 ha visto «un'attività di controllo particolarmente intensa. Sono stati 1338 i casi di cui la Commissione si è occupata con un aumento significativo di 92 casi rispetto al 1996, anche se, mentre i casi di aiuti di Stato sono rimasti sostanzialmente stabili, quelli relativi alle concentrazioni sono cresciuti del 31%. Del totale dei casi sono stati portati a soluzione 1165.</p>	<p>Il notevole aumento del numero di operazioni sottoposte al controllo comunitario delle concentrazioni si è ulteriormente intensificato nel 1998 con un numero record di decisioni (che hanno registrato un aumento del 65% rispetto all'anno precedente), dimostrando ancora una volta la necessità di adeguare le regole applicate dalla Commissione e le risorse destinate a tale scopo alla rapida evoluzione dell'ambiente economico.</p>
<p>2.11 La Commissione sottolinea a più riprese i successi ottenuti nel settore della liberalizzazione dei servizi pubblici, «nel rispetto del principio di accessibilità a tutti i cittadini dell'Unione europea. In particolare i progressi si sono registrati nei trasporti e nelle telecomunicazioni. Il problema essenziale per il futuro è individuato nella liberalizzazione del settore dell'energia.</p>	<p>Su questo punto, il CES interpreta fedelmente le osservazioni della Commissione.</p>
<p>2.12 Per quanto riguarda le relazioni internazionali, la Commissione nella sua relazione sottolinea i due problemi essenziali e cioè l'introduzione della normativa sulla concorrenza nei paesi candidati e la collaborazione con le autorità della concorrenza extraeuropea e in particolare con la commissione antitrust USA.</p>	<p>La Commissione sottolinea l'importanza delle relazioni con i PECO e con le autorità antitrust degli Stati Uniti («Department of Justice e «Federal Trade Commission). Le relazioni con gli Stati Uniti in questo settore sono state intense e produttive e hanno contribuito a risolvere una serie di casi difficili. I risultati positivi di questa costante cooperazione sono stati oggetto di regolari resoconti presentati dalla Commissione nelle seguenti relazioni al Consiglio e al Parlamento: prima relazione per il periodo dal 10.4.95 (data di entrata in vigore dell'Accordo del 1991) al 30.6.96, seconda relazione per il periodo 1.7.96 — 31.12.96, e terza relazione per il periodo 1.1.97 — 31.12.97.</p>
<p><b>3. Alcune osservazioni generali</b></p>	
<p>3.1 L'introduzione politica, nel sottolineare l'impegno della DG IV a perseguire attraverso la politica della concorrenza anche gli obiettivi sociali generali dell'UE, fa emergere come nel passato questa prospettiva fosse stata talvolta trascurata. Pur ribadendo i grandi meriti della DG IV nel suo sforzo di modernizzazione delle economie e delle società europee, e anche per i vantaggi apportati ai consumatori, il CES ha rilevato a sua volta un eccessivo formalismo e chiede inoltre alla Commissione di impegnarsi ulteriormente per pubblicizzare nell'opinione pubblica i risultati delle sue attività.</p>	<p>La Commissione ritiene che vi sia un malinteso con il CES. Infatti, attraverso la sua politica di concorrenza, la Commissione ha sempre perseguito gli obiettivi sociali generali della Comunità, impegnandosi innanzitutto affinché il consumatore europeo possa beneficiare dei vantaggi di un processo concorrenziale dinamico, in termini di prezzi più bassi, di innovazione tecnologica o di molteplicità dell'offerta di prodotti e servizi. Inoltre, contribuendo a rafforzare la competitività dell'economia europea, la politica di concorrenza della Comunità promuove la creazione o il mantenimento di posti di lavoro stabili e durevoli.</p> <p>Il CES rileva un eccessivo formalismo nell'impegno di modernizzazione. La Commissione non può che respingere tale giudizio sugli sforzi che da anni dedica a rendere i propri strumenti legislativi e normativi più vicini alle realtà economiche, ad esempio con la comunicazione «de minimis o la revisione della politica in materia di restrizioni verticali. E vero che rimane un quadro «formale, poiché l'azione della Commissione è disciplinata dagli articoli del trattato, dai regolamenti e da un'abbondante giurisprudenza di cui deve tenere conto.</p>



	<p>Infine, il CES chiede alla Commissione di migliorare la sua azione di informazione e di comunicazione. Oltre alla relazione annuale, la Commissione pubblica quattro volte l'anno una rivista specializzata (Competition Policy Newsletter), diffonde regolarmente comunicati stampa, in particolare tramite un sito Internet, pubblica le proprie decisioni sulla Gazzetta Ufficiale; i rappresentanti della Commissione, a cominciare dal commissario responsabile della concorrenza, rispondono a numerosi inviti a commentare la politica di concorrenza. La Commissione gradirebbe pertanto sapere quali ulteriori sforzi il CES vorrebbe vederla compiere.</p>
3.2 L'UEM, come afferma l'introduzione, e anche, aggiungiamo, il mercato unico, punteranno ad una vasta ristrutturazione delle strutture economiche; ciò non potrà non determinare la crescita di concentrazioni, d'altro canto non sempre negativa per la competitività europea in alcuni mercati globalizzati, di qui la necessità di una più dinamica vigilanza per impedire svantaggi per i consumatori e gli altri soggetti che intervengono sul mercato.	<p>L'osservazione del Comitato è confermata nel 1998, non solo dall'aumento del numero complessivo di operazioni sottoposte a controllo, ma anche dal numero di concentrazioni che hanno causato problemi di concorrenza e hanno condotto all'avvio di un'indagine approfondita o all'adozione di misure specifiche sin dalla prima fase di esame.</p>
3.3 Il Comitato intende sottolineare che nei prossimi anni mutamenti interni (UEM, mercato unico, ecc.) ed esterni (allargamento, cooperazione internazionale) imporranno una riflessione sul rapporto tra i nuovi compiti e la crescente complessità di quelli già svolti richiederanno maggiori capacità di intervento.	<p>La Commissione è consapevole delle nuove sfide che i propri servizi dovranno affrontare, in un contesto di risorse nuove rare.</p>
3.4 Il Comitato ritiene che questa congiuntura richiede uno sforzo di riforma in quattro direzioni: una organizzazione del lavoro da rendere più efficiente, una selezione adeguata dei casi da trattare a livello europeo, un decentramento alle autorità nazionali e infine il varo di una normativa più chiara e coerente.	<p>La Commissione condivide le proposte di riforme del CES, tanto più che esse sono già all'esame o attuate dalla Commissione. Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, la Commissione continua l'adeguamento delle proprie strutture alle necessità del controllo: ne sono prova la creazione di una seconda direzione per gli aiuti di Stato e la recente istituzione di un'unità «cartelli. Riguardo alla selezione dei casi da esaminare, con la nuova comunicazione «de minimis e la revisione della politica in materia di restrizioni verticali la Commissione ha avviato un riorientamento della propria attività di controllo verso i casi che presentano un evidente interesse comunitario. Per quanto riguarda il decentramento, la Commissione ha invitato le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri ad impegnarsi più attivamente in questo processo, adottando una comunicazione sulla cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali. Infine, in relazione al miglioramento della trasparenza e della coerenza della normativa comunitaria, in questi ultimi anni la Commissione ha semplificato gli strumenti giuridici e ha chiarito la propria prassi decisionale con alcune comunicazioni (ad esempio, le comunicazioni che hanno accompagnato la revisione del regolamento sul controllo delle concentrazioni o quelle relative alla liberalizzazione delle telecomunicazioni). La Commissione è peraltro consapevole dell'auspicabilità di ulteriori miglioramenti e intende presentare proposte in tal senso nel corso del 1999.</p>
3.5 Un controllo più efficace è infatti condizione necessaria, anche se non sufficiente, per «una convergenza dei prezzi verso il basso, un vantaggio che si attendono i cittadini e i consumatori europei dalla unificazione monetaria	<p>La Commissione condivide il parere del Comitato.</p>

<p>3.6 Inoltre il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il previsto aumento delle concentrazioni e delle fusioni rende ineludibile la messa in atto di nuove norme; l'approntamento di strumenti sociali in grado di rendere più agevoli e meno traumatiche sul piano sociale le conseguenti ristrutturazioni; il controllo sulla creazione di cartelli, più o meno espliciti, che la moneta unica potrebbe rendere più facili.</p>	<p>Per quanto riguarda il controllo dei cartelli che potrebbero ostacolare la costruzione dell'UEM, la Commissione ha dato prova in questi ultimi mesi di una maggiore severità, condannando con l'imposizione di ammende numerose intese sui prezzi o su altre condizioni commerciali. Ha inoltre istituito una nuova unità incaricata di perseguire i cartelli.</p> <p>La Commissione ritiene che l'aumento dell'attività di controllo delle concentrazioni richieda in primo luogo un rafforzamento dell'organico o una riorganizzazione dei servizi piuttosto che l'adozione di nuove norme, come propone il Comitato. Il regolamento sul controllo delle concentrazioni costituisce infatti uno strumento efficace di controllo a priori dei movimenti di fusione-acquisizione, in particolare con la maggiore flessibilità introdotta dalla revisione del 1997 in materia di impegni e di rimedi sin dalla prima fase di esame. Esso può ancora essere migliorato, se necessario, in particolare con una razionalizzazione e una semplificazione delle procedure. Questi aspetti saranno l'oggetto della prossima revisione ed è già in corso a tale proposito una consultazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza.</p> <p>Il Comitato chiede infine l'approntamento di strumenti sociali nel quadro del controllo delle concentrazioni. La Commissione condivide la volontà del Comitato di far sì che le concentrazioni beneficino tutti gli operatori economici. Questo è peraltro l'obiettivo del considerando 13 del regolamento, in base al quale la Commissione colloca la valutazione delle operazioni di concentrazione nel quadro degli obiettivi fondamentali del trattato, in particolare quello del rafforzamento della coesione economica e sociale. La Commissione è peraltro legata alla coerenza del regolamento sul controllo delle concentrazioni che privilegia l'analisi concorrenziale. Al momento della revisione del regolamento, tale orientamento non è stato messo in discussione.</p>
<p>3.7 Il vertice di Lussemburgo indica, per una efficace politica dell'occupazione, di «orientarsi su regimi di aiuti che favoriscano l'efficienza economica e l'occupazione senza peraltro comportare distorsioni della concorrenza. Alla definizione di questi orientamenti è urgente che la Commissione, anche sotto l'aspetto della politica della concorrenza, formuli le sue idee e definisca gli strumenti adeguati a perseguirli.</p>	<p>La Commissione concorda sulla necessità che la politica di concorrenza contribuisca alla promozione dell'occupazione. Un'industria competitiva in un ambiente esente da distorsioni della concorrenza è la migliore garanzia per lo sviluppo sostenibile dell'occupazione.</p>
<p>3.8 Nell'introduzione si prende atto di questa esigenza senza indicare come affrontarla, in particolar modo non è chiaro se si intende collocare questo obiettivo come risultato dell'aumento di competitività o se invece, come sembra indicare il vertice di Lussemburgo, si stanno elaborando alla luce dell'obiettivo occupazione nuovi criteri della Commissione.</p>	
<p>3.9 La necessità di un ammodernamento degli strumenti e delle procedure è per altro presente anche per quanto riguarda la liberalizzazione dei servizi pubblici, in cui l'equilibrio tra mercato e accessibilità ai servizi da parte dei cittadini ha bisogno di ulteriori approfondimenti per l'applicazione dell'articolo 7 D del trattato di Amsterdam.</p>	<p>La Commissione condivide l'auspicio espresso del Comitato di vedere presi in considerazione nel quadro della politica di liberalizzazione gli obiettivi del mantenimento di un servizio d'interesse generale di qualità per tutti i cittadini dell'Unione. La Commissione agisce in tal senso con costanza. Non ritiene, tuttavia, che sia necessario adottare nuovi strumenti giuridici o procedurali. I testi esistenti sono sufficienti per mantenere un equilibrio tra servizio universale e concorrenza. Ne è prova il lavoro svolto in particolare nel settore delle telecomunicazioni.</p>

<p>3.10 Un capitolo lasciato in passato alla esclusiva sovranità degli Stati membri, ma oggi di notevole interesse per l'avvento della moneta unica e la crescita della concorrenza, è quello della fiscalità e dei contributi sociali. Alcuni Stati chiedono di procedere ad un coordinamento. Il Comitato ritiene che senza di essa si possono determinare gravi distorsioni della concorrenza e di una evoluzione nei carichi fiscali che favorisce l'aumento dell'imposizione sul lavoro, riducendola sulle rendite finanziarie</p>	<p>La Commissione condivide il parere secondo cui un certo grado di coordinamento delle politiche fiscali e dei contributi di sicurezza sociale negli Stati membri potrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato comune. In questo contesto sono di particolare importanza i lavori del gruppo per il codice di condotta.</p>
<p>3.11 In ogni caso su questi nuovi temi della politica comunitaria, diventa sempre più necessario l'allargamento del dialogo tripartito tra tutte le parti interessate anche sotto l'aspetto della concorrenza sulle politiche sociali ed industriali dell'UE.</p>	<p>La Commissione ritiene molto utile avviare un dialogo tra le parti interessate sui nuovi sviluppi riguardanti la politica di concorrenza. Per questa ragione informa regolarmente dei propri lavori il Parlamento europeo o il Comitato economico e sociale, in cui è rappresentato l'insieme delle parti economiche e sociali.</p>
<p>3.12 La politica di concorrenza dell'Unione europea deve essere uno strumento vivo, in piena sintonia con il mercato e la sua evoluzione, e di conseguenza vigile all'analisi ed alla presa di decisioni per poter reagire al mutare delle circostanze (come ammette la stessa Commissione al punto 2.3). A titolo esemplificativo, giova evidenziare la concentrazione nel settore della distribuzione di prodotti di consumo e la relazione di dipendenza economica che detta situazione sta creando nei confronti dell'industria della difesa o ancora taluni accordi tra categorie professionali sulle tariffe minime, anche se questi settori presentano aspetti delicati, possono avere effetti sulla competitività generale.</p>	<p>La politica europea di concorrenza sa adattare effettivamente i propri strumenti giuridici e la propria prassi decisionale all'evoluzione dei mercati. Numerosi esempi dimostrano questa costante preoccupazione: tra questi, la recente decisione di prendere in considerazione i rischi derivanti da un eccessivo potere d'acquisto nell'esame di concentrazioni nel settore della grande distribuzione, o la revisione della politica in materia di restrizioni verticali, mirata a tenere conto maggiormente di criteri economici al fine di «aderire meglio alla realtà dei mercati. La capacità di adattamento della Commissione è altresì illustrata dalla politica di accompagnamento della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni, che pone nuovi e complessi problemi di analisi, o ancora, a livello internazionale, dalla firma degli accordi di «cortesia attiva con gli Stati Uniti resi necessari dalla mondializzazione delle economie.</p>
<p>3.13 Dopo la vicenda McDonnell Douglas/Boeing, riappare in ben altri settori il problema dei controlli internazionali per alcune materie prime e per alcuni settori a tecnologia avanzata, una politica della concorrenza globale richiede anche strumenti di controllo internazionali. Il Comitato incoraggia la Commissione a proseguire in tal senso i negoziati in corso.</p>	<p>Per quanto riguarda le transazioni (accordi, alleanze o fusioni) tra imprese private operanti sui mercati internazionali in qualsiasi settore, la Commissione continuerà ad affermare la propria giurisdizione (per le transazioni attuate all'interno dell'Unione europea) e ad applicare appieno le regole di concorrenza del trattato, come nel caso Boeing/MDD. Inoltre, la Commissione sta promuovendo attivamente la definizione di regole antitrust internazionali nel quadro dell'OMC.</p>
<p>3.14 In alcuni settori tecnologici, in aree economiche extraeuropee vigono pratiche di sostegno pubblico molto più estese e variegate che nella UE. Il Comitato ritiene che la Commissione deve interrogarsi sulla necessità di dotarsi di strumenti di politica industriale simili, per evitare che in questi settori, strategici per l'economia (spazio, difesa, aeronautica) e, che hanno un mercato globale, l'industria europea sia sfavorita.</p>	

<b>4. Osservazioni particolari</b>	
<p>4.1 Numerosi pareri (aiuti di Stato, regolamento sulle restrizioni verticali, ecc.) del Comitato hanno già definito una posizione sui singoli atti normativi e sulle comunicazioni della Commissione. Questo parere su di essi non si esprime riconfermandone la validità. Va tuttavia sottolineato che l'importanza delle iniziative «legislative (regolamenti e direttive) o quasi legislative (comunicazioni) della Commissione sta prevalendo su quella «giurisprudenziale, come aveva chiesto il Comitato in precedenti pareri</p>	
<p>4.2 È in atto una tendenza a decentrare una parte della politica della concorrenza sulle autorità nazionali. Il Comitato è d'accordo per evitare un affollamento delle pratiche a Bruxelles; ritiene tuttavia che ciò implichi un processo di armonizzazione delle regole e la costituzione di autorità della concorrenza in tutti i paesi con gli stessi poteri sostanziali attribuiti alla Commissione dai Trattati; gli Stati membri devono evitare che il decentramento determini sfasature e incoerenze nell'applicazione della normativa.</p>	<p>La Commissione conviene che il decentramento non può essere attuato senza precauzioni. Costata con soddisfazione che nel 1998 è proseguita l'armonizzazione della normativa degli Stati membri con quella comunitaria. Le nuove leggi danesi e olandesi, armonizzate con il diritto comunitario, sono entrate in vigore il 1° gennaio 1998. In Germania e nel Regno Unito sono state adottate nuove leggi vicine alle regole comunitarie. Anche la nuova legislazione finlandese sulle concentrazioni si ispira al modello europeo. Tali modifiche legislative si affiancano ad un rafforzamento delle competenze e dei mezzi delle autorità garanti della concorrenza interessate.</p>
<p>4.3 Il Comitato fa notare a questo proposito che la Comunicazione della Commissione, di cui al paragrafo 12 della relazione, non ha carattere obbligatorio nei confronti degli Stati membri, per cui è necessaria la massima attenzione soprattutto in quei casi in cui le autorità nazionali non dispongono di strumenti adeguati per far rispettare la normativa europea.</p>	<p>La Commissione ricorda che la comunicazione concernente la cooperazione con le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati dagli <i>articoli 85 e 86</i> prevede meccanismi destinati ad evitare discordanze e incoerenze nell'applicazione del diritto in materia di intese e posizioni dominanti. A questo riguardo assicura al Comitato la propria vigilanza nell'applicazione concreta di tale comunicazione, soprattutto nei confronti delle autorità nazionali alle quali la legislazione non permette attualmente di applicare direttamente gli <i>articoli 85 e 86</i>.</p>
<p>4.3.1 A questo proposito le nuove proposte di regolamento e la politica relativa alle restrizioni verticali, devono dare, a parere del Comitato, maggiore rilevanza ai dati di mercato, piuttosto che ad astratte definizioni giuridiche.</p>	<p>Un importante obiettivo della nuova politica della Commissione sulle restrizioni verticali e delle proposte di regolamenti per l'attuazione è proprio quello di dare maggiore rilevanza ai dati di mercato.</p>

<p>4.4 Il Comitato sottolinea la necessità di dare luogo ad un vasto progetto di rinnovamento delle regole che dia sostanza legislativa alla prassi della Commissione e alla giurisprudenza della Corte per offrire razionalità e trasparenza ai cittadini europei e permettere agli Stati candidati di adeguarsi rapidamente. In questo senso vanno valutate con favore le proposte della Commissione, in particolare quella relativa alle procedure per il controllo e le sanzioni sugli aiuti di Stato illegittimi perché indica un metodo di intervento teso ad ovviare alle differenze nei diritti commerciali degli Stati membri.</p>	<p>Come auspicato dal Comitato, nel 1998 la Commissione ha proseguito i lavori sul piano delle regole di merito nel settore delle intese e delle posizioni dominanti, per quanto riguarda le restrizioni sia verticali che orizzontali alla concorrenza, portando avanti in particolare il primo di questi fascicoli; in campo procedurale, in questo settore, ha adottato il regolamento n. 2842/98, relativo alle audizioni, considerando nel contempo un'eventuale riforma del regolamento n. 17 del Consiglio. Anche in materia di controllo delle concentrazioni, i regolamenti e le comunicazioni adottati nel 1998, nonché i progetti in corso, si integrano in un vasto progetto di modernizzazione mirato a conferire un valore legislativo o quasi legislativo alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alla prassi decisionale della Commissione. Ne sono prova il regolamento n. 1310/97 del Consiglio, entrato in vigore il 1<sup>o</sup> marzo 1998, il regolamento n. 447/98 della Commissione, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni, al quale era allegato il nuovo formulario CO insieme ad alcune note esplicative, e varie comunicazioni interpretative, volte ad aumentare la sicurezza giuridica degli operatori economici interessati, riguardanti i concetti di concentrazione, imprese interessate, imprese comuni di pieno esercizio, il calcolo del fatturato, la definizione del mercato rilevante e il ravvicinamento in campo procedurale nell'esame delle concentrazioni nel quadro dei trattati CECA e CE. Sono inoltre in corso di preparazione una comunicazione sulle restrizioni accessorie, destinata a sostituire la comunicazione del 1990, e una comunicazione sulla prassi in materia di rimedi. Secondo la Commissione, ciascuna di queste misure, basate sull'esperienza, ha un effetto di chiarificazione, di cui si avvantaggiano e si avvantaggeranno tutti gli operatori interessati e tutti i paesi candidati.</p>
<p>4.5 Sulla fiscalità o i contributi sociali è invece necessario, alla luce di quanto detto sopra e delle posizioni assunte dalla Commissione, di avviare una riflessione approfondita che punti ad un progetto di regolamentazione sotto l'aspetto della concorrenza del «codice di condotta recentemente preannunciato dalla Commissione. Il Comitato si appresta a fornire da parte sua un contributo a questo dibattito che spera si concluda rapidamente con risultati concreti.</p>	<p>Inevitabilmente nei prossimi anni la cooperazione nel campo della politica fiscale sarà oggetto di discussione. Uno studio approfondito nel campo delle imposte dirette o dei contributi di sicurezza sociale potrebbe migliorarne la trasparenza.</p>
<p>4.6 I tempi delle decisioni sono a volte eccessivi: il Comitato sottolinea la necessità di stabilire perciò dei tempi perentori per la conclusione del loro iter in tutti i campi di applicazione di questa politica.</p>	<p>La Commissione è consapevole della lunghezza di talune procedure e sta esaminando i mezzi atti ad abbreviarne i tempi. Per tale ragione, ad esempio, ha modificato di recente alcuni regolamenti di procedura e si è imposta termini di risposta per le imprese comuni strutturali. La Commissione ritiene tuttavia necessario ridurre ulteriormente i termini per l'esame dei casi e ha messo allo studio la questione nel quadro del processo di modernizzazione.</p>
<p>4.7 Per quanto riguarda il bilancio statistico il Comitato fa notare che i casi di notifica di concentrazioni sono aumentati ma è diminuito il numero delle violazioni rispetto al 1996; il contrario è successo per gli aiuti di Stato. Ciò dipende ovviamente dalle accelerazioni di alcuni processi economici, tuttavia ci si può domandare se non è il caso di riesaminare i problemi degli aiuti di Stato, soprattutto alla luce dei fenomeni di ristrutturazione cui si è accennato.</p>	<p>Riguardo al commento del Comitato sulle statistiche relative alle concentrazioni, la Commissione desidera far osservare che il controllo comunitario è un controllo a priori. Per l'esattezza non si tratta quindi di infrazioni. La Commissione vieta o autorizza subordinatamente a determinate condizioni progetti di concentrazione che, se attuati, comporterebbero la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante. Va ricordata, tuttavia, la risposta della Commissione al punto 3.2, in cui si sottolineava l'aumento nel 1998 delle concentrazioni che hanno presentato rischi di ripercussioni negative per la concorrenza.</p>

<p>4.8 Per quanto riguarda gli aiuti di Stato a finalità regionale di cui all'<i>articolo 92</i>, paragrafo 3, del trattato, il Comitato prende atto della proposta della Commissione secondo la quale le aree ammissibili al finanziamento a titolo degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali dovrebbero coincidere con le aree assistite dagli Stati membri. Pur ammettendo che questa dovrebbe essere la regola generale, il Comitato riconosce altresì che un maggiore sostegno nazionale può essere un corollario dell'intensificazione del grado di concentrazione nell'applicazione degli aiuti strutturali dell'UE e pertanto desidera sottolineare il fatto che gli aiuti di Stato a finalità regionale in forza dell'<i>articolo 92</i>, paragrafo 3, rappresentano uno strumento a sé di politica economica nazionale al quale uno Stato membro dovrebbe poter ricorrere, a sua discrezione, qualora vi siano valide ragioni per farlo.</p>	<p>Come il Comitato economico e sociale, la Commissione è del parere che vada garantita l'efficacia degli aiuti regionali in quanto strumento di sviluppo regionale. L'ammissibilità agli aiuti regionali conferisce infatti alle regioni interessate un vantaggio relativo rispetto alle altre regioni non ammissibili. Una copertura troppo vasta attenuerebbe questo vantaggio relativo, rendendo gli aiuti inefficaci, determinando una cattiva ripartizione delle risorse pubbliche. Per tale ragione la Commissione intende assicurare un controllo più efficace degli aiuti regionali, conformemente alle disposizioni del trattato che stabiliscono il principio del divieto degli aiuti di Stato, prevedendo eccezioni che devono essere interpretate in modo restrittivo.</p>
<p>4.9 In questo quadro non va sottaciuto il fatto che gli aiuti di Stato, con l'attuale regime e malgrado gli sforzi rigorosi della Commissione, restano molto squilibrati a favore dei paesi più grandi.</p>	<p>La Commissione condivide tale preoccupazione, facendo tuttavia notare che dal 1994 si registra una graduale e costante riduzione di tali squilibri.</p>
<p>4.10 Dando seguito a quanto annunciato nella relazione annuale, e posto che taluni aiuti alla formazione possono essere equiparati ad aiuti di Stato, nel novembre 1998 la Commissione ha pubblicato una «disciplina in materia di aiuti alla formazione professionale che prevede nuove regole e nuove procedure. Il documento della Commissione introduce un concetto vago, quello della «formazione nell'interesse dell'impresa.</p>	<p>La disciplina in materia di aiuti alla formazione professionale opera una distinzione, in base alle finalità, tra due tipi di formazione: la formazione generale, che offre ai lavoratori qualifiche supplementari direttamente trasferibili in altre imprese, e la formazione specifica, che risponde alle esigenze del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Di conseguenza, in base alla disciplina, il livello di aiuto necessario per incentivare le imprese a realizzare azioni di formazione nel primo caso è superiore al secondo.</p>
<p>4.11 Nell'attuale società dell'informazione, in cui la formazione lungo tutto l'arco della vita riveste un'importanza essenziale, ridurre od ostacolare la formazione dei lavoratori, malgrado gli obiettivi di occupazione e formazione affermati dal Consiglio in diversi vertici, potrebbe rendere ancora più arduo il rispetto degli impegni entro la fine del 1999, ultimo anno dell'attuale periodo di programmazione dei fondi strutturali.</p>	<p>La Commissione ritiene che le regole di compatibilità fissate nella disciplina consentano di promuovere la formazione dei lavoratori per mezzo di aiuti di Stato consistenti rispetto alla pratica abituale, ma i cui effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri restano proporzionati ai loro obiettivi. Come indicato al punto 36 della disciplina, la Commissione non intende rimettere in discussione gli impegni dei fondi strutturali fino alla fine del 1999.</p>
<p>4.12 Va favorito inoltre lo spostamento qualitativo degli aiuti pubblici su obiettivi orizzontali, come la ricerca, le PMI e la formazione professionale, e la riduzione nel contempo degli aiuti pubblici al funzionamento.</p>	<p>La Commissione condivide la posizione del Comitato. Occorre tuttavia vigilare affinché tale spostamento non conduca ad abusi. A questo proposito, la Commissione ha rafforzato in concreto il controllo degli aiuti alla ricerca e di recente ha adottato e pubblicato una disciplina in materia di aiuti alla formazione.</p>
<p>4.13 La recente conclusione di un accordo con le autorità antitrust americane è accolta con soddisfazione dal Comitato; resta tuttavia da completare a livello di OCSE e di OMC uno sforzo che porti ad una regolamentazione veramente internazionale, ed alla sua applicazione effettiva.</p>	<p>Anche la Commissione ritiene che l'approfondimento della cooperazione bilaterale debba essere completato con la realizzazione di un quadro internazionale di regole in materia di concorrenza. A tale riguardo sono state avviate discussioni in seno al gruppo di lavoro dell'OMC sui rapporti tra gli scambi e la politica di concorrenza. I lavori sono realizzati in stretto collegamento con altre organizzazioni internazionali, tra cui l'OCSE.</p>

<p>4.14 La Commissione dovrebbe dotarsi, per far fronte ai suoi compiti sempre più estesi in questo campo, di un apparato di ricerca sulla materia sia al suo interno che attraverso la promozione di ricerche specifiche all'esterno.</p>	<p>La creazione di un quadro internazionale di regole in materia di concorrenza implica in effetti un impegno notevole di riflessione. La Commissione vi provvede sia in seno all'Unione (comitato di esperti della Commissione sugli scambi e la concorrenza) sia all'esterno (non solo nelle sue relazioni bilaterali con i principali partner, ma anche in ambito multilaterale — OMC — o plurilaterale — OCSE).</p>
<p>4.15 Oltre alla relazione annuale, che sembra sempre più fruibile da parte degli interessati, va aumentato il flusso dell'informazione durante l'anno per illustrare iniziative particolarmente significative e per rendere noti gli studi che sono stati fatti al fine di definire i casi più importanti.</p>	<p>La Commissione accoglie con favore l'interesse dimostrato dal Comitato nei confronti della relazione annuale. Riguardo alla richiesta di una maggiore informazione, la Commissione rinvia il Comitato alla risposta fornita al punto 3.1.</p>
<p>4.16 Il Comitato è convinto che resta molto arduo il compito di dotare i paesi candidati delle politiche della concorrenza applicate nei paesi membri, malgrado gli sforzi che la Commissione sta facendo in questo senso. Se infatti esse venissero attuate troppo rigorosamente determinerebbero conseguenze sociali drammatiche; d'altronde se tali politiche non fossero attuate, ci sarebbero distorsioni molto estese della concorrenza. Si richiede perciò una fase di transizione che tenga conto non solo degli aspetti economici, ma anche di quelli sociali dell'allargamento anche in questo settore.</p>	<p>Per la Commissione è importante che le imprese e le pubbliche autorità dei paesi candidati si abituino prima dell'adesione ad una disciplina in materia di concorrenza simile a quella comunitaria. Ciò implica non solo il necessario adeguamento delle regole di concorrenza, ma anche un'applicazione efficace e credibile di tali regole. La Commissione non richiede tuttavia di ricalcare senza riflettere le regole comunitarie. Occorre tenere in debita considerazione i problemi specifici ereditati dalle economie pianificate centralizzate del passato e il livello generalmente basso dello sviluppo economico dei paesi interessati. Sono quindi a disposizione gli strumenti necessari per un'applicazione ragionevole, progressiva e dinamica dei principi comunitari della concorrenza prima dell'adesione. Ciò vale ad esempio per gli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la possibilità di concedere aiuti a finalità regionale e aiuti alla ristrutturazione a favore del settore siderurgico. È importante comunque stabilire obiettivi realistici per un orientamento graduale verso i mercati concorrenziali. La Commissione è del parere che un'applicazione rigorosa della politica di concorrenza apra la via ad una crescita economica sostenuta, aiutando così questi paesi ad alleviare anche i noti problemi sociali. Esistono inoltre altre politiche comunitarie, come la politica regionale, che contribuiranno direttamente alla soluzione di tali problemi.</p>
<p>4.17 Per quanto riguarda le trattative nell'ambito dell'OMC e negli accordi bilaterali va tenuto conto sempre delle convenzioni sulle condizioni di lavoro dell'OIL che devono trovare un collegamento con le regole del commercio internazionale.</p>	

Commissione europea

**XXVIII Relazione sulla politica di concorrenza — 1998**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

1999 — 436 pagg. — 16,2 × 22,9 cm

ISBN 92-828-7200-9

Prezzo in Lussemburgo (IVA esclusa): EUR 22

La Relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione europea in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa Relazione, allegata alla Relazione generale sull'attività dell'Unione europea, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente.



